SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

666° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000

TIPOGRAFIA DEL SENATO (450)

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	9
2ª - Giustizia	»	48
5 ^a - Bilancio	»	55
7 ^a - Istruzione	»	387
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	394
10 ^a - Industria	»	399
11 ^a - Lavoro	»	405
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	*	409
Commissioni di inchiesta		
Sul sistema sanitario	Pag.	415
Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
Organismi bicamerali		
RAI-TV	Pag.	416
Mafia	»	418
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	420
Sul ciclo dei rifiuti	»	431
Schengen	»	435
Riforma amministrativa	»	437
Infanzia	»	439
Consorzi agrari	*	440
Sottocommissioni permanenti		
5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	443
CONVOCAZIONI	Pag.	445

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000 281ª Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che il 21 novembre 2000, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta, a norma dell'articolo 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata nei confronti dell'onorevole Giuseppe Fronzuti, senatore all'epoca dei fatti, dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sala Consilina, con lettera in data 15 novembre 2000, pervenuta il successivo 20 novembre (Doc. IV-ter, n. 11).

Il Presidente comunica inoltre che il Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Padova ha trasmesso, con lettera del 24 novembre 2000, una domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del colonnello Antonio Pappalardo per il reato di vilipendio alle Assemblee legislative. Con lettera del 4 dicembre 2000 il Presidente del Senato ha deferito tale atto alla Giunta ai sensi degli articoli 34 e 135 del Regolamento (Doc. IV, n. 6).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL SENATO PER RESISTERE NEL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA SEZIONE DISCIPLINARE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA IN RELAZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI INSINDACABILITÀ DI COMPORTAMENTI TENUTI DAL SENATORE ANGELO GIORGIANNI ED ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL SENATO PER RESISTERE NEL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI ROMA IN RELAZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI INSINDACABILITÀ DI COMPORTAMENTI TENUTI DAL SENATORE ROBERTO CENTARO

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato, con lettera del 28 novembre scorso, ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba costituirsi in giudizio per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con ordinanza-ricorso del 20 maggio 2000, nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione del 29 luglio 1999, con la quale l'Assemblea ritenne che costituissero opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni – ricadendo pertanto nell'ambito dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione – determinati fatti oggetto di giudizio disciplinare davanti alla predetta Sezione nei confronti del dottor Angelo Giorgianni, magistrato fuori ruolo in aspettativa per mandato parlamentare in quanto senatore. Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 15 novembre 2000, n. 530.

Il Presidente informa quindi che il Presidente del Senato, con lettera del 4 dicembre scorso, ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba costituirsi in giudizio per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 27 gennaio 2000, ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso un procedimento penale per diffamazione a carico del senatore Roberto Centaro concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Il conflitto è stato dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza 27 ottobre 2000, n. 493.

Il Presidente illustra il caso del senatore Giorgianni, ricordando che il Senato ha dichiarato l'insindacabilità in ordine ad alcuni punti dei capi di incolpazione elevati nei confronti del medesimo senatore nel corso del procedimento disciplinare, concernenti il primo l'omissione di informazioni in ordine a procedimenti seguiti dallo stesso Giorgianni come magistrato, il secondo la frequentazione con Antonio Mollica, personaggio di dubbia fama a causa dei suoi precedenti penali e giudiziari, il terzo le dichiarazioni rese dal medesimo senatore alla Commissione parlamentare antimafia in sede di inchiesta relativa ai rapporti intercorsi con il Mollica. Il ricorso sollevato dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha ad oggetto esclusivamente i primi due punti, mentre viene condivisa la dichiarazione di insindacabilità dell'ultimo punto.

Il Presidente illustra quindi il caso del senatore Centaro, ricordando che la dichiarazione di insindacabilità oggetto del conflitto di attribuzione si riferisce a giudizi espressi dallo stesso Centaro sui metodi adottati dalla Procura della Repubblica di Palermo nei confronti dell'onorevole Berlusconi, in occasione della mancata partecipazione di Forza Italia ad un convegno sul riciclaggio organizzato in Palermo dalla Commissione parlamentare antimafia, dichiarazioni rese nel corso di una conferenza stampa e diffuse dalle agenzie.

Si apre quindi la discussione, con l'intervento del senatore PA-STORE, il quale chiede informazioni sui tempi richiesti per la costituzione in giudizio.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la costituzione in giudizio deve avvenire entro venti giorni dalla notificazione del ricorso e dell'ordinanza.

Il senatore PASTORE osserva che i casi riguardanti i senatori Giorgianni e Centaro debbano essere esaminati unitamente, tenendo conto dell'esigenza sottostante ad entrambi di difendere la posizione assunta dal Senato a tutela delle proprie prerogative. Si dichiara favorevole pertanto alla costituzione del Senato in giudizio in entrambi i conflitti.

Il senatore BRUNI dichiara di condividere le considerazioni svolte dal senatore Pastore.

Il senatore CALLEGARO si associa a sua volta alle conclusioni dei senatori Pastore e Bruni.

Il senatore FASSONE esprime parere favorevole alla costituzione in giudizio in ordine al caso del senatore Centaro, per il quale egli ha peraltro svolto il ruolo di relatore all'Assemblea. Esprime invece avviso opposto per quanto riguarda il caso del senatore Giorgianni, in quanto i comportamenti in causa si riferiscono al ruolo da lui avuto come magistrato, circostanza quest'ultima che esclude l'esistenza del nesso funzionale con le funzioni parlamentari. Ritiene pertanto che il Senato non debba costituirsi in giudizio nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore LUBRANO DI RICCO condivide le considerazioni del senatore Fassone e, con riferimento al caso del senatore Giorgianni, sottolinea che le condotte attribuite a quest'ultimo si riferiscono a fatti precedenti l'assunzione della carica parlamentare, tranne per la vicenda concernente l'audizione presso la Commissione parlamentare antimafia. Esprime pertanto parere contrario alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto concernente il senatore Giorgianni.

Il PRESIDENTE, rispondendo ad una richiesta di chiarimento del senatore GRECO, precisa che il ricorso per conflitto di attribuzione non ha ad oggetto la dichiarazione dell'insindacabilità dei giudizi espressi dal senatore Giorgianni di fronte alla Commissione parlamentare antimafia.

Il senatore RUSSO, pur condividendo nel merito le considerazioni dei colleghi Fassone e Lubrano di Ricco, osserva tuttavia che la deliberazione assunta dal Senato nei confronti del senatore Giorgianni costituisce ormai un punto fermo e pertanto, come osservato dal senatore Pastore, è difficile sostenere che il Senato non debba difendersi nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale. Dichiara pertanto la sua astensione in ordine al caso concernente il senatore Giorgianni, mentre preannuncia il voto favorevole in merito alla costituzione in giudizio del Senato per il caso del senatore Centaro.

Il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara a sua volta che voterà in senso favorevole alla costituzione in giudizio per il caso del senatore Centaro, ma non per il caso del senatore Giorgianni.

Il senatore GRECO ritiene che non possa sorgere alcun dubbio per il caso del senatore Centaro, ricordando che egli si astenne dal partecipare alla discussione in Giunta sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dallo stesso Centaro, in quanto si era trovato presente nella conferenza stampa nella quale erano state pronunciate le dichiarazioni incriminate.

Quanto al caso del senatore Giorgianni, il senatore Greco manifesta apprezzamento nei confronti dell'opinione dei colleghi che hanno espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato per difendere la deliberazione assunta.

Dopo che il PRESIDENTE ha sottolineato alcuni passaggi della relazione presentata dalla Giunta all'Assemblea sul caso del senatore Giorgianni, il senatore RUSSO rileva l'incoerenza della motivazione seguita dalla Giunta nel proporre la dichiarazione di insindacabilità.

Il PRESIDENTE ricorda che la proposta della Giunta fu approvata a maggioranza.

Il senatore PASTORE ritiene che la Giunta, nel formulare il parere per l'Assemblea sulla costituzione in giudizio nei conflitti di attribuzione in esame, potrebbe sottolineare che la costituzione in giudizio si motiva in entrambi i casi per l'identico fine di tutelare le deliberazioni assunte dal Senato, prescindendo dalle questioni di merito che debbono ritenersi ormai superate proprio a seguito del giudizio definitivamente espresso dall'Assemblea.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritiene che la Giunta, nel formulare il parere sulla costituzione in giudizio nei conflitti di attribuzione, non deve ritenersi vincolata dalle valutazioni espresse in precedenza sui casi oggetto del conflitto, perché nulla impedisce che la Giunta modifichi il proprio orientamento anche in merito al giudizio sui fatti e sia pertanto libera di pronunciarsi nuovamente sui casi sottoposti al suo esame. Il senatore MUNGARI, in dissenso rispetto al senatore Lubrano di Ricco, ritiene prevalente l'esigenza di tutelare le deliberazioni dell'Assemblea, piuttosto che rivalutare nel merito le questioni.

Il PRESIDENTE osserva che la Corte costituzionale non costituisce giudice d'appello sulla valutazione dei fatti, perché tale valutazione spetta all'Assemblea parlamentare. Da tale punto di vista, la costituzione in giudizio può ritenersi quasi un atto dovuto.

Il senatore FASSONE esclude che possa giungersi alla conclusione che debba esservi quasi un automatismo in ordine alla costituzione in giudizio nei conflitti di attribuzione, perchè nuovi elementi potrebbero incidere sulle valutazioni della Giunta, come ad esempio il mutamento della giurisprudenza costituzionale che può essere nel frattempo intervenuto od anche la considerazione che le motivazioni del ricorrente appaiono convincenti.

Il senatore LUBRANO DI RICCO condivide il principio che non vi può essere automatismo nella formulazione del parere per la costituzione in giudizio del Senato nei conflitti di attribuzione.

Il senatore CALLEGARO ribadisce che non sorge alcun dubbio sull'espressione del parere favorevole in ordine al caso del senatore Centaro. Quanto al caso del senatore Giorgianni, se è vero che non vi possono essere vincoli di automatismo, è vero anche però che non può ammettersi estrema volubilità nella valutazione da parte degli organi parlamentari in ordine ai medesimi fatti. È bene quindi che il Senato si difenda nel conflitto, valutando poi in concreto, secondo le esigenze che emergeranno, la condotta processuale da seguire.

Il senatore FASSONE ribadisce che dopo la deliberazione assunta dal Senato in ordine al senatore Giorgianni sono intervenute numerose e rilevanti decisioni della Corte costituzionale, che hanno innovato rispetto alla giurisprudenza precedente.

Il senatore GRECO osserva che l'ordinanza con la quale la Corte ha dichiarato l'ammissibilità del conflitto concernente il senatore Giorgianni sottolinea gli elementi di novità della vicenda.

Il senatore FASSONE rileva che la Corte costituzionale ha ravvisato gli aspetti di novità nella circostanza che la parte ricorrente è rappresentata dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore MUNGARI richiama l'attenzione sul fatto che l'Assemblea del Senato ha già assunto la sua deliberazione, cosicché appare improprio riaprire il giudizio di merito.

Il senatore RUSSO, pur riconoscendo che non deve ritenersi automatica l'espressione del parere favorevole all'ingresso nel conflitto, osserva che la deliberazione dell'Assemblea ha ormai superato le valutazioni che i singoli componenti della Giunta hanno formulato sul caso del senatore Giorgianni. Il Senato, una volta che si sarà costituito in giudizio, terrà necessariamente la condotta processuale conseguente, tesa alla migliore difesa delle sue posizioni. Per le considerazioni esposte, comprende le ragioni sostenute da coloro che propongono che la Giunta esprima parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato.

Il senatore GRECO preannuncia che voterà a favore della costituzione in giudizio in Senato anche per il caso del senatore Giorgianni.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione concernente il caso del senatore Centaro.

La Giunta approva all'unanimità la proposta posta ai voti dal Presidente.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato nel conflitto di attribuzione concernente il caso del senatore Giorgianni.

La Giunta approva la proposta posta ai voti dal Presidente.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000

608^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente VILLONE

Interviene il ministro per le riforme istituzionali Maccanico.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE, considerata la impossibilità di partecipare alla seduta per alcuni dei relatori sugli argomenti all'ordine del giorno, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 8,55.

609^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e Franceschini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3236) *Norme in materia di conflitti di interesse*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo

(4465) CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 29 novembre con l'illustrazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dalla relatrice al disegno di legge n. 3236.

Il senatore PASTORE, dato per illustrato il subemendamento 1.500/2 si sofferma sul subemendamento 1.500/3, che reca una più precisa formulazione della disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 2. Quanto al subemendamento 2.500/1, osserva che l'emendamento 2.500 della relatrice individua ipotesi di conflitto di interessi virtuale a carico dei professionisti. In proposito rileva che la prescrizione che impone ai professionisti titolari di cariche di governo di sospendere la propria attività può creare danni irreversibili all'attività medesima e impedire quindi, di fatto, l'accesso dei professionisti a cariche di governo. Si tratta di una limitazione eccessiva, anche all'interno dell'economia del provvedimento in titolo, che reputa inoltre intimamente contraddittorio laddove si prescrive, come sanzione per il mancato rispetto dell'obbligo di astensione, la sospensione dell'attività.

Il senatore MAGNALBÒ, nel condividere l'intento dell'emendamento da ultimo illustrato, lo sottoscrive.

Il presidente VILLONE osserva invece che occorre comunque disciplinare le ipotesi di contiguità tra l'attività dei professionisti e l'amministrazione pubblica, che potrebbero generare un'oggettiva situazione di conflitto di interessi.

Il senatore PASTORE illustra quindi il subemendamento 2.5/2, che reca una formulazione più chiara della disposizione, e si sofferma quindi sul subemendamento 4.500/4, che mira a precisare la portata della prescrizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 4, di cui segnala il rilievo e la severità.

A quest'ultimo proposito interviene il sottosegretario CANANZI, il quale osserva che ogni variazione dei dati forniti dai soggetti destinatari della disciplina in esame deve essere comunicata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ritiene quindi inopportuno rimettere alla valu-

tazione dell'interessato la decisione circa la sussistenza o meno di una situazione di incompatibilità.

Il senatore PASTORE rileva che quest'ultima osservazione presuppone un atteggiamento di sostanziale sfiducia nei confronti dei destinatari della disciplina. Passa quindi ad illustrare il subemendamento 4.500/5, volto ad affidare anche al gestore la valutazione circa il venir meno della situazione di incompatibilità.

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI per illustrare il subemendamento 4.500/3, diretto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 4 come riformulato dalla relatrice, che introduce una previsione suscettibile di dare solo un senso politico a scelte molto critiche, affidando a una minoranza parlamentare l'attivazione della procedura di accertamento prevista dal medesimo articolo 4.

Il presidente VILLONE osserva che l'ordinamento conosce varie ipotesi in cui, a fronte di situazioni di inerzia, si prevede l'attivazione di procedimenti di accertamento ad opera di soggetti terzi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4870) Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (Rimessione all'Assemblea)

Il presidente VILLONE ricorda che è iscritta all'ordine del giorno la discussione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

I senatori D'ONOFRIO, MAGNALBÒ, PASTORE, ROTELLI, SCHIFANI e TIRELLI dichiarano l'intenzione di richiederne la rimessione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

Il presidente VILLONE prende atto e propone che l'esame del disegno di legge sia comunque avviato in sede referente.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE

(4870) Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni (Esame e rinvio)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO rileva che l'iniziativa in titolo è volta a facilitare lo scambio di esperienze tra settore pubblico e settore privato, sia in ambito nazionale che in sede internazionale. Si tratta di un provvedimento coerente, nel suo intento, al processo di modernizzazione della pubblica amministrazione e di valorizzazione della dirigenza. Dato puntualmente conto del comma 1 dell'articolo 1, richiama l'attenzione della Commissione sul comma 2 del medesimo articolo che estende ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati dello Stato la facoltà di richiedere – alle stesse condizioni previste per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni – l'aspettativa per lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni, enti pubblici economici o altri organismi pubblici anche in sede internazionale. Questa previsione appare discutibile sia sotto il profilo della sua collocazione (essendo il provvedimento dedicato allo scambio di esperienze amministrative per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni) sia perché contraddice i più recenti indirizzi del legislatore in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati. Ricorda, infatti, il disegno di legge approvato nel luglio 1998, volto a limitare gli incarichi extragiudiziali dei magistrati nonché a definire in modo rigoroso le ipotesi di collocamento fuori ruolo. Ricorda anche la cronica insufficienza del numero dei magistrati in servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere un aumento degli organici.

Reputa invece condivisibile quanto previsto dall'articolo 2 ritenendo in particolare opportuna la possibilità, garantita ai dirigenti privi di incarico e collocati nell'apposito ruolo unico, di poter essere utilizzati temporaneamente per lo svolgimento di specifici incarichi anche da amministrazioni non rientranti nel ruolo unico.

Si sofferma quindi sul comma 4 dell'articolo 1, che opportunamente considera non computabile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza il periodo di aspettativa conseguente allo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni, enti pubblici economici o altri enti pubblici italiani o esteri. Similmente apprezza la previsione contenuta nel comma 6, secondo la quale i dirigenti al termine del periodo di aspettativa e nei successivi due anni non possono ricoprire una serie di incarichi individuati dalla lettera a) del medesimo comma 1.

Ricordato quindi brevemente il contenuto degli articoli 3 e seguenti, esprime una valutazione sostanzialmente favorevole all'iniziativa in titolo.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore LUBRANO DI RICCO condivide le perplessità della relatrice su quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, che contrasta con gli indirizzi più recenti del legislatore in materia.

Il senatore D'ONOFRIO dichiara di apprezzare lo spirito del provvedimento. Quanto ai rilievi formulati dalla relatrice sul comma 2 dell'articolo 1, osserva che più opportunamente potrebbe essere fissato il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo. Un puro e semplice divieto infatti non appare coerente. Manifesta quindi alcune perplessità sulle previsioni contenute negli articoli 4 e 5 che, a suo avviso, potrebbero creare discriminazioni. In proposito ritiene necessaria una complessiva valutazione della disciplina che attualmente regola il collocamento fuori ruolo dei pubblici dipendenti. Quanto al collocamento fuori ruolo in amministrazioni non nazionali, reputa opportuna una autonoma previsione che disciplini l'impiego temporaneo di dipendenti pubblici nei ruoli dell'Unione europea e degli Stati appartenenti all'Unione.

Il senatore SCHIFANI concorda con le perplessità avanzate dalla relatrice sulla formulazione del comma 2 dell'articolo 1 e ricorda che la materia del collocamento fuori ruolo dei magistrati presso altre amministrazioni è stata oggetto anche dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Nell'apprezzare quindi l'intento complessivo del provvedimento, segnala l'opportunità di fissare un limite quantitativo al collocamento fuori ruolo dei dirigenti pubblici, che non può divenire un celato strumento funzionale all'esigenza di sfoltire gli organici della dirigenza.

Anche il senatore MAGNALBÒ dichiara di condividere l'ispirazione del provvedimento. Considera peraltro opportuno precisare puntualmente le ipotesi di collocamento fuori ruolo e in proposito ritiene che debba essere prevista, seppur in casi tassativi, anche la possibilità di collocare fuori ruolo gli appartenenti alla carriera prefettizia.

Il senatore PARDINI considera il disegno di legge in esame come la manifestazione di un'importante tendenza innovativa, coerente a quanto già sperimentato in altri paesi avanzati. Circa le riserve esposte in merito ai magistrati, osserva che ve ne potrebbero essere altre, di ordine altrettanto significativo, per alcune categorie di dirigenti pubblici, come ad esempio i medici ospedalieri e i professori universitari. In particolare, sarebbe assai problematico il passaggio temporaneo di un primario ospedaliero ad azienda privata concorrente, con possibile danno diretto all'azienda pubblica di provenienza.

Il presidente VILLONE, in una breve interruzione, obietta che in base al testo non sembra possibile il passaggio temporaneo a un ente in qualche modo concorrente con quello pubblico di provenienza.

Il senatore PARDINI prosegue il suo intervento rammentando che i magistrati già possono svolgere funzioni di natura non giurisdizionale in altri enti e amministrazioni e considera non comprensibile una riserva di principio limitata esclusivamente a quella figura professionale, ritenendo invece di gran lunga prevalente l'elemento positivo rappresentato dalla novità introdotta nell'ordinamento della dirigenza pubblica, che può assicurare acquisizioni aggiuntive di competenza ed esperienza maturate presso enti diversi da quelli di appartenenza.

Il senatore PASTORE osserva che al di là delle intenzioni anche lodevoli sottese all'iniziativa in esame, un primo approfondimento suscita perplessità immediate, perché in materia di pubblico impiego vi sono anche vincoli di ordine costituzionale che segnano un limite invalicabile. Concorda, in particolare, con le riserve già esposte a proposito dei magistrati, rammentando che la questione è stata già più volte dibattuta e resta comunque controversa. Trova non persuasivo, inoltre, l'articolo 5, che prevede una sorta di stabilizzazione del personale dipendente da enti privati in ragione di esperienze peculiari, con un meccanismo che potrebbe favorire la costituzione di ingiustificati privilegi.

In proposito il ministro BASSANINI obietta che si tratta di un sistema già in uso in altri paesi, in particolare negli Stati Uniti d'America, precisando che se ne sollecita l'applicazione anche in Italia proprio da parte del Ministero degli affari esteri al fine di favorire, esclusivamente su base volontaria, la circolazione di esperienze professionali.

Il senatore PASTORE conclude il suo intervento soffermandosi sul comma 2 dell'articolo 3, che a suo avviso potrebbe comportare una elusione dei vincoli derivanti dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

La senatrice DENTAMARO esprime un giudizio complessivamente molto positivo sul testo in esame, rammentando che da tanti anni vi è un'opera faticosa del legislatore per introdurre nella pubblica amministrazione criteri di efficienza, economicità e produttività mutuati dal settore privato; poiché in materia non sono sufficienti le affermazioni di principio, anche di carattere normativo, sono da apprezzare le misure dirette a perseguire una sostanziale osmosi di mentalità tra settore pubblico e settore privato. Il testo in esame, d'altra parte, si fa carico anche di equilibrare garanzie individuali ed esigenze connesse all'interesse pubblico, prevenendo possibili conflitti di interesse anche di carattere successivo alla cessazione degli incarichi pubblici. Un rilievo, peraltro, va rivolto all'esclusione dei prefetti, che non sembra giustificata, nonché al diniego dell'aspettativa per incompatibilità potenziale in ragione di mansioni e funzioni già svolte in enti per i quali sussistono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile: a tale ultimo riguardo, osserva che la limitazione non è sufficiente, perché vi sono forme di controllo diverse da quelle appena richiamate, definite in particolare dall'articolo 7 della legge n. 287 del 1990. Dichiaratasi d'accordo con la relatrice in merito alla posizione dei magistrati, sia ordinari sia amministrativi e contabili, in coerenza a orientamenti già assunti più volte nel corso della XIII legislatura, osserva che alle ragioni già esposte si aggiunte un'obiezione di carattere generale derivante dal principio di separazione dei poteri, che comporta una distinzione netta tra l'esercizio di funzioni giurisdizionali e le responsabilità di ordine amministrativo; osserva, inoltre, che sarebbe necessario includendo i magistrati - prevedere casi non ordinari di astensione, tali da rendere questo rimedio quasi patologico e non già episodico ed occasionale come è nelle ragioni intrinseche dell'istituto. Infine, muove un'obiezione di tipo funzionale all'inclusione dei magistrati, derivante dalla circostanza che le funzioni giurisdizionali non trovano un riscontro in altre esperienze professionali, né per i compiti giudicanti, né per quelli requirenti né, infine, per quelli di carattere direttivo che in ambito giurisdizionale assumono una connotazione affatto peculiare.

Il ministro BASSANINI rileva che gli scopi del disegno di legge sono stati ben posti in evidenza tanto dalla relatrice, quanto dai senatori che sono finora intervenuti: si tratta di favorire lo scambio e l'acquisizione di esperienze per i dirigenti pubblici in un contatto più diretto con il settore privato. In proposito si fa ricorso a istituti già sperimentati in altri paesi, in particolare mediante la utilizzazione di esperienze maturate presso organizzazioni ed enti internazionali, dove operano molti funzionari pubblici italiani che alla cessazione dei propri incarichi spesso non trovano adeguata collocazione nelle amministrazioni pubbliche italiane. Viceversa, sarebbe molto utile mettere a frutto quelle esperienze maturate in contesti internazionali. Le misure in esame, inoltre, possono avere l'effetto di sdrammatizzare i problemi connessi al nuovo istituto della rotazione negli incarichi dirigenziali che, non potendo in alcun modo essere confuso con il sistema dello spoils system (perché in quel caso vi è la cessazione del rapporto di impiego), tuttavia prevede che una certa quota di dirigenti si trovi almeno temporaneamente senza incarico. Si tratta in verità di un numero piuttosto contenuto, attualmente pari al 2 per cento del totale, ma per i dirigenti che si trovano in quella condizione vi sarebbe una positiva opportunità di maturazione professionale nel settore privato o in altri enti pubblici. Si dichiara d'accordo, quindi, con il senatore D'Onofrio circa l'opportunità di un riferimento espresso all'Unione europea, precisando inoltre che i professori universitari sono senz'altro esclusi, perché non sono formalmente dirigenti nelle amministrazioni pubbliche, mentre nelle intenzioni del Governo sono certamente esclusi anche i medici ospedalieri, ma a tale riguardo si dichiara disponibile a una disposizione che precisi tale limite. Quanto all'esclusione dei prefetti, vi è stata in tal senso una specifica richiesta proveniente dal Ministero dell'interno, sulle cui motivazioni si riserva di compiere una verifica al fine di riferirne alla Commissione; si dichiara tuttavia disposto, in linea di principio, a rinunciare a tale esclusione. In merito al limite numerico invocato da più parti, questo è affidato alle amministrazioni di appartenenza, mentre non lo si prevede per i dirigenti collocati nel ruolo unico e privi di incarico, perché per tali casi è opportuno favorire il più possibile l'acquisizione di esperienze proprio nel periodo in cui essi sono privi di responsabilità. Ricorda che si prevede, per ognuno dei casi in questione, o la risoluzione consensuale del contratto, oppure il consenso dell'amministrazione di appartenenza, e si dichiara disposto a prevedere non come una eventualità, ma come un obbligo, quello di determinare un limite numerico da parte delle amministrazioni di appartenenza. In merito alla questione dei magistrati, si dichiara persuaso dagli argomenti sostenuti nelle obiezioni formulate tanto dalla relatrice, quanto dalla gran parte dei senatori già intervenuti nella discussione, convenendo sulla considerazione che vi sono indirizzi restrittivi ormai consolidati in proposito e osservando, inoltre, che per i magistrati non vi è quella stessa esigenza di scambio di esperienze professionali, quando si tratti di contesti di esperienza molto diversi da quelli di natura giurisdizionale, che invece è comune a tutte le altre figure della dirigenza pubblica. Al riguardo si rimette comunque alla valutazione della Commissione.

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 12 di martedì 12 dicembre, proseguendo la discussione in una seduta da convocare per la stessa data alle ore 14,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 9,30 non avrà luogo e, inoltre, che la Commissione potrà esaminare lo schema di regolamento concernente alcuni procedimenti disciplinati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (n. 782), in una seduta da convocare per lunedì 11 dicembre, alle ore 14,30.

Avverte, inoltre, che la Commissione sarà convocata nei giorni di lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 dicembre, sempre alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente VILLONE, in conformità a quanto appena convenuto, dispone che non abbia più luogo la seduta già prevista per domani, giovedì 7 dicembre alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE CON SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236

Art. 1.

1.500/4

DUVA

All'emendamento 1.500, nell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i Presidenti e componenti delle autorità di controllo e di garanzia».

1.500/5

Duva

All'emendamento 1.500, nell'articolo 2, comma 1, sopprimere le parole da: «essi hanno», fino alla fine del comma.

1.500/2

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 1.500, nell'articolo 2, comma 3, sopprimere le parole: «quando vi è contestazione».

1.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 1.500, nell'articolo 2, comma 3, dopo le parole: «per i Sottosegretari di Stato», inserire le seguenti: «e per i Commissari straordinari del Governo».

1.500/3

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 1.500, nell'articolo 2, comma 4, sostituire le parole da: «assicura» fino alla fin del comma, con le seguenti: «disciplina la pubblicità dei casi di astensione intervenuta a norma dei commi precedenti».

1.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge, per titolari delle cariche di Governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato, nonché i Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

(Obbligo di astensione da atti di governo)

- 1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.
- 2. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono partecipare alle deliberazioni attinenti alla carica ricoperta né adottare atti di rispettiva competenza quando essi possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere osservato in casi di interessi, noti al titolare della carica, propri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.
- 3. Sulla sussistenza degli obblighi di cui al comma 2 del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delibera, quanto vi è contestazione, il Consiglio dei ministri; per i Sottosegretari di Stato provvede il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il regolamento del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità agli adempimenti di cui al comma 2, rendendo noti i casi di mancata partecipazione a deliberazioni, motivata ai sensi del medesimo comma.

Conseguentemente, sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 13.

2,500/1

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 2.500, sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Assumere in Italia ed all'estero, anche per interposta persona, nuovi incarichi professionali e proseguire nello svolgimento di quelli assunti per conto o nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, nonché di quelli che comunque li pongano in conflitto di interesse con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica.».

2.500/2

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 2.500, nel comma 5, sostituire le parole: «e in imprese» con le seguenti: «nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali,».

2.500/4

Duva, Besostri

All'emendamento 3.500, aggiungere, infine, i seguenti commi:

«6-bis. Se l'attività imprenditoriale è soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, ai sensi del comma 2.

6-ter. Entro cinque giorni dalla stipula, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano alla CONSOB, secondo le procedure da essa stabilite in via generale, gli estremi dei contratti stipulati, anche per interposta persona, su strumenti finanziari, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 59. Nel caso di contratti stipulati per conto del

soggetto nell'ambito di gestioni discrezionali affidati a gestori autorizzati dalle competenti autorità, il termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione al soggetto da parte del gestore».

2.500/5

Duva, Besostri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

- 1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e seguenti è demandata ad un apposito Collegio di garanzia, composto dai presidenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, e dell'eventuale autorità di regolazione del settore.
- 2. Il Collegio delibera all'unanimità, ciascun componente si astiene dalle deliberazioni che riguardano lui personalmente ovvero un componente dell'organo da lui presieduto.
- 3. Il Collegio può avvalersi di personale in servizio presso gli organi di cui al comma 1, senza determinare oneri aggiuntivi per lo Stato, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il collegio può richiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni soggetto pubblico privato dati e notizie concernenti le materie disciplinate dalla presente legge, avvalendosi oltre che dei poteri già attribuiti dalla normativa vigente a ciascuno dei componenti, dei poteri attribuiti alle Commissioni parlamentari d'inchiesta.
- 5. Il Collegio riferisce agli organi competenti a disporre le sanzioni e le decadenze previste dalla presente legge».

2.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

- 1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.
- 2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.
- 3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.
- 4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 l'ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall'esercizio della professione per la durata dell'incarico di Governo.
- 5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.
- 6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

6 Dicembre 2000 – 22 – 1^a Commissione

Art. 4.

4.500/7

DUVA

All'emendamento 4.500, sostituire le parole: «Autorità garante della concorrenza e del mercato», ogni qualvolta appaia nel testo, con le seguenti: «collegio di garanzia».

4.500/1

La Relatrice

All'emendamento 4.500, nel comma 1, dopo le parole: «Autorità garante della concorrenza e del mercato», inserire le seguenti: «di seguito denominata Autorità garante».

4.500/4

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 4.500, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «che determini nuovi casi di incompatibilità».

4.500/5

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 4.500, al comma 4, sostituire la parola: «può» con le seguenti: «ovvero il gestore di cui all'articolo 5, possono».

4.500/2

Duva, Besostri

All'emendamento 4.500, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Gli atti di accertamento sono impugnabili secondo le norme che regolano il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, in ogni caso, per motivi di legittimità con ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio in sede di giurisdizione

esclusiva nel termine di 30 giorni. Si applicano le norme relative ai ricorsi *ex* ricorsi *ex* articolo 28 della legge n. 241 del 1990».

4.500/3

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 4.500, sopprimere il comma 5.

- -

4.500/6

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 4.500, al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle attività economiche di cui al presente articolo».

4.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Dichiarazione delle attività economiche)

- 1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, ovvero il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.
- 2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:
- a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 è almeno pari a lire

15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

- b) si tratta di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.
- 3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente all'interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.
- 4. L'interessato può chiedere in ogni momento che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno.
- 5. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l'accertamento di cui ai commi precedenti.
- 6. Sono nulli i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data di assunzione della carica, che determinano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, le condizioni di cui al comma 1».

Art. 5.

5.500 (nuovo testo)/**10** Pastore, Schifani

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 1.

5.500 (nuovo testo)/1

LA RELATRICE

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 2 sostituire le parole: «devono adottare le misure necessarie», con le altre: «adottano misure dirette», e le parole: «in modo da» con le altre: «al fine di».

5.500 (nuovo testo)/6

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 2, sostituire la parola: «necessarie» con le seguenti: «secondo indirizzi da concordarsi con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, atte».

5.500 (nuovo testo)/5

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Di tali misure danno comunicazione entro lo stesso termine all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può prescrivere misure alternative.».

5.500 (nuovo testo)/2

Pasquali, Magnalbò

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 3.

5.500 (nuovo testo)/3

Pasquali, Magnalbò

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 4.

5.500 (nuovo testo)/4

Pasquali, Magnalbò

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4, con il seguente: «In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma secondo sia in caso di mancata alienazione che di mancato trasferimento a gestore, ovvero in caso di alienazione accertatamente simulata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la condizione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione della determinazione di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee».

5.500 (nuovo testo)/7

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4, con il seguente: «Nei casi di gravi violazioni delle prescrizioni di cui al comma 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato irroga al titolare della

carica di governo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento del fatturato, realizzato dalle imprese in cui si sono verificate le violazioni, nell'ultimo esercizio chiuso in precedenza».

5.500 (nuovo testo)/8

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4 con il seguente:

«Nel caso di presunta violazione del comma 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato notifica all'interessato e alle imprese in cui si è verificata la violazione l'apertura dell'istruttoria; a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per l'attuazione delle stesse. Nei casi di violazioni gravi, tenuto conto del grado di gravità e della durata delle stesse, irroga ai responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato complessivo realizzato dalle imprese, nell'ultimo esercizio chiuso in precedenza».

5.500 (nuovo testo)/11

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sostituire la parola: «applica» con le seguenti: «previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare».

5.500 (nuovo testo)/12

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

5.500 (nuovo testo)/9

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «revocato» con l'altra: «sospeso» ed aggiungere, alla fine, dopo la parola: «settore» le seguenti: «fino a quando il titolare non avrà effettivamente adempiuto all'onere di separazione gestionale prevista dalla presente legge».

5.500 (nuovo testo)/13

DUVA

All'emendamento 5.500, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 abbiano, anche per interposta persona, la titolarità, o in caso partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, quando risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato. Le attività economiche concernenti i mezzi di comunicazione di masse e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia, anche per interposta personal, la titolarità, o in cui partecipi al controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Devono, inoltre, essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme privilegiate di presenza o sostegno in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

4-ter. Qualora i soggetti interessati abbiano deciso di non alienare totalmente le attività economiche rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, ai sensi dell'articolo 8, trascorsi 45 giorni dall'assunzione della carica e, purché i soggetti in questione partecipino direttamente o indirettamente al controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 delle imprese esercenti le suddette attività, gli organi sociali esercenti tali attività decadono. Al loro rinnovo provvede l'assemblea degli azionisti o soci convocata entro i trenta giorni susseguenti. In detta assemblea non votano le azioni o quote trasferite al trust».

5.500 (nuovo testo)

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Criteri di esercizio delle attività economiche non aventi carattere di rilevanza)

- 1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali private.
- 2. Entro 45 giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo devono adottare le misure necessarie ad assicurare che le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 4 comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.
- 3. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
- 4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore dell'attività determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a*), sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore».

Art. 6.

6.500/5

Elia, Andreolli, Diana Lino

All'emendamento 6.500, al comma 3, dopo le parole: «enti pubblici», sopprimere le parole da: «nonché» a: «bilancio dello Stato».

6.500/2

Pasquali, Magnalbò

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

6.500/3

Pasquali, Magnalbò

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

6.500/6

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 6.500, nel comma 4, sostituire le parole da: «In ogni altro caso» fino alla fine del comma, con il seguente periodo: «L'accertamento di cui al presente comma comporta l'irrogazione all'interessato di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento del valore dei cespiti e delle attività non dichiarate».

6.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 6.500, nel comma 4, al terzo periodo, sopprimere la parola: «altro»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

6.500/7

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 6.500, nel comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «revocato» con l'altra: «sospeso» ed aggiungere, alla fine, dopo la parola: «settore» le seguenti: «fino a quando il titolare non avrà effettivamente adempiuto all'onere di separazione gestionale prevista dalla presente legge».

6.500/4

Pasquali, Magnalbò

All'emendamento 6.500, al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e alla Consob».

6.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Competenze dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato)

- 1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- 2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge stessa, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.
- 3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
- 4. Quando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informa immediatamente l'interessato. Nel caso in cui l'accertamento dia luogo alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano gli articoli 7 e seguenti. In ogni altro caso, l'accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarate comporta l'applicazione da parte dell'Autorità di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'accertamento riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo

provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato dà comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Consob delle situazioni accertate ai sensi del comma 4».

Art. 7.

7.500/12

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, secondo periodo, sostituire: «inferiore al due per cento del capitale sociale» con le seguenti: «tale da non consentire il controllo».

7.500/2

Pasquali, Magnalbò

All'emendamento 7.500, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «due per cento» con le seguenti: «cinque per cento».

7.500/3

Pasquali, Magnalbò

All'emendamento 7.500, al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

7.500/9

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

7.500/13

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

7.500/22

Duva

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo paragrafo, sostituire le parole: «di parenti entro il secondo grado, di affini», con le seguenti: «di parenti o affini».

7.500/14

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «di affini entro il quarto grado».

7.500/15

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: «collegate» con le seguenti: «controllate dallo stesso alienante».

7.500/4

Pasquali, Magnalbò

All'emendamento 7.500, sopprimere il comma 3.

7.500/5

Pasquali, Magnalbò

All'emendamento 7.500, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «incompatibilità» alla fine.

7.500/16

SCHIFANI, PASTORE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere le parole: «o al trasferimento».

7.500/10

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 7.500, nel comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché in caso di alienazione simulata» e alla fine del comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «Qualora sia presumibile l'alienazione simulata l'Autorità garante promuove giudizio di accertamento avanti il Giudice competente. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la simulazione. L'Autorità garante può chiedere, in pendenza del giudizio, gli opportuni provvedimenti cautelari».

7.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 7.500, nel comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: «dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente».

7.500/11

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 7.500, al comma 3, sostituire le parole da: «e contestualmente applica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e contestualmente irroga all'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del va-

lore delle attività economiche qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4».

7.500/17

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sostituire la parola: «applica» con le seguenti: «previa convocazione dell'interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare».

7.500/6

Pasquali, Magnalbò

All'emendamento 7.500, al comma 3, sopprimere il terzo e l'ultimo periodo.

7.500/18

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere il terzo periodo.

7.500/19

PASTORE, SCHIFANI

7.500/7

Pasquali, Magnalbò

All'emendamento 7.500, nel comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e alla Consob».

7.500/8

Pasquali, Magnalbò

7.500/20

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «con il Presidente della Consob e».

7.500/21

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il gestore deve essere di gradimento dell'interessato».

7.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Alienazione o trasferimento delle attività economiche)

- 1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3, l'interessato provvede all'alienazione delle attività economiche o delle partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, ovvero al trasferimento di dette attività o partecipazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 8. È ammessa l'alienazione parziale delle partecipazioni, purchè l'interessato mantenga una partecipazione residua inferiore al due per cento del capitale sociale. L'interessato informa l'Autorità garante in ordine alle condizioni di alienazione, al fine di consentire a questa di accertare che l'alienazione non sia simulata. Si presume simulata l'alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il quarto grado ovvero di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
- 2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l'interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i

vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l'Autorità garante.

- 3. Se l'interessato non provvede all'alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1 nonché in caso di alienazione simulata, l'Autorità garante dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore delle attività economiche dell'interessato, qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. La deliberazione dell'Autorità garante è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Consob.
- 4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente dell'Autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti dell'atto di trasferimento non adottato dal titolare del patrimonio».

Art. 8.

8.500/10

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, nel comma 1, sostituire le parole da: «con un soggetto», fino alla fine del periodo, con: «con un gestore scelto dal-l'interessato, d'intesa con il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dal Presidente dell'Autorità di regolazione del settore».

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 8.500, nel comma 1, sostituire le parole: «con determinazione adottata», con le seguenti: «dall'interessato all'interno di una lista di 5 soggetti predisposta».

8.500/5

Pasquali, Magnalbò

8.500/11

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «dal Presidente della Consob e».

8.500/13

Duva

All'emendamento 8.500, alle lettere a), b) ed e), dopo la parola: «interessato» aggiungere le seguenti: «o imprese da questi controllate»; al comma 8, sostituire le parole: «rende all'interessato il conto della gestione», con le seguenti: «fornisce all'interessato rendiconto contabile della gestione, ferma restando la sua responsabilità per le decisioni di gestione assunte solo in caso di dolo o colpa grave.»

8.500/1

La Relatrice

All'emendamento 8.500, nel comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al patrimonio trasferito al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusa la disposizione derogatoria alle norme di cui al comma 3 dello stesso articolo 22, relativa al consenso scritto dei clienti.».

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 8.500, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il contratto di gestione riguarda le attività di controllo ed è limitato alla corretta gestione di tali attività e alla supervisione delle attività controllate, restando ferma l'organizzazione e l'amministrazione delle stesse. Gli amministratori delle società controllate sono confermati alla scadenza, qualora non ricorra giusta causa di revoca».

8.500/4

La Relatrice

All'emendamento 8.500, nel comma 5, al primo periodo, sostituire la parola: «amministrato» con l'altra: «trasferito».

8.500/9

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 8.500, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Il gestore mantiene in carica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle imprese controllate e alla scadenza ne promuove la conferma. Può provvedere alla sostituzione degli amministratori delle imprese controllate soltanto quando si rendano responsabili di violazioni della presente legge e della legge 6 agosto 1990, n. 223.».

8.500/6

Duva, Besostri

All'emendamento 8.500, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il gestore, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2367 del codice civile, provvederà a richiedere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di trasferimento la convocazione dell'assemblea delle società ove si sia verificato il trasferimento di partecipazioni.

L'assemblea delibererà sull'eventuale rinnovo del Consiglio d'Amministrazione».

LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, nel comma 9, sostituire le parole: «con un dottore commercialista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti», con le parole: «con un professionista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti o all'albo degli avvocati».

8.500/12

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 8.500, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: «con un dottore», fino alla fine, con le seguenti: «un gestore che agirà come institore a norma del codice civile».

8.500/3

LA RELATRICE

All'emendamento 8.500, sostituire la rubrica con la seguente: «(Gestione del patrimonio trasferito)».

8.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Gestione fiduciaria)

1. Il trasferimento delle partecipazioni di controllo ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato gestore e scelto con determinazione adottata d'intesa dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'autorità di regolazione del settore. Non possono essere scelti i soggetti:

- a) che nel quinquennio precedente abbiano fornito servizi bancari, finanziari o d'investimento all'interessato o che gli forniscano tali servizi al tempo della scelta;
- b) che nel biennio precedente siano stati legati all'interessato da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza o che gli siano legati da tali relazioni al tempo della scelta;
- c) che siano legati all'interessato o a imprese da questi controllate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;
- d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dall'interessato in misura superiore all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;
- *e)* nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'interessato detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale.
- 2. Al patrimonio affidato al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.
- 3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti dell'interessato.
- 4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.
- 5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.
- 6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, avendo diritto a ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

- 7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.
- 8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.
- 9. Quando l'interessato sia il titolare esclusivo di un'attività economica, il trasferimento al gestore ha luogo mediante la conclusione di un contratto con un dottore commercialista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Non si applica l'articolo 2560, primo comma, del codice civile».

Art. 9.

9.500/4

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 9.500, sopprimere il comma 1.

9.500/1

La Relatrice

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire la parola: «pari» con le parole: «in misura pari» e la parola: «amministrato» con l'altra: «trasferito».

9.500/2

Pasquali, Magnalbò

All'emendamento 9.500, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e con la multa pari all'uno per cento del patrimonio amministrato» con le seguenti: «e con la multa da lire 20 milioni a lire 600 milioni».

Pasquali, Magnalbò

All'emendamento 9.500, al comma 3, sostituire le parole: «pari all'uno per cento del patrimonio amministrato» con le seguenti: «da lire 10 milioni a lire 300 milioni».

9.500/5

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 9.500, nel comma 3, sostituire le parole: «pari all'un per cento del valore del patrimonio amministrativo», con le seguenti: «da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo pari all'un per cento del valore del patrimonio amministrato».

9.500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Controlli e sanzioni a carico dei gestori)

- 1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 é punita con la reclusione fino a due anni e con la multa pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- bis e 32- ter del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
- 2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 1.
- 3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità ga-

rante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato.

- 4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 5. L'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi comporta in ogni caso la revoca del gestore».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.

Art. 10.

10.500/2

Duva, Besostri

All'emendamento 10.500, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'eventuale trasferimento ai sensi dell'articolo 7 quale che sia l'ordinamento statuale ove esso sia stato costituito – si applicano le norme fiscali italiane sulle alienazioni. Le imposte risultanti sono sospese per la durata di permanenza in carica dell'interessato previo rilascio di fideiussione per il loro ammontare. Tali imposte vengono annullate qualora al termine della permanenza in carica dell'interessato i beni trasferiti vengano restituiti all'interessato. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo a terzi le imposte dovute all'atto del trasferimento alla gestione fiduciaria e dovute per il trasferimento a terzi divengono immediatamente esigibili. I beni mobili in carico alla gestione fiduciaria sono custoditi in Italia e possono essere trasferiti a terzi solo dopo l'assorbimento degli obblighi fiscali.».

10.500/3

Duva, Besostri

All'emendamento 10.500, nel comma 1, sostituire le parole: «la successiva restituzione», con le seugenti: «la loro successiva restituzione», e sopprimere le seguenti: «in ogni caso».

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 10.500, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tutti gli atti e contratti stipulati in esecuzione di quanto disposto dalla presente legge sono esenti da ogni imposta indiretta; tra tali atti e contratti sono compresi quelli diretti a far riacquistare all'interessato la gestione del proprio patrimonio.».

10.500

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Regime fiscale)

- 1. Il trasferimento delle attività economiche ai sensi dell'articolo 7 e la successiva restituzione all'interessato non costituiscono in ogni caso realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
- 2. I proventi derivanti dal patrimonio trasferito ai sensi dell'articolo 8 sono imputati al titolare del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute».

Art. 12.

12,500

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Attività economiche concernenti il settore delle comunicazioni di massa)

1. Quando le attività economiche di cui alla presente legge concernono il settore delle comunicazioni di massa, l'Autorità garante accerta se i criteri e le condizioni di effettiva separazione gestionale risultino soddisfatti, anche in riferimento ai princípi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei princípi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione. Per tale accertamento e per l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, l'Autorità garante acquisisce preventivamente il parere e le proposte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; in caso di urgenza, trascorsi cinque giorni, provvede autonomamente in via provvisoria.

2. Rimangono ferme le competenze del Ministro delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni per quanto riguarda i controlli e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28».

Art. 13.

13.500/1

LA RELATRICE

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:

«01. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita l'Autorità garante, sono stabilite le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione delle sanzioni previsti dalla presente legge, di competenza dell'Autorità garante».

13.500/4

SCHIFANI

All'emendamento 13.500, premettere il seguente comma:

«01. Le disposizioni che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono comprese in apposito regolamento da approvare secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400.».

Schifani, Pastore, Rotelli, D'onofrio, Castelli, Magnalbò

All'emendamento 13.500, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Avverso i provvedimenti amministrativi adottati ai sensi della presente legge è stabilita la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio».

13.500/3

Duva, Besostri

All'emendamento 13.500, nel comma 2, sopprimere le parole: «di accertamento».

13.500/2

Pasquali, Magnalbò

All'emendamento 13.500, al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «in unico grado» alla fine.

13.500/6

PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 13.500, nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e solo», fino alla fine del periodo.

J I

13,500

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

(Ricorsi avverso gli atti dell'Autorità Garante)

1. Ogni determinazione dell'Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sugli atti di accertamento e di applicazione di sanzioni adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge, è attribuita alla Corte di cassazione giurisdizione esclusiva in unico grado e solo per vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità del provvedimento impugnato. La Corte si pronuncia nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso, con decisione assunta da un collegio presieduto dal primo presidente e composto da quattro giudici estratti a sorte fra tutti i magistrati della Corte prima dell'inizio di ogni anno giudiziario».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000 672^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SU UNA LETTERA INVIATA DALL'ISPETTORE GENERALE DEI CAPPELLANI DEL-L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E DELLA GIUSTIZIA MINORILE

Il presidente PINTO dà conto di una lettera pervenutagli da parte dell'Ispettore Generale dei cappellani dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, monsignor Giorgio Caniato, richiamando in particolare l'attenzione sul fatto che in tale lettera, indirizzata, d'altra parte, a tutti i parlamentari, nel riferirsi alla rinnovata richiesta giubilare del Santo Padre di un chiaro segno di sensibilità verso la condizione dei detenuti, si osserva come, ad avviso dello scrivente, tale segno di sensibilità non debba necessariamente essere configurato come un'amnistia ovvero un indulto in senso tecnico, ma possa concretizzarsi in qualsiasi iniziativa legislativa che, anche in piccola misura, avvantaggi tutti i detenuti consentendo loro di accedere ad una limitata riduzione della pena inflitta. Invita peranto i colleghi ad una rinnovata riflessione sul tema.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore DE GUIDI il quale sottolinea come gli emendamenti trasmessi dalla Commissione bilancio relativi agli articoli 32, 33 e 34 del disegno di legge finanziaria n. 4885 abbiano ad oggetto innanzitutto una serie di modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 1931, riguardanti la disciplina delle modalità di utilizzazione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità di cui al quinto comma dell'articolo 110 del predetto testo unico. Altri emendamenti riguardano invece il tema delle scommesse e dei giochi a pronostici ed, in particolare, alcune di tali proposte emendative sono volte ad estendere l'area di applicabilità delle sanzioni di cui all'articolo 4 della legge n. 401 del 1989. Infine gli emendamenti 34.0.7 e 5.0.1 intervengono sulla nota problematica dell'autorizzazione all'istituzione di nuove case da gioco, istituzione che chiama in causa la competenza della Commissione giustizia in quanto configura un'ipotesi di non punibilità rispetto alle fattispecie sanzionatorie relative all'esercizio del gioco d'azzardo contenute nella normativa vigente.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore CALVI, il quale ricorda che in sede di Commissione antimafia è nel corso degli anni maturato un orientamento nettamente contrario all'istituzione di nuove case da gioco sulla base della convinzione che l'attività di queste rischia, in concreto, di essere strumentalmente utilizzata dalle organizzazioni di carattere criminale. Nel ribadire tale posizione ricorda altresì come recentemente nello stesso senso si sia espresso anche l'attuale Ministro delle finanze, già presidente della Commissione antimafia.

Segue un breve intervento del presidente PINTO il quale, nel sottolineare come i rilievi svolti dal senatore Calvi debbano essere presi senz'altro in attenta considerazione, evidenzia però come la problematica in questione vada affrontata anche tenendo conto del fatto che case da gioco sono in gran numero in funzione in altri paesi membri dell'unione europea.

Prende la parola il senatore PERA, il quale fa presente che l'affermazione secondo cui l'apertura di nuove case da gioco si risolverebbe in un vantaggio per l'azione della criminalità organizzata non è così universalmente condivisa e che inoltre proprio la dimensione europea, cui ha testé fatto riferimento il presidente Pinto, dovrebbe indurre ad una più approfondita riflessione in merito all'opportunità di mantenere un divieto che potrebbe finire per rappresentare una eccezione difficilmente comprensibile.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene irrealistico combattere la delinquenza attraverso una indiscriminata criminalizzazione del gioco d'azzardo o di altri tipi di gioco. In località caratterizzate dalla presenza di case da gioco, è piuttosto nel sistema finanziario che si annidano le possibilità di riciclaggio del denaro sporco, laddove, invece, città come quelle che in America erano originariamente organizzate solo per il gioco d'azzardo, si sono poi potute riconvertire in centri di divertimento adatti anche alle famiglie. Conclude, poi, ricordando che mentre ora si vorrebbe criminalizzare le case da gioco, in tempi non lontani si è consentito lo scioglimento per legge di piccole società immobiliari, permettendo al denaro sporco di riciclarsi nell'acquisto di consistenti patrimoni.

Il senatore RUSSO, prendendo atto che i profili di competenza della Commissione non consentono di dare un giudizio di merito sugli emendamenti controversi, richiama l'attenzione sull'esigenza di verificare se la redazione di alcuni emendamenti non debba essere rivista per alcuni aspetti squisitamente tecnici: alcune disposizioni ivi richiamate, potrebbero, infatti essere state abrogate. È comunque d'accordo con il senatore Calvi e ritiene necessario che la contrarietà sulla scelta di fondo di quegli emendamenti che generalizzano l'istituzione di case da gioco emerga anche dal parere che sarà reso dalla Commissione.

Il senatore CENTARO sottolinea che è stato ormai chiaramente messo in evidenza nelle sedi competenti che la grande criminalità indirizza i suoi proventi verso il mondo dell'alta finanza e attraverso le grandi società finanziarie che operano a livello internazionale, così come verso il grande sistema bancario, e che la tendenza è quella di investire lontano dalle realtà in cui la stessa grande criminalità organizzata agisce, anche per sfruttare la legislazione di altri paesi, che sovente si rivela più favorevole alla tutela del patrimonio illecitamente acquisito. L'utilizzazione delle case da gioco ai fini illeciti paventati risulterebbe del tutto residuale e pertanto, se e dove esiste un problema di controllo rispetto all'attività del gioco d'azzardo, questo aspetto non attiene alla lotta alla criminalità.

Il sottosegretario MAGGI si rimette alla Commissione.

Il senatore FASSONE ritiene che la punibilità della contravvenzione concernente l'esercizio di giochi d'azzardo di cui all'articolo 718 del codice penale rappresenti un punto che si è mantenuto fermo in tutta la politica criminale fino ad oggi svolta. Né ritiene accettabile che la scelta ideologica che ne è alla base sia messa in discussione facendo riferimento al suo essere tale: anche in materia di stupefacenti o di fecondazione assistita i valori ideologici abbracciati hanno, poi, dettato i conseguenti indirizzi legislativi.

Il PRESIDENTE, prendendo atto dell'andamento del dibattito, ritiene che si stia delineando un orientamento maggioritario contrario agli emendamenti che depenalizzano l'istituzione di nuove case da gioco. La proposta da sottoporre alla Commissione potrebbe, conseguentemente, essere quella di conferire mandato al relatore De Guidi a formulare un parere in questi termini; diversamente, la Commissione potrebbe proseguire l'e-

same nelle successive sedute – restando inteso che il parere va reso nei tempi imposti dall'esame della legge finanziaria – e prendere in esame uno schema di parere redatto dal relatore.

Dopo interventi dei senatori BERTONI, PERA, Antonino CARUSO e BERTONI, il PRESIDENTE rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA NOTTURNA PER OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, in seduta notturna, alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 9,30.

673^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame di emendamenti: parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato e in parte contrario)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore DE GUIDI illustra la seguente proposta di parere:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti al provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole per gli emendamenti 32.57, 32.60, 32.61, che prevedono l'estensione di sanzioni esistenti a nuove fattispecie di abusi in materia di gioco d'azzardo e parere favorevole sugli emendamenti 32.0.4, 32.0.5, 32.0.6, 32.0.7, 32.0.8 e 32.0.9, a condizione che al comma 6 di ciascuno degli emendamenti riportati sia prevista una sanzione di carattere amministrativo per i soggetti autorizzati che utilizzano forme di intermediazione nella raccolta delle

scommesse in quanto tale condotta appare meno grave di quella abusiva penalmente sanzionata dall'articolo 4 della legge n. 401 del 1989.

In merito all'emendamento 34.0.7 che, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, prevede l'istituzione di nuove case da gioco in ogni regione, con il limite di una per regione, esprime parere contrario. Analogamente si esprime per la parte dell'emendamento 5.0.1 avente ad oggetto la stessa materia.

Per tutti gli altri emendamenti la Commissione esprime parere di nulla osta per quanto di competenza».

Prende la parola il senatore D'ALÌ che dichiara di non condividere lo schema illustrato con riferimento alla proposta di parere contrario relativa all'emendamento 34.0.7. Sottolinea, in particolare, come in tale proposta non si tenga conto in nessun modo sia dell'esistenza di case da gioco attualmente in funzione sul territorio nazionale, sia di una pronuncia della Corte costituzionale del 1985 con la quale sono state manifestate rilevanti perplessità circa la legittimità del vigente assetto normativo.

Il senatore GRECO condivide i rilievi svolti dal senatore D'Alì ed evidenzia anch'egli che, a meno di non voler ritenere illecito sempre e comunque l'esercizio del gioco d'azzardo, l'unica alternativa plausibile è quella di consentire l'apertura di case da gioco su tutto il territorio nazionale, pur con i limiti indicati dallo stesso emendamento 34.0.7, affrontando la problematica in questione in un'ottica diversa e valorizzando, tra l'altro, il ruolo delle regioni e dei comuni.

Il senatore CENTARO osserva innanzitutto come la proposta di parere contrario relativa all'emendamento 34.0.7, contenuta nello schema illustrato dal relatore, non abbia alcuna motivazione e rileva poi – rifacendosi alle considerazioni svolte dai senatori D'Alì e Greco - che le uniche soluzioni plausibili sono rappresentate o dall'eliminazione delle deroghe attualmente esistenti al divieto di esercizio del gioco d'azzardo ovvero dall'introduzione e dalla regolamentazione in via generale di tale possibilità di deroga senza ingiustificate discriminazioni tra le diverse parti del territorio nazionale, assicurando invece un controllo effettivo sullo svolgimento delle attività in questione.

Il senatore BATTAGLIA ritiene condivisibili le proposte contenute nell'emendamento 34.0.7 e si dichiara pertanto contrario alla parte dello schema di parere concernente tale emendamento.

Il senatore Antonino CARUSO preannuncia il voto contrario sul conferimento del mandato al relatore e precisa di non condividere né la proposta di parere sugli emendamenti 32.57, 32.60 e 32.61 – per lo specifico riferimento alle attività svolte per via telefonica o telematica – né la proposta di parere sugli emendamenti 32.0.4, 32.0.5, 32.0.6, 32.0.7 e 32.0.8 – per le stesse ragioni testé menzionate - né infine la proposta di parere re-

lativa all'emendamento 34.0.7 sottolineando al riguardo, in particolare, la necessità di una più articolata motivazione della proposta di parere contrario.

Il senatore PERA, a nome del Gruppo Forza Italia, preannuncia il voto contrario sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore RUSSO, a nome del Gruppo democratici di sinistra – l'U-livo, preannuncia il voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore e, con specifico riferimento alla problematica dell'istituzione di nuove case da gioco, ritiene non persuasive le obiezioni sollevate nel corso del dibattito, osservando al riguardo come la sua parte politica abbia già perplessità in merito alla situazione attualmente esistente sulla quale comunque non è possibile intervenire in questa sede, in quanto la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulla proposta di generalizzare una possibilità di deroga finora circoscritta ad alcune limitate ipotesi. Su questo specifico punto non può che ribadire la posizione già espressa nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore MELONI, nel preannunciare il voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore, dichiara però di non condividere la proposta di parere contrario in merito all'emendamento 34.0.7, auspicando, invece, l'estensione a tutto il territorio nazionale della possibilità di istituire nuove case da gioco. Chiede che nel parere che verrà redatto dal relatore si dia conto anche della diversità di posizioni emerse in Commissione su questo specifico aspetto.

Il presidente PINTO assicura al riguardo il senatore Meloni.

Il senatore CENTARO chiede che si proceda alla votazione per parti separate sul conferimento del mandato al relatore.

Il PRESIDENTE fa presente che non è possibile votare per parti separate sul conferimento del mandato al relatore.

I senatori Antonino CARUSO e CENTARO contestano la decisione adottata dalla Presidenza.

Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione conferisce infine mandato al relatore De Guidi a redigere un parere nel senso risultante dallo schema illustrato e dalle ulteriori indicazioni emerse nel corso del dibattito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Prendendo atto del comportamento assunto dai senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione – dal quale si desume l'intenzione di non conti-

nuare a partecipare ai lavori della Commissione per la giornata odierna – il presidente PINTO decide di togliere la seduta, sottolineando però che tale scelta rende impossibile procedere oggi all'esame in sede consultiva dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 98/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a misure dirette a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, e al riguardo, non può non ricordare che il termine finale per l'espressione del parere è il 9 gennaio 2001 e che, quindi, i tempi a disposizione sono estremamente ristretti.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE NOTTURNA DI OGGI E ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione previste per oggi alle ore 20,30 e domani, alle ore 8,30, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15,50.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000

308^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico, per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda, Morgando e Solaroli, per la difesa Minniti e per la Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati

 (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

e petizione n. 828 e voto regionale n. 272 ad essi attinenti.
 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente COVIELLO ricorda che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27. Sugli emendamenti 27.1, 27.2, 27.4, 27.5 e 27.6, riferiti a tale articolo e dati per illustrati il relatore GIA-RETTA e il sottosegretario D'AMICO esprimono parere contrario.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 27.1, 27.2, 27.4, 27.5, 27.6.

Sull'emendamento 27.7, dato per illustrato, il relatore GIARETTA si dichiara favorevole con la condizione di modificare la copertura, per la quale propone l'utilizzazione dell'accantonamento della tabella A relativo al ministero degli esteri, per una quota di 8 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.

Il sottosegretario MORGANDO si dichiara favorevole con il relatore sia nel merito che rispetto alla copertura finanziaria.

Il Presidente COVIELLO fa presente che gli accantonamenti relativi alla rubrica del Ministero degli esteri sono in gran parte finalizzati ad impegni internazionali e propone pertanto di respingere tecnicamente l'emendamento al fine di individuare una nuova copertura, ai fini della riproposizione dell'emendamento per l'esame in Assemblea.

Il relatore GIARETTA accoglie l'invito del Presidente.

Il senatore VEGAS suggerisce la soppressione dell'articolo 115 che renderebbe disponibili le risorse necessarie per la copertura della proposta emendativa all'esame.

Viene quindi posto in votazione, con il parere contrario del relatore e del Governo, cui si associa anche quello del senatore Vegas a nome del Gruppo di Forza Italia l'emendamento 27.7, che risulta respinto.

Sull'emendamento 27.8, il relatore GIARETTA ed il sottosegretario MORGANDO, si dichiarano in linea di principio favorevoli nel merito, che prevede la possibilità di applicare semplificazioni fiscali alle associazioni senza fini di lucro e proloco. Ai fini della individuazione della copertura opportuna propongono pertanto di respingere l'emendamento all'esame, al fine di consentire una adeguata riformulazione per l'esame in Assemblea.

Il senatore STIFFONI sottolinea che nell'emendamento all'esame le condizioni di favore previste per le associazioni senza fini di lucro e le proloco sono tra l'altro finalizzate alla tutela delle produzioni tipiche italiane.

Il senatore MORO si dichiara d'accordo con le affermazioni del relatore e del rappresentante del Governo, che hanno evidenziato il carattere tecnico della proposta di reiezione dell'emendamento.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento 27.8 risulta respinto.

Sull'emendamento 27.9, dato per illustrato, il relatore GIARETTA, pur non contrario in linea di principio al merito dell'emendamento, invita il Governo a definire un quadro completo delle Associazioni beneficiarie

di contributi a carico del bilancio dello Stato, al fine di evitare in radice la riproposizione frammentaria e ricorrente di proposte di finanziamento.

Il senatore TAROLLI aggiunge la sua firma all'emendamento. Anche il senatore ROSSI, rivendicando l'iniziativa sul tema all'esame alla sua parte politica, aggiunge la sua firma all'emendamento.

Posto in votazione, con il parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento 27.9 risulta respinto.

Degli emendamenti 27.10 e 27.11, vengono elaborati nuovi testi su cui il relatore GIARETTA esprime parere favorevole.

Gli emendamenti 27.10 (nuovo testo) e 27.11 (nuovo testo) sono approvati.

Il senatore PASTORE rileva che il riferimento agli enti nella formulazione della norma nella proposta emendativa potrebbe creare problemi applicativi.

Posti in votazione congiuntamente gli emendamenti risultano approvati.

Sull'emendamento 27.12, il relatore GIARETTA esprime parere favorevole e il sottosegretario GIARDA illustra il contenuto della relazione tecnica. Posto ai voti, parere favorevole del relatore e del Governo l'emendamento risulta approvato.

Sull'emendamento 27.13, dato per illustrato, il relatore GIARETTA esprime parere favorevole.

Il senatore PASTORE propone di modificare il riferimento relativo all'entrata in vigore della norma sostituendo il riferimento allo stesso giorno con il giorno successivo. Il suggerimento è accolto dal relatore.

Posto in votazione l'emendamento 27.13 (nuovo testo), parere favorevole del relatore e del Governo, risulta approvato.

Sugli emendamenti 27.14, 27.15, 27.16, 27.18, 27.20, 27.26, 27.19, 27.23, 27.24, 27.25 e 27.28, dati per illustrati, relatore e Governo esprimono parere contrario e posti separatamente in votazione risultano respinti.

Sull'emendamento 23.21, dato per illustrato, il relatore GIARETTA esprime parere favorevole a condizione che il testo venga riformulato secondo quanto stabilito nella prima parte dell'emendamento 27.27, dichiarato inammissibile per carenza di copertura finanziaria.

Il sottosegretario GIARDA concorda con il parere favorevole del relatore, cui si associa anche il senatore VEGAS. Aggiungono la loro firma all'emendamento i senatori Pastore, Marino e Montagnino.

Il senatore PASTORE invita il Governo a verificare l'esaustività delle fattispecie contemplate nell'emendamento all'esame, per evitare contrasti nell'applicazione della norma.

Il sottosegretario GIARDA si riserva in proposito di proporre ulteriori specificazioni per l'esame dell'Assemblea.

Posto ai voti, con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento 23.21 (nuovo testo) risulta approvato.

Gli emendamenti 27.0.19, 27.0.16, 27.0.7, 27.0.20, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.6, 27.0.17, 27.0.15, 27.0.8, 27.0.9, 27.0.10, 27.0.11, 27.0.12, 27.0.13, 27.0.14, 27.0.18, dati per illustrati, con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti.

Si passa all'esame dell'articolo 28.

Gli emendamenti 28.1, 28.2, 28.3, 28.11 e 28.6, dati per illustrati, con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Sull'emendamento 28.7, dato per illustrato, il relatore GIARETTA, pur dichiarandosi in linea di principio favorevole all'elevazione a cinque miliardi del limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ovvero rimborsabile ai soggetti intestatari di conto fiscale, dato l'onere che presenta la disposizione, esprime parere contrario. Il rappresentante del Governo dichiara di concordare con il relatore.

Il senatore VEGAS si rammarica della posizione del Governo, ritenendo che la questione all'esame, se non viene elevato il limite rispetto alla attuale irrisorio livello di un miliardo, contrasta con i profili di correttezza tributaria e con lo statuto del contribuente.

Il sottosegretario D'AMICO rileva che con la norma all'esame è stato già introdotto nell'ordinamento un principio di compensazione prima inesistente e delineato in tal modo un percorso che potrà consentire nel futuro, compatibilmente con le esigenze finanziarie, il superamento dell'attuale limite. Per questo esprime parere contrario sull'emendamento 28.7.

Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 28.7 risulta respinto.

Gli emendamenti 28.10, 28.9, 28.5, 28.0.1, 28.0.3, 28.0.2, 28.4, 28.12, 28.0.4, 28.0.8, 28.0.5, 28.0.6, 28.0.9, 28.0.26, 28.0.25, 28.0.23,

28.0.10, 28.0.11, 28.0.12, dati per illustrati, con il parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Sull'emendamento 28.0.14, dato per illustrato, il relatore si rimette alla valutazione del Governo. Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole. Posto in votazione, l'emendamento risulta approvato.

Sull'emendamento 28.0.15, dato per illustrato il relatore esprime parere favorevole in quanto la norma si risolve in una agevolazione per i cittadini. Posto in votazione, parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento risulta approvato.

Gli emendamenti 28.0.18, 28.0.19, 28.0.21 e 28.0.22, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Il Presidente COVIELLO dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento del Senato l'emendamento 29.34. Dichiara altresì inammissibili gli emendamenti 29.51, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.4, 30.0.1, 30.0.4, 32.0.6, 32.0.7, 34.27, 34.28, 34.26, 34.0.4, 35.19, 35.21, 35.0.1 e 35.0.2.

Si passa all'articolo 29.

L'emendamento 29.1, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione risulta respinto.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 29.40 che sostituisce i primi sette commi dell'articolo all'esame e sottolinea che esso si inquadra nella stessa ratio di analoghe disposizioni che hanno cancellato oneri sospesi e introdotto forme di rateizzazione. Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento risulta respinto.

Gli emendamenti 29.25 e 29.41, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 29.42 ricordando che presso la Camera dei deputati Governo e maggioranza avevano espresso in merito parere favorevole auspicando lo stesso atteggiamento in Senato. Posto ai voti, parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento risulta respinto.

Gli emendamenti 29.17, 29.2, 29.3, 29.37, 29.22, 29.21, 29.27, 29.18, 29.46, 29.45, 29.43, 29.19 e 29.23, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 29.33 spiegando che si tratta di una interpretazione della norma sulle comproprietà e che non comporta oneri. Il sottosegretario BURGANDO esprime parere contrario, riservandosi di riconsiderare la disposizione per l'esame dell'Assemblea. Posto ai voti, parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento risulta respinto.

Sull'emendamento 29.4, dato per illustrato, il relatore GIARETTA precisa che la norma di cui si propone la soppressione, introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, agevola l'esenzione dal servizio militare nelle zone terremotate, delineando, su questo tema, un intervento frammentario che periodicamente viene riproposto, senza un criterio guida di carattere generale.

Il Presidente COVIELLO riafferma l'esigenza di delineare una norma quadro che renda possibile la concessione della esenzione dal servizio di leva per quei giovani le cui famiglie abbiano subito degli effettivi danni dall'evento calamitoso.

Il senatore TIVELLI ritiene che il problema principale non sia rappresentato dalla famiglia beneficiaria del provvedimento, bensì dal modo in cui il Comune danneggiato può effettivamente utilizzare le risorse umane messe a sua disposizione.

Il Presidente COVIELLO ricorda che l'area di esenzione è stata ultimamente profondamente estesa e che fino al 2006 è necessario garantire un serbatoio sufficiente per il reclutamento.

Il senatore FERRANTE giudica l'emendamento all'esame un esempio di comportamento contraddittorio del Governo, che alla Camera sostiene una innovazione normativa e al Senato si propone di eliminarla. Sul merito della questione afferma che già esiste una norma generale sulla regionalizzazione del servizio di leva e, pur condividendo le preoccupazione espresse dal Presidente, ritiene che una norma quadro non possa essere introdotta con la legge finanziaria.

Il senatore CASTELLANI propone di correggere la norma introdotta dalla Camera dei deputati lasciando al Comune danneggiato la facoltà di richiedere la proroga dell'esenzione.

Il senatore GUBERT, ricordando che in due anni è stato dimezzato il serbatoio da cui si attinge per il servizio di leva, si dichiara favorevole all'emendamento del Governo.

Il Presidente COVIELLO, nel tentativo di trovare una linea intermedia tra la salvaguardia delle aspettative indotte dalla norma approvata dalla Camera e le inderogabili esigenze della difesa, propone la riformulazione della norma all'esame secondo i contenuti dell'emendamento 29.48, che in pratica si configura come una norma quadro e rappresenta un punto di equilibrio.

Il sottosegretario GIARDA si associa alla proposta del Presidente che si è fatto portavoce delle istanze della difesa.

Il sottosegretario MINNITI chiarisce che in effetti la norma introdotta dalla Camera ed altre simili porterebbero ad una esenzione troppo larga dal servizio di leva, al punto di anticipare paradossalmente al 2001 quella riforma che il legislatore ha stabilito a partire dal 2006. Esprime pertanto parere favorevole sulla proposta testé formulata dal Presidente Coviello.

Il relatore GIARETTA esprime il suo assenso sulla necessità di delineare una norma quadro che consenta l'utilizzazione dell'esenzione per il periodo limitato di sei mesi, attivabile dai Comuni danneggiati.

Il senatore FERRANTE sostiene che il comma 8 introdotto dalla Camera ha un raggio di azione limitato alla zona colpita dal terremoto dell'Umbria e delle Marche e che la limitazione a sei mesi apre la strada alla definizione di una norma quadro.

Il senatore TAROLLI si esprime a favore di una soluzione generale, meglio espressa a suo parere dal contenuto dell'emendamento 29.48.

Il senatore NAPOLI condivide questa impostazione.

Il senatore MINNITI si impegna, nel più breve tempo possibile, a proporre una formulazione che tenga conto della discussione svolta.

Il Presidente COVIELLO accantona pertanto gli emendamenti 29.4 e 29.48.

Il senatore GIARETTA, relatore, illustra gli emendamenti 29.49 e 29.5 di identico contenuto, che si propongono di sopprimere norme già contenute in un decreto legge in corso di conversione.

Il Governo si rimette al giudizio del relatore.

Il senatore VEGAS si dichiara d'accordo con la proposta all'esame. Posti ai voti congiuntamente gli emendamenti risultano approvati.

L'emendamento 29.16, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto ai voti risulta respinto.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 29.24 che successivamente, parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto.

Sull'emendamento 29.52 il relatore GIARETTA, condividendo in linea generale la finalità dell'emendamento all'esame, chiede chiarimenti al Governo sugli interventi necessari per completare la ricostruzione nei territori della regione Umbria e propone di respingere tecnicamente l'emendamento al fine di una più completa considerazione del problema nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore CASTELLANI prende atto del carattere tecnico della proposta di reiezione dell'emendamento. Posto ai voti, parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento risulta respinto.

Gli emendamenti 29.32 e 29.31, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti risultano respinti.

Il relatore GIARETTA ritira l'emendamento 29.50.

Gli emendamenti 29.28, 29.15 e 29.8, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il relatore GIARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 29.6, dato per illustrato, cui si associa anche il senatore Vegas. L'emendamento, parere favorevole del Governo, posto ai voti risulta approvato.

Gli emendamenti 29.30, 29.29 e 29.47, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il relatore GIARETTA sull'emendamento 29.7, dato per illustrato, si rimette al Governo che esprime parere contrario. Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Il senatore RECCIA illustra l'emendamento 29.14 che individua percorsi alternativi, ma non sostitutivi per la conservazione delle produzioni di qualità.

Il sottosegretario GIARDA invita al ritiro dell'emendamento poiché il fondo regionale di protezione civile ancora non è stato istituito. Posto ai voti, parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento risulta respinto.

Il senatore GIARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 29.9, dato per illustrato, che interviene sul meccanismo di trasferimento delle competenze alle regioni previsto della legge n. 59 del 1997.

Il sottosegretario GIARDA esprime anch'esso parere favorevole poiché l'emendamento si muove nella direzione di favorire il concorso delle regioni all'opera di ricostruzione, purché il previsto importo di 300 miliardi venga ridotto a 200 miliardi.

Il senatore GUBERT afferma che le risorse destinate all'attuazione del federalismo sono già minime e la riduzione dell'importo proposta dal Governo rappresenta una inversione di tendenza negativa.

Il senatore VEGAS, sottolineando la delicatezza della questione all'esame, concorda con la *pars costruens* dell'emendamento all'esame anche se rileva che il sistema degli enti subcentrali potrebbe trovarsi, in seguito al trasferimento di una mole notevole di competenze, di fronte a problemi di bilancio che potrebbe minarne la governabilità. Invita pertanto il Governo a riconsiderare l'entità delle risorse destinate.

Il sottosegretario GIARDA precisa che le risorse in discorso provengono dai 6.000 miliardi destinati nel triennio 2001-2003 alla costruzione delle strade e che anche l'ANAS è stata chiamata a partecipare all'opera di ricostruzione. Si tratta complessivamente di una partecipazione non rilevante cui sia l'ANAS sia le regioni sono chiamate a far fronte in via eccezionale. Nel sistema a regime il contributo delle regioni è volontario ed inoltre le risorse a queste destinate per la viabilità, con l'attuazione del cosiddetto federalismo amministrativo, sono state incrementate da 3.000 a 5.000 miliardi.

Il Presidente COVIELLO rileva che si tratta di un esempio di solidarietà e non di sottrazione dei poteri agli enti subcentrali.

Il senatore VEGAS concorda con le precisazioni fornite sul punto dal Governo ed esprime voto favorevole sull'emendamento all'esame. Anche il senatore Gubert esprime voto favorevole. Posto ai voti, parere favorevole del relatore e del Governo, l'emendamento 29.9 (nuovo testo) risulta approvato.

Gli emendamenti 29.10, 29.35, 29.38, 29.53, 29.44, 29.39, 29.36, 29.11, 29.20, 29.12, 29.13, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Si passa all'articolo 30.

Sull'emendamento 30.1, dato per illustrato, il Presidente COVIELLO rileva come il Governo debba fornire adeguate spiegazioni sulla necessità di ulteriori risorse per il completamento della ricostruzione delle zone interessate dal disastro del Vajont, a tanti anni dall'evento calamitoso. Propone pertanto di respingere l'emendamento all'esame, per permettere al Governo di fornire le necessarie motivazioni per l'esame in Assemblea. Posto ai voti, parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento risulta respinto.

L'emendamento 30.2, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione risulta respinto.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 30.3 e precisa che con esso si concretizza una proposta fatta dal Ministro dei lavori pubblici alle popolazioni interessate.

Il senatore PASTORE si interroga sulla necessità di effettuare una riflessione sul costo amministrativo di questi interventi. Posto in votazione, parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento risulta respinto.

L'emendamento 30.4, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione risulta respinto.

Si passa all'articolo 31.

L'emendamento 31.1, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Il Presidente COVIELLO, in attesa del parere della Commissione giustizia, accantona gli emendamenti relativi agli articoli 30.2, 30.3 e 30.4.

Si passa all'articolo 35.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 35.23 che si propone di trasferire alle regioni le risorse del fondo nazionale per le politiche sociali pari a cento miliardi.

Il relatore GIARETTA, pur ritenendo fondato in generale il principio alla base dell'emendamento in discussione, ritiene opportuna una adeguata sperimentazione a livello centrale, che giustifica la gestione differenziata delle risorse.

L'emendamento 35.23, parere contrario del relatore e del Governo, viene posto in votazione.

Il senatore VEGAS, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, si dichiara stupito della dichiarazione del relatore che è lesiva a suo parere del rapporto tra Governo e regioni, che peraltro saprebbero amministrare più efficacemente le risorse aggiuntive.

Il senatore TIRELLI, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, ricorda che nella discussione in Assemblea della legge di riforma dell'assistenza il Ministro Turco ed il Presidente del Senato si sono impegnati ad attuare il trasferimento delle risorse alle regioni che avviene invece solo parzialmente. Il senatore TAROLLI, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, sottolinea che quando le buone idee, come quella in esame, provengono dall'opposizione sono accantonate, mentre quando le stesse provengono dalla maggioranza, suscitano un'ampia discussione.

Posto in votazione l'emendamento 35.23, viene respinto.

Gli emendamenti 35.24, 35.25, 35.1 e 35.2, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il senatore RECCIA sottolinea che l'emendamento 35.3 si caratterizza per essere un impegno alla concretezza.

L'emendamento 35.3, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione risulta respinto.

Gli emendamenti 35.4, 35.5 e 35.6, 35.7, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 35.10 rilevando che l'esiguità delle risorse destinate al fondo nazionale per le politiche sociali si riflette negativamente sui diritti nei soggetti portatori di *handicap* e delle rispettive famiglie.

L'emendamento, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione risulta respinto.

Gli emendamenti 35.9, 35.8, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.15, 35.16, 35.17, 35.18, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il senatore BRIGNONE illustra l'emendamento 35.20 rilevando che la sua finalità è quella di includere nelle agevolazioni a favore degli handicappati per l'acquisto di veicoli, i camper, esclusi dalla normativa vigente e che sono invece utilizzati dai portatori di *handicap* anche per contrastare la discriminazione alberghiera di cui sono oggetto.

Il relatore GIARETTA ricorda che nel collegato fiscale recentemente approvato si è provveduto a migliorare la normativa in discorso e che probabilmente è sufficiente, per rispondere alle finalità della proposta emendativa una circolare interpretativa. Propone pertanto una reiezione tecnica dell'emendamento ai fini di un più approfondito esame.

L'emendamento 35.20, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione risulta respinto.

Gli emendamenti 35.22 e 35.0.3, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il Presidente COVIELLO dichiara inammissibili gli emendamenti 36.0.2, 39.2, 40.4, 40.0.1 (limitatamente al comma 1), 40.2, 40.0.9, (limitatamente al 2001), 40.0.4, 41.41, 41.46, 41.49, 41.64, 41.65, 41.70 (limitatamente al primo periodo), 41.1, 41.76, 41.77, 41.40 (limitatamente al 2001), 44.0.8, 44.0.9, 44.0.10, 44.0.11, 44.0.12, 44.0.13, 44.0.14, 44.0.16, 44.0.18 (limitatamente al 2001), 45.7, 45.13, 45.61, 45.64, 45.66, 45.76, 45.80, 45.0.5, 45.17.

Si passa all'articolo 36.

Gli emendamenti 36.1, 36.2, 36.3, 36.4 e 36.5 dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il senatore VIGEVANI illustra l'emendamento 36.6 che si propone di affermare la valutazione dell'efficacia economica come parametro per la concessione delle agevolazioni e degli incentivi.

Il relatore GIARETTA, pur ritenendo il concetto espresso nell'emendamento in discussione condivisibile in linea generale, giudica negativamente il carattere meramente programmatico e l'impianto dirigistico della norma proposta.

Il senatore VIGEVANI chiede a sua volta un giudizio al Governo del terzo comma dell'articolo in discussione, che giudica in più punti arbitrario.

Il senatore FIGURELLI aggiunge la propria firma all'emendamento.

Il Presidente COVIELLO rileva come, non essendo stata espressa contrarietà nel merito, il senso della proposta emendativa possa essere recuperato integrando i criteri esposti al comma 2 dell'articolo 36. Propone pertanto la reiezione tecnica dell'emendamento al fine di una riconsiderazione del problema in Assemblea. L'emendamento 36.6, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione risulta respinto.

Il relatore GIARETTA dichiara parere favorevole all'emendamento 36.7, che introduce tra le finalità dei comuni una norma già approvata dal Parlamento.

Il Presidente COVIELLO precisa che la norma in discussione è di carattere promozionale e non lede l'autonomia dei comuni.

Il senatore VEGAS si dichiara contrario all'emendamento all'esame, poiché ritiene deleteria l'applicazione ai comuni della legge sulla contabilità ambientale approvata da un ramo del Parlamento, che peraltro giudica negativamente.

Il relatore GIARETTA propone di inserire la norma contenuta nell'emendamento, limitando alla promozione il suo carattere dispositivo ed escludendo il riferimento alle azioni di sperimentazione della contabilità ambientale-territoriale, al punto G del comma 2 dell'articolo 36.

Il senatore PIZZINATO sottolinea che molti comuni stanno operando nella direzione prevista dalla disposizione all'esame.

Il senatore GUBERT rifiuta il carattere a suo parere impositivo della norma, nei confronti dei comuni.

Il senatore VEGAS ribadisce il disaccordo anche con la nuova formulazione dell'emendamento, in quanto favorisce il collateralismo politico dei comuni.

Il senatore PIZZINATO aggiunge la sua firma all'emendamento e ribadisce che i comuni più avanzati stanno già attuando le agende XXI.

Il senatore RECCHIA, in generale favorevole a disposizioni del tipo di quella all'esame, si dichiara nel caso di specie contrario in quanto la norma risulterebbe inspiegabile in molte realtà locali, in particolare del Mezzogiorno, assorbite da problematiche del tutto diverse.

Il Presidente COVIELLO sottolinea che non può essere impedito ai comuni più avanzati di effettuare questo tipo di sperimentazioni.

Il senatore PAROLA rileva che sarebbe assurdo votare contro l'agenda XXI, cha rappresenta un impegno internazionale assunto dall'Italia.

Posto ai voti, l'emendamento 36.7 (nuovo testo), parere favorevole del relatore e del Governo, risulta accolto.

Gli emendamenti 36.8 e 36.9, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 36.10, di cui raccomanda l'approvazione in quanto pone il problema del controllo delle acque marine.

Il relatore GIARETTA rileva che tale principio è già ricompreso nelle lettere a) e c) dell'articolo all'esame.

Il Presidente COVIELLO propone che sul tema venga elaborato un apposito ordine del giorno, che si impegna a sostenere.

L'emendamento 36.10 viene pertanto ritirato, con l'impegno a trasformarlo in ordine del giorno.

Gli emendamenti 36.11 e 36.13, dati per illustrati, parere favorevole del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione, risultano approvati.

Gli emendamenti 36.12, 36.14 e 36.15 dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti.

Il relatore GIARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 36.16, dato per illustrato, a condizione che il termine previsto venga portato a 180 giorni. Posto in votazione l'emendamento 36.16 (nuovo testo), parere favorevole del relatore e del Governo risulta approvato.

L'emendamento 36.17 risulta assorbito.

Gli emendamenti 36.18, 36.25, 36.19 e 36.20, dati per illustrati, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti.

Il senatore NAPOLI illustra gli emendamenti 36.21, 36.22 e 36.23, rilevandone il carattere ordinamentale e non oneroso.

Il sottosegretario MORGANDO esprime perplessità non tanto sull'onerosità, quanto sull'opportunità della ripartizione delle risorse proposta.

Il sottosegretario GIARDA precisa che è già possibile, in base alla normativa vigente, conferire contributi agli enti in via amministrativa.

Il relatore GIARETTA, sull'emendamento 36.22 si rimette al Governo per valutare l'incidenza sugli altri programmi in essere.

Il Presidente COVIELLO, rileva che con la proposta all'esame si sottrarrebbe al CIPE una competenza ad esso assegnata dalla legge e ciò appare inopportuno e contraddittorio.

Gli emendamenti 36.21, 36.22 e 36.23, parere contrario del relatore e del Governo, posti separatamente in votazione risultano respinti.

Il relatore GIARETTA, propone l'emendamento 36.150, modificativo del comma 3 dell'articolo 36.

Posto ai voti, parere favorevole del Governo, l'emendamento risulta approvato.

L'emendamento 36.24, dato per illustrato, rimessosi il relatore e con il parere contrario del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

L'emendamento 36.0.1, dato per illustrato, contrario il relatore e il Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Si passa all'articolo 37.

Gli emendamenti 37.1 e 37.2, dati per illustrati, contrario il relatore e il Governo, posti in votazione, risultano respinti.

Il senatore VIGEVANI illustra l'emendamento 37.3, che si propone di rendere più cospicue, dal 3 al 5 per cento, le risorse per il fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera.

Il senatore FERRANTE propone una soluzione intermedia, portando la percentuale al 4 per cento.

Il relatore GIARETTA, sostiene che nell'ambito di una valutazione complessiva della manovra finanziaria, la percentuale del 3 per cento appare sufficiente. Concorda il Governo con il giudizio del relatore. Posto ai voti, l'emendamento 37.3, parere contrario del relatore e del Governo, risulta respinto.

L'emendamento 37.4, dato per illustrato, contrario il relatore e il Governo, posto in votazione, risulta respinto.

L'emendamento 37.5, dato per illustrato, favorevoli il relatore e il Governo, nonché il senatore VEGAS e il senatore AZZOLLINI, posto in votazione, risulta approvato.

L'emendamento 37.6, dato per illustrato, contrario il relatore e il Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore VIGEVANI illustra l'emendamento 37.7, che si pone l'obiettivo di definire con precisione i programmi del Ministero dell'Ambiente, con riferimento agli ambienti alimentati con energia solare.

Il relatore GIARETTA, condividendo la finalità, sottolinea che i due parametri posti potrebbero assorbire eccessive risorse e rendere impraticabili altri progetti importanti.

Il senatore VIGEVANI rileva che la praticabilità della proposta è connessa al dimensionamento del fondo. Propone quindi una bocciatura tecnica per riesaminare la questione in Assemblea.

Il senatore RIPAMONTI si associa all'ipotesi di bocciatura tecnica precisando che la proposta è connessa al dimensionamento del fondo.

Il senatore RECCIA esprime dubbi sulla funzionalità dei pannelli solari.

Il senatore MORO, intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che l'andamento rallentato della discussione è prodotto dai contrasti in seno alla maggioranza.

Il Presidente COVIELLO concorda sul senso dell'affermazione del senatore Moro ed invita ad una maggiore speditezza nei lavori.

Gli emendamenti 37.7, 37.8 e 37.0.1, gli ultimi due dati per illustrati, contrario il relatore e il Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

Si passa all'articolo 38.

Il senatore MAGNALBÒ aggiunge la firma all'emendamento 38.1.

Il senatore D'ALÌ aggiunge la firma all'emendamento 38.3.

Gli emendamenti 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, dati per illustrati, contrario il relatore e il Governo, posti separatamente in votazione, risultano respinti.

L'emendamento 38.6, dato per illustrato, parere favorevole del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta approvato.

L'emendamento 38.7, dato per illustrato, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore VIGEVANI illustra l'emendamento 38.8.

Il senatore GIARETTA, relatore, si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario GIARDA precisa che la ratio del comma 4 dell'articolo in esame è proprio quella di indurre una maggiore corrispondenza tra le iniziative di ricerca e la loro ricaduta sullo sviluppo.

L'emendamento 38.8, parere contrario del relatore e del Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore GIARETTA, relatore, giudica impropria la collocazione dell'emendamento 38.9 ed invita il Governo, che lo ha presentato, al ritiro.

Il sottosegretario GIARDA ritira l'emendamento.

Il senatore MARINO ritira l'emendamento 38.10.

L'emendamento 38.0.1, dato per illustrato, si rimette il relatore, contrario il Governo, posto in votazione, risulta respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

309^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la funzione pubblica Bressa, e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda, Morgando e Solaroli.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(4835-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente COVIELLO, in sostituzione del relatore CADDEO, dopo aver brevemente ricordato i rilievi di natura finanziaria derivanti dal comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo, introdotto dalla Camera dei deputati, propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su tale disposizione.

Con il voto contrario del senatore MORO, la Commissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

 e petizione n. 828 e voto regionale n. 272 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti 17.19, 18.5 e 18.6 precedentemente accantonati.

Il relatore GIARETTA illustra un nuovo testo degli emendamenti 17.19 e 18.05, a sostituzione dei precedenti testi.

Il parere del rappresentante del Governo è favorevole.

Il senatore D'ALÌ ritiene apprezzabile lo sforzo compiuto dal relatore; resta però senza risposta l'esigenza di avviare un programma realmente efficace di utilizzazione su larga scala dei carburanti biologici attraverso l'acquisizione da parte dello Stato delle imponenti giacenze di alcol esistenti presso i produttori vinicoli.

Annuncia quindi la presentazione di uno specifico ordine del giorno diretto ad impegnare il Governo a elaborare un programma di utilizzazione di questi carburanti.

Il senatore MARINO annuncia il voto favorevole a due emendamenti che si propongono di promuovere uno sviluppo dei carburanti biologici, atto non solo a migliorare la qualità dell'atmosfera delle nostre città, ma anche a ridurre la dipendenza dell'economia italiana dall'importazione di idrocarburi e a favorire lo sviluppo dell'agricoltura nazionale.

Il senatore RIPAMONTI, pur apprezzando la riformulazione degli emendamenti proposta dal relatore, sui quali il suo voto sarà favorevole, ritiene che la fissazione di una accisa per il *biodiesel* equivalente a quella vigente per la benzina non vada nel senso di una efficace promozione del passaggio ai carburanti ecologici.

Il senatore DIANA, nell'associarsi alle parole di apprezzamento per le modifiche introdotte dal relatore formulate dai colleghi precedentemente intervenuti, propone peraltro una modifica dell'emendamento 18.5 (nuovo testo), nel senso di aggiungere alla fine del proposto comma 6-ter del decreto legislativo n.504 del 1995, le parole «valutata sull'intero ciclo di vita», attesa la necessità di valutare l'idoneità dei singoli prodotti ecologici a ridurre l'inquinamento tenendo conto dell'impatto ambientale rappresentato nel lungo periodo dai residui.

Il relatore GIARETTA accoglie la modifica dell'emendamento proposta dal senatore Diana (18.5 ulteriore nuovo testo).

Il senatore RECCIA annuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale su entrambi gli emendamenti.

Sono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti 17.19 (nuovo testo) e 18.5 (ulteriore nuovo testo). Resta precluso l'emendamento 18.6.

Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà l'esame degli emendamenti all'articolo 39, interrotto nella seduta antimeridiana.

Sono separatamente posti ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 39.14 e 39.13.

Su proposta del relatore l'emendamento 39.1 è accantonato.

Sono separatamente posti ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 39.10, 39.11, 39.12, 39.3, 39.5, 39.15, 39.16, 39.6 e 39.7.

Su proposta del relatore l'emendamento 39.8 è accantonato.

Sono posti ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 39.9 e 39.4.

Si passa all'esame di emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 39.

Sono posti separatamente ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 39.0.1, 39.0.2 e 39.0.3.

L'emendamento 39.0.4, a cui aggiungono le loro firme i senatori Marino e De Martino, è accantonato su proposta del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 40.

L'emendamento 40.1, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, non è approvato.

Il relatore GIARETTA invita il senatore GUBERT a trasformare l'emendamento 40.3 in un ordine del giorno, anche perché sembra problematica la possibilità di sostenere la diffusione all'estero di programmi per italiani anche da parte di emittenti locali, che hanno per definizione una capacità tecnica limitata.

Si associa il rappresentante del Governo.

Il senatore GUBERT insiste per la votazione, rilevando come l'emendamento non si riferisca a emittenti televisive ma radiofoniche, che molto spesso, anche se sono a carattere locale, svolgono attività di diffusione e promozione della cultura italiana.

L'emendamento, posto ai voti, non è accolto.

L'emendamento 40.5, di contenuto identico agli emendamenti 40.6, 40.7, 40.8 e 40.9, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

Sono altresì respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 40.10, 40.11, 40.12 e 40.13.

Si passa all'esame di emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 40.

L'emendamento 40.0.1 è posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, con l'eccezione del comma 1 che risulta inammissibile, e non è accolto.

L'emendamento 40.0.3, posto ai voti con parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

L'emendamento 40.0.2 è accantonato su proposta del relatore.

Gli emendamenti 40.0.5 e 40.0.6, posti ai voti separatamente con il parere contrario del relatore e del Governo, non sono accolti.

Su proposta del relatore, l'emendamento 40.0.7 è accantonato.

L'emendamento 40.0.8, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo e dopo un annuncio di voto favorevole del senatore Roberto NAPOLI, è respinto.

L'emendamento 40.0.9, è posto ai voti per la parte ammissibile con parere contrario del relatore e del Governo e non è accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

Il senatore D'ALÌ illustra il complesso delle proposte emendative presentate da Forza Italia all'articolo 41, riservandosi peraltro di intervenire successivamente su qualche aspetto più specifico.

Nel dichiarare la sua contrarietà all'articolo nel suo complesso, egli richiama l'attenzione della Commissione e del Governo su alcune disposizioni che appaiono particolarmente discutibili. In particolare, la norma di cui al comma 4, che esonera gli enti venditori dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, mentre appare stravol-

gente del sistema, in quanto ammette una facoltà di autocertificazione sulla titolarità del diritto che non è riconosciuta a nessun'altra persona fisica o giuridica che proceda alla vendita di un immobile, riduce significativamente la successiva commerciabilità dei beni, non essendo evidentemente esteso l'esonero a future vendite dell'immobile da parte degli acquirenti.

I commi 5 e 6, poi, appaiono in tal misura stravolgenti delle norme sulla contabilità pubblica, che sembra giusto chiedersi se il Governo non avrebbe fatto meglio a proporre *sic et simpliciter* l'abrogazione delle norme stesse.

Risulta poi velleitario il sistema di autovalutazione dei beni del Ministero della difesa previsto dal comma 9, mentre appare addirittura grottesco il disposto del comma 18 che, anziché prevedere la conservazione del rapporto di lavoro con i nuovi condomini da parte dei lavoratori addetti ai servizi di portierato degli immobili dismessi, li mantiene alle dipendenze dell'ente alienante, senza alcun visibile vantaggio per quest'ultimo e senza beneficio per le finanze.

Il senatore PAROLA illustra gli emendamenti 41.72 e 41.0.11.

Pur rendendosi conto che la formulazione di questi emendamenti richiederebbe un ulteriore approfondimento, e pertanto ne auspica una bocciatura tecnica in modo da poterli ripresentare modificati in Assemblea, sottolinea la necessità di tutelare adeguatamente la posizione degli inquilini delle società che scaturiranno dai processi di privatizzazione.

Il senatore MARINO aggiunge la sua firma a entrambi gli emendamenti.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 41.8, diretto a favorire l'acquisizione a fini di edilizia residenziale pubblica – sia da parte dei comuni che degli istituti autonomi delle case popolari – di quegli alloggi nei confronti dei quali i conduttori non abbiamo esercitato diritto di prelazione, e che siano ubicati in immobili per i quali non si è realizzata l'alienazione in blocco.

Il senatore PASTORE illustra gli emendamenti 41.24 e 41.27, osservando che l'esonero previsto dal comma 6 per gli enti venditori dall'obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia degli immobili, renderà di fatto impossibile agli acquirenti fornire tale prova in occasione di successive cessioni. Si propone pertanto di sopprimere la predetta facoltà o, in subordine, di riaprire i termini per il condono edilizio a favore degli acquirenti.

Il senatore DIANA illustra l'emendamento 41.85, inteso ad estendere alle cooperative sociali e ad altri enti del privato sociali i benefici previsti dall'articolo 1 della legge 390 del 1986 a favore degli enti ecclesiastici.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,20, riprende alle ore 17,40.

Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 41.

L'emendamento 41.4, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, non è approvato.

L'emendamento 41.5 e l'emendamento 41.6, identico all'emendamento 41.7, sui quali il parere del relatore e del Governo è contrario, sono posti ai voti e respinti, dopo annuncio di voto favorevole del senatore D'ALÌ.

Sono parimenti respinti gli emendamento 41.8 e 41.9, sui quali il parere del relatore e del Governo è contrario.

L'emendamento 41.10 del Governo, sul quale il parere del relatore è favorevole, è posto ai voti e accolto.

È parimenti accolto l'emendamento 41.11 del relatore, identico all'emendamento 41.12 dei senatori Tirelli, Moro ed altri, e all'emendamento 41.13 dei senatori Vegas, Azzolini e altri, e sul quale il parere del Governo è favorevole.

L'emendamento 41.14, identico agli emendamenti 41.16 e 41.15, posto ai voti non è accolto.

Nell'esprimere il suo parere contrario all'emendamento 41.17, il relatore GIARETTA osserva come non si possa negare la circostanza, più volte deplorata dall'opposizione, di una continua ripresentazione nelle finanziarie di questi anni di nuove norme sull'alienazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici. Va però osservato che ciò si deve alla volontà del Governo di migliorare, sulla base dell'esperienza, le procedure di volta in volta individuate, al fine di rendere più rapido un processo di dismissione patrimoniale che incontra il generale consenso e che ha già dato risultati molto apprezzabili.

Il sottosegretario SOLAROLI è contrario all'emendamento 41.17, identico all'emendamento 41.18. Egli rileva che, mentre su alcune altre disposizione di favore previste per gli enti alienanti il Governo può essere disponibile ad una riflessione ed un confronto, ciò non può valere per il comma 4, dal momento che in questo caso l'alienante è la pubblica amministrazione in senso stretto, e sarebbe singolare pretendere da essa una prova della titolarità del diritto.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori RECCIA, GU-BERT e AZZOLLINI, i quali tutti richiamano la necessità di tutelare la possibilità per gli acquirenti di alienare successivamente i beni e rilevano come le vigenti norme in tema di usucapione potrebbero risolvere tutti gli eventuali problemi della pubblica amministrazione alienante senza dover ricorrere a discipline derogatorie, l'emendamento 41.17, identico all'emendamento 41.18, non è accolto.

È invece accolto l'emendamento 41.19, sul quale il parere del relatore e del Governo è favorevole e al quale aggiunge la sua firma il senatore RECCIA.

Sono successivamente respinti gli emendamenti 41.20 e 41.21, sui quali il parere del relatore e del Governo è contrario.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÍ, l'emendamento 41.22 è posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, ed è respinto.

È parimenti respinto l'emendamento 41.23.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore PASTORE, l'emendamento 41.24 posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, è respinto.

È invece accolto l'emendamento 41.25.

Dopo una dichiarazione di voto del senatore MONTAGNINO, l'emendamento 41.26, posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del Governo, non è accolto.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 41.27, 41.28, 41.29, 41.30, 41.31, 41.32, 41.33, 41.34, sui quali il parere del relatore e del Governo è contrario, mentre vengono ritirati dai presentatori gli emendamenti 41.35 e 41.36.

Gli emendamenti 41.37, 41.200, 41.38, 41.39, 41.40, posti ai voti col parere contrario del relatore e del Governo, non sono accolti.

L'emendamento 41.42 è ritirato dal proponente.

Dopo che il sottosegretario SOLAROLI ha risposto a una richiesta di chiarimenti del senatore VEGAS in ordine al comma 9, specificando che le entrate ivi previste sono utilizzate per la copertura di spese in conto capitale, l'emendamento 41.43, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del Governo, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ è respinto.

Sono parimenti respinti gli emendamenti 41.44 e 41.45.

Dopo che il senatore NAPOLI ha ritirato l'emendamento 41.47, con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLA-ROLI, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 41.48.

Il senatore NAPOLI ritira l'emendamento 41.50 e ne presenta una riformulazione (41.50 Nuovo testo), alla quale aggiungono la firma i senatori Battafarano e Bornacin.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI l'emendamento 41.50 (Nuovo testo) viene approvato.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 41.51, soppressivo del comma 11, facendo presente che la disposizione conferisce una discrezionalità troppo ampia per definire i contenziosi in materia immobiliare, con modalità transattive e di componimento bonario non condivisibili.

Il sottosegretario SOLAROLI, nell'esprimere parere contrario sull'emendamento 41.51 sottolinea l'importanza del comma 11 al fine di accelerare l'attuazione dei piani di dismissione.

Anche il relatore GIARETTA condivide il parere contrario sull'emendamento 41.51 che, posto ai voti, viene respinto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 41.52, 41.53, 41.54, 41.55, 41.56, 41.57, 41.58, 41.59, 41.60, 41.61 e 41.62 (sul quale aggiunge la firma il senatore FERRANTE).

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 41.63, soppressivo del comma 13, criticando la disposizione che consente al Ministero della Difesa di avvalersi dell'ennesima società a totale partecipazione dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità generale.

Il relatore GIARETTA ed il sottosegretario SOLAROLI esprimono parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 41.63 viene respinto.

Sull'emendamento 41.66 il RELATORE ed il sottosegretario SOLA-ROLI invitano i presentatori al ritiro.

Non venendo accolto tale invito, l'emendamento 41.66 viene posto ai voti e respinto.

Dopo che è stato ritirato l'emendamento 41.68 da parte del senatore VEGAS, con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegre-

tario SOLAROLI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 41.67, 41.69 e 41.70 (limitatamente al secondo periodo).

Sull'emendamento 41.71 il RELATORE si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario SOLAROLI ritiene opportuno verificare la portata dell'emendamento per l'Assemblea: esprime pertanto un parere non favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 41.71 viene respinto.

Il senatore PAROLA illustra l'emendamento 41.72, soppressivo del comma 17, giudicando inopportuna la modifica al comma 109 della legge n. 662 del 1996.

Dopo un intervento del sottosegretario SOLAROLI, che esprime parere contrario sull'emendamento, il senatore PAROLA chiede una valutazione del Governo rispetto ad una modifica del comma 17 che elimini esclusivamente la lettera b) e non l'intero comma.

Il sottosegretario SOLAROLI ribadisce il parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento (al quale aggiungono la propria firma i senatori MARINO e PIZZINATO) viene respinto.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 41.73 e 41.74, di identico contenuto, sul quale il relatore GIARETTA ed il sottosegretario SOLAROLI si erano espressi sfavorevolmente.

La Commissione respinge poi anche l'emendamento 41.75.

Sull'emendamento 41.78 il relatore GIARETTA si rimette alla valutazione della Commissione, specificando peraltro che egli non ritiene problematica la disposizione del comma 18.

Anche il sottosegretario SOLAROLI si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

Il senatore MORANDO afferma che le perplessità suscitate dalla disposizione derivano esclusivamente dal fatto che essa sembra favorire alcuni dipendenti già in servizio presso gli enti previdenziali.

Il senatore PIZZINATO giudica essenziale non modificare il comma 18.

Intervengono quindi sulla stessa questione degli addetti al servizio di portierato degli immobili di proprietà degli enti previdenziali i senatori DE MARTINO Guido, COLLINO, GUBERT e RECCIA.

Posto ai voti, l'emendamento 41.78 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 41.79, 41.80, 41.81 e 41.82.

Con separate votazioni e con il parere favorevole del relatore, vengono poi approvati gli emendamenti 41.2 e 41.3 d'iniziativa governativa.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 41.83, sul quale si erano espressi sfavorevolmente il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO, vengono congiuntamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 41.84 e 41.85, di identico contenuto, con il parere favorevole del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO.

Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 41.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 41.0.1, 41.0.2, 41.0.3, 41.0.4 e 41.0.5, già dati per illustrati.

Il senatore PASTORE illustra l'emendamento 41.0.6, finalizzato a sopprimere i commissari per la liquidazione degli usi civici.

Dopo che il relatore GIARETTA e il sottosegretario SOLAROLI hanno espresso parere contrario, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore GUBERT.

Posto ai voti, l'emendamento 41.0.6 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 41.0.7, 41.0.8, 41.0.9, 41.0.10, 41.0.11 (al quale aggiungono la firma i senatori PIZZINATO e MARINO), già dati per illustrati.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 42.

Il senatore CAMERINI illustra l'emendamento 42.1, sul quale il RE-LATORE si rimette al parere del Governo e il sottosegretario SOLAROLI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 42.1 viene approvato.

Si passa, quindi, all'esame di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 42.

Il senatore RECCIA illustra l'emendamento 42.0.1 finalizzato a sanare gli abusi edilizi commessi nei territori dei comuni sprovvisti dello strumento urbanistico del piano regolatore generale, se rispondenti agli *standard* regionali: si tratta di un emendamento di particolare rilievo per l'edilizia di necessità.

A giudizio del senatore MORANDO, la proposta illustrata appare particolarmente grave per il rischio di introdurre un condono edilizio generalizzato.

Condividono la contrarietà del senatore Morando i senatori FER-RANTE e RIPAMONTI.

Posto ai voti, l'emendamento 42.0.1, viene respinto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 42.0.2, 42.0.3 e 42.0.4, già dati per illustrati.

Sull'emendamento 42.0.5 il RELATORE motiva il parere contrario, facendo presente che la questione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è già considerata nell'ambito della recente legge sull'assistenza.

Il sottosegretario SOLAROLI condivide il parere contrario.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore GUBERT, posto ai voti, l'emendamento è respinto.

Il senatore CABRAS illustra l'emendamento 42.0.6, volto a risolvere un'annosa questione che vede coinvolto l'intero comune di Carbonia.

Il RELATORE si rimette al parere del Governo, mentre il sottosegretario SOLAROLI chiede di poter verificare l'emendamento in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 42.0.6 viene respinto.

Si passa, quindi, agli emendamenti riferiti all'articolo 43, che vengono dati per illustrati.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 43.1 e 43.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 44, che vengono tutti dati per illustrati.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 44.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 44, che vengono dati tutti per illustrati.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 44.0.1, 44.0.2, 44.0.3, 44.0.5, 44.0.4, 44.0.6, 44.0.7, 44.0.15.

Sugli emendamenti 44.0.17 e 44.0.18 (per la parte ammissibile) il RELATORE si rimette al Governo e il sottosegretario BRESSA esprime parere contrario.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 44.0.17 e 44.0.18 (per la parte ammissibile) vengono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 45, che si danno tutti per illustrati.

Il relatore GIARETTA e il sottosegretario BRESSA esprimono parere contrario sull'emendamento 45.1, del quale il senatore GUBERT raccomanda l'approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 45.1, viene respinto.

Sull'emendamento 45.2 il RELATORE e il sottosegretario BRESSA esprimono parere contrario.

Il senatore CO raccomanda l'approvazione dell'emendamento, finalizzato ad incrementare le risorse finanziarie per il comparto scuola, soprattutto per sostenere finanziariamente il rinnovo dei contratti per il personale della scuola.

Il senatore MORANDO, pur preannunziando il voto contrario sull'emendamento 45.2, sottolinea che i Gruppi di maggioranza sono impegnati a garantire l'incremento delle risorse necessarie per consentire il rinnovo dei contratti del personale della scuola, per venire incontro alle richieste dei lavoratori di tale comparto.

Posto ai voti, l'emendamento 45.2 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.8, 45.9, 45.10, 45.11, 45.12 e 45.14.

Il relatore GIARETTA e il sottosegretario BRESSA esprimono parere contrario sull'emendamento 45.15, del quale il senatore LORENZI raccomanda l'approvazione, sottolineando come le risorse destinate ad incrementare le retribuzioni del personale docente debbano essere vincolate a specifici criteri per distribuire gli incrementi stipendiali secondo il merito e l'anzianità.

Posto ai voti, l'emendamento 45.15 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, viene poi respinto l'emendamento 45.16.

Dopo che il senatore GIARETTA e il sottosegretario BRESSA hanno espresso parere contrario sull'emendamento 45.18, il senatore TAROLLI vi aggiunge la propria firma e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando criticamente la scarsa attenzione della maggioranza di Centro-sinistra per le esigenze economiche degli insegnanti.

Posto ai voti, l'emendamento 45.18 viene respinto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.19, 45.20, 45.21, 45.22, 45.23 e 45.24.

Su tutti gli emendamenti finalizzati a sostituire, con identica disposizione, il comma 4 dell'articolo 45, il RELATORE si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BRESSA esprime parere contrario, sottolineando peraltro che gli emendamenti non sembrano tenere in considerazione le esigenze peculiari delle carriere delle Forze armate e dei Carabinieri.

Il senatore MONTAGNINO, firmatario dell'emendamento 45.31, ritiene essenziale sostituire la disposizione recata dal comma 4, al fine di recepire le istanze dei dipendenti contrattualizzati.

D'altro canto egli si dichiara disponibile a modificare l'emendamento 45.31, in ossequio alla osservazione del sottosegretario Bressa.

Permanendo la contrarietà del rappresentante del Governo, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 45.27, 45.28, 45.29, 45.30 e 45.31, di identico contenuto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.25, 45.26, 45.33, 45.34, 45.35 (dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore Cortelloni, che aggiunge la firma), 45.37, 45.36 e 45.38.

Dopo che il sottosegretario BRESSA ha ritirato l'emendamento 45.32, il relatore GIARETTA invita i presentatori a ritirare l'emendamento 45.39, concernente una disposizione interessata da un emendamento presentato dal Governo di analogo tenore.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 45.39.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.40 e 45.41.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA e dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 45.42.

Il presidente COVIELLO fa presente che l'emendamento 45.44 va riferito all'articolo 47, come sostitutivo del comma 10: tale emendamento, quindi, verrà esaminato successivamente.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.43, 45.45, 45.46 e 45.47.

Il sottosegretario BRESSA ritira gli emendamenti 45.48, 45.48 (nuovo testo) e 45.50 e ne presenta una riformulazione complessiva con l'emendamento 45.48 (ulteriore nuovo testo).

Su richiesta dei senatori VEGAS e MORANDO, l'emendamento 45.48 (ulteriore nuovo testo) viene momentaneamente accantonato.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.49 e 45.51.

Il sottosegretario BRESSA ritira l'emendamento 45.52 e ne ripresenta una riformulazione 45.52 (nuovo testo) che, analogamente a quanto testè convenuto, viene momentaneamente accantonato.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.53, 45.54, 45.55, 45.56 e 45.57.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 45.58, d'iniziativa del Governo.

Il presidente COVIELLO fa presente che in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento del Governo, l'emendamento 45.83 risulta assorbito.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 45.75.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.59, 45.60, 45.65 (questi ultimi di identico contenuto), 45.62, 45.63, 45.67, 45.68, 45.69, 45.70, 45.71, 45.72, 45.73, 45.74, 45.75, 45.77, 45.78, 45.79, 45.81 e 45.82.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 45, che si danno tutti per illustrati.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario BRESSA, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 45.0.1, 45.0.2, 45.0.3 e 45.0.4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19.30.

310^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente COVIELLO

Intervengono il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco ed i sottosegretari di Stato per il medesimo Dicastero Morgando e Solaroli e per la funzione pubblica Bressa.

La seduta inizia alle ore 21,30.

IN SEDE REFERENTE

(4886) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003, approvato dalla Camera dei deputati (Tabb. 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente alle parti di competenza)

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), approvato dalla Camera dei deputati

 e petizione n. 828 e voto regionale n. 272 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana, con la trattazione degli emendamenti 45.48 (ulteriore nuovo testo) e 45.52 (nuovo testo), in tale seduta accantonati.

Il relatore GIARETTA esprime parere favorevole sull'ulteriore nuovo testo dell'emendamento 45.48, sul quale il senatore VEGAS richiede chiarimenti al Governo (se cioè i 70 miliardi si sommino o meno ai precedenti 3.000 e se tale stima sia congrua).

Il senatore MORANDO ritiene che l'emendamento soddisfi l'esigenza di chiarimenti emersa in precedenza, e il sottosegretario BRESSA sollecita l'attenzione sull'ultimo periodo del capoverso 8-bis contenuto nell'emendamento, precisando altresì che i 70 miliardi si sommano ai precedenti.

Il senatore PEDRIZZI rileva che condizione per conseguire il risparmio preventivato è l'entrata a regime dell'informatizzazione nella pubblica amministrazione, la quale non potrà essere raggiunta prima del triennio.

Il senatore GUBERT ricorda che negli anni scorsi emendamenti con copertura di tipo analogo furono oggetto di dichiarazione di inammissibilità: controbatte il presidente COVIELLO, secondo cui nelle precedenti sessioni di bilancio emendamenti del genere furono dichiarati ammissibili, anche se poi respinti nel merito.

Il ministro VISCO precisa che l'informatizzazione entrerà a regime nel tempo, e questo spiega perché sono preventivati soltanto 5.000 miliardi di risparmi immediati; le potenzialità del commercio elettronico, però, sono enormi, per cui la somma dei risparmi crescerà considerevolmente nel prosieguo del tempo.

Posto ai voti, l'emendamento 45.48 (ulteriore nuovo testo) è accolto dalla Commissione che, previo parere favorevole del relatore Giaretta, accoglie anche l'emendamento 45.52 (nuovo testo).

II PRESIDENTE dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 46.3, 46.90, 46.98, 46.6, 46.19, 46.27, 46.73, 46.69, 46.96, 46.93, 46.33, 46.34, 46.87, 46.200, 46.21, 46.17, 46.72, 46.88, 46.74, 46.31, 46.0.3, 46.0.5, 46.0.100, 46.5, 47.18, 47.2, 47.16, 47.17, 48.55, 48.54, 48.58, 48.62,

48.91, 48.57, 48.65, 48.90, 48.8, 48.69, 48.89, 48.81, 48.82, 48.94, 48.0.7, 48.0.10 e 48.0.8.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 46.

Il relatore GIARETTA si dichiara contrario a tutti gli emendamenti proposti, salvo diverso avviso del Governo; è altresì favorevole agli emendamenti d'iniziativa dell'Esecutivo.

Il sottosegretario BRESSA si dichiara contrario a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 46, ad eccezione dell'emendamento 46.2 su cui è favorevole a condizione che si elimini il riferimento all'Arma dei carabinieri.

Il senatore AZZOLLINI segnala l'emendamento 46.67, sul quale richiede al relatore e al Governo una considerazione positiva in sede di nuovo parere, trattandosi di lavoratori dei Gruppi del Senato cui occorre garantire un equo trattamento senza oneri aggiuntivi.

Posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 46.80, 46.81, 46.22, 46.35 e 46.70.

Il senatore MONTAGNINO dichiara voto favorevole sugli emendamenti 46.51, 46.50 e 46.49: occorre rispondere alle attese dei vincitori di concorso negli enti pubblici colpiti da riduzioni di organico.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 46.51, 46.64, 46.43, 46.49, 46.54, 46.50, 46.28, 46.63, 46.42, 46.14, 46.37, 46.46, 46.47, 46.60, 46.75, 46.36, 46.66, 46.59, 46.40, 46.53, 46.62, 46.61 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TA-ROLLI, 46.71.

Il senatore STIFFONI dichiara voto favorevole sull'emendamento 46.48, unitamente al senatore TAROLLI.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 46.48, 46.20, 46.25, 46.89, 46.58, 46.41, 46.32, 46.56, 46.57, 46.82, 46.83, 46.24 e 46.84.

Il relatore GIARETTA prospetta la possibilità di accantonare l'emendamento 46.67, per valutarne il contenuto alla luce delle spiegazioni del proponente.

Il presidente COVIELLO non concorda, ricordando che il personale dei Gruppi parlamentari rientra nell'ordinamento interno del Senato e non appare opportuno disciplinare lo *status* in norme di legge. Conseguentemente l'emendamento 46.67 è posto ai voti e respinto dalla Commissione.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 46.8, 46.9, 46.77, 46.97, 46.76, 46.85, 46.10, 46.78 e 46.39.

Il senatore PIZZINATO dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 46.1, così come il senatore PELELLA all'emendamento 46.16: il sottosegretario BRESSA si riserva un approfondimento in Assemblea.

La Commissione respinge con unica votazione gli emendamenti 46.1 e 46.16, di contenuto identico.

Dopo un rilievo del senatore MORO, cui replica il presidente CO-VIELLO, sull'afflusso di nuovi testi in corso di seduta, la Commissione respinge l'emendamento 46.13.

Il senatore FIGURELLI dichiara voto favorevole all'emendamento 46.201, giudicato eterogeneo da relatore e Governo.

Dopo che il presidente COVIELLO ha respinto l'invito del senatore FERRANTE ad accantonare l'emendamento 46.201, esso è posto ai voti e respinto dalla Commissione.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 46.95, 46.30, 46.38, 46.15 e 46.29.

La Commissione approva poi l'emendamento 46.92 (nuovo testo).

Con il parere favorevole espresso dal relatore e dal Governo, l'emendamento 46.18 (cui aggiunge la firma il senatore Pedrizzi) è approvato dalla Commissione.

La Commissione respinge quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 46.23, 46.86, 46.45, 46.65, 46.91, 46.26, 46.52, 46.55 e 46.44.

Il senatore CÒ difende i contenuti dell'emendamento 46.74, dichiarato inammissibile, richiedendo la disponibilità al Governo per affrontare la questione durante l'esame della legge finanziaria; il sottosegretario BRESSA afferma che il Governo intende invece trattarla in altra sede.

La Commissione respinge l'emendamento 46.94.

Il senatore TIRELLI annuncia voto favorevole sull'emendamento 46.68, che è accolto dal relatore e dal Governo.

L'emendamento 46.68 è approvato dalla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 46.4.

Il senatore VIVIANI, nel riformulare l'emendamento 46.2 secondo le indicazioni del Governo, accoglie anche una proposta del senatore MA-RINO, volta ad eliminare le parole: «dalle disposizioni dettate».

Con il parere favorevole di relatore e Governo, l'emendamento 46.2 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione.

La Commissione respinge, quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 46.7, 46.0.1, 46.0.2, 46.0.4 e 46.0.6.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PEDRIZZI, la Commissione respinge l'emendamento 46.0.7.

Il senatore D'ALÌ dichiara voto favorevole sull'emendamento 46.0.8, che riformula in un nuovo testo che al comma 1 sostituisce la parola «debbono» con «possono».

Dopo che il sottosegretario BRESSA ha ribadito il parere contrario, pur dichiarandosi disponibile a nuove valutazioni in Assemblea, l'emendamento 46.0.8 (nuovo testo) è respinto dalla Commissione; analogo esito hanno, con separate votazioni, gli emendamenti 46.0.9, 46.0.10, 46.0.11 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, 46.0.12.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 47.

Il senatore VEGAS, nell'illustrare gli emendamenti del suo Gruppo all'articolo 47, dichiara che essi tendono ad evitare l'aggravamento dei conti delle regioni a seguito del contemporaneo trasferimento di circa 22.000 dipendenti statali senza prevedere dotazioni finanziarie idonee.

Il relatore GIARETTA si dichiara contrario a tutti gli emendamenti, salvo quelli sui quali il Governo dovesse esprimere diverso avviso.

Il sottosegretario SOLAROLI dichiara che, in difetto di apposito intervento, il suo parere deve intendersi contrario sugli emendamenti proposti all'articolo 47.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 47.13, 47.24, 47.6, 47.14 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, 47.26.

Il relatore GIARETTA si dichiara favorevole all'emendamento 47.28, sul quale dichiara voto favorevole il senatore RIPAMONTI.

Il sottosegretario SOLAROLI ribadisce il parere contrario, ma, ad un intervento del presidente COVIELLO volto a criticare l'imposizione di

vincoli alle regioni in epoca di federalismo montante, il proponente RIPA-MONTI interviene nuovamente a difesa del proprio emendamento.

La Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 47.28; analogo esito hanno gli emendamenti 47.25 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TIRELLI, 47.10.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 47.7, 47.8 e 47.9.

Il presidente COVIELLO dispone l'accantonamento degli emendamenti 47.27, 47.4, 47.5, 47.12 e 47.100, dopo che il sottosegretario SOLAROLI ha invitato a valutarli congiuntamente in un'unica sede; concordano i senatori SCIVOLETTO e VEGAS. Il presidente COVIELLO ribadisce al senatore PELELLA le ragioni dell'inammissibilità dell'emendamento 47.2.

Il senatore MARINO ritira l'emendamento 47.11.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 47.19, 47.20, 47.21, 47.22 e 47.23.

Il senatore MARINO ritira l'emendamento 47.1, su invito del sottosegretario SOLAROLI.

Il relatore GIARETTA illustra l'emendamento 47.150 che, previo parere favorevole del sottosegretario SOLAROLI, è approvato dalla Commissione.

Il senatore PEDRIZZI si dichiara favorevole all'emendamento 47.3, che risulta poi respinto dalla Commissione; analogo esito ha l'emendamento 47.15.

Si passa agli emendamenti proposti all'articolo 48.

Il senatore VEGAS denuncia che nell'articolo 48 permangono regole restrittive di tesoreria anche per entrate che dovrebbero passare alle regioni; ciò giustifica la soppressione dell'articolo, proposta con l'emendamento 48.27 che è illustrato poi dal senatore MORO.

Il senatore CÒ illustra l'emendamento 48.71, che evita l'imposizione di nuove regole per un tetto massimo di disavanzo degli enti locali assai inferiore al tasso programmato di inflazione.

Controbatte il senatore MORANDO, giudicando inquietante la soppressione di vincoli posti nel patto di stabilità e crescita per l'ingresso in Europa: occorrono regole di corretta gestione finanziaria anche per le amministrazioni locali, mentre tali considerazioni sono invece giudicate in un successivo intervento del senatore GUBERT, un tentativo di delegittimare le autonomie locali.

Il senatore TIRELLI, nel dichiarare voto favorevole sull'emendamento 48.27, ne sottolinea il fine di provocazione contro le nuove funzioni imposte agli enti locali ad entrate invariate.

Replica agli intervenuti il sottosegretario SOLAROLI, ricordando che le regole poste dall'articolo 48 sono previste dagli impegni assunti dall'Italia in sede europea: respinta la comparazione tra tetto del fabbisogno e tasso d'inflazione, afferma che a saldo il decentramento amministrativo costerà 6.000 miliardi in più di quanto speso attualmente per le medesime funzioni. Ribadisce il parere contrario a tutti gli emendamenti sui quali non svolgerà apposito intervento; a ciò si conforma il parere del relatore GIARETTA.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 48.27, 48.71, 48.52, 48.18, 48.17, 48.19, 48.32, 48.31, 48.20, 48.21, 48.14, 48.11 e 48.73.

Su richiesta del senatore CASTELLANI Pierluigi, il sottosegretario SOLAROLI fornisce lumi sull'emendamento 48.2 che, previo parere favorevole del relatore GIARETTA, è approvato dalla Commissione.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 48.10, 48.30, 48.53, 48.16, 48.29, 48.28, 48.72 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, 48.60.

Il sottosegretario SOLAROLI esprime parere favorevole sull'emendamento 48.24, in ciò seguito dal relatore GIARETTA.

La Commissione approva l'emendamento 48.24.

Previo parere favorevole del relatore GIARETTA, l'emendamento 48.3 è approvato dalla Commissione.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 48.59, 48.23 e 48.22.

Dopo che il senatore MORO ha ritirato l'emendamento 48.25, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 48.26 e 48.13 (sul quale aveva dichiarato voto favorevole il senatore TIRELLI).

Il relatore GIARETTA si dichiara favorevole all'emendamento 48.4, che è poi approvato dalla Commissione.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 48.74, 48.38, 48.37, 48.35 e 48.36.

Il sottosegretario SOLAROLI esprime parere favorevole sull'emendamento 48.66.

Dopo che il relatore GIARETTA ha convenuto con il Governo, l'e-mendamento 48.66 è approvato dalla Commissione, risultandone conseguentemente assorbiti gli emendamenti 48.1 e 48.88.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 48.40 e 48.39.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, la Commissione respinge l'emendamento 48.86.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 48.78, 48.33, 48.34, 48.41, 48.76, 48.75, 48.42, 48.43, 48.45, 48.44 e 48.67.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, la Commissione accoglie l'emendamento 48.9, posto ai voti congiuntamente all'emendamento 48.79, di identico contenuto.

È altresì accolto, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 48.46.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GO-VERNO è posto ai voti e respinto l'emendamento 48.77.

La Commissione accoglie quindi, con il parere favorevole del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, l'emendamento 48.47.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GO-VERNO sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 48.300 e 48.85.

Sull'emendamento 48.49 il relatore GIARETTA si rimette alla valutazione del rappresentante del GOVERNO, il quale al momento esprime parere contrario, riservandosi di fornire eventualmente una diversa valutazione nel corso della discussione in Assemblea.

L'emendamento 48.49 viene quindi posto ai voti e respinto.

Sono altresì respinti, con separate votazioni, previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, gli emendamenti 48.95, 48.50 e 48.87.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 47 precedentemente accantonati.

Il sottosegretario SOLAROLI dichiara di non essere in grado, al momento, di fornire una compiuta valutazione di tali emendamenti, riservandosi un ulteriore approfondimento ai fini dell'esame in Assemblea.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 47.5, 47.12, 47.4, 47.100 e 47.27.

Si torna all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 48.

Previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 48.7 e 48.6.

Il senatore TAROLLI illustra l'emendamento 48.68, che interviene nella disciplina dei termini per la notifica degli avvisi di liquidazione ai fini ICI.

Il relatore GIARETTA e il sottosegretario SOLAROLI esprimono parere contrario su tale emendamento, che viene posto ai voti e respinto.

Sono altresì respinti, con separate votazioni, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 48.5, 48.12, 48.48 e 48.51.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, la Commissione accoglie l'emendamento 48.56/1 e successivamente l'emendamento 48.56, nel testo emendato.

Il senatore TIRELLI illustra l'emendamento 48.61, finalizzato alla rimozione dei vincoli di destinazione concernenti i proventi spettanti agli enti locali per effetto delle sanzioni relative al codice della strada.

Il senatore FERRANTE dichiara di apporre la propria firma all'emendamento.

Il relatore GIARETTA si dichiara favorevole alla finalità dell'emendamento, pur rimettendosi all'avviso del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SOLAROLI fa presente che analoga disposizione è contenuta nel disegno di legge in materia di finanza locale già approvato dal Senato e attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Tale testo legislativo costituisce a suo avviso la sede più idonea per la norma in questione: propone pertanto di respingere l'emendamento.

Di analogo avviso si dichiara il presidente COVIELLO, il quale richiama altresì l'opportunità di non appesantire ulteriormente il testo del disegno di legge finanziaria con l'inserimento di nuove materie. L'emendamento 48.61 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 48.63, concernente la struttura organizzativa degli enti locali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GO-VERNO, l'emendamento 48.63 viene quindi posto in votazione congiuntamente con l'emendamento 48.92, di identico contenuto, risultando respinto.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti, con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario SOLAROLI, gli emendamenti 48.64 e 48.93, di identico contenuto.

La Commissione respinge altresì, con il parere contrario del RELA-TORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 48.70 e 48.80, di identico contenuto, posti ai voti congiuntamente.

Il senatore BESSO CORDERO fa proprio ed illustra l'emendamento 48.84 (Nuovo testo), finalizzato alla concessione di mutui agevolati ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Il senatore IULIANO aggiunge la propria firma all'emendamento, che viene posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO e respinto.

Con separate votazioni, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge infine gli emendamenti 48.0.1, 48.0.4, 48.0.9, 48.0.2, 48.0.3, 48.0.5 e 48.0.6.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4885 (LEGGE FINANZIARIA) (ARTICOLI DA 27 A 31 E ARTICOLI DA 35 A 48)

Art. 27.

27.1 Preioni
Sopprimere l'articolo 27.
27.2 Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni
Sopprimerlo.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (venend. 2.40).
27.3 Preioni
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

27.4

Rossi, Moro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti di locazione aventi per oggetto l'abitazione principale del conduttore sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

Rossi, Moro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti di locazione aventi per oggetto l'abitazione principale del conduttore sono esenti dall'imposta di registro».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.6

Moro, Rossi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2001 gli atti di espropriazione forzata per pubblicità utilità e gli atti di compravendita in seguito a cessione bonaria, emanati dagli enti locali, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie catastali e di bollo.

Seguono compensazioni nn. 1, 6, 8 2 12 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

27.7

PASQUINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla nota 3 dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfettarie anche dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione per la numerazione e bollatura dei propri libri e registri"».

Conseguentemente, vedi compensazione di cui all'em. 5.0.1.

STIFFONI, MORO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco"».

Conseguentemente, all'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342».

Segue compensazione Lega Forza Nord Padania n. 3, 1, 11, 2 (vedi emend. 2.40).

27.9

Manfredi, Azzollini, Ventucci, Lauro, Tarolli

Al comma 4, dopo le parole: «Croce rossa italiana» sono aggiunte le parole: «e le altre associazioni di volontariato di protezione civile».

Vedi compensazione di Forza Italia n. 3 (v. emend. 1.0.1).

27.10

Bonavita, Guerzoni, Petrucci, Gambini

Al comma 5, dopo le parole: «rispettive federazioni» inserire le seguenti: «e enti di promozione sportiva».

27.10 (nuovo testo)

BONAVITA, GUERZONI, PETRUCCI, GAMBINI

Al comma 5, dopo le parole: «rispettive federazioni» inserire le seguenti: «e enti ed associazioni di promozione sportiva».

27.11 (Nuovo testo)

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

All'articolo 27, comma 5, dopo le parole: «rispettive Federazioni» inserire: «enti ed associazioni di promozione sportiva».

27.11

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 5, dopo le parole: «rispettive federazioni» inserire le seguenti: «enti di promozione sportiva».

27.12

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso».

27.13

BONAVITA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "dodici". In deroga a quanto indicato dall'articolo 126, comma 3, le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

27.13 (nuovo testo)

BONAVITA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "dodici". In deroga a quanto indicato dall'articolo 126, comma 3, le disposizioni di

cui al presente comma entrano in vigore il giorno successivo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

27.14

Pastore, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 7.

Compensazioni Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.15

Pastore, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Al comma 7, alla fine aggiungere: «salvo quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia pendente domanda di rimborso».

Compensazioni Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.16

Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

"Art. 48-bis. - (Misura dell'imposta di registro dovuta sulle vendite). – 1. Ai trasferimenti coattivi effettuati ai sensi del presente decreto ed aventi ad oggetto beni mobili l'imposta di registro si applica nella misura fissa di lire ventimila"».

Compensazioni Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla Tabella allegato B, punto 21-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 dopo le parole: "al settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "e della pesca"».

Compensazioni Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.20

Bettamio, Bucci, Minardo, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«alla Tabella allegato B, punto 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 dopo le parole: "al settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "e della pesca"».

Compensazioni Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.26

NAVA, MUNDI, CIMMINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Alla Tabella allegato B, punto 21-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 dopo le parole: "al settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "e della pesca"».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

27.19

PETTINATO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«28-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: "entro un anno dall'omissione" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque anni dall'omissione"».

MARINO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi pubblici e privati, comunque denominati, e nei comparti individuati ed approvati ai sensi delle normative nazionali o regionali, del piano urbanistico comunale, finalizzati alla ripartizione perequata dei valori immobiliari sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa».

27.31

CALLEGARO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Non sono soggetti ad alcuna imposta i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e gli atti di compravendita con interruzione della procedura espropriativa a seguito di cessione bonaria».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: – 50 miliardi; 2002: – 50 miliardi; 2003: – 50 miliardi.

27.22

Marino

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sino al 31 dicembre 2002 tutti gli atti relativi ai consorzi stabili previsti all'articolo 4 della tariffa parte I allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono soggetti all'imposta di registro ipotecaria e catastale in misura fissa e le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni in detti consorzi non sono soggette alle imposte sui redditi».

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: "conferimento dell'azienda" inserire le seguenti: "o di ramo d'azienda"».

Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000; 2002: - 1.000; 2003: - 1.000.

27.24

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: "conferimento dell'azienda" inserire le seguenti: "o di ramo d'azienda"».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2... (Agenzia delle Entrate), ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 rispettivamente di lire 1 miliardo.

27.25

Maceratini, Collino, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Non sono soggetti ad alcuna imposta i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e gli atti di compravendita con interruzione della procedura espropriativa a seguito di cessione bonaria».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: – 50 miliardi; 2002: – 50 miliardi; 2003: – 50 miliardi.

Compensazioni AN (v. em. 2.60)

VEDOVATO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I trasferimenti di beni immobili nell'ambito di piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro 5 anni dal trasferimento».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 5.000; 2002: - 5.000; 2003: - 5.000.

27.28

D'Urso, Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«9. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione"».

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1, nella Tabella A, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000.000; 2002: - 1.000.000; 2003: - 1.000.000.

23.21 (Nuovo testo)

VEDOVATO, MARINO, PASTORE, MONTAGNINO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I trasferimenti di beni immobili finalizzati all'attuazione di comparti urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro con aliquota dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8 dell'articolo 23.

27.29

IL GOVERNO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi pubblici e privati, comunque denominati, e nei comparti individuati ed appro-

vati ai sensi delle normative nazionali o regionali, del piano urbanistico comunale, finalizzati alla ripartizione perequata dei valori immobiliari sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa».

27.30

Guerzoni, Pasquini, Cazzaro

Al comma 9, alla nota n. 3 dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: «La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfetarie anche dalle società cooperative e loro consorzi e dalle società di mutua assistenza per la numerazione e la bollatura dei propri libri e registri».

Conseguentemente, agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel Fondo speciale di parte corrente, alla tabella A, relativo al Ministero del tesoro, per i seguenti importi:

2001: 16; 2002: 10; 2003: 10.

27.0.19

CAPONI, MARINO, ALBERTINI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

- 1. All'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, dopo le parole: "adempimenti contabili e formali dei contribuenti" sono aggiunte le seguenti parole: "anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi";
- b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dal 1º gennaio 2001 per le imprese esercenti il commercio su aree pubbliche e per le imprese esercenti

l'attività di commercio al dettaglio così dette marginali; *b*) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre il 1º gennaio 2002; *c*) abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di apposite modalità affinchè gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati"».

27.0.16

Maceratini, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Bevilacqua, Collino, Mulas

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Piccola proprietà contadina)

- 1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni: lire 250.000".
- 2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
- "Art. 15. Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 654, e successive disposizioni: lire 250,000"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: – 5 miliardi; 2002: – 5 miliardi; 2003: – 5 miliardi.

Compensazioni AN (v. em. 2.60)

27.0.7

Bettamio, Minardo, Bucci, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Piccola proprietà contadina)

- 1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni: lire 250.000".
- 2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
- "Art. 15. Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 654, e successive disposizioni: lire 250.000"».

Compensazioni FI (v. emend. 1.0.1).

27.0.20

Gambini, Guerzoni

Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'imposta sugli intrattenimenti)

- 1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1. al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - "b) per le attività di minima importanza";
 - è aggiunta, infine, la seguente lettera c):
- "c) per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette;"
- 2. Al comma 2 le parole: "50 per cento" sono sostituite da: "15 per cento" è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera *c*) del comma 1, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri,

mensili, annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta".

2. Ai maggiori ineri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento dell'1 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

27.0.1

GIOVANELLI

Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis.

(Interventi in materia di promozione degli investimenti nei parchi nazionali)

- 1. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali è istituito un apposito Fondo dell'ammontare di lire 30 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.
- 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali».

Conseguentemente, alla Tabella D, MInistero dell'ambiente, alla voce, legge n. 448 del 1998: Articolo 49, programmi di tutela ambientale (Settore 19) (u.p.d. 1.2.1.4), apportare le seguenti variazioni:

2001: - 30.000; 2002: - 30.000; 2003: - 30.000».

Veraldi, Erroi, Monticone, Rescaglio

Dopo l'articolo 27, è aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche all'imposta sugli intrattenimenti)

- 1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
 - "b) per le attività di minima importanza";
 - è aggiunta, infine, la seguente lettera c):
- "c) per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette;"
- 2) Al comma 2 le parole: "50 per cento" sono sostituite da: "15 per cento" è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera *c*) del comma 1, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili, annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta".
- 2. Ai maggiori ineri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento dell'1 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

27.0.3

AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, converito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;"».

Compensazioni FI (v. em. 1.0.1)

Pastore, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Le consultazioni degli atti catastali effettuate in via telematica, ai fini dell'applicazione delle tariffe dei tributi speciali catastali, si intendono come presentate direttamente all'ufficio in possesso degli atti».

27.0.5

Pastore, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. I corrispettivi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, debbono essere applicati ai singoli professionali in misura uguale a quella applicata ad ordini e collegi professionali».

27.0.6

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

- 1. Tutti i versamenti inerenti tributi diretti ed indiretti eseguito entro tre giorni dalla scadenza prescritta sono considerati come effettuati nei termini previsti e ad essi non si applicano sanzioni pecuniarie.
- 2. Ai versamenti eseguiti dal quarto al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza è applicata una soprattassa in ragione del 5 per cento dell'importo versato in ritardo.
- 3. Il presente articolo si applica per tutti i versamenti eseguiti sino al 31 dicembre 2000.
- 4. Restano applicabili tutte le norme compatibili con la presente norma».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Maceratini, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Meduri, Bevilacqua, Collino, Mulas

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Fabbricati rurali)

- 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:
- "9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1º gennaio 2000 per le imposte dirette, e al 1º gennaio 2001 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè deti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2001 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, converito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate".».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: – 5 miliardi; 2002: – 5 miliardi; 2003: – 5 miliardi.

Compensazioni AN (v. em. 2.60)

Maceratini, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino, Mulas

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"4-bsi. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/4 ridotta del 50 per cento."».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: – 5 miliardi; 2002: – 5 miliardi; 2003: – 5 miliardi.

Compensazioni AN (v. em. 2.60)

27.0.8

Bettamio, Bucci, Minardo, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/4 ridotta del 50 per cento."».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, VEGAS, D'ALÌ

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Fabbricati rurali)

- 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:
- "9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2000 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2001 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè deti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2001 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, converito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate".».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.10

Lauro, Azzollini, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Canoni demaniali)

Per il biennio 1198, 1999 e 2000 i canoni delle concessioni demanili marittime, utilizzate per finalità turistico-ricreative, sono determinati applicando un aggiornamento annuale pari alla media degli indici registrati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso, ai valori definitivi fissati dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 per l'annualità 1997.

A decorrere dall'1º gennaio 2001 i canoni demaniali marittimi delle concessioni turistiche ad uso pubblico saranno calcolati attraverso i valori massimi per metro quadrato e per anno suddivisi nei seguenti scaglio di area concessa:

	Alta valenza turistica	Media/Bassa Valenza turistica
Fino a mp. 1.000 Da 1.000 a 3.000 mp. Da 3.000 a 5.000 mp. Da 5.000 a 25.000 mp. Oltre 25.000 mp.	lire mp. 2.000 lire mp. 1.800 lire mp. 1.500 lire mp. 1.000 lire mp. 800	1.400 1.200 1.000 700 500

A copertura degli oneri derivanti dal passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gettito complessivo dei canoni demaniali marittimi è devoluto alle Regioni che nella loro determinazione potranno anche non raggiungere i valori massimi di cui al precedente comma.

In particolare qualora i titolari delle concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonchè la gratutità dei servizi generali offerti, ovvero in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni e degli arenili affidati in concessione quali fenomeni erosivi, inquinamento marino ed altri eventi calamitosi. Infine nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del ben pertinenziale, nonchè dei casi previsti dagli articoli 40 e 45 primo comma del codice della navigazione, gli importi dei canoni previsti dalla precedente tabella sono ridotti del 30 per cento.

Conseguentemente cessano di aver efficacia nei confronti di tutte le imprese concessionarie demaniali le disposizioni dell'articolo 2, della legge n. 281 del 1970.

Per le aree demaniali marittime affidate in concessione a chischi che, in forma autonoma, vengono adibiti alla sommistrazione di alimenti e bevande, ad edicola giornali ed a qualsiasi altra attività commerciale, il canone minino annuale non potrà essere inferiore a 2.000.000 di lire.

I canoni determinati ai sensi della presente legge possono essere aggiornati ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base del tasso inflattivo rilevato dall'ISTAT.

È abrogato l'articolo 03 della leggel n. 494 del 1993».

Compensazioni FI (v. em. 1.0.1)

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. L'importo complessivo delle imposte indirette corrisposte per atti soggetti ad imposta proporzionale di registro non può superare il valore imponibile dell'atto, calcolato secondo le norme vigenti in materia di imposta di registro; in detto inporto vanno comprese anche le imposte dovute per copie, certificati e formalià conseguenti. Sono esenti da imposta ipotecaria le fornalità di rettifica di trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti eseguite in dipendenza del medesimo atto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.12

PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le aliquote di cui al presente articolo ed alle note seguenti si applicano sino al valore corrispondente a quello determinato con i criteri previsti dall'articolo 52, quarto comma, della presente legge. Qualora il valore dichiarato e accertato sia superiore a quello determinato con i criteri di cui all'articolo 52, quarto comma, per l'importo eccedente: 0.50 per cento".

2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: "tuttavia se il valore della base imponibile, dichiarato o accertato ai fini di queste imposte, è superiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dall'articolo 52, quarto comma, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 131 del 1986, l'imposta è commisurata su questo ultimo importo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.13

Pastore, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

Nella Tariffa, parte I, allegata al Testo Unico sulle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, sopprimere il terzo periodo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.14

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Garanzia)

- 1. Al fine di assicurare la copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale, degli interessi, ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui all'articolo 4, i Fondi centrali di garanzia istituiti ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 sono incrementati rispettivamente della somma di lire 50 miliardi e 25 miliardi, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.
- 2. La garanzia dei Fondi ha natura sostitutiva di ogni altra garanzia ed è a prima richiesta di escussione. La misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che i soggetti finanziatori dimostrino di aver sofferto. Nessun onere è dovuto per l'accesso ai fondi centrali di garanzia. All'avvio delle procedure di recupero è corrisposto il 100 per cento dell'importo dell'insolvenza, salvo l'obbligo per i soggetti finanzia-

tori di restiruire le somme recuperate successivamente alla definitiva determinazione della perdita».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

27.0.18

Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Collino, Mulas

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di Tassa sulle concessioni governative)

1. Alla nota n. 3 dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: "La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfetarie anche dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione per la manutenzione e la bollatura dei propri libri e registri».

Compensazioni AN (v. em. 2.60)

Art. 28.

28.1

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino Sopprimere l'articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

28.2

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni Sopprimere l'articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

28.3

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro Sopprimere i commi 1 e 2.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

28.11

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sostituire le parole: «1 miliardo» con le seguenti «10 miliardi».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

28.6

Napoli Roberto, Nava, Mundi

Al comma 1, sostituire le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» con le seguenti: «è fissato in lire 5 miliardi».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

28.7

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, sostituire le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» con le seguenti: «è fissato in lire 5 miliardi».

Compensazioni AN (v. em. 2.60)

28.10

D'Urso, Mazzuca Poggiolini

Al comma 1, sostituire le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» con le seguenti: «è fissato in lire 5 miliardi».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni con-

cernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000; 2002: - 1.000.000; 2003: - 1.000.000.

28.9

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, sostituire le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» con le seguenti: «è fissato in lire 5 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

28.8

BONAVITA

Al comma 1, sostituire le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» con le seguenti: «è fissato in lire 5 miliardi».

28.5

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 1 le parole: «in lire un miliardo» vengono sostituite con: «in lire tre miliardi di lire»; il secondo comma è abrogato.

Compensazioni LFNP (v. em. 2.40)

Moro, Rossi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire l'utilizzo del pagamento del modello F24Online per gli anni 2001, 2002 e 2003, i relativi termini per effettuare tali versamenti, sono prorogati di due giorni lavorativi».

28.0.3

Rossi, Moro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Se i rimborsi avvengono dopo tre anni dalla richiesta, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento».

Seguono compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

28.0.2

Rossi, Moro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le richieste di rimborso giacenti da più di due anni devono essere soddisfatte prioritariamente a partire dalle più vecchie. I suddetti rimborsi devono essere completati entro due anni, suddividendoli in pari misura fra l'anno 2001 e 2002. In caso di rimborso oltre il 31 dicembre 2002, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento».

Seguono compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

28.4

Moro, Rossi

Il comma 3 è abrogato.

Compensazioni LFNP (v. em. 2.40)

28.12

Moro, Rossi

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante disposizioni sul versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici anche economici e da società per azioni il cui controllo del capitale sociale, anche in forma indiretta, sia dello Stato in misura superiore al 50 per cento".

3-bis. Le disposizioni contenute all'articolo 17, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano alle società ed agli enti richiamati nel comma che precede.

3-ter. Quanto stabilito nei commi 3 e 3-bis, si applica alle ritenute operate e relative ai periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2000».

28.0.4

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai ricevitori del lotto di cui all'articolo 21 della legge n. 528 del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articoio 1, 2º capoverso della legge 6 giugno 1973, n. 341. Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensivo di ogni onere gestionale».

28.0.8

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Ai ricevitori dl lotto di cui al'articolo 21 della legge 528 del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 1, 2º capoverso della legge 6 giugno 1973, n. 341.

Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensivo di ogni onere gestionale».

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Briglione, Preioni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario. In tale caso il contribuente rinuncia implicitamente agli interessi maturati sul credito compensato».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 11, 12 e 6 (v. emend. 2.40).

28.0.6

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

28.0.7

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è riportato al 10 per cento (come già sancito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1990) dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartoplare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commerciale da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco».

Moro, Rossi

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Accordo transattivo in materia di riscossione coattiva)

- 1. Il debitore, persona fisica, nei cui confronti sia iniziata la procedura di espropriazione immobiliare può proporre alla direzione regionale delle entrate un accordo transattivo in virtù del quale, a fronte di un versamento di un importo non inferiore al prezzo base di primo incanto determinato a norma dell'articolo 79, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, aumentato del 30 per cento, ottiene la liberazione del bene o dei beni oggetto di procedura e la estinzione del debito d'imposta.
- 2. Si intende come iniziata la procedura immobiliare anche con l'iscrizione di ipoteca sui beni, ai sensi dell'articolo 77 del citato decreto.
- 3. La disposizione di cui al comma 1, si applica qualora il debito d'imposta iscritto a ruolo, compresi gli accessori, non superi il triplo del prezzo base di primo incanto.
- 4. È esclusa la transazione sullo stesso bene per crediti iscritti a ruolo successivamente alla data della richiesta del contribuente.
- 5. Qualora il debitore sia una persona giuridica, il limite massimo del debito d'imposta è elevato al quintuplo del prezzo base di primo incanto ed il versamento offerto in via transattiva deve superare detto prezzo base di almeno del 50 per cento.
- 6. Modifiche, in aumento, dei limiti sopra indicati possono essere autorizzati dall'ispettorato compartimentale fino a debiti complessivi di lire un miliardo e dalla direzione centrale della riscossione fino a lire dieci miliardi.
- 7. Si applica l'articolo 19 del decreto n. 602 del 1973 in materia di dilazione del pagamento della somma concordata in via transattiva. Rimane ferma l'iscrizione dell'ipoteca fino al pagamento finale del debito concordato.
- 8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze saranno emanate, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni operative e di attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, e successivamente, entro sei mesi, eventuali disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi».

BONAVITA

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

- 1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente.".
- 2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista."».

28.0.28

GUBERT

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

- 1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente.".
- 2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

- 1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente.".
- 2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

28,0,26

WILDE, MORO, ROSSI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

- 1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente.".
- 2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

Seguono compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).

Lauro, Travaglia, Novi, Sella di Monteluce, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

- 1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente".
- 2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

Compensazioni FI (v. em. 1.0.1)

28.0.23

Maceratini, Cusimanop, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

- 1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente".
- 2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

Compensazioni AN (v. em. 2.60)

Mundi, Lauria Baldassare

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

- 1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente".
- 2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

28.0.16

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

- 1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere in fine il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente".
- 2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista"».

Cazzaro, Larizza, Maconi, Gambini

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

- 1. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere in fine il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente".
- 2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista"».

28.0.13

DE CAROLIS

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere in fine il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente.".

Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista."».

Moro, Rossi

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Dilazione del pagamento)

- 1. All'articolo 2, del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 462, riguardante la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:
- "2-bis. Si applica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la dilazione del pagamento. Rimane ferma la riduzione delle sanzioni previste dal comma che precede".
- 2. All'articolo 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, riguardante la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:
- "2-bis. Si applica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la dilazione del pagamento. Rimane ferma la riduzione delle sanzioni previste dal comma che precede"».

28.0.11

Moro, Rossi

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Dilazione del pagamento)

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la dilazione del pagamento delle imposte in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis. La dilazione del pagamento è concessa anche in ipotesi di ricevimento della comunicazione, il cosiddetto avviso bonario, prevista dai commi 3 dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dal comma 4 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Rimane ferma la riduzione delle sanzioni amministrative.

4-*ter*. Nelle ipotesi di cui al comma 4-*bis*, il numero delle rate previste dal primo comma sono, comunque, ridotte alla metà"».

28.0.12

Moro, Rossi

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Versamenti unitari e compensazione)

1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente i versamenti unitari e la compensazione dei debiti e crediti, alla lettera *a*), dopo le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602", aggiungere le seguenti: "operate anche sugli importi percepiti dalle società di persone di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possono essere detratti o compensati dai partecipanti della società stessa"».

Compensazioni LFNP (v. em. 2.40)

,

28.0.14

BONAVITA

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 6, comma 1, ultimo capoverso, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, dopo le parole: "accordi internazionali resi esecutivi in Italia" sono aggiunte le seguenti: "nonchè quelli percepiti, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica Italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purchè tali Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 76, comma 7-bis del testo unico delle imposte sui redditi".

2. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, è inserito il seguente comma:

"3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano altresì ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'articolo 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato"».

28.0.15

PASQUINI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità, che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso"».

28.0.18

BONAVITA

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Versamenti dei sostituti d'imposta)

1. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera *a*),

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 qualora gli stessi, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre chè il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta».

28.0.19

BONAVITA

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Razionalizzazione dei termini di presentazione delle istanze di rimborso)

- 1. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel primo comma, le parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi".
- 2. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel secondo comma, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi"».

28.0.21

Rossi, Moro

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Versamenti unitari e compensazione)

1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente i versamenti unitari e la compensazione dei debiti e crediti, alla lettera *a*), dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602", aggiungere le seguenti: "operante anche

sugli importi percepiti dalle società di persone di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

28.0.22

THALER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è abrogato.

Art. 29.

29.1

Rossi, Moro

Sopprimere l'articolo.

29.40

Centaro, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 29. 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2067, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme sovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, maggiorato di un importo pari al 7 per cento, entro il 30 settembre 2001.
- 2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
- 3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.
- 4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non pachi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1993 e dall'articolo 25 della legge n. 341 del 1995, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà accodato in altretante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.
- 5. Le modalità di versmento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
- 6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si da luogo all'applicazione di sanzioni.

- 7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.
- 8. Fino al termine di cui al comma 1 sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo».

Compensazioni FI (v. em. 1.0.1)

29.25

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sopprimere le parole: «a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza».

29.41

MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sostituire dalla parola: «maggiorato» fino alla fine del comma con le seguenti: «maggiorato di un importo pari al 2,5 per cento, entro il 31 dicembre 2001».

Compensazioni	FI	(v.	em.	1.0.1)	

29.42

CENTARO, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «maggiorato» fino a: «settembre 2001».

Compensazioni FI (v. em. 1.0.1)

29.17

Maceratini, Cusimano, Battaglia, Ragno, Mantica, Peruzzotti, Curto, Collino

Al comma 1, sopprimere le parole da: «maggiorato» fino a: «settembre 2001».

Compensazioni AN (v. em. 2.60)

29.2

Rossi, Moro

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

29.3

Rossi, Moro

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

29.37

Lasagna, Rizzi, Manfredi, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti che stipulano un'assicurazione per il risarcimento danni sulla abitazione contro eventi calamitosi, possono detrarla ai fini della dichiarazione dei redditi».

Compensazioni FI (v. em. 1.0.1)

29.22

Rossi, Moro

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «semestrali» con la seguente: «mensili».

29.21

Rossi, Moro

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dieci rate semestrali» con le seguenti: «tre rate trimestrali».

29.27

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 3 dopo le parole: «eventualmente interessati» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Regioni».

29.18

Maceratini, Cusimano, Battaglia, Ragno, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 3 dopo le parole: «interessi legali» aggiungere le seguenti: «ridotti alla metà».

Compensazioni AN (v. em. 2.60)

29,46

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, dopo le parole: «interessi legali» aggiungere le se-guenti: «ridotti alla metà».

Compensazioni FI (v. em. 1.0.1)

29.45

Centaro, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Al comma 3, sopprimere le parole da: «con l'applicazione degli interessi legali».

Compensazioni FI (v. em. 1.0.1)

29.43

Centaro, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le parole: «Per i versamenti delle somme relative ai tributi e contributi sospesi, versati tardivamente, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge,

non si dà luogo all'applicazione di ulteriori interessi, nè alla erogazione di sanzioni».

Compensazioni FI (v. em. 1.0.1)

29.19

Maceratini, Cusimano, Battaglia, Ragno, Mantica, Pedrizzi, Curto, Cusimano

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le parole: «Per i versamenti delle somme relative ai tributi e contributi sospesi, versati tardivamente, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo all'applicazione di ulteriori interessi, nè alla erogazione di sanzioni».

Compensazioni AN (v. em. 2.60)

29.23

Rossi, Moro

Al comma 4, sostituire le parole: «dell'anno» fino alla fine del comma con: «2001».

29.33

Moro

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosro 1977, n. 546, è intesa nel senso che, nell'ipotesi in cui il contributo concesso venga utilizzato per ricostruire, su un sedime diverso da quello originario, un immobile distrutto di comproprietà tra più titolari, ad ogni singolo comproprietario dell'immobile distrutto spetta una corrispondente quota di comproprietà dell'immobile ricostruito, salvo l'obbligo per i comproprietari non titolari del contributo di concorrere, in misura corrispondente alle rispettive quote di comproprietà, alle spese di ricostruzione limitatamente alla parte eccedente l'ammontare del contributo erogato».

29.4

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 8.

29.48

CURTO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'articolo 3, comma 3-*decies* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, si applicano anche per l'anno 2001, relativamente ai soggetti le cui abitazioni principali, già oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale, permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 2.

29.49

IL RELATORE

Sopprimere i commi 9 e 11.

29.5

IL GOVERNO

Sopprimere i commi 9 e 11.

29.16

Maceratini, Magnalbò, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Bornacin, Ragno, Turini, Curto, Collino

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

- «9-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è sostituito dal seguente:
- "2. All'articolo 2, comma 3, lettera *e*), del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere per il recupero fun-

zionale degli edifici, nonchè quelle strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente'"».

Compensazioni AN (v. em. 2.60)

29.24

Brignone, Preioni, Moro

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, il termine di cui al comma 1, del citato articolo 5-ter già prorogato al 31 dicembre 2000 dall'articolo 25 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3076 del 3 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000, è ulteriomente prorogato al 31 dicembre 2001. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto 20 dicembre 1999, del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2000. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, non utilizzate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli anni successivi. Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre i relativi trasferimenti a favore degli uffici territoriali competenti».

29.51

Marini, Veraldi, Veltri, Lombardi-Satriani, Bruno Ganeri

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per gli interventi nelle zone colpite dall'alluvione in Calabria nel settembre-ottobre 2000, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi a favore della regione Calabria in relazione alla contrazione di mutui da parte della medesima regione. A tal fine, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, di miliardi 25 decorrente dal 2002 e di miliardi 25 decorrente dal 2003».

Consegeuntemente, alla tabella B, Ministero dei trasporti, ridurre dei medesimi importi l'accantonamento relativo ai limiti di impegno.

29.52

Castellani Pierluigi

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Per il completamento delle opere di ripristino e di ricostruzione degli immobili privati danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979, e successivi, previste dalla legge 3 aprile 1980, n. 115, nei comuni ricompresi nel territorio della Comunità montana della Valnerina e nel comune di Ferentillo, è autorizzata in favore della regione Umbria la spesa di lire 23 miliardi in tre anni, così suddivisa:

lire 7 miliardi per il 2001; lire 8 miliardi per il 2002; lire 8 miliardi per il 2003».

Conseguentemente, ridurre alla tabella B, alla voce Ministero dei lavori pubblici, gli importi per 7 miliardi per il 2001, 8 miliardi per il 2002 e 8 miliardi per il 2003.

29.32

MAZZUCA POGGIOLINI, MIGNONE

Al comma 12, dopo le parole: «un contributo straordinario» inserire le seguenti: «pari a 22 miliardi di lire».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, apportare la seguente modifica:

2001: -17.000.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000.000; 2002: - 1.000.000; 2003: - 1.000.000.

29.31

Leoni, Colla, Moro

Al comma 14, dopo le parole: «Magistrato per il Po» inserire le se-guenti: «sentita la Regione competente per territorio».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).

29.34

PREIONI

Al comma 14, dopo le parole: «territorio di competenza» aggiungere le seguenti: «, (virgola) pagando, si intende! (punto esclamativo)».

29.50

IL RELATORE

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» con le seguenti: «di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

29.28

Leoni, Colla, Moro

Al comma 15, sostituire le parole da: «Il fondo è alimentato» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla cui dotazione, pari a lire 600 miliardi annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante contributo dello Stato versato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere, in proporzione ai fondi stanziati da ogni singola regione ed è gestito autonomamente dalla medesima regione».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).

29.15

Maceratini, mantica, Cusimano, Pedrizzi, Curto, Collino, Bornacin, Bevilacqua, Siliquini

Al comma 15, sostituire le parole: «100 miliardi annue» con le seguenti: «500 miliardi annue» e al comma 16, sostituire le parole: «600 miliardi, da impegnare» con le seguenti: «100 miliardi, da impegnare».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

29.8

VELTRI

Al comma 15, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi» e le parole: «non inferiore al triplo» con le altre: «non inferiore al doppio».

IL GOVERNO

Al comma 15, dopo le parole: «31 marzo 1998, n. 112» sono inserite le seguenti: «nonchè per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali».

29.30

Leoni, Colla, Moro

Al comma 15, sostituire le parole da: «uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente determinata dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome» «determinata autonomamente da ogni singola regione e provincia autonoma consentendo alle stesse di accedere al fondo proporzionalmente alla quota versata».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).

29.29

Leoni, Colla, Moro

Al comma 15, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto autonomamente da ciascuna regione e provincia autonoma».

29.47

Rizzi, Manfredi, Mungari, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 15, riga 26 e 27, sostituire le parole: «il direttore dell'Agenzia di protezione civile» con le seguenti: «il Ministro titolare della delega per la protezione civile».

29.7

VELTRI

Al comma 15, dopo le parole: «con il direttore dell'agenzia di protezione civile» inserire le seguenti: «ovvero d'intesa con le competenti

autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico».

29.14

Maceratini, Siliquini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per il flagello della Flavescenza Dorata della Vite, il "Fondo regionale di protezione civile" di cui al comma precedente è incrementato da un contributo dello Stato di lire 40.000 milioni, al fine di consentire alle regioni interessate di sostenere, con contributi in c/capitale non inferiori al 40 per cento dell'effettivo investimento, gli imprenditori agricoli che effettueranno l'estirpazione dei vigneti colpiti per oltre il 30 per cento ed il conseguente reimpianto nello stesso areale definito dal relativo disciplinare DOC. Tale intervento, integrabile fino al suddetto 40 per cento, non è cumulabile con altre forme di sostegno finanziario eventualmente adottate in materia dalle Regioni interessate.

«15-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno e della protezione civile, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi e per la relativa erogazione, nonchè le modalità di verifica dell'effettiva esecuzione delle estirpazioni e dei reimpianti e la disciplina delle ipotesi di revoca dei benefici concessi».

Compensazioni AN (v. em. 2.60)

29.9

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge n. 59 del 1997 per l'importo di 300 miliardi per ciascun anno con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 47 comma 6.

29.9 (nuovo testo)

POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge n. 59 del 1997 per l'importo di 200 miliardi per ciascun anno con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 47 comma 6.

29.10

Napoli Roberto, Mundi, Nava, Lauria Baldassare, Cimmino

Il comma 16, è sostituito dal seguente:

«16. È attribuito all'Ente nazionale per le strade (ANAS) per l'esercizio finanziario 2001, un finanziamento pari a lire 600 miliardi da destinare ad interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2001, per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

Copertura del Gruppo UDEUR (v. emend. 2.70).

29.35

PREIONI

Al comma 16 sostituire le parole: «lire 600 miliardi» con le seguenti: «lire 1200 miliardi».

Seguono compensazioni LNFP (v. emend. 2.40).

29.38

Manfredi, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Al comma 16 sostituire le parole: «lire 600 miliardi» con le parole: «1000 miliardi» e dopo le parole: «ripristino della viabilità statale» ag-

giungere le parole: «con particolare riferimento per le strade statali di collegamento internazionale e di accesso a zone isolate».

Compensazioni FI (v. em. 1.0.1)

29.53

Capaldi, Veltri, Giovanelli, Carcarino, Conte, Iuliano, Parola, Staniscia

Al comma 16, dopo le parole: «necessarie» sostituire, fino alla fine, con le seguenti: «d'intesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza dei versanti immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la instabilità rappresenti un pericolo per la circolazione».

29.44

Manfredi, Rizzi, Lasagna, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Gli enti locali interessati dagli eventi suddetti, e che hanno ottenuto il preventivo assenso o concessione, ai fini della contrazione di mutui, da parte della Cassa depositi e prestiti entro il 28 febbraio 2001, per la copertura a proprio carico dei costi derivanti dai lavori urgenti per la ricostruzione, possono presentare formale istanza di trasformazione, in forma totale o parziale, in mutui a totale carico dello Stato, con ammortamento dall'esercizio 2001. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai suddetti enti locali mutui ventennali, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

Compensazioni FI (v. em. 1.0.1).

29.39

Rizzi, Manfredi, Lasagna, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Gli enti locali interessati dagli eventi suddetti, e che hanno ottenuto il preventivo assenso o concessione, ai fini della contrazione di mutui, da parte della Cassa depositi e prestiti entro il 28 febbraio 2001, per la copertura a proprio carico dei costi derivanti dai lavori urgenti

per la ricostruzione, possono presentare formale istanza di trasformazione, in forma totale o parziale, in mutui a totale carico dello Stato, con ammortamento dall'esercizio 2001. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai suddetti enti locali mutui ventennali, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

Compensazioni FI (v. em. 1.0.1)

29.36

MARINO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Per la realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici demanialie di quelli destinati a pubblici uffici dello Stato, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata, per l'anno 2001, la complessiva spesa di lire 47 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 125 ridurre di pari importo la Tabella B del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

29.11

Maceratini, Pedrizzi, Valentino, Pace, Bonatesta, Ventucci, Cusimano, Mantica, Curto, Collino

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica, relativi alla viabilità e alle infrastrutture della Pontina-Roma-Latina della strada statale n. 148 per lire 800.000 milioni. A valere su tali somme, l'A-NAS provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall'ente territoriale competente».

Compensazioni AN (v. em. 2.60)

Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Mantica, Curto, Collino

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica, relativi alla viabilità e alle infrastrutture del raccordo Cisterna-Valmontone (per lire 600.000 milioni) e della strada statale Latina-Frosinone (per lire 600.000 milioni). A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall'ente territoriale competente».

Compensazioni AN (v. em. 2.60)

29.12

Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Pace Bonatesta, Ventucci, Cusimano, Mantica, Curto, Collino

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica, relativi alla viabilità e alle infrastrutture della strada statale n. 156 Latina-Frosinone (per lire 600.000 milioni). A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall'ente territoriale competente».

Compensazioni	AN	(v.	em.	2.60)	

29.13

Maceratini, Pedrizzi, Valentino, Pace Bonatesta, Ventucci, Cusimano, Mantica, Curto, Collino

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica, relativi alla viabilità e alle infrastrutture del raccordo Cisterna-Valmontone (per lire 600.000 milioni). A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall'ente territoriale competente».

Compensazioni AN (v. em. 2.60)

29.0.1

BONAVITA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

- 1. Agli immobili delle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficienza (IPAB), si applica il regime tributario di cui all'articolo 40 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente agli immobili destinati alle attività proprie degli Istituti.
- 2. Le maggiori disponibilità finanziarie derivante alle IPAB a seguito di quanto contenuto nel comma precedente sono destinate alle attività proprie degli Istituti».

Conseguentemente, ridurre di pari importo il Fondo speciale di parte A, Ministero del tesoro.

29.0.2

BONAVITA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

- 1. Agli immobili delle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficienza (IPAB), sono assoggettati ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 2 per cento.
- 2. Le maggiori disponibilità finanziarie derivante alle IPAB a seguito di quanto contenuto nel comma precedente sono destinate alle attività proprie delle Istituti».

Conseguentemente, ridurre di pari importo il Fondo speciale di parte A, Ministero del tesoro.

29.0.3

BONAVITA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. All'articolo 88, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "le province" sono inserite le seguenti: "la istituzione di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB)"».

Conseguentemente, ridurre di pari importo il Fondo speciale di parte A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

29.0.4

BONAVITA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Alle prestazioni assistenziali rese dalle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) per il raggiungimento dei propri fini statutari si applica l'aliquota IVA del 4 per cento».

Conseguentemente, ridurre di pari importo il Fondo speciale di parte A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Art. 30.

30.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostruzione delle abitazioni, nonchè per il completamento della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1547, è autorizzata, per l'anno 2001, a favore del Ministero dei lavori pubblici, la complessiva somma di lire 10 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 125, ridurre di pari importo l'accantonamento di tabella B – voce: Ministero dei lavori pubblici.

30.2

MARINO, CAPONI, ALBERTINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per consentire la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone sinistrate del Vajont è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 2001 da destinarsi alle finalità di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457. Con decreto del Ministero dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa con i comuni interessati, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi».

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla Tabella C.

Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: – articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 – Corte dei conti – cap. 2815):

2001: -40.000.

Moro

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, concerneti il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45 miliardi per l'anno 2001».

Seguono compensazioni del Gruppo LNP nn. 1 e 3 (v. emend. 2.40).

30.4

MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostruzione delle abitazioni, nonchè per il completamento della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1547, è autorizzata, per l'anno 2001, a favore del Ministero dei lavori pubblici, la complessiva somma di lire 10 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 125, ridurre di pari importo l'accantonamento di tabella B – voce: Ministero dei lavori pubblici.

30.0.1

PREIONI, BRIGNONE

All'articolo 30, aggiungere, in fine il seguente:

«Art. 30-bis.

(Riapertura termini per il risarcimento dei danni dei 100 più grandi terremoti avvenuti in Italia dal 461 avanti Cristo fino alla caduta di Napoleone)

1. Al fine di risarcire i danni dei 100 più grandi terremoti avvenuti in Italia dal 461 avanti Cristo fino alla caduta di Napoleone viene stanziata la somma di lire una da ripartire equamente tra tutti i danneggiati.

Seguono compensazioni del Gruppo LNP (v. emend. 2.40).

Art. 31.

31.1 Moro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le procedure di trasferimento gratuito dei beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato a favore del patrimonio della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 21 della legge 1º dicembre 1986, n. 879, devono essere concluse dal Ministero delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Art. 35.

35.23

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 11 sostituire la cifra: «350 miliardi» con la seguente: «450», conseguentemente come compensazione l'articolo 35 è soppresso.

35.24

Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione agli enti locali ed altri soggetti previsti dalla programmazione regionale assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque coordinando all'interno della programmazione regionale i servizi e le prestazioni previste dai provvedimenti dei settori richiamati».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole da: «350 miliardi» fino alla fine del comma con le seguenti: «450 miliardi, compresi 100 miliardi finalizzati ai programmi regionali di intervento a favore di soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, privi di sostegno familiare, per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per il 2002.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 35.

35.25

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 16, dopo la parola: «sono» aggiungere le seguenti: «incrementate di lire 100 miliardi per l'anno 2001 e».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 35.

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sopprimere l'articolo.

35.2

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, dopo le parole: «programma di interventi» aggiungere le seguenti: «di assistenza domiciliare o per servizi residenziali e semire-sidenziali di tipo familiare».

35.3

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, sopprimere le parole: «o da altri organismi senza scopo di lucro».

35.4

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, sostituire le parole. «con handicap grave» con la parola: «disabili».

35.5

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» inserire la seguente: «anche».

35.6

Minardo, Bucci, Bettamio, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, le parole: «per la cura» fino a: «ad essi provvedevano» sono sostituite dalle seguenti: «per la cura e l'assistenza in genere di detti

soggetti ed in particolare successivamente alla perdita dei familiari o conviventi che ad essi provvedevano».

35.7

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio, Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Al comma 1, sostituire le parole: «100 miliari» con le seguenti: «150 miliardi».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni culturali e le attività culturali, legge n. 163 del 1985, ridurre gli importi come segue:

2001: – 50 miliardi.

35.10

Tirelli, Moro

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «100 miliardi» con le se-guenti: «300 miliardi».

Conseguentemente copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).

35.9

Tirelli, Moro

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «200 miliardi».

Conseguentemente copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).

Tirelli, Moro

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «100 miliardi» con le se-guenti: «150 miliardi».

Conseguentemente copertura del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).

35.11

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: «da suddividere proporzionalmente fra le Regioni e le Province autonome in base al numero degli abitanti».

35.12

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, comma 1 inserire in fine il seguente periodo: "Le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, materiali e mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività delle organizzazioni di volontariato"».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «con decreto» con le seguenti: «con decreti».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000; 2002: - 1.000.000; 2003: - 1.000.000.

35.13

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al punto 1. della legge 25 novembre 2000, n. 242, dopo le parole: "senza radicali trasformazioni" aggiungere le seguenti: "Tali acquisti sono esenti dall'IVA"».

Compensazioni	AN	(v.	em.	2.60)	

35.14

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi di carattere sociale e di corsi di formazione svolti in Italia da associazioni di volontariato e/o da altri organismi senza scopo di lucro a favore dell'integrazione dei cittadini extracomunitari regolari, il Fondo nazionale per le

politiche sociali, disciplinato dal comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 50 miliardi di lire.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

35.15

Tirelli, Moro

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 1º marzo 2001 il Ministro della solidarietà sociale con proprio decreto definisce i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma precedente nonchè la ripartizione del fondo alle regioni tenuto conto del numero di persone portatrici di *handicap* presenti sul territorio regionale. Le regioni, entro il 1º maggio 2001, definiscono le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti, le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte dai beneficiari del finanziamento nonchè la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi».

35.16

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400», aggiungere le seguente: «, sentite le competenti commissioni parlamentari».

35.17

Tirelli, Moro

Al comma 2, dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400», aggiungere le seguenti: «sentite le competenti commissioni parlamentari».

1

35.18

Toniolli, Asciutti, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle associazioni di volontariato riconosciute è garantito l'uso gratuito di quei beni

strumentali che sono supporto necessario alla loro attività e che saranno forniti dallo Stato».

Compensazioni FI (v. em. 1.0.1)

35.19

GNUTTI, LORENZI, BIANCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

35.20

Brignone, Castelli, Moro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2.-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sostituire le parole: "articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f)" con le seguenti: articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)"».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).

35.21

Tarolli, Bosi

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«3. Le offerte pubbliche o private e le sottoscrizioni, finalizzate al reperimento di risorse finanziarie per scopi umanitari, raccolte per mezzo di conti correnti bancari o conti correnti postali sono esonerate dalla tassazione prevista per dette operazioni».

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MISSERVILLE, MUNDI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

- «3. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108 è sostituito dal seguente:
- "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958 n. 339. La presente norma si applica ai procedimenti giurisdizionali in materia di licenziamenti individuali non ancora definiti con sentenza passata in giudicato al momento della sua entrata in vigore"».

35.0.1

GUERZONI, PASQUINI

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Le attività di qualsivoglia natura e durata svolte dalle associazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 460 del 1997, sono assoggettate alle normative previste per le manifestazioni temporanee».

35.0.2

Pelella, Smuraglia, Battafarano, Duva, Gruosso

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Aumento Fondo per disabili)

1. Per il finanziamento e il funzionamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per l'anno 2001».

Conseguentemente, alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, variare gli importi come segue:

2001: – 20 miliardi.

35.0.3

Tomassini, De Anna, Bruni, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

- 1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, primo comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in lire 333.360 a decorrere dal 1º gennaio 2001.
- 2. L'adeguamento con le modalità ed i criteri fissati dall'articolo 3, quarto comma, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è applicato con periodicità annuale a decorrere dal 1º gennaio 2001.
- 3. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 4. Salvo quanto stabilito nei commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508.
- 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 167.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 e relative proiezioni per gli anni successivi, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Compensazioni FI (v. em. 1.0.1)

Art. 36.

2	6	1
J	v.	1

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino Sopprimere l'articolo.

36.2

Rizzi, Manfredi, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro Sopprimere l'articolo.

36.3

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sostituire le parole: «di promozione dello» con le se-guenti: «per lo».

36.4

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, dopo la parola: «fondo» aggiungere la seguente: «nazionale».

36.5

Colla, Moro

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni proporzionalmente alla densità per chilometro quadrato delle unità produttive e dei relativi addetti operanti in ciascuna regione».

VIGEVANI, VERTONE GRIMALDI, FIGURELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli interventi di cui al presente articolo e quelli indicati negli articoli 37 e 38, nonchè interventi analoghi che intendono produrre effetti in materia di sviluppo sostenibile e che non abbiano espliciti obiettivi di conoscenza scientifica, oltrechè sul piano ambientale, debbono essere preliminarmente valutati anche sul piano degli effetti economici. In particolare, per quanto concerne gli effetti economici, diretti ed indiretti, relativi sia al contesto nazionale che internazionale, gli incentivi o agevolazioni nazionali di qualsiasi natura rivolti all'adozione, allo sviluppo tecnologico, alla diffusione e alla realizzazione di prodotti, processi e sistemi, devono essere valutati anche sotto il profilo del loro impatto sulla bilancia commerciale e su quella tecnologica.

36.7 (Nuovo testo)

Coviello, Giovanelli, Veltri, Capaldi, Carcarino, Conte, Iuliano, Staniscia, Pizzinato

Al comma 2, inserire la lettera f-bis):

«f-bis) promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI, ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale».

36.7

GIOVANELLI, VELTRI, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, IULIANO, STANISCIA

Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) promozione e attuazione presso i comuni, le province, e le regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi denominati Agende XXI, ovvero certificazioni di qualità ambientale terrigoriale ed azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale».

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b*-bis) realizzazione di impianti di combustione di rifiuti per il recupero energetico».

36.9

Colla, Moro

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e*-bis) realizzazione di impianti di combustione di rifiuti per il recupero energetico».

36.10

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) raccolta ed eliminazione dei rifiuti delle Isole minori».

36.11

Bettamio, Bucci, Minardo, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) attività agricole multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile».

36.12

Minardo, Bucci, Bettamio, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«g) finanziamento di interventi di rimboschimento delle pinete di Monterosso Almo, Giarratana, Pini d'Aleppo di Vittoria e Monserrato di Modica, parzialmente distrutte da incendi estivi, per una spesa di 2,5 miliardi di lire».

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) interventi per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;

f-ter) promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini».

36.14

RONCHI, RIPAMONTI

Al comma 2, aggiungere le seguenti lettere:

- «g) interventi per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano, ivi incluse le cosiddette "domeniche ecologiche";
- *h)* promozione di tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini».

36.15

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 3.

36.150

IL RELATORE

Al comma 3 sopprimere la parola: «eventualmente» e dopo le parole: «i Ministri interessati» inserire le seguenti: «, sentite le competenti Commissioni parlamentari avuto riguardo anche agli effetti economici derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2».

36.16 (Nuovo testo)

Colla, Moro, Ripamonti

Alll'inizio del comma 3, inserire il seguente periodo: «Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

36.16

Colla, Moro

All'inizio del comma 3, inserire il seguente periodo: «Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

36.17

RIPAMONTI, PIERONI

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente,» aggiungere le seguenti: «da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

36.18

Colla, Moro

Al comma 3, dopo le parole: «eventualmente interessati,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

36.25

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 3, dopo le parole: «eventualmente interessati» aggiungere le seguenti: «previo paree della Conferenza Stato-Regioni».

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 3, dopo le parole: «eventualmente interessati» aggiungere le seguenti: «e con le regioni».

36.20

Colla, Moro

Al comma 3, dopo le parole: «e la relativa erogazione» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese che investono in tecnologie pulite».

36.21

Napoli Roberto, Mundi, Misserville, Nava

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Nell'ambito delle spese di cui ai commi 40 e 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è previsto anche il contributo per attività di Certificazione Eco-Ambientale e Gestione Forestale da assegnare alle Associazioni nazionali che hanno rappresentatività nazionale a livello europeo ed extra-europeo».

Copertutra UDEUR (v. emend. 2.70).

36.22

Napoli Roberto, Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nei programmi finalizzati alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse, destina una quota di lire 19 miliardi agli interventi di completamento del Progetto di cui all'articolo 2 della delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 219».

Copertutra UDEUR (v. emend. 2.70).

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. I programmi nazionali e gli accordi di programma di cu iall'articolo 1-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, possono riguardare anche le aree vincolate ai sensi dell'articolo 82, lettera d), g) ed h), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e ricomprese all'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

36.24

BESOSTRI, CRESCENZIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas dovrà definire i criteri e le regole in base ai quali dovranno essere effettuate le valutazioni dei rami di azienda ENEL SpA da trasferire in base a uanto previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo 9 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».

36.0.1

Camber, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Per il triennio 2001-2003 viene impegnata la somma annuale di lire 5.000 milioni per la realizzazione e l'avviamento di linee di collegamento marittimo dedicate alla mobilità delle persone e delle merci, in alternativa ai percorsi terrestri, tra i porti della regione Friuli-Venezia Giulia (della provincia di Trieste) e le Repubbliche di Slovenia e Croazia, limitatamente all'ambito territoriale della penisola Istriana, in attuazione degli obiettivi di sviluppo economico e sociale di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73, e relativi strumenti allegati, con le procedure previste dall'articolo 8, penultimo comma, della stessa legge».

Compensazioni FI (v. em. 1.0.1)

36.0.2

PIATTI, PREDA, SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

- 1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, è così sostituito:
- "1. Per i pareri e i necessari controlli tecnici previsti dall'articolo 18, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in misura corrispondente all'effettivo costo del servizio. Detti compensi sono versati dai costitutori di nuove varietà vegetali in appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali"».

Art. 37.

37.1

Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Sopprimere l'articolo.

37.2

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire le parole: «tre per cento» con le seguenti: «quindici per cento».

37.3

Vigevani, Angius, Cabras, Caponi, Micele, Marini, Castellani, Marino, Folloni, Larizza, De Martino, Pelella, Donise, Napoli, Iuliano

Al comma 2, sostituire le parole: «tre per cento» con le altre: «cinque per cento»

37.4

Colla, Moro

Al comma 3, dopo le parole: «ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia,» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo alla concessione di incentivi alle piccole e medie imprese che investono in tecnologie pulite».

37.5

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, dopo le parole: «fondi rinnovabili di energia» inserire le seguenti: «e di programmi agricoli e forestali finalizzati all'assorbimento della CO_2 ».

Colla, Moro

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «proporzionalmente alla densità per chilometro quadrato delle unità produttive e dei relativi addetti operanti in ciascuna regione».

37.7

Vigevani, Angius, Cabras, Caponi, Micele, De Martino, Pelella, Donise, Ronchi, Ripamonti, Castellani Pierluigi, Marino, Marini, Folloni, Napoli, Larizza, Pappalardo, Pieroni, Figurelli, Iuliano

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

- «4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre alla deliberazione del Comitato di cui al comma precedente, è inserito, su proposta del Ministro dell'ambiente, un piano di installazione con priorità nel Mezzogiorno entro il quinquennio 2001-2005, di tre milioni di metri quadri di pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e per il superamento della dipendenza tecnologia estera:
- a) incentivazione, nella misura dell'80 per cento dei costi totali, alla installazione di pannelli solari di abitazioni private mediante la predisposizione degli edifici all'impiego dell'energia solare termica in tutte le nuove costruzioni e nella ristrutturazione radicale nelle vecchie abitazioni;
- b) il sostegno allo sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione di collettori solari;
- c) la predisposizione da parte dell'ENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e delle attrezzature ad essi collegate, nonché la revisione e il raccordo con le iniziative in atto di formazione di tecnici per l'installazione e la manutenzione degli impianti solari termici nell'ambito del progetto interregionale "Comune solarizzato"».

37.8

Maceratini, Maggi, Specchia, Zambrino, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4:

«Il 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca nel campo della fusione nucleare».

37.0.1

GIOVANELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«Al fine di promuovere e sostenere la sperimentazione di azioni di manutenzione e l'avvio all'alto fusto dei boschi cedui PER fini di riqualificazione e tutela ambientale con l'utilizzo delle biomasse eccedenti ai fini di produzione energetica e industriale presso il ministero delle Politiche agricole e forestali è costituito un fondo di Lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 con decreto del ministero delle Politiche agricole e forestali sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei criteri e dei principi della gestione sostenibile e della contabilità ambientale forestale sono definiti procedure e criteri per la ripartizione e l'assegnazione del fondo, nonché per la redazione e il finanziamento dei relativi progetti, conseguentemente all'articolo 38, il contributo ivi previsto è ridotto nella misura di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Art. 38.

38.1

Manfredi, Rizzi, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro, Magnalbò Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 38.

- 1. Alle società ed imprese che adottino tecnologie idonee alla produzione, su scala industriale, di energia elettrica con energia solare, il costo complessivo degli investimenti realizzati può essere coperto sino e non oltre il 30 per cento.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 sono assegnati complessivi 200 miliardi di lire, attribuiti nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma può beneficiare degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in mateia di ricerca scintifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile.
- 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato, avvalendosi dell'ENEA, che presenta altresì ogni sei mesi una relazione sull'andamento delle progettazione, esecuzione dei progetti e profittarietà della gestione valuta i progetti di massima, e liquida gli importi entro il 31 dicembre degli anni 2001, 2002 e 2003 relativamente alle realizzazioni rese operative nel corso degli anni stessi».

Compensazioni FI (v. em. 1.0.1)

38.2

PIREDDA

Al comma 1, dopo le parole: «all'alta temperatura» aggiungere: «nonchè dell'uso delli'drogeno come carburante».

38.3

VIGEVANI, D'ALÌ

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente capoverso: «Inoltre l'ENEA attua un programma di ricerca per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di sviluppare e di sperimentare in collaborazione con produttori di impianti, produttori di ener-

gia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a scala industria e per le applicazioni stazionarie».

38.4

Vigevani

Al comma 2, dopo le parole: «Il costo complessivo degli investimenti» aggiungere la parola: «Industriali».

38.5

Vigevani

Al comma 2, sostituire le parole da: «il progetto di massima...» fino alla fine del comma con le parole: «i progetti di massima, che definiscono le caratteristiche tecniche degli impianti, la localizzazione e la stima dei costi di realizzazione e di gestione degli stessi impianti e indica altresì i soggetti con i quali saranno sviluppati i programmi».

38.6

Il Governo

All'inizio del comma 3, dopo le parole: «dell'artigianato» inserire le seguenti: «sentito il Ministro dell'ambiente».

38.7

Vigevani

Al comma 3, la parola: «il progetto» è sostituita con la parola: «i progetti».

Vigevani

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A tal fine nel quadro dei propri compiti istituzionali, l'Ente è tenuto a valutare ed elaborare, anche su indicazioni del Governo, proposte e progetti di intervento in materia di energia, di sviluppo e di competitività tecnologica di interesse generale, corredando tali proposte con le valutazioni di ordine economico, finanziario, ambientale, nonchè con le indicazioni di ordine organizzativo. Tali proposte vengono sottoposte ai competenti organi di Governo per le procedure di valutazione, approvazione e di eventuali finanziamenti».

38.9

IL GOVERNO

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Tali ricerche, che riguardano, tra le altre, la valutazione, progettazione e gestione di grandi infrastrutture per la mobilità, saranno avviate ove occorra attraverso rapporti convenzionati con il Ministero dei lavori pubblici».

La proposta emendativa, senza oneri aggiuntivi, è finalizzata a stimolare lo sviluppo e applicazione di nuove tecnologie nella gestionelle delle infrastrutture per la mobilità soprattutto ai fini della sicurezza.

38.10

Marino

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Tali ricerche, che riguardano, tra le altre, la valutazione, progettazione e gestione di grandi infrastrutture per la mobilità, saranno avviate ove occorra attraverso rapporti convenzionati con il Ministero dei lavori pubblici».

38.0.1

Piatti, Scivoletto, Preda, Murineddu, Conte, Barrile, Saracco, Battafarano, Figurelli

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

«Art.

(Contributi ad enti e istituti)

- 1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali sono iscritte in distinte unità previsionali di base i contribuiti concessi dal Ministero medesimo in favore dei seguenti istituti ed enti, oggetto di riorganizzazione ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454:
 - a) INEA;
- *b*) Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (già Istituto nazionale della nutrizione);
- c) Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale (già Centro di specializzazione e ricerche economicoagrarie per il Mezzogiorno).
- 2. Nel quadro 13 della Tabella A allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppressi i riferimenti ai contributi in favore dei seguenti enti e istituti; Istituto nazionale di economia agraria; Centro di ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno; Istituto nazionale della nutrizione».

6 Dicembre 2000 – 180 – 5^a Commissione

Art. 17.

17.19 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1º luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Il biodiesel, puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61".

1-bis. Al fine di promuovere l'impiego del prodotto denominato bio-diesel, di cui al comma precedente, come carburante per autotrazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 26 maggio 1998, n. 219, preveda l'avvio al consumo del biodiesel puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggior concentrazione di traffico"».

Art. 18.

18.5 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 18, con il seguente:

«Art. 18.

(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)

- 1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:
- «6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinano un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale della durata di un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, una accisa ridotta, secondo le aliquote appresso indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
- a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola lire 560.000 per 1.000 litri;
- b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola lire 560.000 per 1.000 litri;
 - c) additivi prodotti da biomasse:
- per benzina e benzina senza piombo lire 560.000 per 1.000 litri;
 - per gasolio, escluso il biodiesel lire 475.000 per 1.000 litri;

6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annui comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici».

18.5 (Ulteriore nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 18, con il seguente:

«Art. 18.

(Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)

1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

«6-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinano un ridotto impatto ambientale è stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale della durata di un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, una accisa ridotta, secondo le aliquote appresso indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:

- *a)* bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola lire 560.000 per 1.000 litri;
- b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola lire 560.000 per 1.000 litri;
 - c) additivi prodotti da biomasse:
- per benzina e benzina senza piombo lire 560.000 per 1.000 litri;
 - per gasolio, escluso il biodiesel lire 475.000 per 1.000 litri;

6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annui comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita».

Art. 39.

39.14

Brignone, Moro

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 100 miliardi» con le seguenti: «lire 200 miliardi».

Segue compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania n. 1 (v. emend. 2.40).

39.13

BRIGNONE, MORO

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 100 miliardi» con le seguenti: «lire 150 miliardi».

Segue compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania n. 1 (v. emend. 2.40).

39.2

NAVA, MUNDI, CIMMINO

Sostituire le parole: «di lire 100 miliardi» con: «di lire 120 miliardi» e sostituire il periodo con il seguente: «La predetta somma è attribuita con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, per il recupero, la conservazione, l'assistenza qualifica e specialistica al pubblico dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici, video-sonori, musicali, demoantropologici e librari. L'assistenza viene assicurata mediante rinnovo contrattuale per l'anno 2001 del rapporto di lavoro degli assistenti tecnico-museali a tempo parziali ora in servizio e mediante l'avvio di nuove procedure concorsuali per nuovi reclutamenti fino al limite dei previsti 1.000 posti. Il rinnovo contrattuale prevede, per il personale interessato, la facoltà d'optare tra il rapporto di lavoro a tempo pieno ed il rapporto di lavoro a tempo pieno ed il rapporto di lavoro a tempo parziale, come avviene per il restante personale non dirigenziale delle amministrazioni facenti capo al comparto dei Ministeri».

La copertura finanziaria è assicurata per le prime 12 ore settimanali dal sistema vigente di «autofinanziamento» mediante l'accresciuta vendita dei biglietti nei siti d'arte, per le restanti 6 ore o per coloro che dovessero

optare per il tempo pieno a 36 ore, dalle entrate delle lottorie riservate al Ministero dei beni e delle attività culturali.

39.1

FERRANTE

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. Per favorire il consolidamento, il recupero, la ristrutturazione ela conservazione dell'Eremo Colle San Marco (AP) è autorizzata una spesa di 500 milioni di lire per ciascuno degli anni 2001, 2001 e 2003».

Conseguentemente, all'articolo 39, ridurre la somma ivi prevista, per l'anno 2001, di lire 500 milioni e all'articolo 125, Tabella B, alla voce: «Ministero per i beni e le attività culturali» apportare le seguenti variazioni:

2002: - 500; 2003: - 500.

-

39.10

Brignone, Moro

Sostituire il secondo periodo con il seguente: «La predetta somma è destinata alle Regioni per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle biblioteche e dei beni librai garantendo una equilibrata distribuzione territoriale delle risorse attribuite».

39.11

BRIGNONE, MORO

Sostituire il secondo periodo con il seguente: «La predetta somma è destinata alle Regioni per il recupero e la conservazione dei musei e delle biblioteche degli enti locali assicurando una equilibrata distribuzione territoriale delle risorse attribuite».

BRIGNONE, MORO

Al secondo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali,» con le seguenti: «alle Regioni».

39.3

Maceratini, Pontone, Demasi, Florino, Cozzolino, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Cusimano, Curto, Collino, Lauro, D'Onofrio, Novi, Bevilacqua, Marri, Pace, Specchia, D'Urso, Bertoni

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «In particolare, il Ministero per i beni e le attività culturali deve individuare, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli interventi strutturali e straordinari per il recupero del patrimonio artistico e culturale dell'Isola di Capri».

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

39.5

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e con esclusione delle spese di funzionamento del Ministero».

39.15

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali finanziamenti possono essere destinati anche al recupero e alla conservazione di quei beni immobili di interesse artistico sedi di municipio».

Castellani Pierluigi, Pinto

Aggiungere il seguente periodo: «Di detta somma l'importo di lire 1 miliardo e 800 milioni è destinato al restauro del Palazzo Molinari del comune di Morra De Sanctis e dell'annessa biblioteca desanctisiana».

39.6

Firrarello, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

- «2. Gli Enti ed i Reparti dell'amministrazione della Difesa, per il mantenimento e la conservazione di beni mobili o immobili di valore artistico, storico e culturale, possono avvalersi di risorse finanziarie e/o di servizi da privati. Enti pubblici e amministrazioni statali. In caso di donazioni finanziarie le stesse dovranno essere impiegate con modalità analoghe a quelle delle somme rese disponibili dal bilancio. Per eventuali forniture di servizi si dovrà mediante stipula di apposite convenzioni.
- 3. Le somme erogate dai provati ed il valore dei servizi resi agli Enti ed ai Reparti dell'amministrazione della Difesa di cui al precedente comma 2, potranno essere detratte ai fini fiscali».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.7

Sella di Monteluce, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo il primo comma inserire il seguente:

«2. Dovranno essere altresì previste, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali specifiche azioni e iniziative, di informazione relativamente alle modalità di accesso agli interventi citati nel precedente comma da parte di soggetti pubblici e privati, alle procedure di gara, nonchè ai criteri per la valutazione degli interventi proposti».

Travaglia, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1 assegnare lire 1 miliardo per il restaturo della facciata principale del Palazzo Reale di Milano».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.9

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla somma di cui al comma 1 è aggiunta un'ulteriore somma di 50 miliardi per favorire la programmazione di corsi di formazione e la creazione di posti di lavoro per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici artistici, archivistici delle librerie e dei Beni librari, destinati a persone con handicap non inferiore al sessanta per cento».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.4

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinato ai territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97».

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

- 1. All'articolo 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso, residence turistico-alberghiere con 4 stelle con un numero di camere (appartamenti per residence) inferiore a cento e superiore a venticinque; villatti turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso; lire 3.000.000;
 - b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- "c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso, residence turistico-alberghieri con 3 stelle e con un numero di camere (appartamenti per residence) pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiori a dieci; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;
 - c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- "d) alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri con 2 stelle, pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;
- d) alla lettera e) dopo le parole: "strutture ricettive" aggiungere le seguenti: "ed esercizi pubblici"».

Conseguentemente nella Tabella C, MInistero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 70, comma 2... (Agenzia delle Entrate), ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 rispettivamente di lire 6 miliardi.

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire la rivitalizzazione dei centri storici, il Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato provvede altresì al finanziamento, nei limiti di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

39.0.3

Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 "Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano")

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 266 del 1997 è aggiunto il seguente capoverso: "Al fine di garantire la rivitalizzazione dei centri storici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede altresì al finanziamento, nei limiti di lire 60 mililardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114"».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Castellani, Rescaglio, Monticone, Marino, De Martino Guido

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

A partire dal 2001 è concesso al Centro Nazionale di Studi Leopardiani un contributo annuo di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) per il finanziamento del Centro Mondiale della Poesia sul Colle dell'Infinito».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero degli esteri, ridurre gli accantonamenti come segue:

2001: - 500.000.000; 2002: - 500.000.000; 2003: - 500.000.000.

Art. 40.

40.1

Maceratini, Bucciero, Pedrizzi, Cusimano, Specchia, Maggi, Curto, Collino

Sostituire l'articolo con il seguente

- «Art. 40. (*Erogazioni*). 1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive locali, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da prelevare dagli stanziamenti di competenza del ministero per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e dall'articolo 30, settimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.
- 2. Nell'ambito dell'intervento dello Stato per l'accoglienza degli extracomunitari è disposto il rimborso di lire 750 milioni al comune di Monopoli (BA) per quante anticipate ad istituti e comunità per il pagamento di rette di ricovero di minori extracomunitari in stato di abbandono morale e materiale.
- 3. La somma di cui al comma 1 è erogata entro il 30 giugno 2001 alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari, nonchè al comune di Monopoli dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

40.2

BISCARDI, MONTICONE, ASCIUTTI, TONIOLLI, MASULLO, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI, LORENZI, PAPPALARDO, DONISE, BERGONZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40. - (Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali). – 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad erogare, per l'anno 2001, la somma di lire 10 miliardi alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti, in base

ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle comunicazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro:

2001: - 10.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

2001: + 10.000.

40.3

GUBERT

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «emittenti televisive locali» inserire le seguenti: «nonché degli interventi a favore della diffusione all'estero, particolarmente nei paesi con più numerosa presenza di cittadini italiani o loro discendenti, di programmi radiofonici in lingua italiana».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «autoprodotti» inserire le seguenti parole: «nonché alle emittenti radiofoniche di cui al comma precedente».

40.4

D'Urso

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le seguenti: «di ogni anno».

Conseguentemente, alla tabella C, variare gli importi come segue:

2002: – 10 miliardi; 2003: – 10 miliardi.

Erroi, Veraldi, Pappalardo, Carella, Zilio, Montagnino, Rescaglio

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le seguenti: «di ogni anno».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000; 2003: - 10.000.

40.6

D'Urso

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le seguenti: «di ogni anno».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000; 2003: - 10.000.

40.7

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le seguenti: «di ogni anno».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000; 2003: - 10.000.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di

tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000.000; 2002: - 1.000.000; 2003: - 1.000.000.

40.8

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Nava

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le seguenti: «di ogni anno».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000; 2003: - 10.000.

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

MARITATI, BATTAFARANO

Al comma 1, sostituire le parole: «per il 2001» con le seguenti: «a partire dal 2001»; al comma 2, sostituire la parola: «2001» con le seguenti: «di ogni anno».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 10.000; 2003: - 10.000.

40.10

Marini, Veltri, Veraldi, Lombardi Satriani, Bruno Ganeri

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 9 e 10 relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato e derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell'anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze».

40.11

BIANCO

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che autoproducano programmi educativi destinati alla salvaguardia ed alla educazione dei minori contro il rischio della pedofilia è destinata, a carico del Ministero delle comunicazioni, la somma di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Le emittenti accedono ai finanziamenti in base a una graduatoria approvata dal Ministro delle comunicazioni d'intesa con il Ministro della solidarietà sociale».

Conseguentemente, è soppresso il comma 17 dell'articolo 115.

BIANCO

Aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27 commi 9 e 10 relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato derivante da altre disposizioni di legge, sulla base dei fatturato conseguito nell'anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze».

40.13

Travaglia, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Lo stanziamento di cui al comma 1 viene destinato, fino alla concorrenza del 40 per cento, a emittenti televisive dotate dei requisiti richiesti, con sede nella città di Milano e provincia. L'assegnazione verrà effettuata proporzionalmente in base all'audience certificata (ove esista) o al volume pubblicitario raccolto e opportunamente documentato».

40.0.1

Milio

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

- 1. La ricerca, la visualizzazione, l'estrazione e la consultazione per via telematica di testi, dati comunque strutturati, documenti e atti in genere, esistenti su sistemi informativi della pubblica amministrazione, suoi concessionari, soggetti pubblici e privati gestori di pubblici registri, sono gratuite per chiunque e sono esenti sin dall'origine dal pagamento di diritti anche d'abbonamento, imposte, tasse o tributi in genere.
- 2. Allo scopo di garantire la sicurezza dei sistemi informativi e degli archivi, nonché al fine di garantire adeguata riservatezza ai dati personali gestiti, le singole amministrazioni ed i gestori di pubblici registri possono

subordinarne l'accesso alla accettazione e sottoscrizione di appositi disciplinari anche collettivi o di categoria le cui condizioni e clausole siano state preventivamente approvate dalla Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e dalla Autorità per la tutela della *privacy*.

- 3. Fino alla data di accettazione e sottoscrizione dei disciplinari previsti dal comma 1-*ter* del presente articolo continuano ad applicarsi le norme di accesso e consultazione in genere contenute in convenzioni già stipulate, fatta eccezione per le norme di contenuto economico o ad esso connesse, le quali cesseranno di avere efficacia a far data dal giorno di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Le disposizioni dei comma secondo e terzo del presente articolo non si applicano nei confronti dei soggetti che accedono attraverso la rete unitaria della pubblica amministrazione.
- 5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Governo, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, emana un regolamento per l'esame di progetti e la progressiva adozione di sistemi operativi e soluzioni applicative non proprietari, in funzione delle esigenze informatiche delle singole amministrazioni, tenendo conto dei possibili risparmi di spesa e delle opportunità di sviluppo della produzione di *software* nazionale. Le norme regolamentari non dovranno impegnare il bilancio dello Stato».

40.0.3

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

- 1. La ricerca, la visualizzazione, l'estrazione e la consultazione per via telematica di testi, dati comunque strutturati, documenti e atti in genere, esistenti su sistemi informativi della pubblica amministrazione, suoi concessionari, soggetti pubblici e privati gestori di pubblici registri, sono gratuite per chiunque e sono esenti sin dall'origine dal pagamento di diritti anche d'abbonamento, imposte, tasse o tributi in genere.
- 2. Allo scopo di garantire la sicurezza dei sistemi informativi e degli archivi, nonché al fine di garantire adeguata riservatezza ai dati personali gestiti, le singole amministrazioni ed i gestori di pubblici registri possono subordinarne l'accesso alla accettazione e sottoscrizione di appositi disciplinari anche collettivi o di categoria le cui condizioni e clausole siano state preventivamente approvate dalla Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e dalla Autorità per la tutela della *privacy*.
- 3. Fino alla data di accettazione e sottoscrizione dei disciplinari previsti dal comma 1-ter del presente articolo continuano ad applicarsi le

norme di accesso e consultazione in genere contenute in convenzioni già stipulate, fatta eccezione per le norme di contenuto economico o ad esso connesse, le quali cesseranno di avere efficacia a far data dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

- 4. Le disposizioni dei comma secondo e terzo del presente articolo non si applicano nei confronti dei soggetti che accedono attraverso la rete unitaria della pubblica amministrazione.
- 5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Governo, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, emana un regolamento per l'esame di progetti e la progressiva adozione di sistemi operativi e soluzioni applicative, in funzione delle esigenze informatiche delle singole amministrazioni, tenendo conto dei possibili risparmi di spesa e delle opportunità di sviluppo della produzione di *software*».

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000.000; 2002: - 1.000.000; 2003: - 1.000.000.

40.0.2

PALUMBO

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopoli)

- 1. Il titolare del patentino per la rivendita di generi di monopolio, valido ed efficace da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolga tale attività in un pubblico esercizio, può chiedere l'istituzione di una rivendita ordinaria, e la sua aggiudicazione a trattativa privata, dietro versamento di un corrispettivo fissato dalla Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni, ove ricorrano tutti i requisiti e le condizioni prescritte dalla vigente normativa in materia di istituzione di nuove rivendite ordinarie.
- 2. Le relative domande devono essere presentate al competente Ispettorato compartimentale dei Monopoli di stato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

40.0.4

Moro

Dopo l'articolo 40, aggingere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Controversie in materia di contributi di bonifica)

1. La cognizione di tutte le cause in materia di contributi spettanti ai consorzi di bonifica per le spese di esecuzione, bonifica e miglioramento

fondiario è devoluta ai giudici ordinari, secondo la rispettiva competenza per valore.

2. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice ordinario competente per valore, davanti al quale viene disposta la trasmissione».

40.0.5

Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Collino

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche alla legge del 21 novembre 2000, n. 342)

1. L'articolo 78 della legge del 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

40.0.6

Maceratini, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Collino, Curto

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Perequazione dei canoni di concessione radiotelevisiva)

1. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che esrciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, aricolo 27, commi 9) e 10) relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell' anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze».

Gambini

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Opere riguardanti sedi di comunità terapeutiche o necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche)

- 1. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma di validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, come dichiarata dall'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni dei commi successivi del presente articolo.
- 2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per le seguenti opere realizzate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:
- a) immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi;
- b) opere strettamente necessarie all'abbattimento di barriere architettoniche negli spazi interni ed esterni accessori alla proprietà e alla residenza di portatori di *handicap* che ne abbiano necessità.
- 3. Lo scorporo delle aliquote previste dall'articolo 39, comma 9, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si estende, per le istituzioni legalmente riconosciute aventi come scopo il recupero dei minori, anche alle opere di urbanizzazione secondaria».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della sanità, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 17.000; 2002: - 17.000;

2003: - 17.000.

MARINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Riduzione delle spese di custodia dei beni mobili registrati oggetto di sequestro amministrativo o penale)

- 1. I beni mobili iscritti nei pubblici registri, affidati in custodia a seguito di sequestro amministrativo, decorsi novanta giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro in assenza di ricorso all'autorità competente ed in caso di mancata presentazione da parte dell'interessato dell'istanza di cui al comma 3, sono alienati al fine di contenere le spese di custodia e di evitarne il depauperamento; il ricavato, detratte le spese di inventario, recupero, custodia, stima, alienazione o rottamazione, è depositato in un autonomo conto fruttifero da costituirsi presso la Tesoreria dello Stato. Resta immutata la procedura prevista per pervenire alla confisca definitiva, che sarà poi disposta sulla somma depositata.
- 2. Se ricorrono gli estremi per disporre il dissequestro, la somma accantonata, integrata di quanto l'amministrazione aveva in precedenza detratto, se dovuto, sarà versata all'avente diritto.
- 3. Il proprietario del bene che abbia interesse a che lo stesso non vada venduto, dovrà, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, presentare istanza di affidamento del bene in custodia, a sé o ad altri, assumendo a suo carico anche gli oneri pregressi e prestando idonea garanzia, escutibile a prima richiesta, di valore pari alla stima del bene desunta da pubblicazioni specialistiche di settore, o, nel caso in cui il bene non sia in queste catalogato, dai competenti uffici demaniali.
- 4. In caso di sequestro penale di un bene mobile iscritto in pubblici registri, il giudice, decorsi novanta giorni dalla notifica del relativo provvedimento ed in assenza di opposizione, acclarata l'assoluta inutilità del bene ai fini probatori o di indagine. allo scopo di contenere le spese di custodia e di non depauperare il valore del bene, ne dispone l'alienazione secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, e ne affida i relativi adempimenti all'amministrazione demaniale.
- 5. Le attività di inventario, recupero, custodia, stima, alienazione o rottamazione, relative ai beni di cui ai commi 1, 3 e 4, possono essere affidate dal Demanio ad uno o più concessionari ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 699, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30».

 V_{EDOVATO}

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'articolo 125, comma 1, alla voce Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000; 2002: - 1.000; 2003: - 1.000.

Art. 41.

41.4

Cò, Russo Spena, Crippa

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

41.5

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino Sopprimere l'articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.6

Pastore, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Sopprimere il comma 1.

41.7

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 1.

41.8

Cò, Russo Spena, Crippa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nel caso di immobili ad uso abitativo per i quali non si fosse realizzata, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996,

n. 103, e successive modificazioni e integrazioni, l'alineazione in blocco degli stessi, pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori dell'unità immobiliare da essi condotta in locazione, si procederà alla cessione degli alloggi per i quali il conduttore ha esercitato il diritto di prelazione, mentre i rimanenti alloggi saranno offerti in vendita ai comuni e agli IACP comunque denominati, nel cui territorio detti immobili insistono, affinchè vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni e agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo di mercato ridotto del 30 per cento. Al valore così determinato si applica l'ulteriore riduzione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco dell'intero immobile. I comuni e gli IACP comunque denominati possono utilizzare per l'acquisto di detti alloggi i fondi a loro disposizione finalizzati all'edilizia residenziale pubblica ed i fondi della sezione speciale della cassa depositi e prestiti loro assegnati, prevedendo appositi programmi di acquisto».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

41.9

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.10

IL GOVERNO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni, nel primo periodo dopo le parole: «soggetti ad utilizzazione agricola» sono inserite le seguenti: «nonchè sono soppresse le parole: "che ne cura l'attuazione"».

Dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il periodo che inizia con le parole: "La rivendita previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari" e termina con le parole: "quaranta anni di età" è sostituito dal seguente: "Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto di prelazione le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro per le politiche agricole"».

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'Ente tabacchi italiani Spa», con le seguenti: «dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

41.12

Tirelli, Moro, Castelli, Peruzzotti, Rossi, Stiffoni

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'Ente tabacchi italiani SpA», con le seguenti: «dei Monopoli di Stato».

1

41.13

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, sostituire le parole: «Ente tabacchi italiani SpA», con le seguenti: «Monopoli di Stato».

41.14

Cò, Russo Spena, Crippa

Sopprimere il comma.

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

41.15

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 3.

Seguono Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino *Sopprimere il comma 3*.

Seguono Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.17

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 4.

41.18

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni *Sopprimere il comma 4*.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 4, 5, 6 e 7 (v. emend. 2.40).

41.19

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, RECCIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprietà dei beni stessi».

41.20

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«L'ente venditore dovrà produrre apposita documentazione o dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni che non esistano morosità di alcun tipo, anche con riferimento ad oneri condominiali, imputabili all'ente stesso anche come solidale corresponsabile di precedenti conduttori morosi inquilini o affidatari dell'immobile».

41.21

Maceratini, Pedrizzi, Mantica, Cusimano, Curto, Collino, Mulas

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 le parole: "da oltre un quinquennio" sono soppresse;
- b) all'ultimo periodo del comma 9 la parola: "prioritariamente" è soppressa.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.22

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 5.

41.23

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

;Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Per le alienazioni degli alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978 n. 497 trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 1993 n. 560. Con le stesse disposizioni sono ceduti interi complessi di immobili la cui richiesta di acquisto da parte degli utenti interessati deve riportare il valore offerto del bene da dimettere. Il programma di alienazione è predisposto annualmente con regolamento o proprio decreto dal Ministro della difesa e in sede di prima applicazione deve comprendere gli alloggi classificati AST ubicati fuori delle infrastrutture

militari occupati da utenti senza più titolo alla concessione. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero della difesa per la realizzazione di programmi nello stesso settore abitativo.

Seguono compensazioni del gruppo del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.24

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 6.

41.25

PIZZINATO

Al comma 6, dopo le parole: «nelle quali lo Stato» aggiungere le seguenti: «le regioni e gli enti locali».

41.26

Montagnino, Veraldi, Erroi

Al comma 6, dopo le parole: «una partecipazione di controllo» aggiungere le seguenti: «e le società conferitarie dei rami d'azienda di queste e dalle stesse direttamente o indirettamente controllate», con le seguenti: «diritti reali su immobili» aggiungere la seguente: «o rami d'azienda industriale» dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «Agli atti di trasferimento o conferimento, e in ogni altro atto, avente ad oggetto tali rami d'azienda industriale, limitatamente agli immobili strumentali, non si applicano gli articoli 58, 59, 60 e 61 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490».

41.27

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 6, aggiungere alla fine: «Per i successivi atti di disposizione è consentito all'alienante o all'acquirente avvalersi delle disposizioni in materia di condono edilizio dettate dalla legge n. 47 del 1985 e

successive modifiche, assumendosi quale data delle opere da condonare quella dell'atto di trasferimento o conferimento di cui al primo periodo del presente comma».

41.28

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 le parole: «ad uso residenziale» sono soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella C, l'accantonamento relativo ai Fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente, di cui alla legge n. 468 del 1968 è modificato per il seguente importo:

2001 - 10.000

41.29

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, le parole: «ad uso residenziale» sono soppresse.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.30

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 266 del 1999, è inserito il seguente: "11. Con le stesse modalità stabilite al comma precedente possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato, "alloggi individuali", concessi ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospiciente alle strutture di servizio"».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 7.

41.32

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 7, sostituire le parole da: «nell'articolo 3,» fino alla fine del comma con il seguente: «nella legge sulla contabilità generale dello stato. È tuttavia fatta salva la destinazione dei proventi al soddisfacimento delle esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione ed alla modernizzazione delle Forze Armate».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

41.33

Cò, Russo Spena, Crippa

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (vedi emend. 2.10).

41.34

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 8.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

41.35

CIMMINO, NAVA, MUNDI, LAURIA Baldassare

Al comma 8, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «valutati non più utili».

Napoli Roberto, Nava, Lauria Baldassare, Mundi

Al comma 8, dopo le parole: «nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i rappresentanti» sopprimere le parole: «delle amministrazioni territoriali interessate» e sostituirle con le parole: «dei comuni, della provincia e della regione nel cui territorio sono situati gli immobili oggetto di dismissioni».

41.37

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 8, capoverso 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il valore dei beni da dismettere è determinato attraverso il ricorso al metodo delle offerte concorrenziali».

41.200

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 8, capoverso 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.38

Curto, Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Collino

Al comma 8, punto 1-bis, dopo le parole: «conferenze dei servizi» aggiungere le seguenti: «in sede locale e valutate le esigenze immobiliari degli uffici pubblici con particolare riguardo a quelli in locazione».

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.39

PIREDDA

Al comma 8, dopo 1-bis aggiungere il seguente:

«2-bis. 1 beni a suo tempo espropriati per esigenze dell'esercito, e non più utili Ministero della difesa, passati al patrimonio, sono ceduti ai

Comuni che ne facciano richiesta per il prezzo pagato in sede di esproprio, rivalutato».

41.40

PIZZINATO, ANDREOLLI, PAROLA

Al termine del comma 8, aggiungere il seguente paragrafo:

«2-bis. I trasferimenti di immobili inseriti in strumenti attuativi pubblici e privati, comunque denominati e nei comparti individuati e approvati ai sensi delle normative nazionali o regionali, del piano urbanistico comunale, finalizzati alla ripartizione perequata dei valori immobiliari sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa».

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001 – 1 00.000; 2002 - 100.000; 2003 - 100.000.

41.41

Napoli Roberto, Mundi, Nava, Lauria Baldassare, Cimmino

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Gli oneri finanziari a carico degli Enti locali, derivanti dalle conferenze di servizi sopra indicate, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti di indebitamento delle stesse amministrazioni.

La Cassa Depositi e Prestiti è autorizata ad erogare, agli Enti locali richiedenti, le risorse necessarie a rilevare i beni immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa, anche se eccedenti i limiti di impegno già assunti verso le stesse amministrazioni.

41.42

Castellani

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettere a) e c), della legge 23 dicembre

1996, n. 662, può essere stabilito di avvalersi di uno o più consulenti, incaricati di determinare il valore dei beni da dismettere, nonché di curare gli aspetti tecnici, finanziari e legali della dismissione, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

41.43

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 9.

41,44

Napoli Roberto, Mundi, Nava, Lauria Baldassare

Al comma 9 sostituire la cifra: «200.000 euro» con: «400.000 euro».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

41.45

Napoli Roberto, Cimmino, Lauria Baldassare, Nava, Mundi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero della Difesa è autorizzato ad alienare interamente le proprie strutture termali ad idonei soggetti con comprovate capacità gestionali, prevedendo apposita convenzione pluriennale per regolare lo svolgimento delle attività a servizio delle esigenze del personale dell'amministrazione della Difesa. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Cimmino, Mundi, Nava

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il Ministero della Difesa dispone la realizzazione, mediante le risorse rese disponibili con le alienazioni di cui ai precedenti commi 8 e 9, di un idoneo sistema informativo finalizzato al monitoraggio, alla gestine ed alla manutenzione del proprio patrimonio immobiliare».

41.47

Napoli Roberto, Nava, Mundi, Lauria Baldassare, Cimmino

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme inidcate ai precedenti commi 8 e 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ne dispone il successivo utilizzo tenendo conto delle esigenze della forza armata che ha proceduto alla cessione del bene».

41.48

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Cimmino, Nava

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. I beni immobili di cui è disposta la dismissione da parte delle conferenze di servizi sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato.

L'amministrazione della Difesa è in ogni caso esonerata dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonchè alla regolarità urbanistica e a quella fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale».

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il Ministero della Difesa dispone la realizzazione, mediante le risorse rese disponibili con le alienazioni di cui ai precedenti commi 8 e 9, di un idoneo sistema di archiviazione informatizzato, finalizzato alla gestione ed alla conservazione della documentazione riveniente dalla soppressione degli uffici territoriali dei Distretti Militari».

41.50

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Forcieri

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme indicate ai precedenti commi 8 e 9 e versate all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della Difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è disposta l'anticipazione al Ministero della Difesa, nel triennio 2001-2003, di lire 50 miliardi complessivi per l'ammodernamento e la ristrutturazione degli arsenali Marina Militare di Taranto e La Spezia».

41.50 (Nuovo testo)

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Forcieri, Battafarano, Bornacin

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle norme indicate ai precedenti commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi complessivi è destinata all'ammodernamento e ristrutturazione degli arsenali Marina Militare di Taranto e La Spezia».

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 11.

41.52

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 11, sopprimere le parole da: «l'attuazione dei piani» fino a: «immobiliari e».

41.53

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 11, sopprimere le parole da: «la realizzazione dei nuovi» fino a: «n. 104».

-

41.54

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 11, sopprimere le parole da: «privilegiando» fino alla fine del comma.

41.55

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 11, sopprimere le parole: «o di bonario componimento».

41.56

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 11, sostituire le parole da: «l'immediato conseguimento» fino a: «nonchè alle» con la seguente: «la».

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 11, sopprimere le parole: «in relazione al rischio implicito del giudizio».

41.58

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 11, sopprimere le parole: «allo stato ed al presumibile costo di esso».

41.59

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni Al comma 12, sopprimere le parole: «eccezione o pretesa».

41.60

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni Al comma 12, sopprimere le parole: «in unica soluzione e».

41.61

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 12, sopprimere le parole: «oltre alle eventuali spese le-gali».

41.62

DE LUCA Athos

All'articolo 41 dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

- «12-bis. Al Decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella Legge 28 maggio 1997, n. 140 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) All 'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- "1-bis. L'Ente previdenziale proprietario, preliminarmente all'avvio della procedura competitiva, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, invia ai conduttori dei locali in cui siano esercitate, sulla base di contratti di locazione, attività commerciali, artigianali, turistico ricettive

o di pubblico esercizio, che siano compresi nel compendio o nel lotto dei beni appartenenti all'Ente medesimo e oggetto del programma straordinario di vendita di cui alla presente legge, comunicazione scritta con invito a costituirsi in consorzi, cooperative o comunque gruppi unitari finalizzati all'acquisto in blocco dei suddetti locali e ad esercitare, a mezzo degli stessi, il diritto di prelazione, sulla base del valore di stima determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, entro i termini e con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

b) All'articolo 7 comma 2, sostituire le parole «a norma dello stesso comma» con le parole « a norma dei commi precedenti» inoltre dopo le parole «dei soggetti medesimi» aggiungere le seguenti « o, qualora si dia corso alla procedura di cui al comma 1-bis, dall'esercizio del diritto di prelazione da parte dei conduttori"».

41.63

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 13.

41.64

Napoli Roberto, Mundi, Lauria Baldassare, Nava

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di consentire l'espletamento delle attività inerenti all'accatastamento delle infrastrutture utilizzate dall'amministrazione della Difesa per i propri scopi istituzionali, per la durata di 5 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, la stessa amministrazione della Difesa può affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente dalla propria direzione generale competente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonchè la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata nel limite delle disponibilità finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi del presente articolo, nonchè degli articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Napoli Roberto, Mundi, Nava, Cimmino

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di consentire l'espletamento delle attività inerenti all'accatastamento delle infrastrutture utilizzate dall'amministrazione della Difesa per i propri scopi istituzionali, per la durata di 5 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, la stessa amministrazione della Difesa può affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente dalla propria direzione generale competente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonchè la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata nel limite delle disponibilità finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi del presente articolo, nonchè degli articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

41.66

Bedin, Lauria Baldassare, Preda

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di incentivare la concessione per la utilizzazione agricola, silvo-pastorale o per lo sfalcio d'erba dei terreni del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile degli enti pubblici continua ad applicarsi la normativa vigente in materia di affitto di fondi rustici con riferimento alla scelta degli assegnatari dei canoni, anche per favorire l'uso compatibile dei terreni medesimi con lo sviluppo sostenibile».

41.67

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 14.

Toniolli, Asciutti, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Al comma 15, rigo 8°, aggiungere dopo le parole: «proprio regolamento» le seguenti: «che privilegi la semplificazione e la tempestività delle procedure esecutive, nel quale è».

41.69

GERMANÀ, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 15, dopo le parole: «abitativo della difesa» aggiungere le seguenti: «; una volta dedotti lire 10.000 milioni per rifinanziare la legge n. 492 del 1975».

41.70

Napoli Roberto, Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi

Al comma 15, aggiungee, in fine, i seguenti periodi: «Ai predetti alloggi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 10, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si applicano anche agli alloggi costruiti in attuazione del regio decreo n. 1165 del 1938, ai sensi delle leggi 7 maggio 1948, n. 1152, 28 luglio 1950, n. 737, 15 maggio 1954, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni».

41.71

ROGNONI, DANIELE GALDI, FORCIERI, RUSSO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 3, al termine del comma 2, aggiungere le parole: "Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario"».

PAROLA, MARINO, PIZZINATO

Sopprimere il comma 17.

41.73

Castellani Pierluigi

Al comma 17, sopprimere la lettera b).

41.74

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 17, sopprimere la lettera b).

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000; 2002: - 1.000.000; 2003: - 1.000.000.

41.75

Mazzuca Poggiolini, D'Urso

Al comma 17, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire la lettera *a)* con la seguente:

"a) è garantito, nel caso di vendita frazionata e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari di contratti di locazione ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purchè si trovino nella detenzione dell'immobile sempre che si trovino in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto; sono esclusi dalla vendita in blocco e sono dismessi separatamente mediante offerta sul mercato gli immobili di cui alla lettera b) gli immobili vuoti e quelli per i quali gli inquilini non intendano procedere all'acquisto"».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa.

Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000; 2002: - 1.000.000; 2003: - 1.000.000.

41.1

Follieri

Al comma 17, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

(c) alla lettera f-bis), dopo le modalità di cui alla lettera a), b) e c) è aggiunta la lettera d)».

41.76

VELTRI

Al comma 17, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

(c) alla lettera f-bis), dopo le modalità di cui alla lettera a), b) e c) è aggiunta la lettera d)».

41.77

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Gli enti locali che ne fanno richiesta, sono autorizzati ad espletare procedure di vendita tramite asta pubblica di beni dello Stato dichiarati dismessi o dismissibili ubicati nei rispettivi territori di competenza. Il valore a base d'asta dei beni sarà stabilito dall'UTE. Agli enti locali è riservato il diritto di prelazione. I proventi derivanti dalla vendita

sono vincolati a favore dello Stato, salvo le spese documentate sostenute per le procedure di opera. Nel caso in cui la procedura di vendita dovesse andare deserta i beni oggetto della vendita sono trsasferiti in proprietà all'ente locale che ha avviato la procedura».

41.78

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Sopprimere il comma 18.

41.79

GUBERT

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, aggiungere il seguente periodo: "Limitatamente agli immobili destinati ad uso residenziale, la locazione potrà essere concessa anche a soggetti diversi dalle Università quali, a titolo esemplificativo: Collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, cooperative di studenti, soggetti senza fini di lucro di cui al libro primo del codice civile aventi persona giuridica operanti nel settore del diritto allo studio"».

41.80

BESOSTRI, CRESCENZIO

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

«18-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nell'alienazione del patrimonio immobiliare gli enti previdenziali, nelle città sedi universitarie, o comunque in presenza di tenzioni abitative, possono prevedere il diritto di prelazione a favore di comuni, province o regioni, per acquisti finalizzati a locazioni a studenti universitari o rappresentanti delle forze dell'ordine"».

BESOSTRI, CRESCENZIO

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

«18-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Nell'alienazione del patrimonio immobiliare gli enti previdenziali, nelle città sedi universitarie, o comunque in presenza di tenzioni abitative, sono tenuti a prevedere, il diritto di prelazione a favore di comuni, province o regioni, per acquisti finalizzati a locazioni a studenti universitari o dipendenti delle forze dell'ordine"».

41.82

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 le parole: "ad uso residenziale" sono soppresse».

41.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Per gli immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze del 27 marzo 2000 e fino all'esaurimento delle relative procedure di dismissione, non si applica il comma 9 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

41.3

IL GOVERNO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui all'articolo 3, commi 99 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, e già individuati,

non si applica l'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1986».

41.83

Napoli Roberto, Nava, Mundi, Lauria Baldassare, Cimmino

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«Dopo il comma 4, articolo 5 della legge 3231 del 24 ottobre 2000 recante norme in materia di "Riordino del settore termale", sono aggiunte le seguenti parole: "... il trasferimento potrà avvenire previa corresponsione del pagamento al valore del prezzo commerciale stimati dall'UTE"».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

41.84

VERALDI, ERROI, MONTAGNINO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge n. 390 del 1986, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"d) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie"».

41.85

DIANA

Aggiungere il seguente comma:

«19. All'articolo 1 comma 1 della legge n. 390 del 1986 dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"d) alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o umanitarie"».

Minardo, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 41-bis.

(Norme in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. I canoni di locazione di tutti gli alloggi realizzati e recuperati da Enti pubblici a totale carico o contributo dello Stato, delle Regioni o dei Comuni, nonchè quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica cono così determinati:

Il canone per gli assegnatari delle abitazioni non può essere superiore a lire 150.000 mensili se il reddito del nucleo familiare è di lire 20.000.000 annui, di lire 180.000 mensili se il reddito è di lire 30.000.000 e di lire 200.000 mensili se il reddito è di 40.000.000 annui.

I suddetti canoni sono riferiti ai nuclei familiari di assegnatari di alloggi popolari.

2. Gli assegnatari di cui sopra che intendono riscattare gli alloggi loro assegnati hanno facoltà di aderire alla richiesta di riscatto:

versando l'intero importo in unica soluzione, in tal caso la somma pattuita è ridotta del 10 per cento;

oppure continuando a corrispondere il canone di affitto, come sopra quantificato, in misura doppia fino all'estinzione del debito».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

41.0.2

Novi, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 41-bis.

1. Gli assegnari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in proprietà entro il terminedi un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presi-

dente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostiuito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

2. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge 9 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

41.0.3

Centaro, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 41-bis.

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, il seguente:

"1-bis. La sospensione del procedimento di sanatoria di cui al comma 1 non si applica ai terzi autorizzati all'acquisto od al contratto preliminare di compravendita dal tribunale competente per i provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575"».

41.0.4

Centaro, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 41-bis.

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, il seguente:

"1-bis. La sospensione del procedimento di sanatoria non si applica nei confronti dei terzi autorizzati alla stipulazione del contratto di vendita o del contratto preliminare di compravendita dal tribunale competente per i provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575. Il tribunale, su richiesta dell'interessato, autorizza la presentazione dell'istanza di sanatoria».

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici)

- 1. Nel caso d'immobili ad uso abitativo di proprietà degli enti previdenziali pubblici, per i quali non si fosse realizzata ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, la alienazione in blocco degli stessi pur permanendo la disponibilità all'acquisto da parte di alcuni conduttori secondo quanto previsto per la alienazione individuale, si procederà alla vendita degli appartamenti opzionati dai conduttori, mentre per i rimanenti, definiti "residui", si provvederà ad offrirli ai comuni ed agli IACP comunque denominati nei cui territori essi insistono affinché vadano ad incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il prezzo di vendita ai comuni od agli IACP comunque denominati è costituito dal prezzo base determinato sulla base del prezzo di mercato dell'intero immobile al quale è applicata la detrazione del 30 per cento. Al valore così determinato va aggiunta l'ulteriore detrazione del 15 per cento prevista per la vendita in blocco.
- 2. Al prezzo base di cui al comma precedente è detratta la somma dei prezzi pagati dai conduttori per l'acquisto individuale degli appartamenti dell'immobile opzionati; il valore risultante, così definito, è diviso per gli appartamenti "residui" considerando i relativi valori millesimali.
- 3. I comuni o gli IACP comunque denominati, possono utilizzare per l'acquisto degli appartamenti "residui" i fondi a loro disposizione finalizzati ad interventi di politica di edilizia residenziale pubblica ed i fondi della Sezione speciale della Cassa depositi e prestiti loro assegnati dalla Regione, prevedendo appositi programmi di acquisto.
- 4. Ai conduttori degli alloggi "residui" acquistati dai Comuni o dagli IACP comunque denominati, titolari di reddito familiare pari od inferiore al reddito di accesso per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sarà adeguato il contratto d'affitto sulla base delle norme previste da ciascuna legge regionale sulla gestione degli alloggi di ERP.
- 5. Ai conduttori titolare di reddito familiare superiore al reddito di accesso, ma inferiore al reddito di decadenza dall'assegnazione previsto dalla rispettiva legge regionale di gestione degli alloggi di ERP, è mantenuto l'attuale contratto ed entreranno a regime pubblico alla naturale scadenza dello stesso.

6. Ai conduttori titolari di reddito familiare superiore al reddito di decadenza dall'assegnazione, è mantenuto l'attuale contratto ed alla scadenza naturale dello stesso si provvederà ad applicare le norme ed il canone previsto dalla legge di riforma delle locazioni n. 431 del 1998, canale contrattuale.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

41.0.6

Pastore, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di beni civici)

- 1. I commissariati per la liquidazione degli usi civici di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono soppressi. Le relative competenze sono trasferite ai tribunali I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere assunti, a pena di decadenza, entro un anno da tale data.
- 2. L'inclusione delle terre civiche in piani territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello e in altri piani dotati degli stessi effetti determina di per se l'estinzione degli usi civici incompatibili con la destinazione di piano, salva diversa espressa previsione di legge.
- 3. I comuni, con deliberazione della giunta, individuano entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i terreni soggetti ad uso civico e stabiliscono per quelli privati la liquidazione dell'uso civico, determinando il pagamento, a carico del proprietario del terreno, di una somma pari al reddito dominicale moltiplicato per quindici. Il pagamento di detta somma estingue l'uso civico. Trascorso detto termine, si estingue qualsiasi azione diretta all'accertamento dell'uso civico da chiunque proponibile.
- 4. Gli atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni civici, stipulati dai comuni, dalle frazioni, dalle università agrarie o da altri organismi rappresentativi della collettività senza l'osservanza delle norme prescritte, sono convalidati se risultano stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge e purché l'acquirente entro tale termine versi al Comune competente una somma pari a 15 volte il reddito dominicale, a titolo di convalida.

- 5. L'affrancazione dai canoni previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, può avvenire offrendo il pagamento di una somma pari al reddito dominicale moltiplicato per quindici. Con il pagamento sono sanate tutte le invalidità derivanti dall'inosservanza dell'articolo 21 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.
- 6. In caso di contestazione di procedimento di affrancazione e di liquidazione si svolge innanzi al tribunale secondo le norme previste dagli articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1996, n. 607.
- 7. Sono abrogate tutte le norme, legislative e regolamentari in contrasto con i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

41.0.7

Camber, Travaglia, Collino, De Anna, Toniolli, Bosello, D'Alì, Vegas

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

(Indennizzo di beni immobili)

1. Ai titolari di beni, diritti e interessi Italiani siti nei territori ceduti alla Jugoslavia con il Trattato di pace di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, e nella zona B del territorio libero di Trieste, di cui alle leggi 5 dicembre 1949, n. 1064, 31 luglio 1952, n. 1131, 29 ottobre 1954, n. 1050, in combinato col decreto dei Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, 8 novembre 1956, n. 1325, 18 marzo 1958, n. 269, 6 ottobre 1962, n. 1469, 2 marzo 1963, n. 387, 6 marzo 1968, n. 193, 14 marzo 1977, n. 73, e decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1977, n. 772, 26 gennaio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135, viene corrisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'indennizzo definitivo sulla base dell'equo prezzo medio dei beni nell'anno 1938 moltiplicato per il coefficiente di rivalutazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti da eventi bellici, ovvero dal rapporto tra i prezzi attuali ed i prezzi degli edifici vigenti nel mese precedente la dichiarazione di guerra (maggio 1940), stabilito annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici in base ai dati dell'istituto centrale di statistica, con l'incremento relativo alla svalutazione della lira nel periodo dal 1938 al maggio 1940.

- 2. Gli indennizzi finora corrisposti in base alle leggi citate nel comma 1 sono detratti dall'indennizzo definitivo stabilito nel medesimo comma.
- 3. L'equo prezzo medio nell'anno 1938, di cui all'articolo 1, è fissato in misura pari a 1,5 volte il valore di stima dei beni stessi in base al quale sono stati finora corrisposti gli indennizzi.
- 4. Agli effetti della presente legge, sono valide le denunce e le domande già presentate secondo le leggi citate nel comma 1.
- 5. Le somme riguardanti i predetti indennizzi definitivi non sono da considerarsi redditi tassabili e sono del pari esenti da qualsiasi imposta o tassa.
- 6. Le predette somme, inoltre, non concorrono a determinare il patrimonio imponibile e le relative aliquote ai fini delle imposte.
- 7. Dette somme e gli indennizzi finora corrisposti in base alle leggi citate nell'articolo 1 sono esenti dall'imposta di successione.
- 8. Gli indennizzi definitivi sono erogati agli aventi diritto in base agli accertamenti già acquisiti dagli organi ministeriali, di cui all'articolo 5, entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i beni con valore al 1938 fino a duecentomila lire, e nel triennio 2000-2002 per i restanti beni.
- 9. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

Compensazione di Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).

41.0.8

Camber, travaglia, Collino, de Anna, Toniolli, Bosello, D'Alì, Vegas

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Indennizzo di beni immobili)

- 1. L'indennizzo previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, per i beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti all'ex Jugoslavia in base. al Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975 viene moltiplicato per duemila.
- 2. Gli indennizzi liquidati in base alle leggi precedenti costituiscono acconti e vanno detratti dalle liquidazioni definitive effettuate in base alla presente legge.
- 3. La concessione dell'indennizzo di cui al commà 1, non è condizionata alla presentazione della domanda. Sono valide le domande presentate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica –

Direzione generale dei danni di guerra per quella parte di beni che rientra nella competenza dei beni abbandonati. Nuove domande per i beni che non sono stati mai denunciati possono essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Dette domande possono essere presentate dall'avente diritto per sè e per i comproprietari degli stessi beni.

- 4. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 98, è sostituito dal seguente:
- 1. Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare alle ditte esercenti attività industriali, commerciali ed artigianali, l'indennizzo relativo all'avviamento delle attività di cui erano titolari nei paesi di provenienza. La quantificazione viene calcolata sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande già presentate in merito. Ove gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione, la commissione competente potrà, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, riconoscere un ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale fino all'ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per i beni materiali dell'azienda in sede di beni abbandonati e di danni di guerra. Nell'ipotesi in cui l'attività fosse stata esercitata in locali presi in affitto, la percentuale per la perdita dell'avviamento viene calcolata sulla base dell'immobile e dell'attrezzatura.
- 5. Al comma 3, dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, dopo il primo periodo è inserito il seguente: lo stesso requisito è richiesto per i titolari dei beni abbandonati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia ma con riferimento al 2 giugno 1945 e a condizione che gli stessi titolari si siano trasferiti in Italia.
- 6. Le riliquidazioni degli indennizzi previsti dalla presente legge sono effettuate dalla commissione interministeriale prevista dalla legge 5 aprile 1985, n. 135.
- 7. La presente legge riguarda gli indennizzi per le proprietà abbandonate da cittadini italiani nei territori ceduti all'ex Jugoslavia nel 1947 e nel 1975.

Compensazione di Forza Italia n. 8 (v. emend. 1.0.1).

Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Mantica, Curto, Collino

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizione integrativa di norma del TUIR)

1. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 si aggiunge, in fine del comma 2: "Per i fabbricati dati in locazione secondo le norme sulla edilizia residenziale pubblica gli enti proprietari e gestori hanno facoltà di non procedere alla detrazione percentuale di cui sopra edi determinare il reddito metto imponibile nel raffronto tra ricavi e costi effettivi di bilancio.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.0.10

Maceratini, Pedrizzi, Cusimano, Mantica, Curto, Collino

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Disposizioni per il risanamento finanziario degli IACP)

1. Ai fini del risanamento finanziario degli IACP il termine di cui all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 è riaperto ed è fissata nuova scadenza al 30 giugno 2001. Le pendenze di tali enti, in relazione alle imposte dirette e all'IVA, possono essere estinte, senza sanzioni, con le modalità di cuiagli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, e successive modificazioni, anche per distinti periodi di imposta scaduti. La domanda dell'ente deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le somme risultanti potranno essere versate dai suddetti enti con dilazione, secondo le modalità in vigore. Per tributi scaduti diversi da quelli indicati negli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non saranno dovute sanzioni o altre penalità, qualora gli enti, nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentino domanda all'amministrazione interessata con la quale si obblighino a versare le somme dovute, con dilazione nel limite di 10 semestralità e con interessi legali. Le sanzioni ed altre penalità per inadempimenti formali non saranno dovute qualora gli enti si impegnino ad assolvere ai loro obblighi nel termine che, a richiesta, sarà assegnato dall'amministrazione.

2. Per le locazioni degli alloggi gestiti dagli IACP, da ritenersi a tempo indeterminato per la disciplina vigente sulla edilizia residenziale pubblica, la disposizione di cui all'articolo21, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di imposta di registro, si interpreta nel senso che l'annualità successiva a quella in corso è il 1999. Per gli alloggi degli IACP, occupati senza titolo, le disposizioni sulle imposte di registro si interpretano nel senso che per essi vanno applicate per analogia le stesse norme che disciplinano l'imposta sulle locazioni. Nei casi in cui non sia consentita la regolarizzazione dei rapporti locativi la rivalsa dell'imposta di registro annuale nei confronti degli occupanti potrà essere esercitata per l'intero importo.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

41.0.11

PAROLA, MARINO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Gli Enti previdenziali pubblici che hanno iniziato il processo di privatizzazione ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono tenuti a rispettare i programmi di cessione del patrimonio immobiliare predisposti dagli Enti stessi secondo le modalità previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni. Eventuali deroghe sono autorizzate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 42.

42.1

CAMERINI, VOLCIC

All'articolo 42 inserire il seguente comma:

«2-bis. Il termine per la domanda di cessione degli immobili ai profughi della legge 4 marzo 1952 n.137, articoli 1,17 e 18 e successive modificazioni, ai sensi della legge 24 dicembre 1993 n. 560, comma 24 e successive modificazioni, è prorogato sino al 30 dicembre 2005.

Le condizioni contenute nell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1996 n. 649 si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi dalla legge 4 marzo 1952 n. 137, articoli 1, 17 e 18 e successive modificazioni, in fattispecie sono ricompresi anche gli immobili realizzati nelle regioni a statuto speciale, e/o di proprietà dell'ex Opera Profughi, dell'ex EGAS e dall'Ente Tre Venezie.

Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dai provvedimenti contenuti nei commi 1 e 2 del presente articolo.

42.0.1

RECCIA

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Sanatoria degli abusi edilizi)

1. Gli abusi edilizi commessi nel territorio dei Comuni sprovvisti dello strumento urbanistico del piano regolatore generale, ovvero in regime di mancanza dello stesso, possono essere sanati ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, se rispondenti agli standard regionali.

2. È fatta delega alle regioni a statuto speciale ed alle Provincie autonome di Trento e Bolzano, di emanare il regolamento attuativo di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Le domande per l'accesso alla sanatoria cui all'articolo 1 devono essere presentate presso i Comuni interessati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

42.0.2

Lauro

All'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. All'articolo 5, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 sono aggiunte le seguenti parole:

"Il trasferimento potrà avvenire previa corresponsione del pagamento al valore del prezzo commerciale stimato dall'UTE"».

42.0.3

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo l'articolo 42 inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale)

- 1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dello Stato, con esclusione di quelli di servizio e di quelli acquisiti dai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge 449/97, sono trasferiti alle regioni ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. 112/98.
- 2. La totalità del patrimonio di proprietà I.A.C.P. comunque denominati è demandata alle decisioni delle regioni ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 616/77.

3. I trasferimenti di proprietà conseguenti alle predette decisioni sono senza oneri a carico degli enti interessati».

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

42.0.4

SCIVOLETTO

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

- 1. I soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n.560, realizzata alla data del 31 dicembre 1960 e di proprietà dei comuni, possono presentare domanda di cessione in proprietà dell'alloggio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, usufruendo delle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n.2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n.231. La predetta disposizione si applica altresì agli aventi causa dei soggetti assegnatari.
- 2. I comuni hanno facoltà di adottare, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, un prowedimento di accoglimento o di rigetto della stessa.
- 3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui al presente articolo si applicano se ed in quanto compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione.

42.0.5

D'ALESSANDRO PRISCO, PARDINI, BESOSTRI

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art 42-bis.

1. Alle Istituzioni pubbliche di Assistenza e beneficenza è fatto divieto, fino alla entrata in vigore delle Leggi regionali di cui all'art 10 della legge 8 novembre 2000, n 328, di procedere alla alienazione dei beni im-

mobili di proprietà dell'ente salvo, in casi eccezionali e urgenti, espresso e motivato parere del Comune, ove ha sede il bene, e previa autorizzazione, anch'essa motivata, della Giunta regionale competente».

42.0.6

NIEDDU, CABRAS, MARINO

Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Cessione delle aree ex ACAI ed SMCS al comune di Carbonia))

- 1. Le aree ex ACI ed SMCS site nelcomune di Carbonia, assegnate in proprietà all'Istituto Autonono Case popolari della provincia di Cagliari in virtù del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 24 dicembre 1974, sono attribuite in proprietà esclusiva al comune di Carbonia.
- 2. Sono escluse da tale trasferimento quelle aree già destinate all'edificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 43.

43.1

Rossi, Moro

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con l'anno 2001 deve essere soddisfatta la totalità delle richieste di rimborso, salvo il raddoppio degli interessi a titolo di risarcimento».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «al comma 1» aggiungere: «e 1-bis».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

43.2

MIGONE, MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le concessioni connesse alla realizzazione delle opere di distribuzione urbana e territoriale del gas metano ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono mantenute, limitatamente all'attività di distribuzione, per la durata in esse stabilita e comunque non oltre il 31 dicembre 2015».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

6 Dicembre 2000 – 242 – 5^a Commissione

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000; 2002: - 1.000.000; 2003: - 1.000.000.

Art. 44.

44.1

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

44.2

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del comma.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

44.3

Maceratini, Magnalbò, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del comma.

44.6

Maceratini, Magnalbò, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche», fino a: «esportazione».

44.7

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 4, sopprimere le parole da: «anche», fino a: «esportazione».

Tarolli, Bosi

All'articolo 115 aggiungere il seguente comma:

«60. Entro il 31 ottobre 2001 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 9 e 10, relativamente agli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999, eventualmente conguagliandolo con quello già versato e derivante da altre disposizioni di legge, sulla base del fatturato conseguito nell'anno precedente di riferimento. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze».

Conseguentemente inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

A decorrere dal 1º gennaio 2001 l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento».

44.0.2

PIREDDA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lingua blù,...» sostituire: «lire 15 miliardi» con lire «35 miliardi» e «20 miliardi» con «40 miliardi».

Conseguentemente inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

A decorrere dal 1º gennaio 2001 l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento».

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Differimento di termini)

1. I termini di scadenza della graduatoria relativa al concorso per l'arruolamento di 780 unità nell'organico della Polizia di Stato sono prorogati fino al 31 dicembre 2001.

44.0.5

Rossi, Moro

Dopo l'articolo 44, è aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni in materia di entrate regionali per le concessioni di acque minerali)

1. Dopo l'articolo 25 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. 1. Per le concessioni di acque minerali, destinate all'imbottigliamento, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con legge regionale è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere alla Regione un canone annuo anticipato, commisurato al quantitativo massimo di acqua estraibile, da determinarsi sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. L'indicazione del suddetto canone annuo è riportata nel decreto di concessione».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

Per gli esercenti attività di impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore relativamente al periodo di imposta in corso al 30 novembre 2000, l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, di cui all'articolo 59 del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, può essere effettuato mediante riduzione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi o mediante iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

In caso di riduzione dei valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19 per cento, da calcolarsi sulla metà del valore ridotto.

In caso di iscrizione delle esistenze iniziali, l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva pari al 19 per cento da calcolarsi sulla metà del maggior valore iscritto.

L'imposta sostitutiva è da considerarsi omnicomprensiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, delle addizioni comunali e regionali dell'IVA.

L'adeguamento non costituisce base imponibile ai fini previdenziali e altresì non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere ed è riconosciuto ai fini civilistici e fiscali.

L'adeguamento si perfeziona con il versamento dell'imposta prevista per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

44.0.6

Bonavita

Dopo l'articolo 44, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis.

(Disposizioni di semplificazione degli adempimenti contabili e formali)

All'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole «adempimenti contabili e formali dei contribuenti» sono aggiunte le seguenti parole: «anche in merito agli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;

b) dopo il primo periodo è aggiunto, il seguente: «I regolamenti riguardanti gli obblighi dei contribuenti in merito alla certificazione dei corrispettivi saranno emanati tenuto conto della progressiva applicazione a regime degli studi di settore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dal 10 gennaio 2001 per le imprese esercenti il commercio su aree pubbliche e per le imprese esercenti l'attività di commercio al dettaglio così dette marginali; b) abolizione della funzione fiscale di certificazione dei corrispettivi degli scontrini e delle ricevute fiscali a far data dall'inizio del primo periodo d'imposta successivo a quello dal quale decorre l'applicazione dei singoli studi di settore e comunque non oltre l'1º gennaio 2002; c) abolizione delle sanzioni dirette ed accessorie connesse al mancato o irregolare attivazione degli strumenti di certificazione fiscale dei corrispettivi; individuazione di apposite modalità affinché gli strumenti di certificazione aziendale dei corrispettivi abbiano rilevanza, anche facoltativa, a favore del contribuente in sede di accertamento; applicazione dei regolamenti esclusivamente nei confronti dei contribuenti per i quali sono applicabili i singoli studi di settore approvati.

44.0.7

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.

44.0.8

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, previsto dall'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, troverà applicazione dopo l'emanazione delle norme regolamentari da approvarsi con decreto ministeriale.

44.0.9

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

Al comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«l-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla deduzione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi».

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) si applica anche ai fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86».

44.0.11

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

L'articolo 62, comma 1-bis, secondo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e soppresso.

44.0.12

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'imposta non è dovuta in caso di locazione di immobili da parte di imprese che li concedano in uso ai dipendenti».

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'articolo 1 della Tariffa Parte prima allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta registro, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente periodo: «Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato ad uso abitativo è escluso dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 4 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto posto in essere da un ente non commerciale non esercente l'attività d'impresa, ed e effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1 per cento».

All'articolo 1 della Tariffa Parte Prima, nota II-bis), comma 3, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica, 26 aprile 1986, n. 131, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a), ancorché quest'ultimo – avente le caratteristiche di prima casa – sia stato acquistato in data anteriore all'entrata in vigore della Legge 22 aprile 1982, n. 168».

44.0.14

BONAVITA

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

All'articolo 2 comma 8 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la parola «il successivo» e «i due successivi» aggiungere il seguente periodo «Le agevolazioni del presente comma si applicano per i due periodi successivi di imposta per gli investimenti relativi ad immobili appartenenti alle categorie D/2, D/3 e D/8».

PARDINI

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Dopo l'**articolo 6** del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sospensione dei termini per gli adempimenti relativi a imposte e contributi)

- 1. Il decorso dei termini riguardanti gli adempimenti relativi a imposte e contributi è sospeso di diritto dal 10 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
- 2. I pagamenti scadenti nel periodo dal 1º agosto al 31 agosto possono essere effettuati entro il 15 settembre con la maggiorazione di un dodicesimo degli interessi legali vigenti».

44.0.16

BESOSTRI, CRESCENZIO

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. All'articolo 31 comma 37 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 è aggiunto alla fine il periodo: «Il contributo per il bilancio del Comune di Campione d'Italia a carico della gestione della Casa da gioco, di cui al primo periodo del presente comma è diminuito in proporzione alla diminuzione degli incassi nell'esercizio precedente rispetto alla media degli esercizi finanziari 1997 e 1998 e è diminuito del 10 per cento annuo dal 1 giugno 2001 nel caso di omessa costituzione della società di gestione prevista dal successivo comma 3 8 del presente articolo».

BESOSTRI, CRESCENZIO

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

- 1. All'articolo 31 comma 38 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 sono apportate le seguenti integrazioni e modificazioni:
- 1. Nel primo periodo dopo le parole «può autorizzare» è inserita la parola «esclusivamente».
- 2. Dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'autorizzazione alla gestione della casa da gioco è subordinata alla approvazione da parte del Ministero degli Interni dello schema di atto costitutivo, di statuto e di eventuali patti parasociali della costituenda società. Nello statuto devono essere previste le incompatibilità per amministratori e funzionari degli enti pubblici partecipanti e loro parenti ed affini entro il quarto grado, relativamente all'assunzione delle cariche di amministratore o di dirigente apicale della società, se non siano decorsi almeno 5 anni dalla cessazione dalla carica o dalla funzione.
- 3. Nel secondo periodo le parole «possono partecipare» sono sostituite dalle parole «partecipano».
- 4. Alla fine del secondo periodo sono aggiunte le parole «e province della Lombardia salvo che uno dei soggetti pubblici rinunci a far parte della società e le sue quote non siano sottoscritte dagli altri soggetti previsti nel presente comma.»
- 5. Dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La mancata partecipazione alla società delle Province di Como e/o Lecco comporta la riduzione alla metà della percentuale dei proventi ad esse destinati dal primo periodo del precedente comma 37 con incremento della percentuale a favore degli altri soggetti».

44.0.18

Volcič, Camerini

Dopo l'articolo 44 aggiungere infine il seguente:

«Art. 44-bis.

(Estensione del regime della zona dei servizi finanziari ed assicurativi prevista per il punto franco di Trieste)

1. L'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 è così sostituito:

"1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali nell'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste, e nelle altre zone in cui si applica il regime previsto per i punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei Paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari, bancari e fiscali relativamente ai redditi prodotti all'estero, che non concorrono alla formazione del reddito complessivo e per i quali non SI applicano, conseguentemente, i benefici di cui all'articolo 15 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né si applicano per i redditi di capitale e dividendi corrisposti a soggetti non residenti o a stabili organizzazioni di soggetti non residenti le disposizioni di cui all'articolo 26, 27 e 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita"».

Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2001: - 2.000; 2002: - 2.000; 2003: - 2.000».

Art. 45.

45.1

GUBERT

Premettere al comma 1 il seguente:

«0. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, per il personale appartenente alle posizioni "C/2" e "C/3" del comparto dei Ministeri, od equivalenti di altri comparti del pubblico impiego, sono istituiti l'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione, il relativo ruolo unico, l'autonoma e separata area contrattuale.

Il personale immesso nella funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione è iscritto in apposito albo della vicedirigenza pubblica istituito presso il dipartimento della funzione pubblica.

Le modalità ed i requisiti per il successivo accesso all'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione da parte del restante personale appartenente dell'area "C" od equivalente sono definiti con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

45.2

Cò, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, sostituire la parola: «3.047» con l'altra: «4.500».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

45.3

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA

Al comma 1, sostituire le parole: «in lire 3.047 miliardi» con: «in lire 9.750 miliardi».

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA

Al comma 1, dopo le parole: «da destinare alla contrattazione integrativa» sostituire le parole «e fermo restando» con: «è abrogato».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.5

NAVA, CIMMINO, MUNDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, per il personale appartenente alle posizioni "C/2", "C/3" e "C/3S" del comparto dei Ministeri, od equivalenti di altri comparti del pubblico impiego, sono istituiti l'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione, il relativo ruolo unico, l'autonoma e separata area contrattuale.

Il personale immesso nella funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione è iscritto in apposito albo della vicedirigenza pubblica istituito presso il dipartimento della funzione pubblica.

Le modalità ed i requisiti per il successivo accesso all'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione da parte del restante personale appartenente dell'area "C" od equivalente sono definiti con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

45.6

Mundi, Lauria Baldassare, Cimmino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dell'assetto organizzativo delle singole amministrazioni pubbliche, il personale di cui all'articolo 11 del decreto lesiglativo 4 novembre 1997, n. 396, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in relazione al tempo di lavoro di dirigente con cui il citato personale collabora direttamente ed istituzionalmente, riferendo in maniera flessibile il proprio impegno lavorativo alle esigenze della struttura cui tale personale è preposto ed alle responsabilità connesse all'incarico assegnatogli, garantendo ogni azione necessaria in ordine agli obiettivi ed ai programmi da realizzare».

45.7

Misserville, Nava, Mundi, Di Benedetto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel titolo dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunte le parole: "e degli enti di ricerca".

«1-ter. Al termine del primo comma dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è aggiunto il seguente periodo: "Alle qualifiche dirigenziali di ricercatore e di tecnologo degli enti ed istituzioni di ricerca si accede mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con almeno cinque anni di servizio effettivo prestato in ruoli direttivi della pubblica amministrazione; si prescinde dal requisito dell'anzianità di servizio per i candidati in possesso di dottorato di ricerca o scuola di specializzazione post-universitaria, attività di contenuto analogo rispetto a quelle previste in ordine al profilo per cui è stato bandito il concorso.

«1-quater. Alla fine del secondo comma dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti i seguente tre periodi: "In sede di prima applicazione del presente decreto, i tre livelli dirigenziali sui quali si articolano i profili di ricercatori e tecnologici sono complessivamente ridefiniti i due livelli. Il personale appartenente ai profili di primo ricercatore e primo tecnologo, che abbia un'anzianità di almeno quindi anni nel profilo stesso, è inquadrato nei profili, di primo livello, di dirigente di ricerca e di dirigente tecnologo. Il personale appartenente ai profilo di ricercatore e tecnologo, di secondo livello, è inquadrato nei profili, di primo ricercatore e di primo tecnologo. L'inquadramento nel livello superiore avviene nella fascia d'anzianità corrispondente allo stipendio uguale o immediatamente superiore a quello di godimento».

45.8

Cò, Russo Spena, Crippa

Al comma 2, sostituire la parola: «1.141» con l'altra: «2.500».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

GUBERT

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, per il personale appartenente alle posizioni "C/2", "C/3" e "C/3S" del comparto dei Ministeri, od equivalenti di altri comparti del pubblico impiego, sono istituiti l'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione, il relativo ruolo unico, l'autonoma e separata area contrattuale. Il personale immesso nella funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione è iscritto in apposito albo della vicedirigenza pubblica istituito presso il dipartimento della funzione pubblica. Le modalità ed i requisiti per il successivo accesso all'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione da parte del restante personale appartenente dell'area "C" od equivalente sono definiti con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

45.10

GIORGIANNI, MELUZZI, MUNDI, NAVA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all'anno 2012, il 30 per cento dei posti dirigenziali da ricoprire è attribuito con la procedura del concorso per titoli di servizio integrato da colloquio. Sono ammessi al concorso i funzionari dell'ex-carriera direttiva, appartenenti alle posizioni economiche "C2", "C3" e "C3S" del personale appartenente al comparto dei Ministeri, od a posizioni equivalenti delle cifre amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, che siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di servizio nella qualifica o posizione funzionale».

45.11

Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo

3 febbraio 1993, n. 29, professori e ricercatori universitari, sono determinate per ciascuno degli anni 2001 e 2002 in lire 250 miliardi».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.12

Cò, Russo Spena, Crippa

Al comma 2, sostituire le parole da: «anche allo scopo» fino alla fine del comma con le altre: «viene stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 5.000 miliardi».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

45.13

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio, Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Al comma 3, sopprimere le parole: «viene stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di 900 miliardi di lire, di cui 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico e ausiliario» e sostituirle con le seguenti: «viene stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002 la somma di lire 2.580 miliardi, di cui 2.080 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 400 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo tecnico e ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124».

Conseguentemente all'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i soggetti di cui all'articolo 6 per i periodi di imposta in corso al 1º gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5, del 4,75 e del 4,75 per cento. Per i soggetti di cui all'articolo 7 per i periodi d'imposta in corso al 1º gennaio 2000 l'aliquota è

stabilita nella misura del 5.,4 per cento; per i tre periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5,2 per cento».

45.14

BRIGNONE, MORO

Al comma 3, sostituire le parole da: «è stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002» fino a: «tecnico ed ausiliario» con le seguenti: «è stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002 la somma di lire 1.375 miliardi di cui 1.000 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 300 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 75 miliardi per il finanziamento della retnbuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché lire 66 miliardi per l'esercizio delle funzioni obiettivo e di collaboratore vicario».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).

45.15

Lorenzi

Al comma 3, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 900 miliardi di cui 650 miliardi destinate alla contrattazione integrativa del personale docente» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2001 e 2002, 1.000 miliardi di cui 750 miliardi destinati alla contrattazione integrativa del personale docente, secondo criteri che prevedano tre categorie di merito tra i docenti istituite tenendo conto della anzianità, dei titoli scientifici e del giudizio espresso dal consiglio di istituto».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306) apportare le seguenti variazioni:

2001: - 100.000 2002: - 100.000

2003: –

Bergonzi, Marino, Albertini, Caponi, Manzi, Marchetti

Al comma 3, sostituire dalle parole: «, per ciascuno degli anni 2001 e 2002» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per l'anno 2001 la somma di lire 1.400 miliardi, di cui lire 1.100 per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e per l'anno 2002 la somma di lire 1.620 miliardi, di cui lire 1.320 per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999. n. 124.»

Conseguente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla tabella C:

Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Iegge finanziaria 1980):

articolo 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p):

2001: – 2002: – 25.000 2003: –

articolo 36 finanziamento censimenti (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p):

2001: – 2002: – 25.000 2003: –

Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 – Corte dei conti – cap 2815):

2001: – 2002: – 90.000 2003: –

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 – Agenzia per le eroazioni in agricoltura – cap. 1940/p):

2001: – 2002: – 60.000 2003: – Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2710):

2001: - 200.000 2002: - 200.000 2003: -

Legge n. 205 del 2000 disposizioni in materia di giustizia amministrativa: articolo 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.3.11 – Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali – cap. 2717/p):

2001: - 35.000 2002: - 35.000 2003: -

Decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 Agenzia delle entrate capp. 1654, 1655; 2.2.14 – Agenzia delle entrate – cap. 7051):

2001: - 150.000 2002: - 150.000 2003: -

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (2.1.2.10 Agenzia del demanio capp. 1657, 1658; 2.2.15 – Agenzia del demanio – cap. 7052):

2001: - 20.000 2002: - 20.000 2003: -

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 Agenzia del territorio capp. 1660, 1661; 2.2.16 – Agenzia del territorio – cap. 7053):

2001: - 40.000 2002: - 40.000 2003: -

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (2.1.2.12 Agenzia delle dogane capp. 1663, 1663; 2.2.17 – Agenzia delle dogane – cap. 7054):

2001: - 60.000 2002: - 60.000 2003: - Legge n. 68 del 1997: riforma dell'Istituto nazionale del cornmercio estero: articolo 8, comma 1, lettera *a*): contributo di funzionamento (4.1.2.1 istituto commercio estero cap. 2100):

2001: – 2002: – 15.000 2003: –

45.17

Bruno Ganeri, Pagano, Donise, Biscardi

Al comma 3, sostituire il periodo da la: «somma» fino a: «docente» con il seguente: «la somma di lire 1250 miliardi di cui 1000 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente».

Conseguentemente ridurre:

- *a)* rispettivamente di 100 miliardi gli importi relativi agli anni 2001, 2002 di cui alla Tabella A, dell'articolo 125, comma 1, alla voce Ministero della pubblica istruzione;
- *b)* rispettivamente di 250 miliardi gli importi relativi agli anni 2001, 2002, di cui alla tabella A dell'articolo 125, comma 1, alla voce Ministero del tesoro e della programmazione economica».

45.18

Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Al comma 3, sostituire le parole: «la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario» con le seguenti: «la somma di lire 1.375 miliardi di cui 1.000 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 300 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 75 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo tecnico e ausiliario».

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 3, sostituire le parole: «lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi» con le parole: «1300 miliardi di cui lire 1.000 miliardi».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.20

Toniolli, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 3 sostituire rispettivamente le parole: «900 miliardi» con le seguenti: «1000 miliardi» e le parole: «200 miliardi» con le altre: «300 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.21

Maceratini, Bevilacqua, Marri, Pace, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 3, sostituire le parole: «900 miliardi» con le seguenti: «1000 miliardi» e le parole: «200 miliardi» con le altre: «300 miliardi».

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.22

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA

Al comma 3 sostituire le parole: «50 miliardi per il finanziamento...» con le seguenti: «350 miliardi per il finanziamento...».

ASCIUTTI, TONIOLLI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 9 della legge 26 maggio 2000, n. 147 è soppresso».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.24

Maceratini, Bevilacqua, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'articolo 9 della legge 9 giugno 2000 è abrogato.

Segue compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.27

Toniolli, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.29

Maceratini, Bevilacqua, Marri, Pace, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento ed alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».

Segue compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

Maceratini, Pasquali, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo dl perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di, lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».

Segue compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.31

Montagnino, Rescaglio

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«In aggiunta a quanto previsto dal comma l, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».

Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 4, dopo le parole: «la somma di 100 miliardi finalizzata all'incremento dei fondi per il trattamento economico» e prima di: «accessorio» aggiungere le parole: «fondamentale ed».

Sopprimere quindi le parole: «, di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale».

45.26

Asciutti, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «finalizzata» aggiungere la seguente: «anche».

45.32

IL GOVERNO

Al comma 4, primo periodo, le parole: «anche con riferimento all'anno 2000» sono soppresse.

Alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «anche allo scopo di assicurare la piena operatività del principio di onnicomprensività della retribuzione a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro per le aree dirigenziali».

45.33

Zilio

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Per le analoghe finalità e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, è stanziata la somma di lire 37 miliardi per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, sono stanziate le somme di lire 15 miliardi per la carriera diplomatica e di lire 32 miliardi per la carriera prefettizia».

DI PIETRO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È soppresso il ruolo unico della dirigenza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni. I dirigenti inseriti in tale ruolo sono restituiti alle amministrazioni di appartenenza nelle fasce funzionali di provenienza e con un trattamento economico relativo, se più favorevole di quello in godimento, qualora non ritengano di essere utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

45.35

Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi, Misserville, Nava, Cortelloni

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È soppresso il ruolo unico dirigenziale, istituito presso la Presidenza del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni. I dirigenti inseriti in tale ruolo sono restituiti alle amministrazioni d'appartenenza, nelle fasce funzionali di provenienza e con il trattamento economico relativo, se più favorevole di quella di godimento, qualora non ritengano di essere utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

45.37

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 5, sostituire le parole: «920 miliardi» con le seguenti: «2.000 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.080.000; 2002: - 1.080.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 5, sostituire le parole: «920 miliardi» con le seguenti: «1.300 miliardi».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.38

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 5, sopprimere le parole: «da destinare al trattamento economico accessorio del predetto personale».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.39

Lubrano di Ricco, Pieroni, Ripamonti

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002 la somma di lire 15 miliardi da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 45, sostituire le parole: «920 miliardi» con le seguenti: «905 miliardi».

45.40

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per avviare le procedure idonee al riconoscimento della peculiarità militare ed al fine di estrapolare dal comparto del pubblico impiego

il personale dei Corpi di polizia e delle Forze Armate, è stanziata per gli anni 2001, 2002 e 2003 la somma di lire 1.000 miliardi».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.41

Maceratini, Bornacin, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2001 i decreti legislativi ed attuativi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, riguardanti il personale delle Forze Armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, sono adottati sempre di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione che acquisisce preliminarmente, per le materie di competenza della rappresentanza militare, il parere del COCER Marina integrato dal Comitato di presidenza del COIR del Corpo delle capitanerie di porto».

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.42

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le medesime finalità di cui al precedente comma è stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Alla tabella A, Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2001: + 20.000 2002: + 20.000 2003: + 20.000

Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero della sanità:

2001: - 30.000 2002: - 30.000 2003: - 20.000

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.45

Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18, del medesimo decreto legislativo, sono determinati, per ciascuno degli ani 2001 e 2002, in lire 270 miliardi. Tale somma, compensativa degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5.».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.46

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1097, è sostituito dal seguente:

- "1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato ai fini della retribuzione individuale di anzianità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, n. 150, e di tutte le altre eventuali parti retributive secondarie e straordinarie ad essa collegate o ricollegabili, applicando sullo stipendio iniziale corrispondente al livello retributivo attribuito (a seguito dell'inquadramento in s.p.e.) un coefficiente incrementale pari ad 1.25 per cento per ogni anno o suo sottomultiplo di servizio effettivamente svolto.
- 2. Agli ufficiali per la cui nomina diretta dei quali è stato richiesto un diploma universitario, di laurea, di specializzazione o un dottorato di ricerca ovvero a seguito di speciale concorso per titoli universitari *ex lege* 19 novembre 1990, n. 341, p equipollenti, gli anni di studio dei ri-

spettivi corsi sono computati agli stessi fini di cui al precedente comma applicando sullo stipendio iniziale del relativo livello spettante un coefficiente pari ad 1.25 per cento per ogni anno – o sottomultipli – di studio componente la durata legale complessiva di tali corsi (per i titoli superiori alla laurea, ricomprendendo anche la durata di quest'ultima): ossia, in misura del 2.50 o 3.75 per cento per diplomi universitari rispettivamente biennali e triennali; del 5.00, 6.25 o 7.50 per cento per corsi di laurea quadriennali, quinquennali e sestennali; del 5.00 + 2.50 per cento per corsi di specializzazione biennali a seguito di laureee quadriennali, eccetera).

- 3. I riadeguamenti di cui ai commi primo e secondo, fra loro cumulabili, vengono ripetuti secondo le stesse modalità di calcolo al momento di ciascun passaggio nel livello successivo (o in livelli superiori), fino al grado di colonnello; nell'ipotesi di trasferimento ad altre Amministrazioni, i riadeguamenti secondo il nuovo trattamento retributivo non possono essere inferiori a quanto spettante nell'amministrazione di origine. Per i casi di applicazione retroattiva della norma, la ricostruzione dei riadeguamenti nella progressione economica è aumentata degli interessi legali maturati pro tempore per ciascun periodo di permanenza nei singoli livelli.
- 4. Le disposizioni in oggetto valgono anche per le Forze della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri, nonchè per il Corpo della guardia di finanza"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.47

Bruni, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattee scientifico, degli Istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e delle istituzioni sanitarie a scopo lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18 dello stesso decreto, sono determinati per ciascun anno 2001 e 2002, in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5».

6 Dicembre 2000 – 274 – 5^a Commissione

45.48

IL GOVERNO

All'articolo 45, comma 8, sostituire, rispettivamente, le parole: «170.000», «410.000» e «450.000» *con le seguenti:* «169.340», «247.000» e «175.000».

Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni (in milioni di lire):

2001: - 660; 2002: - 163.000; 2003: - 275.000.

45.48 (Nuovo testo)

Il Governo

All'articolo 45, apportare le seguenti modifiche e integrazioni:

al comma 8, sostituire le parole: «la somma di lire 170.000 milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal 2003», *con le seguenti:* «la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003»;

dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma, in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di Polizia ad ordinamento civilie e militare e delle Forza Armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole sono complessivamente ridotte di 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, nelle seguenti misure: Difesa, 43 per cento; Interno 27; Finanze 14; Giustizia 14; Politiche agricole 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001"».

Conseguentemente nella tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni (milioni di lire):

2001: + 660; 2002: + 163.000; 2003: + 275.000.

45.48 (Ulteriore nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 8, sostituire le parole: «la somma di lire 170.000 milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal 2003» con le seguenti: «la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003»;

al medesimo comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di Polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali e ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero»;

dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole sono complessivamente ridotte di 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, nelle seguenti misure: Difesa, 43 per cento; Interno 27 per cento; Finanze 14 per cento; Giustizia 14 per cento; Politiche agricole 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001».

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: + 660; 2002: + 163.000; 2003: + 275.000.

45.49

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: «lire 170.000 milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal

2003», con le seguenti: «lire 340.000 milioni per il 2001, 820.000 milioni per il 2002 e 900.000 milioni a decorrere dal 2003».

Conseguentemente all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 340.000; 2002: - 410.000; 2003: - 450.000.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.50

IL GOVERNO

Al comma 8, alinea, sostituire le parole: «la somma di lire 170.000 milioni per il 2001, 410.000 milioni per il 2002 e 450.000 milioni a decorrere dal 2003», con le seguenti: «lire 240.000 milioni per il 2001, 480.000 milioni per il 2002 e 520.000 milioni a decorrere dal 2003»;

dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delel Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole sono complessivamente ridotte di 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, nelle seguenti misure: difesa, 43 per cento; interno 27; finanze 14; giustizia 14; politiche agricole 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001».

45.51

Napoli Roberto, Mundi, Lauria Baldassare, Nava

Al comma 8, dopo la lettera a)inserire la seguente:

a-bis) misure di riordino delle carriere degli ufficiali delle Forze armate provenienti dall'Accademia di sanità militare, interforze, volte all'equiparazione di anzianità giuridica e di trattamento economico connesso».

Conseguentemente aggiungere, al primo capoverso dello stesso comma, la lettera a-bis) dopo le parole: di cui alle lettere a).

45.52

IL GOVERNO

All'articolo 45 nel comma 8, lettera b) dopo le parole: «copertura degli oneri derivanti all'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» sono inserite le seguenti: «e dell'attuazione di analoghe previsioni normative integrative e correttive del decreto legislativo del 12 maggio 1999, n. 200»;

nel comma 9, dopo le parole: «il termine di cui all'articolo 9, comma 1, delal citata legge n. 78 del 2000» sono inserite le seguenti: «e di analoghe previsioni normative integrative e correttive del decreto legislativo del 12 maggio 1999, n. 200».

45.52 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 9, dopo le parole: «della citata legge n. 78 del 2000», aggiugere le seguenti: «e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

45.53

Maceratini, Palombo, Pellicini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 8, lettera c), in fine, dopo le parole: «l'operatività delle Forze armate», aggiungere le seguenti: «, nonchè ulteriore omogenizzazione tra Ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;».

Conseguentemente per la copertura dell'onere si vedano le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

NIEDDU, FORCIERI, LORETO, ROBOL, AGOSTINI, PETRUCCI, VIVIANI

All'articolo 45, comma 8, lettera c), dopo le parole: «Forze armate», aggiungere le parole: «, nonchè ulteriore omogenizzazione stipendiale tra Ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;».

45.55

Nieddu, Forcieri, Loreto, Robol, Agostini, Petrucci, Viviani

All'articolo 45, comma 8, lettera c), sostituire le parole: «introduzione di specifiche norme in materia di orario di lavoro al fine di favorire l'operatività delle Forze armate» con le parole: «introduzione di specifici compensi per particolari situazioni di impiego non conciliabili con le norme generali in materia di orario di lavoro, al fine di favorire l'operatività delle Forze armate».

45.56

Schifani, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Al punto C comma ottavo dell'articolo 45 è aggiunto il seguente periodo: «Secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995».

45.57

Figurelli

Al comma 8, dopo le parole: «lettere a), b), c)» aggiungere: «c-bis)».

Conseguentemente dopo la lettera c) aggiungere:

c-bis). Al fine di assicurare in tempi brevi la piena operatività dei sistemi informatici autorizzati presso l'Amministrazione giudiziaria, alla copertura dei posti vacanti destinati, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro ed accordi sindacali, ad assunzioni dall'esterno nella posizione economica B3, profilo professionale dell'esperto informatico, si provvede, mediante concorsi per esami, da bandire entro il 30 giugno 2001, riservati a coloro che, per conto di ditte o società anche cooperative, abbiano svolto, negli ultimi dieci anni e per un periodo di almeno sei anni, attività relativa ai sistemi di cui sopra in uffici, anche diversi, dell'amministra-

zione giudiziaria e siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Le modalità di accertamento del requisito della pregressa attività presso uffici dell'Amministrazione giudiziaria, di cui al comma precedente, sono stabilite con decreto del Ministro della giustiziai».

45.58

IL GOVERNO

All'articolo 45, aggiungere il seguente comma:

«Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, – rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 – è fissato in 2.000 unità a decorrere dall'anno 2002».

Conseguentemente, viene ridotta la tabella A dell'importo di lire 23.300 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia.

45.59

Mundi, Cimmino, Lauria Baldassare, Nava

All'articolo 45, aggiungere il seguente comma:

«L'articolo 118, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve interpretarsi nel senso che, nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, in ogni caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, al verificarsi di eventuale riduzione stipendiale, pur se determinata da legge speciale, il trattamento economico-pensionistico – applicando le norme in materia, proprie dell'Amministrazione di destinazione finale che tale trattamento deve da ultimo liquidare – non può comunque essere inferiore rispetto a quello relativo al servizio precedente, già maturato alla data della riunione o ricongiunzione contributiva.

La quota A di pensione, relativa all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, va comunque tutelata con riferimento agli ultimi migliori stipendi percepiti».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 28 del comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

"In sede di programma del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all'anno 2012, sono attribuiti con la procedura del concorso per titoli di servizio integrato da colloquio il 30 per cento dei posti di dirigenti da ricoprire. Sono ammessi al concorso i funzionari dell'ex carriera direttiva, appartenenti alla posizione economica C2 e C3 e C3S del comparto ministeri, od equivalenti delle altre amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di servizio nella qualifica o posizione funzionale".».

45.65

FERRANTE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. All'articolo 28 del comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

"In sede di programma del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all'anno 2012, sono attribuiti con la procedura del concorso per titoli di servizio integrato da colloquio il 30 per cento dei posti di dirigenti da ricoprire. Sono ammessi al concorso i funzionari dell'ex carriera direttiva, appartenenti alla posizione economica C2 e C3 e C3S del comparto ministeri, od equivalenti delle altre amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di servizio nella qualifica o posizione funzionale".».

Napoli Roberto, Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti di enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui all'articolo '??m comma 18 dello stesso decreto, sono determinati per ciascun anno 2001, 2002 e 2003; in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e di conseguenza alla Tabella B alla voce «Ministero del tesoro» apportare le seguenti variazioni:

2001: - 270.000; 2002: - 270.000; 2003: - 270.000.

45.64

MELE

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale medico ospedaliero degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con riferimento anche all'indennità per il rapporto esclusivo previsto all'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 229 del 1999, sono determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, in lire 270 miliardi. Tali somme comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali, debbono essere stanziate in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, conseguentemente alla tabella b), alla voce "Ministero del tesoro", apportare le seguenti variazioni: 2001: 540.000; 2002: 360.000; 2003: 270.000».

45 62

Maceratini, Pasquali, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il recupero del differenziale inflattivo per il biennio 2000-2001 si estende anche ai contratti collettivi già conclusi con riferimento ai tassi di inflazione programmati in precedenza».

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

Maceratini, Bevilacqua, Marri, Pace, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il recupero del differenziale inflattivo per il biennio 2000-2001 si estende anche ai contratti collettivi già conclusi con riferimento ai tassi di inflazione programmati in precedenza».

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.66

MARINO

All'articolo 45, inserire il seguente comma:

«10. La data di scadenza del decreto legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 78 del 2000 è prorogata, ad ogni effetto di legge, al 31 marzo 2001».

45.67

CIMMINO, LAURIA Baldassare, Mundi, Nava

All'articolo 45 aggiungere in file il seguente comma:

«Ai sensi dell'articolo 8, comma7, della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, è altresi legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382-1980, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano inquadrati dalle Università senza aggravio di spesa».

45.68

Napoli Roberto, Cimmino, Lauria Baldassare, Mundi, Nava

All'articolo 45 aggiungere in file il seguente comma:

«Ai sensi dell'articolo 8, comma7, della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, è altresi legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382-1980, da

parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano inquadrati dalle Università senza aggravio di spesa».

45.69

Bonatesta, Mulas, Bevilacqua, Marri, Pace, Pellicini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Alla fine dell'articolo 45, inserire il seguente comma:

«10. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il ministero per i beni ele attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e del personale asusnto ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 2 e 6 della legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236 sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma quinto della legge 23 dicembre 1988, n. 488. La trasformazione del rapporto di lavoro del personale di cui al presente comma avviane sull abase delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.70

Pera, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

All'articolo 45, aggiungere il seguente comma:

«Al fine di potenziare il servizio della Polizia penitenziaria è istituito un apposito Fondo, da iscrivere nel bilancio del Ministero della giustizia, destinato ai compensi per lavori straordinari ed all'assistenza agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Per detto fondo in prima applicazione della presente legge è stanziata la somma di lire 15.000 milioni l'anno».

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-ter. Nell'ambito delle risorse assegnate con i procedenti commi per i rinnovi contrattuali, ai funzionari appartenenti all'ex carriera direttiva ex 8ª qualifica funzionale delle amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1992, con maggiore o pari anzianità di servizio nella qualifica rispetto ai colleghi già transitati alla ex 9ª qualifica funzioanle e la posizione economica C3 del comparto ministeri od equivalenti. L'ARAN, in sede di contrattazione nazionale, definisce gli aventi titolo ed integra il testo dei corrispondenti contratti vigenti».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.72

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-quater. Nell'ambito delle risorse assegnate con i procedenti commi per i rinnovi contrattuali, ai funzionari appartenenti agli ex ruoli ad esaurimento e alla 9ª qualifica funzionale delle amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1992, con maggiore o pari anzianità di servizio nella qualifica rispetto ai colleghi già transitati alla ex 9ª qualifica funzioanle e la posizione economica C3 del comparto ministeri od equivalenti. L'ARAN, in sede di contrattazione nazionale, definisce gli aventi titolo ed integra il testo dei corrispondenti contratti vigenti».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.73

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-ter. Nell'ambito delle risorse assegnate con i procedenti commi per i rinnovi contrattuali, al personale delle ex carriere direttive appartenenti alle amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1992, con maggiore o pari anzianità di servizio nella qua-

lifica rispetto ai colleghi già transitati alla ex 9^a qualifica funzioanle e la posizione economica C3 del comparto ministeri od equivalenti. L'ARAN, in sede di contrattazione nazionale, definisce gli aventi titolo ed integra il testo dei corrispondenti contratti vigenti».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

45.74

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei programmi operativi delle Regioni a statuto ordinario obiettivo 1, relativi al periodo 2000-2006, la quota di cofinanziamento statale del 70 per cento, stabilita dalla delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999, è elevata al 90 per cento. Il maggiore onere relativo è posto a carico del fondo di cui all'articolo S della legge 16 aprile 1987, n. 183».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.75

Moro

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello stato, poi trasformato in Ente ferrovie dello stato e, successivamente, in Ente ferrovie dello stato SpA, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n.292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto per il periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze previste dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio, secondo le citate disposizioni. I benefici di cui all'articolo 1 sono validi sia per il trattamento di quiescenza che per la liquidazione del trattamento di fine ser-

vizio o buonuscita, di cui all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829. Gli aumenti stipendiali derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni previsti dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono riassorbiti».

Segue compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

45.76

Loreto

Al comma 9 dell'articolo 45 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Il primo comma dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituito dal seguente:

Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili tra loro. È abrogato il 2° comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.

I conseguenti effetti economici decorreranno dal 1º gennaio 2001».

45.77

Toniolli, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Il recupero del differenziale inflattivo per iliennio 20002001 si estende anche ai contratti collettivi già conclusi con riferimento ai tassi di inflazione programmati in precedenza».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.78

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei programmi operativi delle Regioni a statuto ordinario obiettivo 1, relativi al periodo 2000-

2006, la quota di cofinanziamento statale del 70 per cento, stabilita dalla delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999, è elevata al 90 per cento. Il maggiore onere relativo è posto a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.79

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

- «10. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.";
 - b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad eccezione delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tenere conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. Le amministrazioni competenti per le assunzioni nelle Forze di polizia e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco sono comunque tenute a dare comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".;

c) al comma 20-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le amministrazioni competenti per le assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, restano ferme le disposizioni dei commi 2 e 3-bis."».

Castellani Pierluigi, Rescaglio

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«10. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale medico ospedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti ed Enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con riferimento anche all'indennità per il rapporto esclusivo previsto all'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 229 del 1999, sono determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, in lire 270 miliardi Tali somme comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali, debbono essere stanziate in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Conseguentemente alla tabella b), alla voce:

Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:

2001: 540.000; 2002: 360.000; 2003: 270.000.

45.81

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo e per l'allineamento dei trattamenti economici del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è stanziata la somma di lire 150 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il termine per l'emanazione dei decreti legislativi è prorogato al 31 gennaio 2001».

BISCARDI, MONTICONE, BRUNO GANERI, MASULLO, LOMBARDI SATRIANI, LORENZI, DONISE, BERGONZI, PAPPALARDO

Dopo il comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«7-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, fino al 31 dicembre 2001.

7-ter. Conseguentemente, nella Tabella A, ridurre di lire 35 miliardi l'importo relativo all'anno 2001 nell'accantonamento del Ministero per i beni e le attività culturali.

45.83

DE GUIDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo indeterminato e per il solo periodo di ferma obbligatoria – rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 – è fissato in 2.000 unità a decorrere dall'anno 2002».

Conseguentemente viene ridotta la tabella A dell'importo di lire 23.300 milioni per ciascun degli anni 2002 e 2003 utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia.

45.0.1

Veraldi, Veltri, Lombardi Satriani, Bruno Ganeri, Marini, Camo

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Per far fronte alle esigenze derivanti dal conferimento di nuove funzioni amministrative Comuni e Province, anche per conseguire economie di spesa, possono attingere alle graduatorie ancora in corso alla data del 1º gennaio 2000 per la copertura di posti vacanti previsti dalla dotazione organica».

45.0.2

Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Ulteriori modalità per la mobilità esterna dei funzionari della Polizia di Stato)

- 1. Ai dirigenti e commissari della Polizia di Stato trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche per effetto dell'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono riconosciuti e fatti salvi l'anzianità raggiunta e la posizione economica acquisita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte in relazione al servizio prestato ed aventi carattere continuativo, nonché i diritti pensionistici di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284, all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 232 ed all'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dall'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in materia di trasferimento ad altre pubbliche amministrazioni si applica la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.0.3

Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Modalità di presentazione delle domande di mobilità esterna dei funzionari della Polizia di Stato)

1. Le domande di transito in altre pubbliche amministrazioni previste dalla legge 31 marzo 2000, n. 78, possono essere presentate dal personale o per via gerarchica o direttamente alla pubblica amministrazione presso la quale si richiede la mobilità.

2. Le domande devono contenere:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) la qualifica posseduta, l'anzianità di qualifica e di servizio maturate e i trasferimenti di sede effettuati per motivi di servizio;
- c) i titoli di studio e professionali posseduti, le specializzazioni conseguite, i corsi frequentati e gli incarichi svolti;
 - d) le condizioni familiari;
- e) non meno di tre sedi ove l'interessato gradirebbe essere destinato in caso di transito;
- f) l'Amministrazione presso la quale è richiesto il transito, ove la domanda sia presentata per le vie gerarchiche.
- 3. Nel caso in cui la domanda sia presentata per le vie gerarchiche, essa si intende accolta se, nel termine di trenta giorni dalla consegna della medesima all'ufficio di appartenenza, al funzionario richiedente non sia stato notificato il provvedimento di motivato rifiuto dell'amministrazione ricevente. 4. Nel caso in cui la presentazione della domanda avvenga direttamente presso l'Amministrazione ricevente, il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla data in cui la domanda risulta ufficialmente pervenuta all'amministrazione ricevente.
- 5. L'amministrazione ricevente può opporre rifiuto all'inquadramento nei propri ruoli solo nel caso in cui il profilo professionale, quello dei titoli culturali ed i titoli di servizio dei funzionari della Polizia di Stato che lo richiedono risultino incompatibili con le nuove funzioni ovvero non risultino vacanze organiche nei ruoli stessi. I direttivi e i dirigenti del ruolo professionale della Polizia di Stato possono richiedere l'inquadramento anche nei ruoli dei medici ospedalieri.
- 6. È consentita la presentazione di più domande di trasferimento ad altri ruoli. L'accettazione del transito presso altre pubbliche amministrazioni deve essere manifestata dall'interessato entro trenta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento di accoglimento o entro sessanta giorni dalla data di formazione del silenzio-assenso. L'accoglimento di una delle domande di transito non pregiudica la possibilità di accettare il transito presso amministrazioni che abbiano accolto successivamente le domande.
- 7. Nel caso in cui le domande presentate per l'inquadramento in un determinato ruolo eccedano il numero delle vacanze organiche si fa ricorso alle procedure selettive per colloqui vigenti per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.0.4

Lauro, Piccioni, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga è al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 relativa al triennio 10 gennaio 1988-31 dicembre 1990».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

45.0.5

BONAVITA

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

1. I rimborsi di spesa, previsti dal comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 266 del 1991 elargiti dalle organizzazioni di volontariato iscritte agli albi regionali ai propri iscritti per l'attività svolta, non concorrono a formare il reddito imponibile delle persone fisiche, anche se corrisposte in forma forfettaria, nella misura non superiore a lire tre milioni complessivi nel periodo di imposta».

Art. 46.

46.80

Cò, Russo Spena, Crippa

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente compensazioni Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

46.81

Cò, Russo Spena, Crippa

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente compensazioni Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

46.3

Nieddu, Forcieri, Loreto, Robol, Agostini, Petrucci, Viviani

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«aa) le disposizioni in materia di disciplina autorizzatoria per il reclutamento di personale e di riduzione del personale in servizio contenute nel presente articolo non si applicano alle Forze armate, cui continuano ad applicarsi le specifiche normative tese al conseguimento delle dotazioni organiche ovvero dei contingenti massimi stabiliti dalla legge»,

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«bb) al comma 2-bis le parole: "per le Forze armate" sono soppresse;».

DI BENEDETTO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiungere le seguenti: «Fermo rimanendo il predetto obiettivo, dalla riduzione sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

46.90

RESCAGLIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiungere le seguenti: «Fermo rimanendo il predetto obiettivo, dalla riduzione sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

46.98

Manca

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiungere le seguenti: «Fermo rimanendo il predetto obiettivo, dalla riduzione sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

46.35

Maceratini, Palombo, Pellicini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, lettera a), in fine, dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiungere le seguenti: «Fermo rimanendo il predetto obiettivo, dalla riduzione sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere, si vedano le compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.70).

Loreto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiungere le seguenti: «Fermo rimanendo il predetto obiettivo, dalla riduzione sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

46.70

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio, Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 1997», aggiungere le seguenti: «da tale norma sono esclusi gli appartenenti ai Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, alla tabella A allegata al disegno di legge finanziaria A.S. 4885, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

46.19

Zilio, Rescaglio, Robol

Al comma 1, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «tale riduzione non si applica alle Forze dell'ordine».

Conseguentemente, si modifica in aumento per la parte necessaria la cifra «0,5» al comma 1, lettera a).

46.51

Montagnino

Al comma 1, lettera a), aggiungere, dopo l'ultimo periodo, la seguente frase: «La suddetta riduzione relativa agli anni 2002 e 2003 non si applica agli enti pubblici non economici regolati dal decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994».

Conseguentemente, alla tabella C allegata all'articolo 125, comma, la rubrica relativa al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 537 del 1993 (UPB 2.1.2.3) è così ridotta:

9 miliardi per il 2002

9 miliardi per il 2003

46.27

Napoli Roberto, Lauria Baldassarre, Cimmino, Mundi, Napoli

Al comma 1, lettera a), è aggiunta, dopo l'ultimo periodo, la seguente disposizione: «La suddetta riduzione relativa agli anni 2002 e 2003 non si applica agli enti pubblici non economici regolati dal decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994».

46.64

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale riduzione non si applica per chi deve assistere, educare, curare, persone con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.73

Cò, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine: «, con esclusione del comparto scuola».

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «al 50 per cento» con le seguenti: «al 75 per cento».

Segue compensazione del Gruppo AN (v. emend. 2.60).

46.49

Montagnino

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) i vincitori dei concorsi pubblici espletati entro il 30 settembre 2000 dovranno essere assunti, sulla base delle richieste delle singole amministrazioni, entro il 30 giugno 2001, anche in deroga ai vincoli relativi all'anno 2001 di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

alla tabella A allegata all'articolo 125, comma 1, l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri è così ridotto:

2001: 1002002: 1002003: 100

alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2, la rubrica relativa al Ministero delle finanze - decreto legislativo n. 300 del 1999 (UPB 2.1.2.9) è ridotta come segue:

2001: 300 2002: 300 2003: 300

alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2, la rubrica relativa al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica - legge n. 537 del 1993 (UPB 2.1.2.3) è così ridotta:

2001: 4002002: 5702003: 570

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) le disposizioni di cui alla lettera a) non si applicano per gli enti locali che hanno una dotazione organica inferiore ai rapporti medi dipendenti e popolazione, così come stabiliti dal decreto legislativo n. 80 del 1998».

46.54

Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il miglior soddisfacimento delle crescenti esigenze operative di tutela del patrimonio artistico-culturale e, in generale, di supporto del Ministero per i beni e le attività culturali, il rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali, di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è definito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I compiti di assistenza qualificata e specialistica al pubblico in ordine ai beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici, videosonori, musicali, demoantropologici e librari sono assicurati mediante rinnovo contrattuale per l'anno 2001 del rapporto di lavoro degli assistenti tecnico-museali assunti a tempo parziale ed ora in servizio, nonchè mediante l'avvio di nuove procedure di concorso per nuovi reclutamenti fino al limite dei previsti 1.000 posti; il rinnovo contrattuale prevede, per il personale interessato, la facoltà d'optare tra il rapporto di lavoro a tempo pieno ed il rapporto di lavoro a tempo parziale, come per il restante personale non dirigenziale delle amministrazioni facenti capo al comparto dei Ministeri».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.50

Montagnino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2001, gli enti pubblici non economici regolati dal decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, non si applica il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Conseguentemente, alla tabella C allegata all'articolo 125, comma 2, la rubrica relativa al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 537 del 1993 (UPB 2.1.2.3) è così ridotta:

6 miliardi per il 2001

9 miliardi per il 2002

9 miliardi per il 2003

46.28

Napoli Roberto, Lauria Baldassarre, Mundi, Cimmino, Nava

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2001, agli enti pubblici non economici regolati dal decreto legislativo n. 79 deò 30 giugno 1994, non si applica il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 39 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997».

46.63

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come integrato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.42

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come integrato dal comma 1 del presente arti-

colo, non si applicano alle forze di polizia indicate all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.14

MARINO, CAPONI, ALBERTINI

Il comma 2 è abrogato.

Conseguentemente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla Tabella C: legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: – articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 – Corte dei conti - cap. 2815):

2001: - 90.000 2002: - 90.000 2003: - 60.000».

46.37

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.46

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi *Sopprimere il comma 2.*

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

46.60

Asciutti, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro Sopprimere il comma 2.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.75

Cò, Russo Spena, Crippa

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente compensazione Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

46.96

Castellani

Sopprimere il comma 2.

46.36

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Sostituire il secondo comma con il seguente:

«2. L'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1º gennaio 1988-31 dicembre 1990, per i periodi prestati nel triennio 1º gennaio 1991-31 dicembre 1993, produce i suoi effetti per la maturazione delle anzianità di servizio

prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. Gli arretrati di tali maggiorazioni retributive spettano, fatti salvi i casi definiti con sentenza passata in giudicato, esclusivamente per il quinquennio 1° gennaio 1996-31 dicembre 2000, senza interessi e senza rivalutazione monetaria. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti richieste di maggiorazioni retributive spettanti per l'anzianità di servizio maturata in detto triennio 1° gennaio 1991-31 dicembre 1993 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di affetto».

Segue compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.93

BIANCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 7, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, recante il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di anzianità è riconosciuto, per effetto della ultrattività del contratto del personale ministeriale, prorogato al 31 dicembre 1993, a tutti coloro che maturano 5, 10 e 20 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1993, anche cumulando più periodi di servizio effettivo prestato in amministrazioni diverse, come statuito dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale. L'enorme contenzioso ancora esistente è estinto d'ufficio».

46.66

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«L'articolo 7, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, recante il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità è riconosciuto, per effetto dell'ultattività del contratto del personale ministeriale, prorogato al 31 dicembre 1993, a tutti coloro che hanno maturato 5, 10 o 20 anni di servizio alla data del 31 dicembre 1993, anche cumulando più periodi di servizio

effettivo prestato presso amministrazioni pubbliche diverse. Il contenzioso ancora esistente è estinto d'ufficio».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.59

Lauro, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga è al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativa al triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.40

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «non modifica la data del 31 dicembre 1990» fino alla fine del comma con le seguenti: «modifica al 31 dicembre 1993 la data di maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.53

Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 2, righi 9 e 10, cancellare le parole: «non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilità» è sostituire con le parole: «ha effetto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

GERMANÀ, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita» con le seguenti: «ha effetto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.61

ASCIUTTI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «non modifica la data» fino alla fine del coma con le seguenti: «è da intendersi valida».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.71

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio, Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«È fatta salva l'esecuzione dei giudicati dei procedimenti giurisdizionali pendenti dalla datga di entrata in vigore della presente».

Conseguentemente alla Tabella A allegata al disegno di legge finanziaria A.S. 4885, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascun Ministero, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

46.48

Stiffoni, Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dei giudicati» aggiungere le eseguenti: «e dei ricorsi pendenti».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

Napoli Roberto, Cimmino, Nava, Mundi

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-ter. Il personale già in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica e inserito nelle graduatorie valide di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, è assunto nella nuova posizione, in sede di scorrimento delle citate graduatorie di vincitori e di idonei di concorsi pubblici, senza utilizzare le autorizzazioni deliberate semestralmente dal Consiglio dei Ministri.

3-quater. Allo scopo di ridurre la spesa pubblica derivante dai compensi spettanti ai membri di commissioni di concorsi, la validità delle graduatorie di cui all'articolo 20, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è prorogata al 31 dicembre 2001.

3-quinquies. La Corte dei Conti, per le assunzioni di personale amministrativo e dirigenziale, deve osservare solamente la programmazione triennale di cui all'articolo 39, 1° comma, ma non deve richiedere, per effetto dell'autonomia finanziaria prevista dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'autorizzazione prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 39 medesimo e successive modifiche.

3-sexies. Tra i concorsi già espletati di cui all'articolo 39 comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 rientrano anche quelli che sono stati banditi ai sensi dell'articolo 1 lettera *a*) e *b*) della legge 10 luglio 1984, n. 301"».

46.20

MISSERVILLE, CIMMINO, NAVA, MUNDI, DIBENEDETTO

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 8 della legge 3 maggio n. 124 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1999 n. 107 alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente alinea: possono – comunque – restare presso l'Ente di appartenenza con permanenza nei rispettivi ruoli, coloro che nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della medesima legge abbiano prestato apposita richiesta all'Ente, optando per la permanenza in servizio presso di esso, pur prestando servizio, all'atto dell'entrata in vigore della legge presso un'istituzione scolastica. Le domande presentate vano esaminate dall'Ente entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su richiesta dell'interessata».

Napoli Roberto, Mundi, Cimmino, Nava, Lauria Baldassare

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 11 comma 12 della legge 3 maggio 1999, n. 124 trova applicazione nei confronti di tutti gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo ruolo unico ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, anche di quelli collocati a riposo anteriormente alla data del 1º gennaio 198, con la conseguente rideterminazione, da tale data, del trattamento economico spettante».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

46.34

NAVA, MUNDI, NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Nella legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 11, comma 12, sostituire le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 1998" con "a decorrere dal 1º gennaio 1991"».

46.89

RESCAGLIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La normativa concernente lo stato giuridico del personale operante nelle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 verrà adeguata alle esigenze e ai principi derivanti dall'emanazione della stessa legge n. 508 del 1999 non appena terminate le previste elezione per le RUS».

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'immissione in ruolo dei capi di istituto incaricati riservisti avverrà attraverso un esame colloquio».

D'Urso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 41, comma 4, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che il trattamento economico spettante dal 1º gennaio 1998 al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria, transitato nella VII qualifica funzionale, ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di assistente sociale coordinatore e di educatore coordinatore, purchè in possesso di particolare anzianità di servizio, è equivalente al trattamento economico previsto per il primo diritente della Polizia di Stato dall'articolo 4-bis del decreto legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436».

Conseguentemente, alla tabella C variare gli importi come segue:

2001: - 34 mld 2002: - 34 mld 2003: - 34 mld

46.58

Lauro, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Alla fine del comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2001. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1999».

46.41

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2001».

Segue compensazione Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.32

Lauria Baldassare, Mundi, Cimmino

All'articolo 46, comma 4, aggiungere il seguente comma:

«Le elezioni per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie relative al personale del comparto scuola sono rinviate. Entro i sessanta giorni successivi alla approvazione della legge di riforma degli organi collegiali interni alle istituzioni scolastiche, verrà fissata la nuova data».

46.56

Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 1999».

46.57

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Oer la copertura dei posti vacanti disponibili nel Servizio sanitario nazionale, le graduatorie dei concorsi approvate successivamente al 1º gennaio 1993 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2001».

Cò, Russo Spena, Crippa

Dopo il comma 4, aggiungere il comma 4-bis, con il seguente testo:

«4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 il comma 2 è così sostituito:

"2. In caso di rinnovo, l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1"».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

46.83

Cò, Russo Spena, Crippa

Dopo il comma 4, aggiungere il comma 4-bis, con il seguente testo:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, all'inizio del comma 1 sono inserite le parole: "Alle amministrazioni pubbliche"».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

46.24

Napoli Roberto, Nava, Mundi, Lauria Baldassare, Cimmino

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il personale civile del Ministero dell'interno, assunto in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982, articolo 19-Tab. 1) può, a domanda, transitare nel ruolo tecnico amministrativo-contabile della Polizia di Stato, assumendo la qualifica direttiva con funzioni di programmazione, bilancio e di statistiche, nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza. Può altresì assumere altresì incarichi di gestione del patrimonio e di contabilità della Polizia di Stato, delle relative risorse finanzirie, dei servizi di ragioneria e di contabilità, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1992, oltre che essere impiegato nelle attività di supporto tencico per le indagini a contenuto tecnico-eco-

nomico e finanziario, nonché per indagini societarie, patrimoniali e bancarie».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

46.84

Diana Lorenzo

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

- «7. I Consorzi per l'istruzione universitaria a distanza, di cui al comma 6, per i fini di cui agli articoli 3, comma 8 e articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, possono organizzare corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale in esito ai quali vengono rilasciati i master universitari.
- 8. Al personale del ruolo dei ricercatori dipendenti dai consorzi di Università di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *b*) e all'articolo 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19».

46.67

AZZOLLINI, D'ALÌ, VEGAS, VENTUCIC, COSTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al personale che alla data di entrata in vigore della presente egge presta servizio ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 novembre 1993 n. 482, si applicano le disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, ove si verifichi anche in sovrannumero, senza oneri aggiuntivi per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti».

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.8

Mele, D'Alessandro Prisco, Parola

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. fermo restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 29,

e successive modifiche ed integrazioni, e con scadenza nell'anno 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2001».

46.9

 M_{ELE}

Al comma 7 sopprimere le parole: «già prorogati al 31 dicembre 2000» *e* «purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1º gennaio 1998».

46.77

PALUMBO

Al comma 7, sostituire le parole: «sono prorogati fino al 30 giugno 2001» con le seguenti: «sono prorogati fino al 31 dicembre 2001».

46.97

MANCA

Al comma 7, sostituire le parole: «sono prorogati fino al 30 giugno 2001» con le seguenti: «sono prorogati fino al 31 dicembre 2001».

46.76

PALUMBO

Al comma 7, ultima riga, soprimere le seguenti parole: «purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1º gennaio 1998».

46.85

PALUMBO

Al comma 7, dopo le parole: «30 giugno 2001» sopprimere le parole: «purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1° gennaio 1998».

Maritati, Manzella

Al comma 7, eliminare la frase finale: «purchè i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1º gennaio 1998».

46.78

PALUMBO

Al comma 7, ultima riga, sostituire le parole: «purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1º gennaio 1998» con le seguenti: «purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1º gennaio 19997».

46.39

Maceratini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 7, sostituire, all'ultimo rigo le parole: «dopo il 1º gennaio 1998», con le seguenti: «dopo il 1º gennaio 1997».

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.1

PIZZINATO

Al comma 7, dopo le parole: «sono stati banditi dopo», sostituire le parole: «1° gennaio 1998» con le seguenti: «1° luglio 1997».

46.16

PELELLA

Al comma 7, sostituire le parole: «1° gennaio 1998» con le seguenti: «1° gennaio 1997».

46.13

FALOMI

Al comma 7, sostituire la parola: «1998» con la seguente: «1995».

FIGURELLI, SCIVOLETTO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«8. La disposizione di cui al comma 4 dell'aricolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1989 n. 332, come modificato della legge 27 dicembre 1997 n. 499, è da intendersi applicabile anche nel caso in cui il diritto al premio matura a seguito dell'acquisto di merci della tessa categoria merceologica effettuato in un determinato arco di tempo, la cui documentazione può essere costituita dalla raccolta di un certo numero di buoni, bollini, etichette e simili».

46.95

DE LUCA Athos

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche ed archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 2 e 6, della legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal f1ne le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n.236 sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma quinto della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del predetto personale avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali, Legge n.163 del 1985 Nuovo disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (u.p.b. 7.1.2.2 – Fondo Unico per lo spettacolo), apportare le seguenti variazioni:

2001 - 20.000

2002 - 20.000

2003 - 20.000

DI ORIO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche ed archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 2 e 6, della legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal f1ne le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236 sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma quinto della legge 23 dicembre 1998, n.448. La trasformazione del rapporto di lavoro del predetto personale avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero».

46.30

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. A detto personale, inoltre:

- a) è data priorità, senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Amministrazioni di appartenenza, ai fini dell'eventuale conferimento di incarichi di collaborazione e supporto diretto per le esigenze della dirigenza, nonche di incarichi di reggenza temporanea degli uffici dirigenziali non generali sprovvisti di titolare;
- b) possono conferirsi i posti di funzione degli uffici dirigenziali non generali disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici non economici, fino ad un massimo del 50 per cento annuo entro il 31 dicembre 2002, nell'ambito delle proceure di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limti dallo stesso previsti. I relativi incarichi, in applicazione dell'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo, sono attribuiti sulla base di graduatorie formate da ciascuna Amministrazione tenuto conto dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti e delle specifiche attitudini dei medesimi».

Maceratini, Palombo, Pellicini, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22 comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, comma 2 e 6 della legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236 sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 2, comma 5 della legge 22 dicembre 1998, n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del predetto personale awiene sulla base delle disponibilità organiche e anche di quelle in sovrannumero».

Conseguentemente, per la copertura dell'onere si vedano le compensazioni del Gruppo AN (v. emend. 2.60).

46.15

MARINO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Per una più efficace e capillare azione di controllo del territorio ai fini della difesa del suolo nonché per i connessi compiti di protezione civile, le dotazioni organiche del Corpo Forestale dello Stato, a partire dal 2001, sono aumentate di 1500 unità così suddivise: 600 unità per il ruolo degli agenti ed assistenti, 500 unità per il ruolo dei sovrintendenti, 300 unità per il ruolo degli ispettori e 100 unità per il ruolo degli ufficiali. Le predette assunzioni e quelle relative ai posti vacanti nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato hanno luogo in deroga a quanto disposto dalla legge n. 449 del 1997».

Conseguentemente alla Tabella C – Ministero delle finanze articolo 70 comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 – agenzia fiscali (agenzia delle entrate) (2.1.2.9 – agenzia delle entrate – capp. 1654, 1655).

2001 90 miliardi: 2002 -90 miliardi;

2003 -90 miliardi.

CIMMINO, MUNDI, LAURIA

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. L'articolo 45, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è così modificato:

- a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I dirigenti e le specifiche tipologie professionali che svolgono compiti di elevata responsabilità costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente ad uno o più comparti, nel pieno rispetto della distinzione di ruoli e funzioni";
- b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per i dipendenti pubblici che svolgono compiti scientifici o di ricerca comportanti eventualmente anche l'iscrizione ad albi, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto"».

46.92 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Gli Enti Locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, nell'ambito dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto degli atti di programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per cento dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a tempo determinato».

46.92

PINTO, MONTAGNINO, NAPOLI Roberto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli Enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 1999, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della lege 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1997, possono bandire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

46.18

RESCAGLIO, PEDRIZZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è inserito, dopo il comma 4, il seguente:

"4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l'articolo 334 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"».

46.21

DI BENEDETTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il Ministero per i beni e le attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 16 dicembre 1999 n. 494 e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, legge 23 dicembre 1998 n. 148, secondo le procedure previste dagli articoli 4-bis commi 2 e 6 della legge 19 luglio 1993 n. 236. A tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis legge 19 luglio 1993 n. 236, sono assimilate alle procedure concorsuali già e.spletate dal personale di cui all'articolo 22 comma quinto legge 23 dicembre 1998 n. 448. La trasformazione del rapporto di lavoro del predetto personale avviene sulla base delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero».

BESOSTRI, CRESCENZIO

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 50 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La data di presa di servizio dei professori associati ammessi alla seconda tornata dei giudizi di idoneità ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 13 luglio 1989, n. 397, deve intendersi coincidente ad ogni effetto con la data della nomina in ruolo, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato"».

46.23

Napoli Roberto, Cimmino, Nava, Lauria Baldassare

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Al comma 6, dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo le parole: "e il medesimo posto", aggiungere le seguenti: "o che hanno conseguito, successivamente alla promulgazione della presente legge, il titolo di specializzazione polivalente».

46.86

MANIERI, MIGLIO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge 370 del 19 ottobre 1999, è altresì legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52, 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano inquadrati o inquadrabili dalle Università senza aggravio di spesa».

Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Con decorrenza 1º gennaio 2001, ai gradi apicali del ruolo ispettore delle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, sono attribuiti gli emolumenti di cui agli articoli 38 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, nella misura del 100 per cento della differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore».

Conseguentemente all'articolo 125, comma 1, nella tabella A, rubrica Ministero delle finanze diminuire come segue gli importi previsti:

```
2001 - 4.750;
2002 - 4.750;
2003 - 4.750;
```

nella rubrica: Ministero dell'interno:

```
2001 - 4.750;
2002 - 4.750;
2003 - 4.750;
```

nella rubrica: Ministero della difesa:

```
2004 - 4.750;
2005 - 4.750;
2006 - 4.750;
```

Compensazione n. 3 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, Ministro delle fmanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 200 dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n.825, successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e così riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000 dispone modifiche al sistema di tas-

sazione dei tabacchi lavorati relative anche al struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di impolto non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguen variazioni: rubrica Ministero del blancio del tesoro e della programmazione economica:

2001 - 1.000.000; 2002 - 1.000.000; 2003 - 1.000.000.

46.65

Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale osedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18 dello stesso decreto, sono determinati per ciascun anno 2001 e 2002, in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5».

Compensazione di Forza Italia n. 5 (v. emend. 1.0.1).

46.91

Andreolli, Monticone

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. I lavoratori occupati per almeno due anni nelle cooperative, imprese o società appaltatrici di servizi ausiliari nelle istituzioni scolastiche statali possono essere iscritti nelle graduatorie permanenti del personale ausiliario della scuola per l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli provinciali dei collaboratori scolastici, in relazione alle disponibilità

di posti stabilite annualmente, a norma dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato ed integrato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

46.26

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le Amministrazioni che hanno vuoti in organico, che rientreranno nel prossimo triennio nel patto di stabilità o sono in regola con il diritto di stabilità, per qualifiche medio basse, possono effettuare assunzioni, tramite l'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, attingendo direttamente dal bacino dei lavoratori LSU, al di là del limite del 30 per cento, previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997».

Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).

46.52

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Fermo restante quanto previsto dall'articolo 20, comma "a", della legge n. 488 del 1999, fino al 31 dicembre 2001, nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999».

46.55

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo il comma 7, aggiungere il seugente:

«7-bis. il comma 2 lettera *a*) dell'articolo 29 della legge n. 408 del 1990 si interpreta nel senso che a coloro che sono stati assunti il primo ottobre 1991 nel Dipartimento delle dogane e delle imprese indirette spettano gli stessi benefici giuridici previsti dalla legge n. 312 del 1980, ap-

plicati ai loro colleghi partecipanti agli stessi concorsi, assunti in precedenza».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

46.44

Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574, si applicano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche al personale impiegato a bordo degli aeromobili e mezzi navali delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile e al personale trasporto».

46.72

Міло

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Considerato l'alto numero di infortuni sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere personale attingendo tra gli idonei del concorso pubblico per esami a 190 posti di funzionario – ispettorato del lavoro – indetto con decreto ministeriale del 3 giugno 1997 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1997. All'onere finanziario derivante dalla presente norma si fa fronte mediante riduzione dei fondi di cui alla tabella A alla voce Ministero del tesoro».

46.88

GUBERT

Aggiungere alla fine il comma seguente:

«7-bis. Il comma 2, lettera *a*) dell'articolo 20 della legge n. 408 del 1990 si intepreta nel senso che a coloro che sono stati assunti il 1º ottobre 1991 del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette spettano gli stessi benefici giuridici previsti dalla legge n. 312 del 1980 applicati ai loro colleghi partecipanti agli stessi concorsi, assunti in precedenza».

Cò, Russo Spena, Crippa

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Il personale di cui al comma 2, dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, oggi alle dipendenze di Telecom spa che non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 3 nel termine ivi previsto, può optare per il passaggio nel pubblico impiego entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

46.94

GRILLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I termini di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale, indetti dalla Presidenza del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 28, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, non scaduti alla data dle 31 dicembre 2000, sono proragati fino al 31 dicembre 2001».

46.68

Tirelli, Stiffoni, Moro

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 2, dell'articolo 110, della legge 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole: «organica dell'ente» inserire le seguenti: «arrotondando il prodotto all'unità superiore».

46.31

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Cimmino

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«7-bis. I collaboratori amministrativi del SSN assunti a seguito di concorso il cui requisito era la laurea fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 transitano alla dirigenza amministrativa».

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni».

46.5

IL GOVERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È altresì annesso l'elenco di coloro che esercitano le attività di informazione e comunicazione istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150. Le modalità di iscrizione in tale elenco sono disciplinate ai sensi dell'articolo 73».

46.2 (Nuovo testo)

Nieddu, Forcieri, Loreto, Robol, Agostini, Petrucci, Viviani

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «Per le forze armate la validità delle graduatorie è disciplinata dalla normativa di settore».

46.2

Nieddu, Forcieri, Loreto, Robol, Agostini, Petrucci, Viviani

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: «Per le forze armate e l'Arma dei carabinieri, la validità delle graduatorie è disciplinata dalle disposizioni dettate dalla normativa di settore».

PASQUINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«8. Al fine di adeguare il numero dei magistrati tributari alla diminuzione del contenzioso tributario e comunque, fino alla revisione degli organi della giurisdizione tributaria, non possono essere indetti altri concorsi per il conferimento di nuovi incarichi, a meno che il numero dei magistrati tributari in servizio, previsto dalla Tabella B del decreto legislativo n. 545 del 1992, nel numero complessivo di 8484 unità, non scenda, per raggiunti limiti di età o per altre cause, al di sotto delle tremila unità. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, solo ai fini del trasferimento ad altra commissione od incarico, può bandire concorsi cui possono partecipare, in deroga alle disposizioni contenute agli articoli 3, 4, 5, 43, del decreto legislativo n. 545 del 1992, soltanto i magistrati tributari in servizio».

46.0.1

SENESE

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

Fermi i limiti della dotazione organica del Consiglio superiore della magistratura, al personale del Ministero della giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la disposizione di cui all'articolo 5, commi 1-3, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37».

46.0.2

Larizza

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Assegnazione di risorse al Dipartimento del territorio-Agenzia del territorio)

1. Per integrazione dei sistemi informativi catastale e ipotecario e la costituzione dell'anagrafe dei beni immobiliari, prevista dall'articolo 64

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie infalizzate all'implemenatazione ed all'integrazione dei dati presenti negli archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l'Agenzia del territorio, può provvedere, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato, per diciotto mesi e fino ad un massimo di 1.650 unità, previa selezione rivolta prioritariamente ai lavoratori socialmene utili impiegati nel progetto denominato "Catasto urbano". Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni e dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81».

Conseguentemente alla Tabella C, apportare le seguenti variazioni: Ministero delle finanze: decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 - Agenzia delle entrate - capp. 1654, 1655)

2001: - 55.000 2002: - 70.000 2003: - 70.000

46.0.3

Besostri, Rescaglio, Crescenzio, De Luca Michele

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, all'articolo 34 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I funzionari dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, appartenenti alla ex carriera direttiva di ragioneria, in possesso
del diploma di laurea in indirizzo economico, i quali alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo 139/2000 risultavano formalmente incardinati, da almeno un anno, nell'ambito di uffici amministrativi
o dell'Ufficio di Gabinetto delle prefetture oppure presso gli uffici centrali, e che, in relazione alle posizioni ricoperte o agli incarichi assunti abbiano acquisito una specifica e comprovabile professionalità nell'espletamento di attività rientranti nell'ambito della funzione prefettizia, possono
transitare, a domanda, nell'ambito della carriera prefettizia, ai fini dell'inserimento nella qualifica di vice prefetto aggiunto. Tale passaggio è pos-

sibile previo superamento di esame finale a conclusione di un corso di formazione teorico-pratico, non inferiore a tre mesi, presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno".

2. A tal fine la dotazione organica relativa alla qualifica di vice prefetto aggiunto, prevista nella tabella B allegata al decreto 139/2000, è incrementata di un numero di unità corrispondenti, comunque non superiore a 20, e con contestuale soppressione dei corrispondenti posti della carriera direttiva di ragioneria».

46.0.4

Napoli Roberto, Lauria Baldassare, Mundi, Cimmino, Nava

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

- 1. Per ottemperare agli obblighi derivanti agli enti pubblici, individuati all'articolo 2, comma 2, lettera *a*) del testo coordinato della legge n. 109 del 1994, dal quadro normativo vigente in materia di lavori pubblici, di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, nonchè di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, le Amministrazioni del comparto degli Enti Pubblici Non Economici istituiscono, in relazione alle loro strutture organizzative e funzionali, un adeguato contingente di posti nel ruolo della dirigenza, riservato ai professionisti, ingegneri o architetti, già inquadrati nel ruolo professionale di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, in misura non inferiore al contingente, determinato a tutto il 30 novembre 2000, dei posti-funzione di Coordinamento Generale, Centrale e Regionale degli uffici tecnici, già istituiti con precedenti atti deliberativi di ciascuna Amministrazione.
- 2. In sede di prima applicazione e nelle more dell'emanazione di una organica normativa che disciplini l'accesso ai posti del ruolo della dirigenza dell'Ente, istituiti al comma 1, del presente articolo, transitano direttamente in detti posti, con decorrenza 1º gennaio 2001 e giusta delibera dei Consigli di Amministrazione degli Enti interesati, i professionisti, Ingegneri o Architetti, appartenenti al ruolo professionale di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, titolari alla data del 30 novembre 2000 di incarico di Coordinamento Generale, Centrale o Regionale, formalmente conferito per la direzione delle relative strutture, in quanto vincitori di concorsi già espletati a tale data per l'attribuzione dei predetti incarichi e che abbino svolto le loro funzioni senza demerito e non siano stati oggetto di alcun provvedimento disciplinare.

- 3. Ai professionisti, già Coordinatori Generali, transitati nella dirigenza dell'Ente per effetto dell'applicazione del comma 2, è corrisposta l'indennità di funzione in misura pari a quella attribuita alla fascia di massimo livello di incarico prevista per la dirigenza; ai professionisti, già Coordinatori Centrali o Regionali, transitati nel ruolo della dirigenza dell'Ente per effetto dell'applicazione del comma 2, è corrisposta l'indennità di funzione in misura pari a quella attribuita alla fascia di livello immediatamente inferiore a quello massimo prevista per la dirigenza.
- 4. Ai professionisti transitati nel ruolo della dirigenza si applicano integralmente le norme dei contratti in essere per la dirigenza degli Enti Pubblici Non Economici, con riconoscimento, nella nuova qualifica, dell'anzianità effettiva maturata nel precedente ruolo professionale.
- 5. I maggiori oneri derivanti dal nuovo inquadramento funzionale sono posti a carico dei bilanci di ciascuna Amministrazione».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

46.0.5

DI BENEDETTO

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

- 1. Ai segretari delle camere di commercio, di provenienza statale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 29 dicembre 1993, n. 580, rientrati in servizio presso il Ministero dell'industria, per lo svolgimento di funzioni nell'interesse del sistema delle camere di commercio, è concesso un assegno personale riassorbibile pari alla differenza fra il trattamento economico percepito come segretario generale della camera di commercio di provenienza ed il trattamento economico percepito in forza del contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2. Il relativo onere resta a carico del fondo istituito dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557».

Maceratini, Mantica, Ventucci, Pedrizzi, Cusimano, Curto, Collino, Magnalbò, Pasquini, Bonatesta

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Passaggio alla funzione di dirigenza del personale direttivo delle dogane)

- 1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 accedono alla dirigenza, anche in deroga alla normativa vigente, i Funzionari Direttivi delle dogane in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) appartenenza al IX livello;
 - b) diploma di laurea;
 - c) anzianità di servizio per un minimo di 30 anni;
 - d) direzione di uffici o sezioni per almeno 7 anni consecutivi;
- *e)* frequenza della Scuola Tributaria della Pubblica Amministrazione "E. Vanoni" con votazione non inferiore a 27/30».

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.0.7

Maceratini, Bevilacqua, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo l'articolo 46, inserire i seguenti:

- 1. Al fine di soddisfare le esigenze relative alla piena funzionalità degli uffici giudiziari, l'Amministrazione della Giustizia è autorizzata ad assumere 850 unità appartenenti al profilo dell'Operatore Giudiziario B1 (ex dattilografo), 850 unità appartenenti al profilo dell'Operatore Giudiziario B2 (ex operatore amministrativo), nonché 1579 unità appartenenti al profilo di Cancelliere B3 (ex assistente Giudiziario), attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi espletati in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge 22 luglio 1977, n.276, nonché alle graduatorie degli idonei dei concorsi distrettuali di Cancelliere B3 (ex assistente Giudiziario) pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1997, n. 43.
- 2. Le assunzioni di cui al comma I non necessitano della previa autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 79.800 milioni per l'anno 2000 e lire 99.880 milioni a regime, si provvede mediante utilizzo delle somme già stanziate nel bilancio del Ministero della giustizia.

Art. 46-ter.

- 1. Il Ministero della giustizia è autorizzato a potenziare l'attuale pianta organica delle Cancellerie e Segreterie Giudiziarie nella misura di almeno 11 mila unità, nei seguenti profili professionali e così suddivisi:
- a) Direttore di Cancelleria Area C, posizione economica C3 1000 unità;

Cancelliere Area C, posizione economica C2 1500 unità; Cancelliere Area C, posizione economica C1 1500 unità; Cancelliere Area B, posizione economica B3 3000 unità; Operatore Giudiziario Area B, posizione economica B2 2000 unità; Operatore Giudiziario Area B, posizione economica B 1 2000 unità».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

46.0.8 (Nuovo testo)

CENTARO, D'ALÌ, LA LOGGIA, MINARDO, SCHIFANI, GERMANÀ

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Messi di conciliazione non dipendenti comunali)

- 1. I Comuni nel cui territorio operavano o operano a tutt'oggi i messi di conciliazione non dipendenti comunali, nominati con decreto del Presidente del Tribunale fino alla data del 1º maggio 1995 (circolare Ministero della Giustizia n. 6/97) possono procedere alla assunzione di detto personale solo se i propri bilanci non presentano situazioni di dissesto economico e se nella propria dotazione organica vi è la disponibilità relativamente ai posti con la qualifica di messo notificatore, o comunque nell'area B1 già quarta qualifica funzionale anche con qualifica diversa da quella di messo notificatore o messo di conciliazione a secondo degli attestati di qualifica rilasciati sia dagli uffici di collocamento, o dalle Regioni, nonché dai Ministeri, purchè posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. I comuni procedono all'assunzione di cui al comma 11 mediante atto deliberativo nominativo da parte della Giunta Comunale, ovvero secondo le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, seguendo il criterio dell'anzianità di nomina, e comunque riservato solo ed esclusivamente alla categoria dei messi di conciliazione non dipendenti comunali.

- 3. L'assunzione è subordinata alla presentazione di domanda da parte del messo di conciliazione.
- 4. Per il reclutamento di detto personale, oltre i requisiti previsti per legge, è richiesto il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

46.0.8

CENTARO, D'ALÌ, LA LOGGIA, MINARDO, SCHIFANI, GERMANÀ

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Messi di conciliazione non dipendenti comunali)

- 1. I Comuni nel cui territorio operavano o operano a tutt'oggi i messi di conciliazione non dipendenti comunali, nominati con decreto del Presidente del Tribunale fino alla data del 1º maggio 1995 (circolare Ministero della Giustizia n. 6/97) debbono procedere alla assunzione di detto personale solo se i propri bilanci non presentano situazioni di dissesto economico e se nella propria dotazione organica vi è la disponibilità relativamente ai posti con la qualifica di messo notificatore, o comunque nell'area B1 già quarta qualifica funzionale anche con qualifica diversa da quella di messo notificatore o messo di conciliazione a secondo degli attestati di qualifica rilasciati sia dagli uffici di collocamento, o dalle Regioni, nonché dai Ministeri, purchè posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. I comuni procedono all'assunzione di cui al comma 11 mediante atto deliberativo nominativo da parte della Giunta Comunale, ovvero secondo le modalità previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, seguendo il criterio dell'anzianità di nomina, e comunque riservato solo ed esclusivamente alla categoria dei messi di conciliazione non dipendenti comunali.
- 3. L'assunzione è subordinata alla presentazione di domanda da parte del messo di conciliazione.
- 4. Per il reclutamento di detto personale, oltre i requisiti previsti per legge, è richiesto il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado».

Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

ASCIUTTI, TONIOLLI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Le università sono autorizzate a bandire procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore associato riservati ai tecnici laureati che abbiano conseguito l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a seguito di ammissione con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, nel caso di pronunzia sfavorevole in sede di successivo giudizio di merito».

46.0.10

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI Bruno, PIREDDA, ZANOLETTI

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

- 1. Per la lotta alla criminalità e per consentire l'ordinato sviluppo economico del territorio è istituito a decorrere dal 1º gennaio 2001, presso il Ministero dell'interno, un fondo di lire 2000 miliardi annui da destinare ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti che istituiscano un servizio di vigilanza di quartiere.
- 2. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono definite con decreto del Ministero dell'interno di concerto con quello del Tesoro sentita la Conferenza Stato-Regioni-Città».

Conseguentemente, all'articolo 75, comma 2, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2001 e triennio 2001-2003, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono ridotte fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Milio

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Norme in materia di accertamento dei tributi locali)

- 1. L'articolo 9 del decreto del Ministro delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, è modificato come segue:
- "1. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali o speciali, soci di società iscritte nell'albo:
 - a) i membri del Parlamento e del Governo;
- b) i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, nonché i membri degli organi di controllo sugli atti degli enti locali, limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
 - c) i ministri di culto;
- d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c)".
- 2. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali di società iscritte nell'albo:
- a) i pubblici dipendenti, ad esclusione di quelli autorizzati dalle rispettive amministrazioni secondo le vigenti disposizioni di legge e contrattuali».

46.0.12

GUBERT

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

- 1. In attesa della presentazione alle Camere di un disegno di legge organico per la promozione e la più ampia diffusione della lingua e della cultura italiana e ripensare la rete scolastica a tutela delle nostre collettività all'estero;
- in deroga all'art. 9 (commi 3, 4, 7) della legge 26 maggio 2000
 n. 147;

- in considerazione dei problemi derivanti dagli imminenti rientri di parte del personale scolastico, dall'esaurimento di alcune graduatorie, dalla difficoltà di reperimento del personale, dalla necessità di assicurare la presenza culturale e scolastica anche in nuove aree e paesi:
- a) È concessa a tutto il personale, anche con pregressa esperienza all'estero, la partecipazione alle prove concorsuali;
- *b)* Restano in vigore fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002 le graduatorie pubblicate ai sensi della ordinanza ministeriale pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale n. 38 del 16 maggio 1997 anche per il personale, comunque in servizio all'estero».

Mundi, Duva

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Norme integrative e correttive)

- 1. All'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'ultimo periodo è sostituito dal presente: "Il trattamento economico è definito senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Amministrazioni interessate, nell'ambito dell'autonomo contratto collettivo nazionale del personale con qualifica dirigenziale dello Stato e degli Enti pubblici non economici".
- 2. Il comma 4 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è integrato come segue:
 - "A detto personale inoltre:
- a) è data priorità ai fini dell'eventuale conferimento di incarichi di collaborazione e supporto diretto per le esigenze della dirigenza, nonchè di incarichi di reggenza temporanea degli uffici dirigenziali non generali sprovvisti di titolare;
- b) possono conferirsi i posti di funzione degli uffici dirigenziali non generali disponibili presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici non economici, fino ad un massimo del 50 per cento annuo entro il 31 dicembre 2002, nell'ambito delle procedure di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti dallo stesso previsti. I relativi incarichi, in applicazione dell'articolo 19, comma 5, del presente decreto legislativo, sono attribuiti sulla base di graduatorie formate da ciascuna Amministrazione tenuto conto dei titoli di

servizio posseduti dagli aspiranti e delle specifiche attitudini dei medesimi".

3. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "I dirigenti e le specifiche tipologie professionali già appartenenti alla decima qualifica funzionale degli Enti pubblici non economici costituiscono un'area contrattuale autonoma, ferma restando la distinzione della relativa disciplina"».

Art. 47.

47.13

Rotelli, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Sopprimere il comma 1.

47.24

Cò, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, dopo le parole: «possono avvalersi», aggiungere le seguenti: «con l'autorizzazione e nei limiti previsti e stabiliti dalla conferenza Stato-regioni-autonomie locali».

47.6

Mazzuca Poggiolini

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di concessione e/o autorizzazione relative agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali, delegato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 112 del 1998 alle regioni, dovrà essere regolamentato con un accordo procedimentale fra il Ministero dell'industria, il Ministero della funzione pubblica e della conferenza unificata Stato-regioni.

1-ter. Tale accordo procedimentale dovrà normare in materia uniforme il passaggio alle regioni delle competenze amministrative in materia di concessione petrolifera e dovrà contenere disposizioni che garantiscano che non vi sia soluzione di continuità nel trasferimento delle stesse.

1-quater. Resta di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di autorizzazione e/o concessione petrolifera avviati presso il Ministero stesso prima della pubblica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: "Sulla individuazione di beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, miniere e risorse geotermiche di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato"».

47.14

Rotelli, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Sopprimere il comma 2.

GUBERT

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».

47.28

BOCO, RIPAMONTI, PIERONI

Sopprimere il comma 4.

47.25

Cò, Russo Spena, Crippa

Al comma 5, dopo le parole: è autorizzata», inserire le altre: «nei limiti della ripartizione definita dalla conferenza Stato-regioni-autonomia locali entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge»

47.10

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni normative che determinano la modifica delle basi imponibili o delle aliquote di tributi o compartecipazioni erariali delle regioni o province autonome, devono essere adottate d'intesa con la conferenza Stato-regioni e contenere l'indicazione del minor gettito per le stesse ed il relativo meccanismo di compensazione. Peer le regioni e province ad autonoma differenziata, tali disposizioni devono essere in armonia con i rispettivi statuti».

47.18

Leoni, Castelli, Moro

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di viabilità attribuite alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a decorrere dal 1º gennaio 2001, un'ulteriore quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 264 al litro, è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio».

6 Dicembre 2000 – 338 – 5^a Commissione

Copertura finanziaria per un onere totale di 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003:

2001 2.2482002 2.2422003 1.648

a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento alle regioni ed agli enti locali, ex articolo 47, comma 6;

alla tabella D, di cui all'articolo 125, comma 3, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: legge n. 208 del 1998, attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998... (Art. 1, comma 1) (Settore 4) (7.2.1.8 - Aree depresse - CAP. 8590):

 $\begin{array}{rrrr} 2001 & - & 2.752 \\ 2002 & - & 2.258 \\ 2003 & - & 2.000 \end{array}$

Ministero dei lavori pubblici: decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività. per altre spese in conto capitale (settore n. 16) (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - CAP. 8061):

2002 - 500 2003 - 1.500

alla tabella C, di cui all'articolo 125, comma 2, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Art. 3: Funzionamento (5.21.3 - Ente nazionale per le strade - CAP. 8061/p):

2001 - 500 2002 - 500 2003 - 500

legge n. 163 del 1985 e art. 30 c. 7, della legge n. 1213 del 1965 ...Interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - fondo unico per lo spettacolo CAPP. 4301, 4302...; 7.2.1.1 - fondo unico per lo spettacolo - CAP. 8211, 8212...)

2001 - 500 2002 - 500 2003 - 352

Leoni, Castelli, Moro

Al comma 6, sostituire le parole: «lire 2.248 miliardi per il 2001, 2.242 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profitto: 1.150 miliardi per il 2001, 1.694 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003» con le seguenti: «lire 2.748 miliardi per il 2001, 3.242 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profitto: 1.650 miliardi per il 2001, 2.694 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003».

Conseguentemente, alla tabella C, di cui all'articolo 125, comma 2, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - CAP. 8061/p):

 $\begin{array}{rrr} 2001 & -500 \\ 2002 & -500 \\ 2003 & -500 \end{array}$

alla tabella D, di cui all'articolo 125, comma 3, Ministero dei lavori pubblici, apportare le seguenti variazioni:

decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'Ente nazionale per le strade - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (settore n. 16) (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - CAP. 8061):

2002 - 500 2003 - 1.500

47.8

Leoni, Castelli, Moro

Al comma 6, sostituire le parole: «lire 2.248 miliardi per il 2001, 2.242 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il seguente profitto: 1.150 miliardi per il 2001, 1.694 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003» con le seguenti: «lire 3.248 miliardi per il 2001, 3.242 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effet-

tuate con il seguente profitto: 2.150 miliardi per il 2001, 2.694 miliardi per il 2002, 3.648 miliardi a decorrere dal 2003».

Conseguentemente, alla tabella D, di cui all'articolo 125, comma 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi alla seguente voce:

legge n. 208 del 1998, attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998... (Art. 1, comma 1) (Settore 4) (7.2.1.8 - Aree depresse - CAP. 8590):

 $\begin{array}{rrrr} 2001 & - & 1.000 \\ 2002 & - & 1.000 \\ 2003 & - & 2.000 \end{array}$

47.9

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli oneri derivanti dall'utilizzo di istituti di vigilanza privata in materia di ordine pubblico sostenuti dagli enti locali, sono rimborsati dallo Stato mediante un incremento dei trasferimenti erariali».

Seguono compensazioni Lega Nord Forza Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).

47.2

Pelella, Smuraglia

Al comma 8, sostituire le parole: «di lire 65 miliardi» con le se-guenti: «di lire 100 miliardi».

Conseguentemente, aggiungere, al termine, il seguente periodo: «Una quota del Fondo di cui al presente comma, nel limite massimo di 35 miliardi, è destinata al sostegno di progetti volti alla immissione di nuovo personale qualificato nonchè alla qualificazione e all'integrazione delle competenze del personale addetto ai servizi per l'impiego, ai sensi del decreto legislativo n. 469 del 1997».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «di lire 515 miliardi per l'anno 2001» con le seguenti: «di lire 480 miliardi per l'anno 2001».

MARINO

All'articolo 47, comma 8, aggiungere il seguente periodo: «Su tale somma è autorizzato il reintegro di 100 unità. di personale da trasferire alle regioni ed agli enti locali da parte degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici».

47.16

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'importo di cui al comma 6, a partire dalla somma relativa all'anno 2001, è incluso, con decorrenza dall'anno 2003, fra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 ed è conseguentemente compensato mediante rideterminazione dell'aliquota di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

Conseguentemente, nella Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro (regolazione debitoria):

2003: - 663.333

47.17

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Al comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Il primo capoverso del comma 4 dell'articolo 9 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 è così sostituito: "Al fine di sostenere il processo di liberalizzazione di servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un ammontare pari al maggiore onere derivante dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".

«9-ter. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, è sostituito dal seguente:

"All'onere derivante dal comma 4, valutato in lire 1.100 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1999 e comunque da rideterminare ogni anno in base all'onere effettivo sostenuto dalle regioni di cui al medesimo comma 4, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti

dall'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422"».

47.4

Maceratini, Cusimano, Reccia, Mantica, Pedrizzi, Curto, Bevilacqua, Meduri, Mulas, Collino

Sostituire il comma 10 come segue:

«10. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, e del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il 70 per cento della disponibilità di 540,7 miliardi recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è assegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a favore delle regioni per far fronte agli oneri di attività e di iniziative di loro competenza svolte o in corso di svolgimento ma per cui non è stato possibile procedere ad erogazioni finanziari a causa del succitato ritardo».

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

47.5

SCIVOLETTO, PREDA, SARACCO

Il comma 10 è così sostituito:

«10. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, la disponibilità di 540,7 miliardi recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo criteri di riparto proposti dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, la disponibilità di 540,7 miliardi recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo criteri di riparto proposti dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

47.100

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disponibilità di lire 540,7 miliardi recate per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499 sono assegnati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, a favore delle Regioni per attività di loro competenza non finanziate dal Ministero delle politiche agricole indipendentemente dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143».

47.27

BEDIN, LAURIA Baldassarre, PREDA

Il comma 10 è sostituito dal seguente:

«7. Le disponibilità. di 540,7 miliardi recate per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 499 sono assegnati, con decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, a favore delle regioni per attività. di loro competenza non finanziate dal Ministero delle politiche agricole indipendentemente dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143».

47.19

Castelli, Moro, Leoni

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «80 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».

Seguono compensazioni Lega Nord Forza Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (v. emend. 2.40).

·

47.20

Castelli, Moro, Leoni

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «per il trasporto pubblico locale», inserire le seguenti: «, ivi compresi quelli relativi al trasporto ferroviario metropolitano».

Seguono compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

47.21

Castelli, Moro, Leoni

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «rispetto agli esercizi precedenti», inserire la seguente: «anche».

Seguono compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

47.22

Castelli, Moro, Leoni

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «è effettuata», inserire le seguenti: «, in proporzione al numero dei maggiori servizi regionali erogati».

Castelli, Moro, Leoni

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «è effettuata», inserire la seguente: «equamente».

47.1

MARINO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole da: "ivi comprese" fino alla fine del comma».

47,150

IL RELATORE

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Nell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "La quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e Bolzano viene attribuita alle predette province che provvedono all'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà sociale"».

47.3

Maceratini, Battaglia, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in relazione alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale; tale riduzione deve essere comunque inferiore alle spese complessivamente sostenute dall'ente locale per il personale ATA, e comunque in proporzione alla quota di compartecipazione dello

Stato alle spese complessive del personale dell'ente locale; i criteri e le modalità per la determinazione degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica, sentite l'ANIC, l'UNCEM e l'UPI"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.70).

47.15

Vegas, Azzollini, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei programmi operativi delle regioni a statuto ordinario obiettivo 1, relativi al periodo 200-2006, la quota di cofinanziamento statale del 70 per cento, come stabilita dalla delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999, è elevata al 90 per cento. Il maggiore onere relativo è posto a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)

Art. 48

48.27

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.60).

48.71

Cò, Russo Spena, Crippa

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

48.52

Lauro, Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 48. - (Regole di bilancio per le regioni, le Province e i Comuni). - 1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2001, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, delle regioni a statuto ordinario, delle province e dei comuni non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo relativi all'esercizio 1999 aumentati del 3 per cento; per gli esercizi 2002 e 2003 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria. Le regioni a statuto ordinario non tengono conto degli impegni dell'esercizio 1999 relativi ai trasferimenti agli enti locali per la compartecipazione al gettito dell'IRAP non più dovuta a partire dal 2001.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 gli enti possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad essi trasferite a decorrere dal 2001 nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.

- 3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti con riferimento ai pagamenti effettauti nell'esercizio 1999.
- 4. le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano conrdano con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2001, 2002 e 2003.
- 5. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 alla base di calcolo definita dlal'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità dicui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 è rinviata al 1º gennaio 2001.
- 6. Il Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001, è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è incrmentato del tasso programmato di inflazione a decorrere dall'anno 2003. A partire dall'anno 2002 le risorse sono utiliezzate nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali».

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 5, 7, 9 e 10 (v. emend. 2.40).

48.17

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

48.32

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2003».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

48.31

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

48.55

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, dopo la cifra: «2001» aggiungere le seguenti parole: «al netto delle rate per i mutui,».

48.54

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a quello del 1999» con le seguenti: «al bilancio di previsione 2000».

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, lettera a), ovunque ricorra, premettere alla parola: «spese» le parole: «impegni per».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.21

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «l'assistenza sanitaria» aggiungere le seguenti: «impegni per spese relative al personale derivanti da miglioramenti economici definiti da contrattazione definita su base nazionale comunque non riconducibili alla descrezionalità dell'ente».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 6, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

48.14

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «l'assistenza sanitaria» aggiungere le seguenti: «impegni per spese relative al personale derivante da miglioramenti economici definiti da contrattazione su base nazionale comunque non riconducibili alla discrezionalità dell'ente».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.11

Maceratini, Bornacin, Bevilacqua, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «aumentato del 3 per cento» con le seguenti: «e di quelle che hano una corrispondente entrata».

Compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

Cò, Russo Spena, Crippa

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «3 per cento» con le altre: «10 per cento».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

48.58

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, sostituire l'aliquota: «3 per cento» con la seguente: «5 per cento».

48.2

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «e gli enti locali» con le seguenti: «, le province e i comuni».

Al comma 3 sostituire il numero: «50.000» con il seguente: «60.000» e sopprimere le parole: «, e delle comunità montane».

48.10

Lauria Baldassare, Mundi

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 798 del 1984 è destinata la quota del 5 per cento dalla ripartizione destinata al comune di Venezia a favore del comune di CavallinoTreporti-Venezia».

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni *Sopprimere il comma 2*.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 5, 7, 9 e 10 (v. emend. 2.40).

48.53

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I Presidente delle regioni e delle province autonome di trento e Bolzano garantiscono il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno per il sistema regionale. la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di trento e Bolzano esamina ogni sei mesi l'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio delle reigoni e province autonome di Trento e Bolzano, In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni interessate comunicano tempestivamente alla Conferenza Stato-regioni le misure indididuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti».

48.16

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «garantiscono» fino a: «sistema regionale».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.29

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti: «ogni anno».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.72

Cò, Russo Spena, Crippa

Sopprimere le parole da: «sulle misure» fino alla fine del periodo».

48.60

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Al comma 3, sostituire le parole: «ogni tre mesi» con le seguenti: «ogni sei mesi».

48.24

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 3, sopprimere le parole: «al Governo».

48.3

IL GOVERNO

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le parole: "l'importo così risultante rimane costante nei tre anni successivi"».

STIFFONI, MORO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. I Comuni possono stabiire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio. In tal caso non verranno applicati i diritti di segreteria di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge n. 68/1993 e successive modificazioni ed integrazioni»..

Segue compensazioni Lega Forza Nord Padania nn. 4, 5, 6, 7, 9, 3, 1 (v. emend. 2.40).

48.62

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 22 della legge 3 agosto 1999, n. 265 dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"12-bis. Per i comuni fino a 5.000 abitanti le indennità di funzione previste per il sindaco e gli assessori nonchè il gettone di presenza per i consiglieri comunali sono a totale carico del Bilancio dello Stato"».

48.91

GUBERT

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. – All'articolo 22 della legge 3 agosto 1999 n. 265 dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

"4-ter. Per i comuni fino a 5.000 abitanti le indennità di funzione previste per il sindaco e gli assessori nonchè il gettone di presenza per i consiglieri comunali sono a totale carico del Bilancio dello Stato"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni *Sopprimere il comma 5*.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

48.22

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni normative che comportano la modifica delle basi imponibili o delle aliquote di tributi o compartecipazioni erariali delle Regioni o Province autonome, devono essere adottate d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e contenere l'indicazione del minor gettito per le stesse ed il relativo meccanismo di compensazione. Per le Regioni e Province ad autonomia differenziata, tali disposizioni devono essere in armonia con i rispettivi Statuti».

48.25

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni *Sopprimere il comma 6*.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

48.26

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «2001» con la seguente: «2002».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

Tirelli, Moro, Castelli, Peruzzotti, Rossi, Stiffoni

Al comma 6, aggiungere il seguente periodo:

«Al punto 4), della lettera *d*), comma 1, articolo 8, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, la parola: «2000» è sostituita dalla seguente: «2002».

48.4

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l'anno 2000 è concessa, a partire dall'anno successivo, una riduzione" sono sostituite con le parole: "Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione».

48.57

Tirelli, Stiffoni

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli oneri derivanti dalla tassa solidi urbani relativa agli Istituti scolastici è a carico del Ministero della pubblica istruzione».

48.74

Cò, Russo Spena, Crippa

Sopprimere la parola: «programmato».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001» aggiungere le seguenti: «aumentato della differenza tra il tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 e quello effettivamente realizzato.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 11, 12 e 6 (v. emend. 2.40).

48.37

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244» aggiungere le seguenti: «nonchè degli articoli 9, comma 1 e 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77».

48.65

ZANOLETTI, TAROLLI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «lire 500.000 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «lire 800.000 milioni annue di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 440.000 milioni ai comuni, lire 30.000 milioni alle comunità montane e lire 300.000 milioni ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per spese di investimento».

48.90

GUBERT

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «lire 500.000 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «lire 800.000 milioni annue di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 440.000 milioni ai comuni, lire 30.000 milioni alle comunità montane e lire 300.000 milioni ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per spese di investimento».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «lire 500.000 milioni» fino a lire: «30.000 milioni» con le seguenti: «lire 700.000 milioni annui, di cui 50.000 milioni destinati alle province, lire 600.000 milioni ai comuni e lire 50.000 milioni».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

48.36

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «lire 500.000 milioni» fino a lire: «30.000 milioni» con le seguenti: «lire 600.000 milioni annui, di cui 40.000 milioni destinati alle province, lire 520.000 milioni ai comuni e lire 40.000 milioni».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

48.66

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «lire 20.000 milioni alle unioni di comuni», aggiungere le parole: «e alle comunità montane per l'esercizio associato delle funzioni».

48.1

STANISCIA

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «lire 20.000 alle unioni di comuni», aggiungere le parole: «e alle comunità montane».

GUBERT

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «lire 20.000 alle unioni di comuni», aggiungere le parole: «e alle comunità montane».

48,40

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: «fondo consolidato e fondo perequativo».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.39

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 8, terzo periodo, sostituire la parola: «20.000 mila» con la seguente: «35.000».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

48.86

GUBERT

Al comma 8, aggiungere alla fine del comma le parole seguenti: «nonchè con uguale peso, in proporzione alla loro superficie».

48.78

Veraldi, Andreolli, Lombardi Satriani, Veltri, Marini, Camo

Dopo il comma 8, è inserito il seugente:

«8-bis. A decorrere dall'anno 2001 una quota pari a lire 10.000 milioni dell'incremento d risorse derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione annuo alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata a finanziare gli oneri conseguenti alla istituzione di nuove province. Il contributo

annuale è ripartito proporzionalmente tra gli enti interessati, per il 60 per cento in rapporto al territorio e per il 40 per cento in rapporto alla popolazione. In caso di mancata attribuzione delle risorse annuali le stesse sono utilizzate ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244».

48.33

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «2001» con le seguenti: «2000 nel bilancio dello Stato».

Conseguentemente, al medesimo primo periodo: sostituire la parola: «2002» con la seguente: «2001»; sostituire la parola: «2003» con la seguente: «2002».

Conseguentemente, al medesimo comma 9, sostituire le parole: «2002 le risorse» con le seguenti: «2001 le risorse, pari alla differenza tra i trasferimenti, riconosciuti al complesso degli enti per l'anno 2000 e per l'anno 2001».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 11, 12 e 6 (v. emend. 2.40).

48.34

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «2001» con: «2000».

Conseguentemente, al medesimo primo periodo: sostituire la parola: «2002» con la seguente: «2001»; la parola: «2003» con la seguente: «2002»; al secondo periodo sostituire la parola: «2002» con la seguente: «2001».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12 (v. emend. 2.40).

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «risultante a consuntivo per l'anno 2001» aggiungere le seguenti: «nel bilancio dello Stato».

Conseguentemente, al medesimo comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: «le risorse» aggiungere le seguenti: «, pari alla differenza tra i trasferimenti riconosciuti al complesso degli enti per l'anno 2001 e per l'anno 2002».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12 (v. emend. 2.40).

48.76

Cò, Russo Spena, Crippa

Sostituire le parole da: «è mantenuto» fino alla fine: «e del periodo» con le altre: «è incrementato del 7 per cento».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

._____

48.75

Cò, Russo Spena, Crippa

Sopprimere la parola: «programmato».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

48.42

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota di tali risorse a partire dall'anno 2002 pari a lire 60 miliardi annui è riservata a titolo di ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è auto-

rizzata a concedere per l'anno 2001 nei limiti e nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12 (v. emend. 2.40).

48.43

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga alla normativa vigente per l'anno 2001 e sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 le entrate derivanti dal fondo ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 34 comma 3 del decreto legislativo n. 504 del 1992 possono essere iscritte in bilancio tra le entrate correnti ai fini del calcolo delal situazione economica dell'ente locale».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

48.45

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 10, sostituire le parole: «9.993 milioni» *con le seguenti:* «15.000 milioni».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

48.44

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 10, sostituire le parole: «42.000 milioni» con le seguenti: «52.000 milioni».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 e 11 (v. emend. 2.40).

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio, Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Al comma 11, al quinto rigo sostituire il periodo da: «ed hanno ottenuto» fino alle parole: «posto in mobilità» con le seguenti: «ed abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato entro il 31 dicembre 1995 ed abbiano ottenuto entro il 30 giugno 1996 l'approvazione, da parte del Ministero dell'interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale posto in mobilità».

48.9

SCIVOLETTO

Al comma 11, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 1995» con le altre: «entro il 31 dicembre 1996».

48.79

Veraldi, Andreolli, Lombardi Satriani, Veltri, Marini, Camo

Al comma 11, primo periodo, le parole: «31 dicembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1996».

48.46

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 11, quarto periodo, dopo le parole: «Ministero dell'interno» aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Cò, Russo Spena, Crippa

Sostituire le parole da: «di lire 42.007 milioni» fino a: «minimo garantito» con le altre: «necessaria alla copertura totale relativa alle minori entrate comunali».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

48.47

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Al comma 12, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

48.8

BONAVITA

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1998 e di quello di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2000, in posizione di comando, di fuori ruolo o in altra analoga posizione, presso enti pubblici territoriali, enti pubblici, non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza».

48.300

VERALDI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: all'articolo 56, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «l'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa».

Castellani

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 507 del 1993, come modificato dall'articolo 10 comma 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogato».

48.49

Azzollini, Vegas, D'Alì, Ventucci, Costa, Lauro

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 507 del 1993, è aggiunto il seguente comma:

"... Il comune ha facoltà di chiedere al Concessionario del servizio delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla regressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica e dell'arredo urbano, con possibilità di autorizzare, conseguentemente, l'installazione e commercializzazione in proprio di spazi e fini pubblicitari, anche in deroga ad eventuali limiti di piano generale degli impianti".

«All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993 sopprimere le seguenti parole: "comunque diversi del Concessionario del pubblico servizio"».

48.95

DE LUCA Athos, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 78 della legge 28 novembre 2000, n.342 è soppresso».

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Sopprimere il comma 17.

48.87

GUBERT

Sopprimere il comma 17.

48.7

GUERZONI, PASQUINI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell' imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d'imposta 1994 e successive».

48.6

Guerzoni, Siliquini

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001».

Tarolli, D'Onofrio, Biasco, Bosi, Callegaro, Danzi, Fausti, Lo Curzio, Napoli Bruno, Piredda, Zanoletti

Al comma 17 sostituire le parole: «limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive» con il seguente testo: «Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuti per gli anni 1993 e 1994, sono fissati al 31 dicembre 2001 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

- a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1995-1996-1997 e 1998;
- b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1995-1996-1997 e 1998;
- c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare della imposta commesse negli anni dal 1993 al 1999.

48.5 Pasquini

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. La potenza nominale media di cui al 4 comma dell'articolo 28 della legge n. 30 aprile 1999, n. 136 è intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva per il salto quantificato pari alla differenza tra le quota massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità.

«17-ter. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio riguardanti i BIM, ex articolo 1 della legge n. 925 del 1980, saranno liquidati per il 50 per cento a favore di tutti i comuni compresi nel bacino imbrifero montano come delimitato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, in base alle percentuali attribuite ai singoli comuni nello stesso decreto e per il restante 50 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti, sempre in base alle stesse percentuali.

17-quater. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio riguardanti i comuni rivieraschi, ex articolo 2 della legge n. 925 del 1980, saranno liquidati per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati, in base alle medesime percentuali e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.

17-quinquies. Tutti i sovracanoni sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti».

Peruzzotti, Moro, Castelli, Leoni

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Gli abitanti residenti nel comune di Somma Lombardo e nei comuni limitrofi, danneggiati dalle attività dell'aeroporto di Malpensa 2000 sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, esclusivamente per gli immobili destinati ad abitazioni principali.

17-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge, i commi di cui alla lettera a) verranno individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa col Ministro delle finanze».

Segue compensazione Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.48

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle regioni e agli enti locali che sono in linea con gli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.51

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA, LAURO

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. All'articolo 56, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »La variazione tariffaria interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora essa sia deliberata con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista al presente comma, opera dalla data della notifica stessa.

17-ter. La disposizione di cui al capoverso precedente ha effetto anche relativamente agli aumenti deliberati nel corso del 1999 e del 2000. Non si fa luogo, peraltro, a rimborsi o ricuperi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

48.56/1

IL GOVERNO

Dopo il comma 17-bis, inserire il seguente:

«17-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'ammontare delle riscossioni per l'anno 1999 dell'imposta sulle assicurazioni contro responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle regioni a statuto ordinario è determinato aumentando l'importo risultante dai dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462 miliardi di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto degli importi risultati non incassati dalle province nel primo bimestre dell'anno 1999; tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell'attuazione del predetto articolo 61, comma 1, in proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze per il primo bimestre dell'anno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio 2001 al Ministero dell'interno una certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000».

48.56

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Con riferimento dell'assegnazione alle province del gettito di imposta sull'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad inviare i relativi allegati esplicativi».

Tirelli, Stiffoni, Moro, Ferrante

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«Il comma 4, dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle su indicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici. Per i Comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti"».

48.63

ZANOLETTI, TAROLLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. Gli enti locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che dimostrino la carenza di strutture idonee per la gestione dei servizi pubblici e per l'esercizio delle funzioni amministrative, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e all'articolo 51 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio».

GUBERT

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. Gli enti locali con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che dimostrino la carenza di strutture idonee per la gestione dei servizi pubblici e per l'esercizio delle funzioni amministrative, anche ,al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e all'articolo 5 l della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma dell'articolo 87.

48.64

ZANOLETTI, TAROLLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Negli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 107 comma 23 comma 3, possono, fatto salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4 lettera *d*), essere attribuite ai componenti della giunta comunale, anche al fine di operare un contenimento della spesa.

2-ter. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio"».

48.93

GUBERT

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. All'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Negli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 107 comma 2 3 comma

3, possono, fatto salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4 lettera d), essere attribuite ai componenti della giunta comunale, anche al fine di operare un contenimento della spesa.

2-ter. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

48.69

ZANOLETTI, TAROLLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

- «18. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è aggiunto il seguente comma:
- «1-bis. Per l'anno 2001 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle Amministrazioni dei comuni fino a 5000 abitanti incrementando i fondi nel modo seguente:
 - a) fondo unico per la finanza locale lire 100 miliardi;
 - b) fondo perequativo per la Rnanza locale 150 miliardi"».

48.89

GUBERT

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

- «18. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 è aggiunto il seguente comma:
- «1-bis. Per l'anno 2001 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle Amministrazioni dei comuni fino a 5000 abitanti incrementando i fondi nel modo seguente:
 - a) fondo unico per la finanza locale lire 100 miliardi;
 - b) fondo perequativo per la finanza locale 150 miliardi"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

VERALDI

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione, può essere concesso, previa richiesta:

- a) il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255;
- b) il finanziamento con oneri a carico dello Stato degli oneri dell'eventuale mutuo già assunto ai sensi dell'articolo 88, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, purché il mutuo sia entrato in ammortamento tra il 1º gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999.

17-ter. La concessione dell'ulteriore finanziamento di cui alle lettera a) e b) è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista. L'onere annuo, previsto nella misura massima di lire 40.000 milioni, è imputato prioritariamente alla tabella D – Ministero dell'interno – decreto legislativo n. 504 del 1992. Riordino della finanza degli enti territoriali. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura proporzionale alle richieste».

48.80

Veraldi, Andreolli, Lombardi Satriani, Veltri, Marini, Camo

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2000 e per i quali non è intervenuta l'approvazione del piano di estinzione, può essere concesso, previa richiesta:

- a) il finanziamento con oneri a carico dello Stato di un ulteriore mutuo, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 255;
- b) il finanziamento con oneri a carico dello Stato degli oneri dell'eventuale mutuo già assunto ai sensi dell'articolo 88, comma 8, del de-

creto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, determinato sino alla misura massima prevista dall'articolo 255, commi 3 e 4, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, purché il mutuo sia entrato in ammortamento tra il 1º gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999.

17-ter. La concessione dell'ulteriore finanziamento di cui alle lettera a) e b) è subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 256, comma 12, del citato testo unico, con applicazione della procedura ivi prevista. L'onere annuo, previsto nella misura massima di lire 40.000 milioni, è imputato prioritariamente alla tabella D – Ministero dell'interno – decreto legislativo n. 504 del 1992. Riordino della finanza degli enti territoriali. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura proporzionale alle richieste».

48.81

Veraldi, Andreolli, Lombardi Satriani, Veltri, Marini, Camo

Dopo il comma 17, è inserito il seguente:

«17-bis. Le somme comunque disponibili sul bilancio dello Stato, derivanti da economie sugli stanziamenti finalizzati al risanamento degli enti locali dissestati, in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e del capo settimo del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono destinate ad incremento del fondo ordinario per l'anno 2001».

48.82

Veraldi, Andreolli, Lombardi Satriani, Veltri, Marini, Camo

Dopo il comma 17, è inserito il seguente:

«17-bis. Per l'anno 2001 è attribuito all'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), in occasione della celebrazione del centenario, un contributo pari a lire 2.000 milioni a valere sull'incremento annuale di risorse derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione annuo alla base di calcolo definita dall'articolo 19, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contributo è erogato dal Ministero dell'interno».

48.84 (Nuovo testo)

Manieri, Marini, Besso Cordero, Iuliano, Vedovato

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata nei limiti d'impegno di 40 miliardi l'anno, ad erogare mutui non superiori a lire 150 milioni, a totale carico dello Stato, per i comuni con popolazioni inferiori a 5.000 abitanti. All'onere derivante dall'applicazione della suddetta norma si provvede mediante riduzione per gli anni 2001, 2002 e 2003 degli importi previsti nella corrispondente Tabella B, alla voce Lavori pubblici limite d'impegno».

48.84

Manieri, Marini

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata nei limiti d'impegno di 40 miliardi l'anno, ad erogare mutui non superiori a lire 150 milioni, a totale carico dello Stato, per i comuni con popolazioni inferiori a 5.000 abitanti. All'onere derivante dall'applicazione della suddetta norma si provvede mediante riduzione per gli anni 2001, 2002 e 2003 degli importi previsti nella corrispondente Tabella A, alla voce Ministero dell'interno».

48.94

Besso Cordero, Iuliano

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata limitatamente ad un impegno di 40 miliardi di lire per anno, ad erogare mutui fino a 150 milioni e senza vincolo di destinazione, a totale carico dello Stato, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. All'onere derivante dalla applicazione della norma suddetta si provvederà mediante riduzione per gli anni 2001, 2002 e 2003 degli importi previsti nella corrispondente Tabella A, alla voce Ministero dell'interno».

48.0.1

Moro, Rossi

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

- 1. All'articolo 54 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il termine per l'approvazione delle tariffe e dei prezzi pllbblici, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
- "2. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario"».

48.0.4

Moro, Castelli, Peruzzotti, Tirelli, Rossi

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

- 1. All'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riguardante la potestà regalamentare generale delle province e dei comuni, come da ultimo modificato dall'articolo 78, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
- "5-bis. Le società richiamate nel comma precedente e già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del successivo articolo 53, devono comunque possedere, tempo per tempo, le condizioni, i requisiti e quant'altro stabilito nel citato articolo 53 relativo all'iscrizione all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali."»

48.0.9

VERALDI

Dopo l'articolo 48, è aggiunto il seguente:

«Art. 48-bis.

- 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 54 è aggiunto il seguene secondo comma: "l'approvazione e l'aumento delle tariffe e dei prezzi pubblici adottate ai sensi del primo comma hanno effetto dal momento in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione";
- b) all'articolo 56, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "l'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità iin cui è eserguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa".
- 2. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 48 (Regole di bilancio per le Regioni, le province e i comuni) del disegno di legge finanziaria è sostuito con il seguente: «l'approvazione e l'aumento delle tariffe e delle aliquote d'imposta di cui al presente comma, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF prevista dall'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, hanno effetto successivamente al momento in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali».

48.0.2

Moro, Rossi

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Tariffa rifiuti solidi urbani)

- 1. L'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dai seguenti.
- "Art. 49. (Istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani). 1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'a-

nicolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n 507, è soppressa a decorrere: *a)* dal lo gennaio 2003 per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 2000 un grado di copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani superiore all'85 per cento; *b)* dal 1° gennaio 2005 per tutti gli altri comuni. Resta comunque fenna la possibilità per i comuni di deliberare, in via sperimentale, l'applicazione della tariffa di cui al comma 2.

- 2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa.
- 3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Sono escluse le aree comuni del condominio costituenti accessorio o pertinenza di civili abitazioni sempre che le stesse siano adibite a tale scopo. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, la tariffa deve essere applicata al soggetto che gestisce i servizi comuni per i locali ed aree scoperte d'uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
- 4. La tariffa è composta per una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e per una quota rapportata alle quantità dei rifillti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- 5. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della taritfa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiluti la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 156.
- 6. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.
- 7. La tariffa di riferimento, è articolata per fasce di utenza e territoriali e costituisce la base per la determinazione della tariffa applicata, nonché per onentare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.

- 8. La tariffa è determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
- 9. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. È altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti dall'applicazione del presente decreto.
- 10. Le esenzioni e le agevolazioni sociali nonché i costi del servizio derivanti dalle presenze turistiche giomaliere sono a carico del bilancio degli enti locali.
- 11. Per le successive deterrinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualita del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
- 12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'orgarnizzazione del servizio.
- 13. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assirnilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua attività di recupero dei rifiuti stessi. Con decreto del Ministro dell'Ambiente possono essere individuati coefficienti automatici su parametri di tipologie ed attività nonché la sostituzione della attestazione tramite autocertificazione da parte del produttore.
- 14. L'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva della tariffa, sono effettuati dai comuni ai sensi delle disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In caso di pagamento, oltre il termine di scadenza della bolletta-fattura comunque denominata, si applica un importo per penalità pari all'1 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Tale importo viene addebitato sulle successive bollette. Per le altre violazioni si applica l'articolo 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 473.
- 15. La tariffa può essere riscossa congiuntamente alle alcre tariffe di pubblici servizi di erogazione anclle se la riscossione è curata da un soggetto terzo per conto di tutti i soggetti gestori dei servizi medesimi.
- 16. L'accertamento, la liquidazione e la riscossione anche coattiva della tariffa, devono essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di competenza.
- 17. Le controversie relative all'applicazione della tariffa sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 548.
- Art. 49-bis. (Istituzione dell'addizionale sulla tariffa rifiuti a favore delle province) I. All'atto dell'istituzione della tariffa rifiuti da parte del comune si applica, in sostituzione del tributo annuale a favore delle province in materia di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'articolo

19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una addizionale sulla tariffa stessa in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 3 per cento.

- 2. La misura è determinata secondo le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'addizionale è dovuta anche sulle quote a carico del bilancio del comune.
- 3. L'addizionale, riscossa in uno alla tariffa rifiuti, è versata dal comune alla provincia in due rate eguali: entro il 20 giugno ed il 30 novembre di ciascun anno in base alle riscossioni effettuate nell'anno precedente. Il conguaglio è effettuato congiuntamente con il pagamento della prima rata relativa all'anno successivo. In caso di ritardato pagamento da parte del comune si applica una penalità pari al 5 per cento e viene liquidata contestualmente al pagamento della rata successiva. Per il servizio di cui al presente comma, al comune spetta una cornmissione posta a carico della provincia nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse senza importi minimi e massimi da liquidarsi in sede di conguaglio.
- 4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 14 e seguenti dell'articolo 49 che precede"».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

48.0.3

Maceratini, Bornacin, Bevilacqua, Cusimano, Mantica, Pedrizzi, Curto, Collino

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Ai Comuni colpiti dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici di cui all'ordinanza 27 ottobre 2000 del Ministro degli interni, non si applicano, per il triennio 2001-2003, le disposizioni di cui al precedente articolo 48 nonché la disciplina dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1999, n. 488».

48.0.5

Peruzzotti, Tirelli, Rossi, Brignone, Preioni, Leoni

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Norme particolari per gli enti locali)

1. L'articolo 31 commi 37 e 38 della legge n. 448 del 29/12/1998 sono così modificati:

al comma 37 primo periodo: le parole "del 50 per cento al Ministero dell'Interno" sono sostituite con "del 30 per cento alla provincia di Varese e del 20 per cento al Ministero dell'Interno";

al comma 37 ultimo periodo: dopo le parole "alle provincie di Como" aggiungere ", di Varese";

al comma 38 secondo periodo: dopo le parole "provincia di Lecco" sono aggiunte "delle provincie di Varese" e dopo le parole "camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Como" sono aggiunte "camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Varese"».

Segue compensazione Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 (v. emend. 2.40).

48.0.6

ASCIUTTI, AZZOLLINI, D'ALÌ

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni relative alla gestione autonoma dell'Assistenza e Previdenza in favore del personale della scuola)

1. L'Ente nazionale di assistenza maaistrale, che assume la denominazione di Ente Nazionale per l'Assistenza ai lavoratori della scuola è Ente di diritto pubblico non economico che ha il fine di assistere secondo quanto già previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre, 1947, n. 1346, e successive modificazioni e integrazioni, nonche sotto

il profilo professionale gli insegnanti di ruoLo della scuola dell'infanzia e della scuola di base, il personale docente della scuola secondaria nonché i dingenti, gli ispettori scolastici e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado in attività di servizio o in quiescenza, i loro familiari, gli orfani minorenni degli iscritti e i/le vedovi/e non risposati/e dello stesso personale, e;le sono iscritti di ufficio all'Ente.

- 2. Il personale in quiescenza è assoggettato alla ritenuta obbligatoriadi cui all'articolo 9 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, e successive modificazioni.
- 3. Il personale della scuola secondaria può, su sua domanda, cessare dall'iscrizione entro un anno della stessa.
- 4 Il personale di cui al 1º comma operante nella scuola pubblica con contratto a tempo determinato può chiedere l'iscrizione all'Ente alle condizioni previste dal regolamento dell'Ente stesso.
- 5. Il regolamento dell'Ente stabilisce le modalita e le condizioni degli interventi assicurati dall Ente la sua articolazione territoriale nonché le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione la cui composizione, di natura elettiva, sarà rideterminata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della pubblica istruzione su conforme parere delle competenti Commissioni Parlamentari. Parimenti sara disciplinata la fase transitoria.
- 6. Il personale dipendente del cessato ENAM e a domanda inquadrato nell'organico dell'ENALS istituito con la presente legge, con la stessa qualifica di provenienza. Alle stesse condizioni sarà inquadrato a domanda nello stesso organico dell'ENALS il personale dell'Associazione volontaria «G. Kirner» per l'Assistenza al personale della scuola secondaria, se la suddetta Associazione cessera di esistere entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
- 7. Il patrimonio dell'ENAM è devoluto all'ENALS con l'entrata in vigore della presente legge.
- 8. A decorrere dalla stessa data e revocata la concessione dei beni immobili e mobili, ivi compresa la somma di lire 10 miliardi, del soppresso Istituto nazionale «G. Kirner» in favore dell'omonima associazione volontaria, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1981, e viene disposto il trasterimento in proprietà a favore dell'ENALS, dei beni mobili, compreso il numerario, delle riserve tecniche e del bene immobile, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1980 e relativo allegato A.
- 9. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le precedenti norme in materia».

48.0.7

ZANOLETTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al decreto-legge 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sono apportale seguenti modifiche:

"Art. 80. - (Oneri per permessi retribuiti). - Comma 1, secondo periodo. Si sostituisca '... sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79' con '...sono a carico dello Stato'.

Comma 1, terzo periodo. Al posto di 'L'ente...' si sostituisca 'Lo Stato...'.

Comma 1, quarto periodo. Si sostituisca '...dall'ente...' con '...dallo Stato'.

Art. 82. - (Indennità). - Comma 2. Abrogato.

Comma 3. Sostituire '... le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili...' con 'l'indennità di cui al comma 1 non è assimilabile...'.

Comma 4. Il primo periodo è abrogato.

Comma 5. Abrogato.

Comma 6. Sostituire: 'Le indennità di funzioni sono cumulabili con i gettoni di presenza quando...' con: 'Più indennità di funzione sono cumulabili tra loro quando...'.

Comma 8. Al primo periodo abrogare le parole: '...e dei gettoni di presenza...'.

Comma 10. Le parole '...e dei gettoni di presenza...' sono abrogate.

Comma 11. Al primo periodo le parole: '...e i gettoni di presenza...' sono abrogate. Sempre al primo periodo, alla fine aggiungere '...con oneri a totale carico dell'ente locale'.

- Art. 83. (*Divieti di cumulo*). Sostituire l'intero articolo con il seguente: 'I parlamentari nazionali o europei, nonchè i consiglieri regionali, possono percepire un'indennità di funzione ridotta. La percentuale di riduzione è fissata dal decreto di cui all'articolo 82 comma 8'.
- Art. 86. (Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative). Comma 1. Sostituire le parole 'L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro...' con: 'l'amministrazione statale prevede a proprio carico, previa comunicazione tempestiva ai datori di lavoro data dall'amministrazione locale...'.

Comma 2, primo periodo. Sostituire le parole: '...l'amministrazione locale provvede...' con: '...l'amministrazione statale provvede...'

Comma 3. Sostituire le parole: 'L'amministrazione locale provvede, altresì,...' con: 'l'amministrazione statale provvede, altresì,...

Comma 4. Le parole: '... e ai gettoni di presenza...' si abrogano.

Art. 102. - (Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali). - Comma 5. Sostituire le parole: '...un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali...' con: '...un fondo finanziario di mobilità a carico dello Stato...'.

Comma 6. Dopo le parole: '...di cui al comma 5...' sostituire tutto il rimanente periodo con il seguente '...a cui è attribuito una ulteriore maggiorazione, sempre a carico dello Stato, pari ai proventi dei diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, per la quota stabilita dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. I diritti di segreteria rimangono comunque interamente nella responsabilità dell'ente locale"».

48.0.10

GUBERT

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al decreto-legge 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali sono apportale seguenti modifiche:

"Art. 80. - (Oneri per permessi retribuiti). - Comma 1, secondo periodo. Si sostituisca '... sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79' con '...sono a carico dello Stato'.

Comma 1, terzo periodo. Al posto di 'L'ente...' si sostituisca 'Lo Stato...'.

Comma 1, quarto periodo. Si sostituisca '...dall'ente...' con '...dallo Stato'.

Art. 82. - (Indennità). - Comma 2. Abrogato.

Comma 3. Sostituire '... le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili...' con 'l'indennità di cui al comma 1 non è assimilabile...'.

Comma 4. Il primo periodo è abrogato.

Comma 5. Abrogato.

Comma 6. Sostituire: 'Le indennità di funzioni sono cumulabili con i gettoni di presenza quando...' con: 'Più indennità di funzione sono cumulabili tra loro quando...'.

Comma 8. Al primo periodo abrogare le parole: '...e dei gettoni di presenza...'.

Comma 10. Le parole '...e dei gettoni di presenza...' sono abrogate.

Comma 11. Al primo periodo le parole: '...e i gettoni di presenza...' sono abrogate. Sempre al primo periodo, alla fine aggiungere '...con oneri a totale carico dell'ente locale'.

Art. 83. - (*Divieti di cumulo*). - Sostituire l'intero articolo con il seguente: 'I parlamentari nazionali o europei, nonchè i consiglieri regionali, possono percepire un'indennità di funzione ridotta. La percentuale di riduzione è fissata dal decreto di cui all'articolo 82 comma 8'.

Art. 86. - (Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative). - Comma 1. Sostituire le parole 'L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro...' con: 'l'amministrazione statale prevede a proprio carico, previa comunicazione tempestiva ai datori di lavoro data dall'amministrazione locale...'.

Comma 2, primo periodo. Sostituire le parole: '...l'amministrazione locale provvede...' con: '...l'amministrazione statale provvede...'

Comma 3. Sostituire le parole: 'L'amministrazione locale provvede, altresì,...' con: 'l'amministrazione statale provvede, altresì,...

Comma 4. Le parole: '... e ai gettoni di presenza...' si abrogano.

Art. 102. - (Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali). - Comma 5. Sostituire le parole: '...un fondo finanziario di mobilità a carico degli enti locali...' con: '...un fondo finanziario di mobilità a carico dello Stato...'.

Comma 6. Dopo le parole: '...di cui al comma 5...' sostituire tutto il rimanente periodo con il seguente '...a cui è attribuito una ulteriore maggiorazione, sempre a carico dello Stato, pari ai proventi dei diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, per la quota stabilita dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983 n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. I diritti di segreteria rimangono comunque interamente nella responsabilità dell'ente locale"».

Copertura mediante l'inserimento di tale finalità tra quelle di cui al comma 1 dell'articolo 87.

48.0.8

Veraldi, Erroi, Montagnino, Rescaglio

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

- 1. I Comuni nel cui territorio operano a tutt'oggi i messi di conciliazione, non dipendenti comunali, nominati con decreto del Presidente del tribunale fino alla data del 1 maggio 1995 debbono procedere alla assunzione di detto personale solo se i propri bilanci non presentano situazioni di dissesto economico e se nella propria dotazione organica vi è la disponibilità relativamente ai posti con la qualifica di messo notificatore, o comunque nell'area B1 già quarta qualifica funzionale, con qualifica diversa da quella di messo notificatore o messo di conciliazione a secondo degli attestati di qualifica rilasciati dagli uffici di collocamento, dalle Regioni, nonché dai Ministeri, purchè posseduti alla data del 1º maggio 1995.
- 2. I comuni debbono procedere alle assunzioni di cui al comma 1 per il solo tramite di atto deliberativo nominativo singolarmente da parte della giunta comunare seguendo il criterio dell'anzianità di nomina, e comunque riservato solo ed esclusivamente alla categoria dei messi di conciliazione non dipendenti comunali.
- 3. L'accesso sarà subordinato solo a domanda da parte del messo di conciliazione.
- 4. Per il reclutamento di detto personale oltre i requisiti previsti per legge è richiesto il requisito dell'istruzione secondaria di primo grado.
- 5. Per i messi di conciliazione non dipendenti comunali a cui il Comune già corrisponde il trattamento economico pari alla quarta qualifica funzionale area B1, ovvero sotto forma di compenso per il servizio prestato, il passaggio se vi è la disponibilità in pianta organica può avvenire automaticamente, previa convocazione dell'interessato».

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000 486ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente BISCARDI indi del Presidente OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Barbieri e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15.10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento di semplificazione recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola (n. 789)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame: parere favorevole con condizione)

Riferisce alla Commissione il relatore BISCARDI, il quale illustra analiticamente l'articolato del provvedimento: l'articolo 1 intende rendere automatico il collocamento a riposo per limiti di età del personale della scuola, superando l'attuale procedura che prevede l'emanazione di un apposito provvedimento amministrativo; l'articolo 2 proroga a due anni il termine per la conferma o l'integrazione della documentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 351 del 1998, atteso che la compilazione del modello di dichiarazione ha richiesto un notevole impegno da parte del personale docente; l'articolo 3 aggiunge infine un'ulteriore disposizione alle abrogazioni recate dall'articolo 4 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 351.

Il relatore rileva tuttavia come il termine di due anni previsto dall'articolo 2 – benché prorogato – sia già in scadenza. Raccomanda pertanto l'espressione di un parere favorevole, a condizione che la proroga venga

estesa ad un termine più ampio, pari ad almeno tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 351.

Il senatore BEVILACQUA manifesta l'orientamento favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale al provvedimento.

Si associa il senatore ASCIUTTI, a nome del Gruppo Forza Italia.

Si esprimono altresì a favore i senatori DANZI, BRIGNONE, MON-TICONE, NAVA, BRUNO GANERI e LORENZI.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce mandato al relatore Biscardi di redigere parere favorevole condizionato nei termini indicati nella relazione introduttiva.

AFFARE ASSEGNATO

Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli di istruzione

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore DONISE, il quale informa anzitutto la Commissione di aver avviato un ciclo informale di audizioni con i soggetti che ne hanno fatto richiesta, raccogliendo utili indicazioni sui cui contenuti si riserva di riferire in una fase successiva. Per il momento, segnala esclusivamente che la CISL-Scuola ha lamentato gravi carenze di informazione e di coinvolgimento, testimoniate addirittura dalla mancata trasmissione alle scuole di una bozza, ancorché provvisoria, del programma.

Egli ricorda poi che l'articolo 6 della legge n. 30 del 10 febbraio 2000, di riordino dei cicli scolastici, ha previsto una procedura piuttosto complessa per la sua progressiva attuazione: anzitutto la presentazione da parte del Governo di un programma quinquennale di attuazione, su cui acquisire il parere delle Camere, con particolare riferimento alle singole parti di cui il programma stesso si compone; indi, successivi regolamenti governativi di attuazione e regolamenti ministeriali per la definizione dei nuovi *curricula*, da emanarsi previo parere delle competenti Commissioni parlamentari; ancora, regolamenti ministeriali per l'individuazione dei titoli e dei *curricula* richiesti per il reclutamento degli insegnanti; infine, una verifica triennale della riforma, da condursi sulla base di una relazione del Ministro della pubblica istruzione.

Tale complesso meccanismo procedurale ha avuto inizio (con un tollerabile ritardo da parte del Governo nella presentazione del programma alle Camere) lo scorso 16 novembre, data di assegnazione del provvedimento in titolo alla Commissione. Essa è ora chiamata ad esaminarne i contenuti e ad esprimere le sue valutazioni in una relazione per l'Assemblea, la quale inizierà l'esame del programma subito dopo l'approvazione della manovra finanziaria e lo concluderà con l'approvazione di una risoluzione.

Passando ai contenuti del programma, il relatore ne illustra quindi dettagliatamente l'articolato.

Quanto al primo capitolo, relativo a finalità, ragioni, condizioni e soggetti della riforma, egli ne sottolinea la particolare attenzione all'alunno, i legami con la dimensione europea e il rilievo attribuito all'innalzamento qualitativo degli studi. Egli richiama altresì uno studio dell'OCSE, che ha rilevato criticamente la discontinuità che ha finora caratterizzato i diversi segmenti del sistema formativo italiano e la parzialità degli interventi riformatori finora avviati per contrastare fenomeni deprecabili quali l'insuccesso e la dispersione scolastici. Al riguardo, ricorda la drammatica condizione del Mezzogiorno, ma anche i problemi emergenti in alcune aree del Centro Nord. Il programma non assume tuttavia in pieno tale dimensione critica rispetto al passato. Lo stesso ministro De Mauro, ricorda il relatore, ha preso atto che il riordino dei cicli scolastici si pone al centro di un processo riformatore che viene da lontano e che non appartiene ad una sola parte politica, ma travalica gli schieramenti e riguarda l'intera rappresentanza parlamentare.

Il relatore sottolinea altresì l'esigenza di valorizzare i soggetti interessati alla riforma (insegnanti e studenti), in un rapporto cooperativo fra scuola, genitori ed enti locali.

Quanto al secondo capitolo, dedicato al riordino dei cicli nel quadro delle riforme approvate, egli afferma che l'introduzione della scuola media unificata (benché contestata all'atto della sua approvazione) ha rappresentato – insieme allo Statuto dei lavoratori – uno degli sforzi meglio riusciti per accrescere la coscienza civile e sociale del Paese. Da allora, ha avuto avvio un lungo processo di riforma coronato, grazie all'accelerazione impressa dagli ultimi Governi e alla iniziativa del Parlamento, dalla piena attuazione dell'autonomia scolastica, dalla riforma degli esami di Stato, dall'elevamento dell'obbligo scolastico, dall'introduzione dell'obbligo formativo a diciotto anni, dalla legge sulla parità scolastica, dalla riforma della formazione tecnica e superiore, nonché – da ultimo – proprio dal riordino dei cicli scolastici.

Il terzo capitolo, prosegue ancora il relatore, è poi dedicato alla riorganizzazione dei *curricula* per la scuola dell'infanzia, la scuola di base e la scuola secondaria, secondo criteri volti a non sovrapporre l'apprendimento dei saperi bensì ad enucleare argomenti essenziali intorno a cui formare i nuovi *curricula*.

Per quanto riguarda in particolare la scuola dell'infanzia, si tratta di acquisire una prima elaborazione concettuale delle esperienze compiute e di realizzare un primo incontro con i saperi formalizzati, nella prospettiva di una diffusione generalizzata di tale segmento formativo. Ad essa deve essere raccordata la scuola di base, quale elemento fondante della scuola nel suo insieme. L'orario ideale dovrebbe attestarsi intorno alle 35/40 ore settimanali articolate su cinque giorni e il *curriculum* dovrebbe essere

volto alla padronanza delle competenze di base in un rapporto dinamico fra ambiti e discipline. Il programma prevede la seguente articolazione del settennio unitario, atta a risolvere, ad avviso del relatore, il problema del rapporto fra gli attuali docenti di scuola elementare e di scuola media: un primo biennio di raccordo con la scuola dell'infanzia e di alfabetizzazione; un triennio centrale; un ultimo biennio di raccordo con la scuola secondaria. Quest'ultima dovrebbe infine vedere una riduzione del numero degli attuali indirizzi, pur senza contrarre il ventaglio di successive esperienze professionali. In tale segmento, appare fondamentale mantenere in equilibrio il rapporto fra biennio iniziale (nel quale si completa l'obbligo scolastico) e successivo triennio (di indirizzo). Al riguardo, egli rinvia all'allegato A del programma, in cui sono riportate diverse ipotesi di articolazione degli indirizzi.

Passa indi ad illustrare il capitolo quarto, relativo alla valorizzazione del personale docente e alla sua eventuale riqualificazione e riconversione. Nel ricordare gli aspetti problematici relativi alla continuità e all'unicità della funzione docente e ai criteri di valutazione, egli esprime apprezzamento per l'attenzione prestata all'attività residenziale, all'autoformazione, alla riconversione mediante anni sabbatici, alla specializzazione universitaria e alla prefigurazione di un nuovo stato giuridico.

Dopo aver brevemente accennato al capitolo quinto, relativo alla formazione degli organici di istituto, si sofferma poi sul capitolo sesto, recante i tempi e le modalità di attuazione della legge di riforma. Al riguardo, segnala che il programma reca due ipotesi alternative: una, secondo la quale la riforma avrebbe avvio dall'anno scolastico 2001-2002 sia per gli alunni che l'anno prossimo saranno iscritti alla prima e alla seconda elementare sia per coloro che saranno iscritti al primo anno della scuola secondaria superiore; un'altra, secondo la quale la riforma partirebbe dal prossimo anno scolastico per gli alunni della prima e della seconda elementare, ma dall'anno scolastico 2002-2003 per gli alunni del primo anno della scuola secondaria. Questa seconda ipotesi sarebbe dettata dall'esigenza di assicurare maggiori spazi temporali all'elaborazione dei curricula della scuola secondaria e consentire una scelta più consapevole da parte delle famiglie all'atto della individuazione dell'indirizzo nel mese di gennaio. Entrambe tali ipotesi prevedono la convivenza, fino alla piena applicazione della riforma, di due percorsi di base paralleli, con durata differenziata. Nell'anno scolastico 2007-2008 si avrebbe poi la loro confluenza nel primo anno della scuola secondaria, con l'effetto efficacemente definito di un'«onda anomala». Per evitare il verificarsi, in quell'anno, del raddoppio della popolazione studentesca superiore (che si protrarrebbe evidentemente fino al completamento del primo ciclo superiore), il Governo ha ipotizzato anche una «frantumazione» dell'onda anomala, attraverso la sperimentazione di percorsi abbreviati di un anno che dovrebbero coinvolgere - ogni anno - il 25 per cento della popolazione studentesca. In tal modo, nell'arco di quattro anni, l'onda anomala avrebbe perso la sua forza d'urto e la riforma potrebbe entrare a pieno regime.

Quanto al capitolo settimo, relativo all'adeguamento delle strutture edilizie, il relatore sottolinea positivamente che il 53 per cento dei comuni potrebbe garantire l'unitarietà del percorso formativo di base nel medesimo edificio. Tale percentuale sale ad oltre il 70 per cento con riferimento ad edifici siti nello stesso comune. Solo poco più di un quarto dei comuni dovrebbe pertanto fare ricorso ad edifici siti in comuni vicini. Il relatore ricorda comunque i recenti stanziamenti disposti in favore dell'edilizia scolastica, nonché i fondi aggiuntivi previsti dalla manovra finanziaria in esame.

Egli si sofferma indi sugli aspetti relativi alla fattibilità del programma ed in particolare a quelli relativi alle risorse professionali. Al riguardo, ricorda che la dirigenza scolastica si articolerà in relazione alle due tipologie di scuola (di base e secondaria) e che – nonostante la riduzione del numero complessivo di posti conseguente al dimensionamento – il numero dei dirigenti attualmente in servizio non pare eccedente; anzi, il programma ritiene che vi sarà probabilmente l'esigenza di coprire ulteriori posti dirigenziali per i quali stanno per avviarsi le procedure di concorso. Anche per il personale ATA gli organici esistenti sono ritenuti sufficienti. Con riferimento infine al personale docente, l'attuale consistenza di posti è ritenuta ampiamente sufficiente rispetto all'esigenza della scuola rinnovata, a causa della riduzione di un anno del percorso scolastico e della diminuzione del numero di ore di insegnamento nei diversi settori. Queste variazioni non comporteranno tuttavia situazioni di soprannumerarietà, posta la previsione complessiva di pensionamento.

Egli si sofferma infine sull'impatto amministrativo del programma, che demanda alla legge di bilancio l'adeguamento del contributo di funzionamento amministrativo-didattico, nonché di quello relativo all'autonomia e alle lingue straniere; a decreti ministeriali la realizzazione dell'organico funzionale d'istituto, la flessibilità dei *curricula*, la revisione degli ambiti disciplinari, la definizione del nuovo assetto delle istituzioni scolastiche, nonché la disciplina dell'esame di Stato conclusivo della scuola di base; alla contrattazione collettiva l'aggregazione degli attuali ruoli di personale docente, l'istituzione di periodi sabbatici per i docenti, nonché il piano delle iniziative di formazione in servizio.

Avviandosi alla conclusione, egli riconosce che i molteplici profili problematici illustrati potrebbero indurre a rinviare l'entrata in vigore della riforma. Ritiene tuttavia che il legislatore abbia il dovere non solo di portare a compimento un processo riformatore che altrimenti resterebbe monco, ma anche di assicurare alla scuola un quadro di riferimento unitario e certo. Del resto, l'esperienza degli istituti comprensivi è ampiamente positiva e rappresenta un utile modello. Dopo tanti anni di promesse, di dibattiti e di tentativi abortiti, è dunque tempo che il Parlamento si dimostri capace di riformare la scuola.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(4864) Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri. – Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari, approvato dalla Camera dei deputati

(4631) BEVILACQUA ed altri. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari»

(4645) BERGONZI. - Norme per gli accessi universitari

(4874) ASCIUTTI. – Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari»

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice PAGANO. Tratteggiato l'iter del disegno di legge n. 4864 presso la Camera dei deputati, ella si sofferma sulle disposizioni del testo che permettono agli studenti, cui pronunce giudiziarie amministrative abbiano consentito di iscriversi a corsi a numero programmato per l'anno accademico universitario 1999-2000 (sospendendo in via cautelare l'efficacia degli atti delle università preclusivi dell'iscrizione), di iscriversi nell'anno accademico 2000-2001 al secondo anno di altro corso di diploma o di laurea universitaria, il cui accesso non sia programmato. Sono riconosciuti i crediti formativi eventualmente maturati. Per tali studenti, inoltre, è mantenuta l'erogazione delle provvidenze per il diritto allo studio, ove essi abbiano maturato i relativi requisiti nel corso universitario frequentato a seguito dell'ammissione con riserva. È infine prevista l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di continuazione del ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

Tale insieme di previsioni – ella prosegue – trae origine dalla situazione creatasi già nell'anno accademico 1998-1999, in cui taluni studenti furono ammessi con riserva alla frequenza di corsi universitari a numero programmato, a seguito di provvedimenti cautelari dei Tribunali amministrativi regionali avverso atti delle singole università preclusivi dell'iscrizione. Successivamente, una specifica disposizione legislativa (l'articolo 5 della legge n. 264 del 1999) intese regolarizzare quelle iscrizioni. Tale disposizione mirava a chiudere una volta per tutte il contenzioso amministrativo instauratosi, che tuttavia si ripropose anche nell'anno accademico successivo, a seguito dei ricorsi di un elevato numero di giovani, talora non informati dai loro legali del fatto che la precedente regolarizzazione delle iscrizioni fosse da imputarsi non già al giudicato amministrativo (dal momento che il Consiglio di Stato aveva rilevato, delle medesime iscrizioni, l'illegittimità) bensì alla sanatoria deliberata in sede parlamentare. Di fronte al prodursi del nuovo contenzioso e, correlativamente, di nuove ordinanze sospensive del giudice amministrativo di primo grado, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nonché le singole università interessate adivano il Consiglio di Stato, che anche per tale anno accademico dava torto ai ricorsisti. A seguito di quella decisione del giudice amministrativo di ultimo grado, si è avuta tuttavia una condotta da parte delle università oltremodo variegata, con un trattamento degli studenti interessati diverso da sede a sede (come emerge da una analitica ricognizione, esposta dalla relatrice). Di qui il provvedimento ora giunto all'esame del Senato, che deve sia tutelare i diritti degli studenti sia ricusare la richiesta di una sanatoria generalizzata, il cui accoglimento costituirebbe un esercizio demagogico e non sarebbe accetto alla Camera dei deputati, ove tale orientamento già si è espresso ed è stato sconfessato.

Ai fini del dibattito – conclude la relatrice – potrà essere utile ripercorrere talune indicazioni emerse presso la VII Commissione della Camera
dei deputati, ove fu tra l'altro prospettato di far salve le iscrizioni degli
studenti ricorsisti che avessero sostenuto almeno due esami. Rimane che
il disegno di legge, così come giunge all'attenzione del Senato, presenta
taluni profili suscettibili di approfondimento, in primo luogo per quanto
concerne la disposizione relativa agli obblighi di leva, che non pare fornire sufficienti elementi per l'ipotesi in cui le iscrizioni siano state annullate dagli atenei prima dell'inizio della sessione di esami utile. Ancora,
non pare risolutiva, ai fini dell'anno accademico successivo a quello in
corso, la disposizione relativa al mantenimento delle provvidenze per il
diritto allo studio. Infine, il riconoscimento *ex lege* dei crediti formativi
deve essere verificato nella sua compatibilità con gli ordinamenti dei
corsi, autonomamente definiti dalle università.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CORTIANA sollecita lo svolgimento di una audizione del Ministro per i beni e le attività culturali nonché del Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in ordine al processo di riforma che investe tale ente e l'intero ordinamento sportivo. Richiede inoltre una audizione congiunta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro della pubblica istruzione, in ordine al ritardo nella presentazione della riforma dei corsi di formazione universitaria per i docenti della scuola.

La senatrice PAGANO richiede l'audizione in Commissione del Ministro del tesoro, onde comprendere le ragioni dell'inaccettabile ritardo nella erogazione degli stipendi al personale scolastico precario, nonostante l'impegno del Ministro della pubblica istruzione.

Il senatore ASCIUTTI ricorda di aver presentato una interrogazione in materia.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000 421ª Seduta

Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Ladu.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Napoli (n. 161) (Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione. Esame: parere favorevole)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, dottor Francesco Nerli, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta in questione. Vi partecipano i senatori: BESSO CORDERO, BORNACIN, CARPINELLI, NAPOLI Roberto (in sostituzione del senatore Cimmino), IULIANO (in sostituzione del senatore Diana Lorenzo), MONTICONE (in sostituzione del senatore Erroi), FALOMI, FOLLONI, LEONI, MIGNONE, PETRUCCIOLI, RAGNO, ROGNONI, SARTO, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio la proposta del Presidente risulta approvata con quattordici voti favorevoli, due voti contrari ed un'astensione.

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Salerno (n. 162) (Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione. Esame: parere favorevole)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, avvocato Fulvio Bonavitacola, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta in questione. Vi partecipano i senatori: BESSO CORDERO, BORNACIN, CARPINELLI, NAPOLI Roberto (in sostituzione del senatore Cimmino), IULIANO (in sostituzione del senatore Diana Lorenzo), MONTICONE (in sostituzione del senatore Erroi), FALOMI, FOLLONI, LEONI, MIGNONE, PETRUCCIOLI, RAGNO, ROGNONI, SARTO, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio, la proposta del Presidente risulta approvata con quattordici voti favorevoli, due voti contrari ed un'astensione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni» (n. 784)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame: parere favorevole)

Il Relatore, senatore FALOMI, illustra il provvedimento volto a dare attuazione all'articolo 14 del decreto legislativo n.29 del 1993, modificato con il decreto legge n. 80 del 1998, recante l'individuazione delle strutture di supporto e di diretta collaborazione con il Ministro, strutture queste, caratterizzate da una particolare flessibilità dell'impiego del personale. In particolare l'articolo 2 individua gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro e dei sottosegretari di Stato, mentre l'articolo 3 determina le categorie entro le quali può essere scelto il Capo di gabinetto e i compiti inerenti a questo ufficio. Con l'articolo 4 si definiscono le funzioni dell'ufficio legislativo, mentre con l'articolo 5 sono individuate quelle del servizio di controllo interno tra le quali si segnala la valutazione del personale dirigenziale direttamente destinatario delle direttive dell'organo politico. L'articolo 6 fissa i compiti dell'ufficio stampa mentre l'articolo 7 individua le attribuzioni della segreteria del Ministro. Con l'articolo 8 si definisce il limite numerico complessivo del personale assegnato a questi uffici, le qualifiche di questo personale e la percentuale da assumere con contratti a tempo determinato, nonché l'attribuzione di incarichi esterni. L'articolo 10 definisce il trattamento economico degli addetti degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed infine, l'articolo 11 stabilisce le modalità di gestione degli stanziamenti di bilancio. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente PETRUCCIOLI, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parare favorevole che risulta approvata. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'Organo di direzione politica del Ministero dei lavori pubblici (n. 790)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame: parere favorevole con osservazioni)

Il relatore, senatore BESSO CORDERO, illustra il provvedimento in esame volto, ai sensi del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modificazioni, ad individuare gli uffici di diretta collaborazione con l'attività del Ministro. Gli articoli 1 e 2 dello schema definiscono le strutture di diretta collaborazione con l'attività del Ministro e dei sottosegretari mentre l'articolo 3 specifica la funzione degli uffici in questione. Con l'articolo 4 si definiscono le mansioni del servizio di controllo interno mentre l'articolo 5 disciplina gli aspetti riguardanti il personale chiamato a svolgere la propria opera negli uffici di diretta collaborazione. L'articolo 6 individua i responsabili di questi uffici e l'articolo 7 ne disciplina il trattamento economico. Con l'articolo 8 vengono definite le strutture di segreteria dei sottosegretari di Stato. Gli articoli 9 e 10, infine, disciplinano le modalità di gestione degli stanziamenti di bilancio per il trattamento economico del personale di questi uffici e la compatibilità dei loro incarichi. Ritiene infine opportuno segnalare al Governo la necessità di seguire l'indicazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato in relazione alla dotazione del personale di questi uffici. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole con questa osservazione.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente PETRUCCIOLI, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere avanzata dal Relatore che risulta approvata.

Schema di decreto interministeriale concernente la trasformazione dell'Ente Nazionale per l'Assistenza al volo in società per azioni (n. 798)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 35, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Esame: parere favorevole)

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, illustra il provvedimento in esame, ricordando che la trasformazione dell'Ente Nazionale di assistenza al volo in società per azioni era stata stabilita dalla legge n.665 del 1996 per la data del 30 giugno 1999. Tale data era poi stata prorogata al 31 dicembre 2000 previa verifica della sussistenza delle condizioni per tale trasformazione. Dopo aver ricordato che con il D.P.R del 4 agosto 2000 è stato disposto il commissariamento dell'ENAV ed è stato nominato commissario, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione della costituenda società per azioni, dà brevemente conto della procedura definita dal Governo per dare esecuzione alla trasformazione dell'Ente e al contempo garantire la sussistenza di tutti i presupposti di funzionamento

dello stesso durante questa fase delicata e complessa. Fa infine presente che la società svolgerà le proprie attività secondo un modello di organizzazione e funzionamento moderno ed efficiente e che l'analisi del piano di impresa evidenzia, attraverso numerosi elementi, che sussistono tutte le condizioni per la trasformazione dell'Ente in società per azioni. Propone quindi l'espressione di un parare favorevole.

Il senatore LEONI, chiede chiarimenti riguardo all'*iter* del provvedimento in esame presso la Commissione trasporti della Camera dei deputati e a taluni problemi sorti in quella sede.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato ha recentemente effettuato un'audizione del Ministro dei trasporti Bersani sui temi legati alla trasformazione dell'Ente ed alla fase di commissariamento, sui quali pertanto sarebbe inutile tornare a discutere.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione generale, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata.

Piano generale dei trasporti e della logistica (n. 794)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CARPINELLI, nell'illustrare il provvedimento in esame fa presente che esso riassume le proposte per il riassetto dell'intero sistema dei trasporti del Paese e presenta un aspetto dinamico affinché sia possibile un adeguamento costante del settore trasportistico alla evoluzione della domanda nel settore ed alle modalità di sviluppo del Paese. Ritiene quindi utile ricordare che, negli ultimi anni, i principali provvedimenti relativi alla politica dei trasporti a livello europeo si rifanno ai due principi comunitari essenziali come quelli della sussidiarietà e della non discriminazione; in altri termini, si tende alla liberalizzazione del settore ed al federalismo nei trasporti. Il piano indica quali sono gli interventi necessari per raggiungere questi due obiettivi. Si ritiene necessaria da un lato la riqualificazione e lo sviluppo delle strutture e delle infrastrutture e dall'altra una nuova articolazione delle competenze programmatorie ed amministrative sui due livelli istituzionali, nazionale e regionale, con il passaggio graduale di competenze dallo Stato alle Regioni sulla base del principio di sussidiarietà.

Sottolinea quindi che i provvedimenti che hanno caratterizzato le politiche governative nel corso dell'attuale legislatura costituiscono, insieme alla normativa comunitaria, il punto di riferimento sulla cui base sono state elaborate le proposte per il riassetto del comparto contenute nel Piano. Il primo punto, concernente le strategie del documento di programmazione, mira al ridimensionamento del forte squilibrio del settore trasportistico verso le strutture autostradali con notevoli ricadute sociali, ambientali ed economiche. Viene poi presa in esame la disomogeneità dei servizi nelle diverse aree del Paese con fenomeni di congestione che si verificano prevalentemente nelle regioni del centro – nord, mentre la qua-

lità dei servizi penalizza fortemente le aree del mezzogiorno. Nel trasporto aereo e marittimo, poi, vi sono ancora ampi margini di sviluppo sui quali è necessario intervenire in termini organizzativo- gestionali e di qualità delle infrastrutture.

Per quanto riguarda poi il coinvolgimento di soggetti e risorse private, non è dato registrare ad oggi alcuna esperienza significativa e risultano carenti le proposte innovative da parte della imprenditoria privata. Questi sono i punti critici sui quali è necessario intervenire con urgenza per evitare che si traducano in un freno all'espansione dell'economia del Paese e ai suoi processi di sviluppo. A questo proposito il Piano individua diverse azioni volte a migliorare la dotazione infrastrutturale ed a renderne più efficiente l'utilizzo.

L'altro concetto sul quale il Piano imposta le proprie linee strategiche è quello riguardante la risposta alla domanda degli utenti nei confronti del comparto dei trasporti. Anche per il raggiungimento di questo obiettivo il Piano individua strategie di natura infrastrutturale, di mercato, normative ed organizzative a tutela dei consumatori. Affronta quindi i temi della sicurezza e quelli finanziari cercando di ottimizzare gli investimenti e le risorse pubbliche. Per quanto concerne invece la partecipazione del capitale privato si renderà necessaria di volta in volta una verifica.

Tornando poi alla questione dello sviluppo del settore e dell'adeguamento alle nuove forme di domanda, il Piano individua un sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) inteso come insieme integrato di infrastrutture sulle quali si effettuano servizi di interesse nazionale ed internazionale e tale da costituire così la struttura portante del sistema italiano di offerta di mobilità delle persone e delle merci. La funzionalità di questo sistema dovrà evidentemente essere assicurata, anche finanziariamente, dallo Stato; esso dovrà favorire la complementarietà tra le diverse modalità di trasporto e rendere più efficace l'integrazione tra le varie infrastrutture. Con lo strumento dello SNIT vengono inoltre delineate competenze e responsabilità tra i diversi livelli di governo. Il Piano individua poi strategie, non di tipo assistenziale, per ridurre gli squilibri territoriali, in particolare quelli riguardanti il meridione del Paese. A tal fine vengono individuati gli interventi prioritari per ridurre i punti di maggiore criticità con specifici progetti nei distretti industriali in via di sviluppo, con l'adeguamento e potenziamento delle infrastrutture portuali, aeroportuali e intermodali e la loro connessione con le reti di trasporto stradale e ferroviario. In conclusione l'importanza del documento risiede in un diverso approccio alla pianificazione dei sistemi a breve e a lungo termine mediante un'integrazione delle diverse modalità di trasporto, valorizzando la loro interconnessione e un'ottimizzazione dei costi, dei tempi e della qualità del servizio, ovvero, delle tre voci chiave dell'offerta. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è infine rinviato

La seduta termina alle ore 15,40.

INDUSTRIA (10^{a})

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000 349^a Seduta

Presidenza del Presidente CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio estero Fabris.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CAPONI comunica di aver ricevuto una richiesta da parte del senatore Larizza per lo svolgimento, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle strategie industriali della Fiat-Auto, di una audizione dei rappresentanti di tale società. Comunica, altresì, che il senatore Demasi ha richiesto lo svolgimento di una audizione dei rappresentanti dell'ABI sulle conseguenze, per le imprese, derivanti dalla recente sentenza della Corte di Cassazione sui cosiddetti interessi usurari.

Precisa di aver già svolto un sondaggio informale sulla disponibilità dei soggetti indicati ad intervenire tempestivamente in Commissione e di aver preso atto di talune difficoltà di carattere organizzativo. Chiede, pertanto, una valutazione della Commissione sugli orientamenti da assumere.

Il senatore LARIZZA ritiene che, in continuità con il lavoro già svolto nell'ambito della specifica indagine conoscitiva ricordata dal Presidente, sia opportuno che la Commissione acquisisca tutti i possibili elementi concernenti le prospettive della Fiat-Auto a seguito degli accordi industriali sottoscritti che determinano e determineranno rilevanti cambiamenti. È necessario, a suo avviso, che il Parlamento si occupi del settore auto non solo nei momenti di difficoltà per assumere misure di sostegno, ma anche per valutare le strategie aziendali e la logica delle alleanze industriali. Auspica, quindi, che la Commissione formalizzi una richiesta di audizione.

Il senatore DEMASI precisa che la sua richiesta di audizione dei rappresentanti dell'ABI è volta a individuare quali modifiche all'assetto delle linee di credito per le imprese possano derivare dalla sentenza della Corte di Cassazione e dagli orientamenti che saranno assunti per effetto di essa. È indispensabile, a suo avviso, che nel momento in cui si realizza un impegno particolare per il sostegno alle attività produttive, soprattutto nelle aree più svantaggiate, non si determinino condizioni di ulteriore difficoltà per l'accesso al credito. Auspica che l'audizione possa svolgersi tempestivamente, al fine di tener conto degli elementi acquisiti anche in sede di esame del disegno di legge finanziaria.

Il presidente CAPONI propone di richiedere ai rappresentanti dell'ABI di intervenire in Commissione già nel corso delle prossime settimane, mentre l'audizione dei rappresentanti della Fiat-Auto potrebbe essere fissata nel mese di gennaio.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive (n. 783) (Parere al Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore PALUMBO illustra lo schema di regolamento in titolo, precisando che esso va inquadrato tra le misure di razionalizzazione e semplificazione che hanno profondamente mutato, negli ultimi anni, il quadro di riferimento normativo del settore del commercio con l'estero.

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997 (articoli 4 e 11), è stato, infatti, emanato il decreto legislativo n. 143 del 1998 che ha ridefinito la disciplina della promozione della internazionalizzazione e delle competitività delle imprese italiane, adeguandola alle esigenze del mercato globale; parallelamente, con il decreto legislativo n. 112 del 1998, è stato delineato un sistema di competenze ripartite tra Stato e Regioni: a queste ultime sono state delegate diverse funzioni amministrative anche in materia di commercio con l'estero, mentre lo Stato ha mantenuto il compito di determinare i criteri generali per la concessione, il controllo e la revoca delle agevolazioni.

Nel rispetto di tale distribuzione di competenze e tenuto conto che, tra i procedimenti da semplificare indicati nell'Allegato 1 alla legge n. 59 del 1997, sono inclusi quelli previsti da numerose leggi di sostegno al commercio con l'estero e che la stessa legge n. 59, all'articolo 20, comma 5, lettera d) raccomanda di accorpare i procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, il presente schema di regolamento intende predisporre una disciplina comune per la concessione di agevolazioni,

contributi e incentivi per il sostegno alle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle imprese, basata sulla diffusione sul territorio di una struttura di informazione, promozione e assistenza alle imprese, il cosiddetto «sportello unico regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive», già previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 143 del 1998.

In particolare, lo schema, all'articolo 1, definisce le proprie finalità e a quali procedimenti esso debba essere applicato: si tratta di nove procedimenti indicati al comma 2. In proposito occorrerebbe chiarire se l'elenco ha carattere tassativo o di mera esemplificazione. All'articolo 2 precisa che lo sportello unico deve essere costituito su base territoriale, secondo modalità di organizzazione definite in accordi stipulati tra il Ministero del commercio con l'estero e le Regioni, con la eventuale partecipazione dell'ICE, la SIMEST, la SACE, la FINEST e Sviluppo Italia. In tal caso, gli accordi devono disciplinare le modalità per l'utilizzazione degli strumenti finanziari di competenza di tali soggetti. L'articolo 3 individua i compiti degli sportelli nel garantire la diffusione e l'accesso a livello territoriale ai servizi di carattere finanziario, assicurativo e promozionale che possono facilitare l'internazionalizzazione delle imprese; nel fornire ad esse assistenza e orientamento sui mercati internazionali; nel dare informazioni sugli adempimenti necessari per usufruire dei vari strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, inoltrare le domande di agevolazione al soggetto competente e comunicare ai richiedenti i relativi esiti. L'articolo 4 prevede un procedimento semplificato per la concessione delle agevolazioni e dei contributi elencati all'articolo 1 dello schema, chiarendo tuttavia che le condizioni, le modalità e i tempi per la concessione di tali benefici rimangono disciplinati ai sensi della normativa vigente. Nella Relazione che accompagna lo schema si evidenzia che la scelta di non includere in tale atto la disciplina dei singoli interventi risponde alla volontà di non alterare la corrispondenza di livello tra le fonti normative: in base a quanto previsto dal decreto legislativo n. 143, infatti, i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero dovrebbero essere disciplinati con decreto ministeriale e non già con un regolamento governativo. Nella Relazione, pertanto, si avanza l'ipotesi che possa essere in futuro emanato un decreto che accorpi in un unico testo le singole procedure.

Al fine di rendere certi i tempi di risposta sulle istanze presentate dalle imprese, l'articolo 4 prevede poi la possibilità di convocare una conferenza di servizi istruttoria, al fine di esaminare tempestivamente le circostanze che hanno impedito il rilascio della pronuncia richiesta e le eventuali condizioni per superarle. La convocazione di una conferenza di servizi è prevista anche dall'articolo 5, per l'istruttoria di domande volte ad acquisire più provvedimenti sulla medesima operazione o per superare una pronuncia negativa intervenuta nel frattempo.

L'articolo 6 chiarisce che le procedure previste dai precedenti articoli 5 e 4 si applicano alla gestione degli strumenti finanziari gestiti dalla SACE, dalla SIMEST, dalla FINEST e da Sviluppo Italia solo previa ado-

zione di uno specifico protocollo di intesa tra il singolo sportello regionale e il singolo organismo di gestione. Appare utile, al riguardo, precisare nel parere che la convenzione con gli organismi di gestione è presupposto indispensabile per l'attuazione degli strumenti previsti. Ciò al fine di non determinare disfunzioni e inefficenze nell'attività dei diversi soggetti competenti in materia. L'articolo 7, chiarisce che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Il relatore propone quindi di formulare un parere favorevole con le osservazioni indicate ed altre che dovessero scaturire dal dibattito.

Il seguito dell'esame viene, infine, rinviato.

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per la concessione di contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia (n. 787)

(Parere al Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore PALUMBO precisa che al numero 62 dell'Allegato 1 alla legge n. 59 del 1997 figura tra i procedimenti da semplificare quello relativo alla concessione dei contributi per la promozione degli investimenti esteri in Italia, di cui al decreto-legge n. 78 del 1993, convertito dalla legge n. 156 del 1993. Tale legge, nota come «legge Baratta», ha previsto una serie di iniziative promozionali specifiche in materia di commercio estero. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) ha integrato di 30 miliardi il fondo di cui alla legge n. 71 del 1976 per il finanziamento di un programma straordinario, da realizzare tramite l'ICE, che favorisse la localizzazione degli investimenti esteri in Italia. Gli esperti intervenuti alle audizioni svolte dalla Commissione Industria nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle multinazionali hanno espresso un giudizio positivo sulla legge n. 156, che ha costituito il primo strumento legislativo adottato in Italia per l'attrazione degli investimenti esteri. Tuttavia, le difficoltà applicative hanno determinato il mancato rifinanziamento della legge per la prosecuzione degli interventi promozionali, che sono quindi terminati nel 1996.

Prendendo atto di tale situazione, lo schema di regolamento in esame ha pertanto una funzione abrogativa e risponde al criterio indicato alla lettera g-bis) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59, secondo cui è possibile emanare regolamenti che sopprimano procedimenti non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario.

All'articolo 1, lo schema pertanto sopprime il procedimento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) della legge Baratta nonché di quelli previsti dalla legge n. 71 del 1976, mentre l'articolo 2 abroga le relative norme di regolazione.

Mentre il riferimento alla legge Baratta, come evidenziato, risponde alla finalità di eliminare un procedimento non più operativo e la cui semplificazione è peraltro prevista dalla legge Bassanini, sarebbe opportuno richiedere, nel parere, un approfondimento delle motivazioni della soppressione del procedimento di cui alla legge n. 71 e dell'abrogazione dell'intero testo legislativo. Tale legge, infatti, ha per oggetto la modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane; essa, in particolare, concede all'ICE contributi per la realizzazione di un programma promozionale annuale. È vero che la disciplina di tale materia è stata riformulata con la legge n. 68 del 1997, di riforma dell'ICE, e con il relativo regolamento di attuazione, ma è pur vero che è la stessa legge n. 67 a contenere all'articolo 8 un riferimento esplicito alla legge n. 71 del 1976, che quindi non può considerarsi implicitamente abrogata. Il Consiglio di Stato, peraltro, nel suo parere, oltre a evidenziare il rischio che l'abrogazione di tale legge possa compromettere l'intera attività amministrativa in materia di promozione delle esportazioni italiane, sottolinea che, dal punto di vista formale, con lo schema in esame non si può procedere alla soppressione del procedimento di cui alla legge n. 71 né alla abrogazione delle relative disposizioni legislative, poiché esse non figurano tra le norme da semplificare ai sensi della legge Bassanini: una tale previsione, a giudizio dello stesso Consiglio di Stato, potrebbe pertanto essere censurata sotto il profilo dell'eccesso di delegazione.

Il relatore propone, quindi, di formulare un parere favorevole con l'osservazione concernente l'abrogazione della legge n. 71 del 1976.

Il sottosegretario FABRIS precisa che l'abrogazione di tale legge è stata erroneamente inserita nello schema di regolamento che, nel punto, dovrà quindi essere modificato.

Il seguito dell'esame viene infine, rinviato.

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti pilota nel settore agro-alimentare in Paesi non appartenenti all'Unione Europea (n. 796)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore PALUMBO illustra lo schema di regolamento in titolo, che ha per oggetto la semplificazione del procedimento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 della legge n. 304 del 1990, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 59 del 1997: il procedimento in questione, infatti, figura al n. 63 dell'Allegato 1 a tale legge.

Al fine di promuovere la commercializzazione dei prodotti italiani nei mercati esteri, la legge n. 304 del 1990, all'articolo 2, aveva previsto che il Ministero del commercio con l'estero, tramite l'ICE, concedesse contributi per la realizzazione di progetti pilota nel settore agro-alimentare

in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Lo stanziamento iniziale disponeva la copertura per gli anni 1991-1992. Successivamente, con l'articolo 1, comma 1, lettera *d*) del decreto legge n. 78 del 1993, convertito dalla legge n. 156 del 1993, si è prevista la prosecuzione degli interventi anche per il 1993. Dopo tale data non risultano essere più stati concessi altri fondi: il procedimento in questione, pertanto, non risulta più operativo.

Per tale ragione lo schema di regolamento in esame ha una funzione abrogativa: esso, pertanto, in armonia con i criteri indicati alla lettera *g-bis*) del comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 59, procede, all'articolo 1, alla soppressione del procedimento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 della legge n. 304 del 1990 e alla lettera *d*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 78 del 1993, mentre all'articolo 2 dispone l'abrogazione di tali norme legislative.

Il relatore propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

Il seguito dell'esame viene, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000 **503^a Seduta**

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4895) Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, recante interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore MONTAGNINO, il quale ricorda preliminarmente che la legge n. 144 del 1999 – il cosiddetto «collegato ordinamentale» – conferì, tra l'altro, una specifica delega legislativa al Governo per la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali: nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite 5ª ed 11ª del Senato ebbero più volte occasione di segnalare l'importanza di un tale intervento di razionalizzazione e riordino degli strumenti di sostegno al reddito, in un contesto più generale di riassetto dello Stato sociale. Con un disegno di legge già approvato dal Senato, ed ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento, si provvede inoltre a differire al 31 marzo 2001 il termine per l'esercizio di detta delega, già prorogato con un precedente provvedimento legislativo. Tale differimento era ed è motivato dalla complessità della materia, dovuta anche all'ampiezza della platea degli interessati, nonché dal problema, in via di superamento, del reperimento di risorse finanziarie idonee ad assicurare un'adeguata copertura.

Il decreto-legge n. 346 nasce dall'esigenza di affrontare con tempestività una serie di problemi urgenti, che necessitano di risposte immediate ed efficaci e che sono direttamente collegati alla questione della riforma degli ammortizzatori sociali: alcune misure in esso contenute erano già parte del citato disegno di legge n. 7022, attualmente all'esame della Camera dei deputati, mentre altre figurano nel disegno di legge finanziaria per il 2001. In altre parti del decreto si provvede invece ad assicurare la continuità degli interventi di sostegno del reddito, la cui urgenza è palese, per alcuni gruppi ben individuati di lavoratori di aziende in crisi – quali la Belelli *off shore*, il Traforo del Monte Bianco, la LTR e la Cartiera di Arbatax – nonché ad assicurare l'avvio di interventi per la formazione continua e per il sostegno alla previdenza complementare nel pubblico impiego.

Passando ad esaminare più nel dettaglio il provvedimento in titolo, il relatore ricorda che con il comma 1 dell'articolo 1 si provvede ad elevare al 40 per cento la misura di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione e ad elevarne il periodo di fruizione a nove mesi per i soggetti con età pari o superiore a cinquant'anni. Al comma 2 dello stesso articolo 1 figura la disposizione, anch'essa fortemente caldeggiata sin dalla discussione parlamentare sulla già citata legge n. 144 e contenuta anche nel disegno di legge finanziaria per il 2001, in materia di rimozione del divieto di cumulo tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - nonché delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa – e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore per malattia professionale o infortunio sul lavoro. Oltre ai già ricordati interventi di sostegno al reddito di lavoratori di aziende in crisi o comunque in condizione di difficoltà occupazionale, il comma 20 dell'articolo 1 differisce al 31 dicembre 2000 il periodo transitorio previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 46 del 1999, in materia di riscossione dei contributi e premi previdenziali a mezzo di ruolo esattoriale. Ciò per evitare che per le difficoltà sorte a seguito dell'avvio del sistema telematico per la gestione dei ruoli esattoriali, l'INPS non possa più esercitare il diritto ad esigere il pagamento dei crediti sorti da luglio a dicembre 1999, considerato che la riscossione esattoriale è attualmente l'unica consentita.

L'articolo 2 affronta, in una prospettiva di definitiva risoluzione, la complessa problematica dei lavori socialmente utili, prevedendo, al comma 1, la proroga del termina per la presentazione delle domande di ammissione alla contribuzione volontaria da parte dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili in possesso di determinati requisiti; ai commi 2 e 3, la stipula di convenzioni tra le regioni interessate ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale finalizzate alla definizione di percorsi di stabilizzazione dell'impiego, subordinando la possibilità di rinnovo annuale delle convenzioni medesime al conseguimento di specifici obiettivi occupazionali; al comma 4, la possibilità per regioni ed enti locali di colmare eventuali vuoti negli organici attraverso l'assunzione, a determinate

condizioni, dei lavoratori socialmente utili, usufruendo dell'incentivo già previsto per i datori di lavoro privati e per gli enti pubblici economici. A proposito di tale articolo, il relatore osserva che è rimasto inattuato il principio di delega contenuto alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 45 della già richiamata legge n. 144 del 1999, relativo alla previsione , per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata all'indennità effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione. Auspica, pertanto, che tale principio trovi al più presto attuazione in una specifica disposizione legislativa.

L'articolo 3 – prosegue il relatore – nasce dall'esigenza di assicurare un primo stanziamento per la partecipazione della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi di previdenza complementare per il personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

L'articolo 4, infine, intende attivare le disponibilità già previste dall'articolo 66, comma 2, della legge n. 144 del 1999, assegnandole per il 75 per cento al Fondo per la formazione professionale di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni dalla legge n. 263 del 1993, e per il restante 25 per cento accantonandole in vista della loro destinazione ai fondi bilaterali, in attesa della loro attivazione.

In conclusione, il relatore segnala la sussistenza di problemi tuttora aperti in materia di ammortizzatori sociali, riguardanti in particolare l'attuazione dell'articolo 62, comma 4, della legge n. 488 del 1999, relativamente ai contratti di solidarietà per le imprese artigiane e l'adozione di provvedimenti per favorire l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese con meno di quindici dipendenti.

Il sottosegretario MORESE sottolinea che il decreto-legge in titolo ha provveduto a disciplinare questioni di particolare urgenza, introducendo inoltre norme che hanno carattere di complementarità rispetto a specifiche disposizioni che figurano nella legge finanziaria per il 2001, delle quali sono anticipati all'anno in corso alcuni effetti. Se, quindi, non vi possono essere perplessità sulla fondatezza del ricorso alla decretazione d'urgenza, sorgono invece seri dubbi sulla sussistenza dei tempi tecnici per la conversione in legge del provvedimento nei termini costituzionali. Proprio in ragione di tali perplessità, il Governo sta valutando la possibilità di trasfondere una parte dei contenuti del decreto-legge n. 346 nel disegno di legge finanziaria, attraverso la presentazione di specifici emendamenti, comprendenti anche una clausola di salvaguardia degli effetti del decreto medesimo.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle comunicazioni del rappresentante del Governo, ritiene comunque opportuno procedere nella trattazione del disegno di legge n. 4895 nella prossima settimana, fermo restando che la Commissione valuterà tempi e modalità dell'ulteriore prosecuzione dell'esame anche alla luce delle eventuali iniziative del Governo, nel senso indicato dal sottosegretario Morese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000

487^a Seduta

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(4835-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Il presidente GIOVANELLI avverte che il disegno di legge in titolo dovrebbe essere esaminato dall'Assemblea a partire dalle ore 16,30 di oggi. Pertanto i senatori che volessero presentare eventuali emendamenti in Commissione, potranno farlo durante la seduta in corso.

Il relatore VELTRI ricorda che il provvedimento in titolo, durante l'esame da parte del Senato, era stato emendato sia in Commissione che in Aula, con il contributo di maggioranza ed opposizione, inserendovi anche significative misure riguardanti le regioni del Nord che, proprio in quei giorni, erano state colpite pesantemente da eventi alluvionali molto gravi.

La Camera dei deputati, in sede di discussione del provvedimento, vi ha introdotto talune modifiche che non mutano né l'impianto né la struttura dell'articolato trasmesso dal Senato. Sono state introdotte modifiche all'articolo 4-bis – con l'estensione degli interventi e delle misure a favore delle zone danneggiate dalle calamità idrogeologiche del mese di ottobre e di tutto il mese di novembre 2000, in tutti quei territori in cui è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza, nonché con l'applicazione,

alle medesime zone, dei benefici in termini di esenzione dall'imposta di bollo per le domande di contributo per interventi di ricostruzione, di recupero o di indennizzo, già contemplati con riferimento ad una platea di beneficiari più ristretta – nonché all'articolo 5-bis, per quanto riguarda le disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni colpite dagli eventi calamitosi, estese dalla Camera ai fatti verificatisi in tutto il mese di novembre e alle regioni danneggiate, fra cui anche la Puglia.

Infine la Camera dei deputati ha introdotto il comma 5-bis dell'articolo 1 in materia di abbattimento dell'IVA al 5 per cento per le opere di prevenzione idrogeologica eseguite da parte degli enti locali. Tale disposizione, peraltro, espone l'Italia ad una procedura di infrazione in sede comunitaria, in quanto non è possibile fissare aliquote IVA più basse di quelle ordinarie se non in casi tassativamente previsti in sede europea.

È essenziale a questo punto evitare qualsiasi atteggiamento ostruzionistico, onde scongiurare il rischio di una decadenza del decreto-legge per mancata conversione nei termini costituzionali.

Il presidente GIOVANELLI dichiara aperta la discussione generale sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Il senatore MAGGI osserva che, se è vero che il comma 5-bis dell'articolo 1 introdotto dalla Camera dei deputati è sprovvisto di copertura finanziaria, conseguentemente qualcuno dovrebbe assumersi l'onere di proporne la soppressione. Considerato ora il pericolo che il decreto-legge possa decadere per mancata conversione entro i termini costituzionali, sarebbe opportuno che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari si pronunciasse sul punto, tenendo conto anche del calendario dei lavori dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore MANFREDI ricorda che i senatori del Gruppo Forza Italia si sono astenuti in occasione dell'esame in prima lettura del provvedimento tanto in Commissione quanto in Assemblea, concordando nella sostanza sulla seconda parte del decreto-legge e dissentendo sulle norme relative alla difesa del suolo. La sua parte politica non muterà atteggiamento, nella convinzione che occorra scongiurare il rischio di una decadenza del decreto-legge.

Il senatore COLLA osserva che qualora il Senato decidesse di sopprimere il comma 5-bis dell'articolo 1 si esporrebbe il decreto-legge al rischio concreto della decadenza per mancata conversione nei termini costituzionali. Appare pertanto opportuno che sul punto si pronunci la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore CONTE sottolinea come troppo spesso accada che il contesto normativo europeo non venga tenuto nella dovuta considerazione, esponendo l'Italia al rischio di incorrere in procedure di infrazione in sede comunitaria. Occorre pertanto che il Senato rivendichi un ruolo di

responsabilità e di rispetto dei vincoli esistenti nei confronti della normativa comunitaria.

Il presidente GIOVANELLI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore VELTRI replica sottolineando come nel corso della discussione sia emerso un problema sul quale la Commissione e successivamente l'Assemblea dovranno assumere un orientamento preciso. È opportuno, a questo punto, che il Governo fornisca chiare indicazioni circa la possibilità che la Camera dei deputati riesamini in tempo utile il provvedimento in titolo, essendo prioritario evitarne la decadenza per mancata conversione nei termini.

Il sottosegretario CALZOLAIO sottolinea l'estrema delicatezza della questione sollevata, che involge non pochi profili di carattere istituzionale. Il Governo, dal canto suo, in sede di esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati, aveva chiesto il ritiro di tutti gli emendamenti presentati, esprimendosi comunque contro la proposta emendativa volta ad introdurre il comma 5-bis dell'articolo 1. Senonché l'altro ramo del Parlamento ha approvato quest'ultimo emendamento che, se confermato, esporrebbe l'Italia a onerose procedure d'infrazione in sede comunitaria, dal momento che non è possibile introdurre aliquote IVA inferiori a quelle ordinarie se non in casi tassativamente previsti e anche perché il gettito dell'IVA è una risorsa propria dell'Unione europea. Successivamente la Camera dei deputati ha introdotto poche altre modifiche che possono essere sicuramente condivise, essendo stato applicato il principio per cui è opportuno prendere in considerazione tutte le calamità che si sono verificate anche durante l'iter di conversione del decreto.

Il Governo, in sostanza, condivide l'esigenza prioritaria di assicurare la conversione in legge del provvedimento d'urgenza, e a tale scopo si è già impegnato a recepire eventualmente in altra sede alcune tra le norme proposte in sede emendativa. Pertanto, il Governo si rimette alla valutazione della Commissione e dell'Assemblea, non condividendo nel merito il comma 5-bis dell'articolo 1, ma ritenendo prioritaria la conversione in legge del decreto-legge.

Si passa all'esame dell'emendamento presentato al testo del decretolegge.

Il presidente GIOVANELLI illustra l'emendamento 1.1 volto a sopprimere il comma 5-bis dell'articolo 1 introdotto dalla Camera dei deputati, nella considerazione che tale disposizione, oltre ad essere sprovvista di copertura finanziaria, avrebbe dovuta essere considerata improponibile in quanto contraria alla normativa comunitaria. Tale proposta emendativa, inoltre, essendo volta a sopprimere un comma sul quale presumibilmente la 5ª Commissione permanente esprimerà un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, consentirebbe di evitare in Assemblea una

votazione qualificata che esporrebbe il provvedimento al rischio della mancata approvazione.

Il relatore VELTRI ed il sottosegretario CALZOLAIO si rimettono alla Commissione sull'emendamento 1.1.

Il senatore IULIANO annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.1, pur rappresentando l'interesse prioritario delle popolazioni della Calabria e delle regioni del Nord del Paese a veder convertito in legge il provvedimento d'urgenza entro i termini costituzionali.

Anche il senatore RESCAGLIO annuncia il suo voto favorevole sulla proposta emendativa, pur condividendo l'esigenza prioritaria di convertire in legge il decreto-legge.

Il senatore COLLA, intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea l'esigenza di convertire in legge entro i termini il provvedimento d'urgenza.

Il senatore MANFREDI annuncia che il Gruppo Forza Italia si asterrà sull'emendamento 1.1.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha verificato la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva l'emendamento 1.1.

La Commissione approva quindi la proposta di conferire al relatore mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, con l'emendamento approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente in ordine al conflitto di competenza sollevato dalla 7^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 4851

Il presidente GIOVANELLI comunica che il Presidente della 7^a Commissione permanente, a nome della Commissione stessa, ha sollevato conflitto di competenza al fine di rivendicare la competenza primaria ad esaminare il disegno di legge n. 4851, già deferito in sede referente alla 13^a Commissione permanente, e recante «Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale».

Tale provvedimento, peraltro, non mira a disciplinare in modo esclusivo il restauro degli edifici vincolati ma anzi, per così dire, sembra superare l'impostazione classica del Dicastero per i beni e le attività culturali che ritiene l'attività di restauro parte integrante della tutela. In realtà, sembrerebbe prevalere la filosofia in base alla quale la maggior parte delle ri-

sorse viene spostata dalla realizzazione di nuove costruzioni alla manutenzione degli edifici già esistenti.

Propone pertanto di resistere al conflitto sollevato dalla 7^a Commissione permanente, affinché sia confermata la competenza esclusiva della 13^a Commissione permanente in merito al disegno di legge n. 4851, non apparendo opportuno un eventuale deferimento del provvedimento alle due Commissioni riunite, la qual cosa potrebbe pregiudicarne la rapidità dell'*iter*.

Il senatore MANFREDI concorda con la proposta del presidente Giovanelli.

Il senatore SPECCHIA condivide quanto osservato dal presidente Giovanelli e ricorda che il comma 2 dell'articolo 6 del disegno di legge in titolo prevede l'istituzione, presso un'apposita unità previsionale di base del centro di responsabilità 7 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, di un apposito fondo relativo al programma «Restauro Italia».

Il senatore CONTE condivide la proposta avanzata dal presidente Giovanelli, anche sulla base degli orientamenti emersi nell'ambito del dibattito culturale relativo all'importanza del contesto territoriale in materia di interventi di restauro.

La Commissione infine conviene sulla proposta di resistere al conflitto di competenza sollevato dalla 7^a Commissione permanente, affinché sia confermata la competenza esclusiva della Commissione ambiente sul disegno di legge n. 4851.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2000

Il presidente GIOVANELLI avverte che la seduta già prevista per domani, giovedì 7 dicembre alle ore 9, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4835-B

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1 Giovanelli

Sopprimere il comma 5-bis.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul sistema sanitario

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000

89^a Seduta

Presidenza del Presidente PIANETTA

La seduta inizia alle ore 9.

Il presidente PIANETTA, constatata l'assenza del numero legale, apprezzate le circostanze, toglie la seduta rinviando alla prossima riunione l'esame degli schemi di relazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000

Presidenza del Presidente Mario LANDOLFI

Intervengono i rappresentanti del sindacato USIGRAI, dottori Roberto Natale e Paolo Zefferi, dottori Antonio Lovato, Ottavio Bulletti, Salvatore Monaco e Luigi Adriano Pellegrini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, rende conto della propria decisione di sconvocare la riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, programmata per oggi. Nel corso della riunione avrebbe avuto luogo l'audizione informale del Presidente della RAI: con lettera in data di ieri, il Presidente della Camera gli ha chiesto di soprassedere a tale audizione.

Informa di una lettera con la quale il Direttore generale della Rai si riferisce all'accordo sindacale per le iniziative di reclutamento di personale giornalistico nell'azienda.

Audizione del sindacato USIGRAI

Audizione del sindacato SNATER

(Svolgimento delle audizioni e conclusione)

La Commissione inizia le audizioni in titolo.

(Sono introdotti i rappresentanti dell'USIGRAI).

Il segretario dell'USIGRAI, Roberto NATALE, svolge una relazione introduttiva.

Pongono quesiti e svolgono considerazioni il senatore Massimo BAL-DINI (FI), il senatore Stefano SEMERZATO (Verdi), il deputato Alessio BUTTI (AN), il senatore Emiddio NOVI (FI), nonchè il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*. Ad essi replicano il segretario dell'USIGRAI, Roberto NATALE, e il rappresentante del sindacato Paolo ZEFFERI.

(I rappresentanti del sindacato USIGRAI si allontanano. Sono introdotti i rappresentanti del sindacato SNATER).

Il segretario dello SNATER Antonio LOVATO, svolge una relazione introduttiva.

Interviene altresì il rappresentante Luigi Adriano PELLEGRINI.

Pongono quesiti e svolgono considerazioni i senatori Massimo BAL-DINI (FI), ed Emiddio NOVI (FI). Per una precisazione interviene altresì il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*. Replicano il segretario dello SNATER, Antonio LOVATO, ed i rappresentanti del sindacato Salvatore MONACO ed Ottavio BULLETTI.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dichiara quindi concluse le audizioni in titolo.

La seduta termina alle ore 16,50.

AVVISO

La seduta della Sottocommissione permanente per l'accesso non ha avuto luogo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similiari

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000

Presidenza del Presidente Giuseppe LUMIA

La seduta inizia alle ore 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

(Così rimane stabilito).

Esame e votazione della Relazione sul «Caso Impastato»

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, rende alcune comunicazioni sull'ordine dei lavori e cede, quindi, la parola al senatore Giovanni RUSSO SPENA (Misto-RCP), *relatore*, per l'illustrazione della relazione sul «Caso Impastato». Intervengono, in seguito, il deputato Giuseppe SCOZZARI (PD-U), il senatore Luigi PERUZZOTTI (LNFP), il deputato Elio VELTRI (Misto), il deputato Mario BORGHEZIO (LNP), il senatore Emiddio NOVI (FI), il senatore Michele FIGURELLI (DS), il deputato Nicola VENDOLA (Misto-RC-PRO), il deputato Giuseppe MOLINARI (PD-U), il deputato Argia ALBANESE (D-U), il deputato Sebastiano NERI (AN) e il senatore Rosario PETTINATO (Verdi).

Dopo la replica da parte del senatore Giovanni RUSSO SPENA (Misto-RCP), *relatore*, il Presidente LUMIA pone in votazione la Relazione sul «Caso Impastato».

(La Commissione approva all'unanimità).

La Commissione dà mandato al Presidente di procedere al coordinamento formale del testo.

Il deputato Giuseppe LUMIA, *presidente*, comunica che la Relazione verrà inviata ai Presidenti delle Camere affinchè ne dispongano la pubblicazione negli atti parlamentari; comunica, inoltre, che con l'approvazione e la conseguente pubblicazione della relazione sul «Caso Impastato» si intenderanno declassificate, e quindi rese pubbliche, le parti dei documenti espressamente riportate nel testo della relazione stessa.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000 125^a Seduta

Presidenza del Presidente Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,15.

Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

La Commissione prosegue nell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Il Presidente De Luca ricorda che le tavole contenenti i dati richiamati dai relatori sull'attività dei singoli enti e rilevati sulla base del modello unico di analisi, elaborato dalla Commissione, sono pubblicate in allegato al Resoconto sommario della seduta del 16 novembre 2000.

II Presidente, relatore per l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), ricorda di aver salutato con soddisfazione, nella seduta del 29 giugno 2000, la delibera di trasformazione dell'Ente in Fondazione e sottolinea come si sia completata, con il successivo decreto ministeriale del 7 novembre 2000, la procedura di privatizzazione dell'ENPAF, un atto che si inquadra nel processo di razionalizzazione del settore della previdenza secondo indirizzi costantemente e significativamente sostenuti dalla Commissione.

Il Presidente avverte quindi che i dati relativi ai risultati dell'attività dell'ENPAF sono illustrati dalla relazione allegata al Resoconto sommario (*Allegato 1*).

Il senatore Gruosso, relatore per l'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), si rimette alla relazione scritta da allegare al Resoconto sommario della seduta odierna (Allegato 2).

Il Presidente toglie la seduta avvertendo che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì, 13 dicembre 2000, alle ore 14,00, per proseguire nell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

La seduta termina alle ore 14,40.

Allegato 1

Relazione del senatore Michele De Luca

SH

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FARMACISTI

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti provvede alla copertura delle prestazioni pensionistiche IVS e di altre tipologie di prestazioni a carattere assistenziale, quali le indennità di maternità (legge n. 379 del 1990), le prestazioni per attività sociali (sussidi per studio a figli di farmacisti) e l'assistenza continuativa e straordinaria a favore dei farmacisti pensionati in stato di bisogno (tav. 1).

Va ricordato che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 novembre 2000, l'ENPAF è stato privatizzato.

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Con riferimento alle risultanze della gestione finanziaria (di competenza e di cassa), determinate sulla base degli andamenti dei due saldi di parte corrente e in conto capitale, prosegue per il 1999 la tendenza al miglioramento del saldo complessivo fra le entrate e le uscite, già iniziata a partire dal 1996, con un saldo che passa da 35 miliardi nel 1998 a 49 miliardi nel 1999.

Questo andamento risulta attribuibile sostanzialmente alla favorevole evoluzione del saldo di parte corrente (che da un valore negativo nel 1995 passa a valori positivi e progressivamente crescenti nel periodo successivo), in quanto il saldo in conto capitale si mantiene su valori costanti (pressoché uguali a zero) sull'intero periodo esaminato (1995-99).

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, nella tavola 3 risultano evidenziati i saldi relativi al complesso delle prestazioni erogate, mentre nella tavola 4 sono contenute le risultanze relative ai soli trattamenti pensionistici IVS, mediante l'evidenziazione dell'andamento delle variabili demografiche e normativo-istituzionali.

In relazione al complesso delle prestazioni erogate¹ (tav. 3), emerge che nel periodo esaminato 1995-99 il saldo fra le entrate e le uscite evidenzia un progressivo miglioramento: si passa infatti da un valore negativo nel 1995 ad una situazione di pareggio nel 1996 e, infine, ad un saldo positivo nel periodo successivo, che passa da 25 miliardi nel 1998 a 44 miliardi nel 1999. Il coefficiente di copertura, determinato in base al rapporto fra le entrate contributive e la spesa per prestazioni, passa da 0,82 nel 1995 a 1,2 nel 1999.

Con riguardo alla gestione dei trattamenti pensionistici IVS (tav. 4), l'effetto combinato dell'andamento delle entrate contributive e della spesa per pensioni determina un saldo che presenta andamenti simili a quelli osservabili per il complesso delle prestazioni erogate: da una situazione di disequilibrio finanziario nel 1995 si passa ad un avanzo che assume valori progressivamente crescenti nel periodo successivo, fino a collocarsi a 39 miliardi nel 1999. Il coefficiente di copertura registra nel 1999 un valore di poco superiore all'unità. Il rapporto fra il numero degli iscritti e il numero delle pensioni evidenzia un progressivo e costante miglioramento, passando da 2,2 nel 1995 a 2,39 nel 1999. Tale andamento è garantito da un costante flusso di nuovi iscritti nel periodo considerato.

In relazione al finanziamento (tav. 4, sez. A), le entrate contributive crescono sulla base di un tasso pari al 9 per cento annuo nella media del periodo 1995-99. Nel 1995 le entrate registrano una flessione in valore assoluto (a causa della riduzione del numero degli assicurati e del maggior numero di iscritti che ha esercitato l'opzione per il versamento del contributo ordinario a quota ridotta²); nel periodo successivo i versamenti contributivi riprendono a crescere, anche in seguito al consistente aumento della platea dei soggetti assicurati. Nel 1999 le entrate contributive risultano pari a 298 miliardi, a fronte di un valore di 285 registrato nel 1998.

In relazione alle prestazioni (tav. 4, sez. B), il *trend* di crescita evidenziato dall'onere per pensioni risulta piuttosto contenuto, con un tasso di incremento medio annuo pari allo 0,3 per cento. Nel periodo 1995-97 la spesa si mantiene pressoché costante (passando da 256 miliardi nel 1995 a 255 miliardi nel 1997), per riprendere a crescere nel 1998 (+2,4 per cento). Nel 1999 la spesa fa registrare un nuovo decremento (-0,8 per cento) collocandosi a 259 miliardi. Tale andamento va messo in relazione all'evoluzione del numero complessivo delle pensioni in pagamento, che nel periodo considerato risulta in progressiva diminuzione.

Con riferimento alle indennità di maternità (tav. 6), la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni risulta in sostanziale pareggio,

¹ La voce «prestazioni previdenziali» comprende le pensioni IVS, mentre la voce «altre pretazioni» include le indennità di maternità e gli altri interventi assistenstenziali.

Le entrate contributive risultano costituite dal contributo di previdenza ordinario (dovuto in somma fissa), dal contributo dello 0,9 per cento da applicarsi all'importo lordo del fatturato per medicinali forniti sulle prescrizioni dalle Asl (legge 395/1977). Per i soli titolari di farmacia privata è previsto inoltre il contributo corrisposto dalle Asl, pari allo 0,15 per cento della spesa sostenuta dal S.S.N. nell'anno 1986 per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta (D.P.R. 371/1998).

con un coefficiente di copertura pari a 1 nel 1997, ultimo anno per il quale è disponibile il dato.

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

Le risultanze della gestione del patrimonio immobiliare sono illustrate nella tavola 7, mentre i dati relativi alla redditività del patrimonio mobiliare non sono disponibili.

La consistenza del patrimonio immobiliare si mantiene sostanzialmente invariata nel periodo 1995-99, facendo registrare un modesto incremento del valore in bilancio nel 1999 da attribuire esclusivamente a opere incrementative del valore degli immobili. Il valore catastale e la valutazione ai prezzi di mercato risultano molto superiori al valore in bilancio, che coincide con la valutazione ai prezzi di acquisto. Con riguardo ai redditi imputabili ai cespiti immobiliari, si osserva che i proventi lordi, in crescita su tutto il periodo esaminato, mostrano valori estremamente positivi (35 per cento nel 1999). I proventi considerati al netto dei costi direttamente connessi alla gestione del patrimonio crescono fino al 1996, per ridursi nel periodo successivo fino ad attestarsi al 2 per cento (rispetto sia al valore in bilancio che al prezzo di acquisto) nel 1999.

Questo andamento dei proventi determina livelli di redditività in crescita, se espressi in termini lordi, che si collocano nel 1999 al 35 per cento, se calcolati sul valore di bilancio e sul prezzo di acquisto, e al 3 per cento, se riferiti alla valutazione ai prezzi di mercato. In termini netti, i rendimenti appaiono più contenuti: essi presentano un profilo decrescente a partire dal 1996, collocandosi nel 1999 allo 0,2 per cento in base alla valutazione ai prezzi di mercato. In termini comparati, il rendimento si colloca su valori leggermente inferiori a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti.

SEZIONE III

Situazione patrimoniale – Riserve

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il risultato economico di esercizio (determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica) indica un costante e progressivo miglioramento per tutto il periodo osservato, passando dal valore di –36 miliardi nel 1995 a 38 miliardi nel 1999.

Il patrimonio netto (costituito dalla somma algebrica delle riserve obbligatorie e dell'avanzo/disavanzo economico) fa registrare una crescita

continua nel periodo di osservazione collocandosi nel 1999 a 205 miliardi, con un incremento di 23 punti percentuali rispetto al 1998.

Le riserve obbligatorie, che risultano costituite dalle riserve tecniche delle gestioni previdenza ed assistenza e dalla riserva straordinaria, presentano un andamento simile a quello evidenziato per l'avanzo patrimoniale netto, risultando in ciascun anno del periodo esaminato inferiori alla spesa sostenuta per le pensioni.

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

Con riguardo alle informazioni contenute nelle tavole 10-14, volte a valutare l'efficienza operativa e produttiva, l'Ente dei farmacisti ha fornito solamente i dati relativi ai costi di gestione e ai tempi di gestione delle pratiche.

I costi direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente risultano in diminuzione a partire dal 1997 (tav. 10). Nel 1999 i costi complessivi riprendono a crescere passando da 7.340 milioni nel 1998 a 8.328 milioni nel 1999. L'incremento dei costi di gestione è dovuto, nel 1999, alla crescita classificata alle voci «Acquisto di beni di consumo e servizi» (36 per cento) e «Personale in servizio» (13 per cento). In particolare, per quanto riguarda il personale in servizio, si segnala la rideterminazione dell'organico cui ha provveduto l'Ente nel 1998.

L'indice di costo amministrativo, calcolato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali, decresce a partire dal 1997 collocandosi al 3 per cento e rimane stabile nel periodo successivo. Esso si attesta su valori inferiori a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti (tav. 10).

I tempi medi di liquidazione delle prestazioni sono costanti nel tempo e in linea con la media degli Enti monitorati (tav. 14).

Osservazioni conclusive

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria della gestione entrate contributive-spesa per prestazioni, emerge una situazione di sostanziale pareggio. Il coefficiente di copertura si colloca infatti su valori prossimi a 1. Il rapporto fra il numero degli assicurati e il numero delle prestazioni assume valori di poco superiori a 2, mostrando una tendenza alla crescita nel periodo esaminato.

L'andamento della spesa per prestazioni pensionistiche presenta un *trend* piuttosto contenuto. Dal lato del finanziamento, le entrate contributive negli ultimi tre anni indicano un continuo miglioramento contribuendo a determinare una sostanziale stabilità dei saldi di gestione.

Oltre al costante controllo dei fattori demografici e normativo-istituzionali che incidono sugli andamenti della gestione, si auspica l'adozione

nell'immediato di provvedimenti che risultino in grado di mantenere la situazione di sostanziale pareggio in cui si trova attualmente l'Ente dei farmacisti.

La particolare disomogeneità della platea degli iscritti all'Ente, solo in parte costituiti da liberi professionisti e per il resto costituiti da farmacisti dipendenti e pertanto interessati da altra copertura previdenziale, impone di valutare, tra l'altro, l'opportunità di procedere ad una progressiva armonizzazione con quanto previsto dalle norme del sistema generale obbligatorio (legge n. 335 del 1995), introducendo una contribuzione rapportata al reddito professionale in luogo dell'attuale sistema di contribuzione in misura fissa.

ALLEGATO 2

Relazione del senatore Vito Gruosso

su

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA (ENPAIA)

Come risulta dalla tavola 1, l'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura non opera nell'ambito delle prestazioni pensionistiche IVS, ma provvede all'erogazione di pensioni integrative e pensioni consorziali, nonché ad altre prestazioni previdenziali quali la liquidazione di capitali e le indennità di liquidazione. Svolge, inoltre, altre prestazioni sociali, come la corresponsione di assegni temporanei di invalidità ed eroga altri trattamenti quali le rendite vitalizie.

SEZIONE I

Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Nella tavola 2 sono evidenziate le risultanze della gestione finanziaria di competenza attraverso i saldi di parte corrente e in conto capitale che concorrono alla determinazione del saldo complessivo di gestione.

Con riferimento alla gestione finanziaria di competenza, si registra, nel triennio 1997-1999, un consistente miglioramento del saldo attivo complessivo che passa da 3 miliardi nel 1997 a 36 miliardi nel 1999 per effetto dell'aumento del saldo positivo di parte corrente dovuto principalmente all'aumento delle entrate contributive. Non sono disponibili i dati relativi alla gestione finanziaria di cassa.

Con riferimento alla gestione entrate contributive – spesa per prestazioni istituzionali, la tavola 3 contiene informazioni sul complesso delle prestazioni erogate: la voce «prestazioni previdenziali» riguarda solo l'erogazione di pensioni integrative e pensioni consorziali, mentre nella voce «altre prestazioni previdenziali» confluiscono le liquidazioni di capitale e le indennità di liquidazione e, infine, nella voce «altre prestazioni» sono comprese quelle per attività sociali, come la corresponsione di assegni temporanei di invalidità e le rendite vitalizie.

Dall'esame della tavola 3, emerge che, nel periodo considerato, per tutte le prestazioni svolte dall'Ente vi è un saldo complessivo di 105 miliardi nel 1999 suddiviso come segue: 36 miliardi per prestazioni previ-

denziali, 65 miliardi per altre prestazioni previdenziali e 4 miliardi per altre prestazioni con coefficienti di copertura delle entrate, rispetto alle uscite, pari a 4,26, 1,56 e 1,42: tutti in crescita, rispetto al 1998, ad eccezione della voce altre prestazioni che nel 1998 era pari a 1,50.

SEZIONE II

Gestione immobiliare e mobiliare

Nella tavola 7 sono indicate le risultanze della gestione immobiliare: sulla base dei dati relativi all'entità dei valori immobiliari e ai proventi derivanti dal quel patrimonio, è stata calcolata la redditività in termini lordi e netti.

Nel 1999, a fronte di un rendimento lordo pari al 4,14 per cento calcolato sul valore in bilancio, il rendimento netto si riduce allo 0,44 per cento, con un'incidenza notevole di costi direttamente imputabili alla gestione immobiliare. Nel triennio 1997-1999, la redditività lorda risulta crescente: nel 1997 era pari a 3,85, nel 1998 a 3,91 e nel 1999 a 4,14; quella netta risulta, per gli anni 1997-1998, costante (pari allo 0,47 per cento) e, per il 1999, in diminuzione (pari allo 0,44 per cento).

Nella tavola 8 è esaminato l'andamento della gestione mobiliare con l'evidenziazione delle attività finanziarie, della relativa composizione e dei proventi realizzati su tali investimenti. Le attività finanziarie detenute dall'Ente sono costituite da attività liquide, da titoli di stato (CCT e BTP), crediti ed altri investimenti.

Relativamente al 1999 l'ammontare globale del portafoglio finanziario ammonta a 623 miliardi e 595 milioni di cui: 52 miliardi e 780 milioni di attività liquide, 78 miliardi e 600 milioni di titoli, 56 miliardi e 480 milioni di crediti, 435 miliardi e 735 milioni di altri investimenti, con un rendimento lordo globale pari a lire 23 miliardi e 387 milioni ed un rendimento netto di 19 miliardi e 474 milioni.

Tali dati indicano un forte decremento: infatti, considerando l'attivo finanziario al netto delle passività e delle imposte, il grado di rendimento passa dal 4,84 per cento del 1997 al 5 per cento del 1998 e al 2,06 per cento del 1999.

SEZIONE III

Situazione patrimoniale – Riserve

Nella tavola 9 sono evidenziate le risultanze del conto economico di esercizio, determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica. Il risultato economico d'esercizio assume sempre un valore economico positivo, anche se oscillante tra il 1997 e il 1999, attestandosi a 4 miliardi nel 1999.

La situazione patrimoniale generale presenta un avanzo netto che, nel periodo 1997-1999, passa dai 67 miliardi nel 1997 ai 76 miliardi nel 1999.

Tale risultato è dovuto all'intero accantonamento degli utili al patrimonio netto che, per l'anno in esame, ha raggiunto l'importo di 76 miliardi.

SEZIONE IV

Efficienza dell'Ente

Le tavole 10-14 contengono utili informazioni ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente (tav. 10) è stato calcolato l'indice di costo amministrativo determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e le spese per prestazioni istituzionali. Per l'Enpaia l'indice di costo per il 1999 è pari all'11 per cento, identico a quello registrato per il 1998.

La componente maggiore della spesa, rispetto ad un totale di 16 miliardi e 903 milioni, riguarda la voce personale in servizio per 8 miliardi e 926 milioni e quindi, in ordine decrescente, l'acquisto di beni di consumo e servizi per 4 miliardi e 287 milioni, il personale in quiescenza per 1 miliardo e 486 milioni. Altri oneri indicano un ammontare di 2 miliardi e 204 milioni.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tav. 11), rispetto ad un organico di 128 unità, nel 1999 hanno operato, in effetti, 122 unità. L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, assume valori non particolarmente elevati rispetto a quelli registrati dagli altri enti monitorati.

In riferimento alla gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazioni (tav. 12), l'Enpaia non ha compilato il prospetto, per cui non è possibile fornire alcun dato.

In riferimento alla gestione dei crediti contributivi (tav. 13), si possono esaminare i dati relativi alla gestione del contenzioso e al recupero crediti per attività dirette dell'Ente, al fine di valutarne l'efficienza operativa. L'ammontare dei crediti contributivi, per il periodo 1997-1999, è passato dai 54,8 miliardi a 60,3 miliardi comprese le posizioni in contenzioso. Mentre l'azione di recupero, per il periodo in esame, è stata oscillante passando dai 17,7 miliardi del 1997 ai 23,6 miliardi del 1998 ai 20,8 miliardi del 1999. Di questa attività non è trascurabile, in relazione agli altri enti, l'entità dei costi sostenuti per il recupero crediti: infatti, nel solo 1999, questi ammontano a 420 milioni, peraltro decrescenti rispetto al 1998, allorché raggiungevano i 468 milioni.

Infine, in riferimento ai tempi medi di liquidazione delle prestazioni, si segnala che l'Enpaia, per le prestazioni «trattamenti temporanei» e «indennità di liquidazione» segue tempi molto rapidi, pari a 30 giorni, dato,

questo, che, se confrontato con gli altri enti monitorati, appare estremamente positivo.

Osservazioni conclusive

Con riferimento all'equilibrio finanziario della gestione entrate contributive-spesa per prestazioni emerge, per il periodo in esame, un saldo positivo con coefficienti di copertura delle entrate, rispetto alla spesa, che, come si è già osservato, indicano tutti un incremento, ad eccezione della voce «altre prestazioni». Si registra un miglioramento dell'equilibrio finanziario complessivo per tutte le prestazioni svolte dall'Ente. Il saldo complessivo di 105 miliardi deriva dall'aggregazione di tre dati positivi: 36 miliardi della gestione per prestazioni previdenziali, 65 miliardi per le altre prestazioni previdenziali e 4 miliardi per altre prestazioni. Si rammenta che nella voce «prestazioni previdenziali» sono comprese le pensioni integrative e le pensioni consorziali, nella voce «altre prestazioni previdenziali» sono comprese la liquidazione capitali, le indennità di liquidazione, le indennità in acconto, e, infine, alla voce «altre prestazioni» devono riferirsi gli assegni temporanei di invalidità e le rendite vitalizie.

Si auspica comunque un continuo controllo dei fattori demografici sui meccanismi di funzionamento del sistema che agiscono inevitabilmente sulla dinamica delle spese e delle entrate contributive e che, nel lungo periodo, potrebbero generare disequilibri finanziari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000

Presidenza del Presidente Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame della proposta di documento sull'istituto del commissariamento per l'emergenza rifiuti (relatore: senatore Giuseppe Specchia)

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che nelle scorse settimane è iniziato l'esame della proposta in titolo, il cui contenuto è complesso e suscettibile di diversi approfondimenti.

Giovanni IULIANO (DS) ringrazia innanzitutto il relatore per l'ampio lavoro che ha preceduto la formulazione del documento.

Svolte considerazioni sullo strumento normativo che ha consentito il ricorso all'istituto del commissariamento, vale a dire la legge n. 225 del 1992, ritiene che alcuni risultati positivi siano stati conseguiti nel settore dell'emergenza rifiuti, anche se deve essere riconosciuto che sono molte le attività ancora da svolgere per giungere alla normalità nelle regioni commissariate.

Si sofferma successivamente sulla situazione di estrema urgenza presente nella regione Campania riguardo all'emergenza rifiuti, ed in particolare nella provincia di Salerno: fa presente che la discarica di Parapoti, nel comune di Montecorvino-Pugliano, dovrà essere chiusa il 31 dicembre prossimo, determinando gravi conseguenze dal punto di vista igienico-sanitario e dell'ordine pubblico. Ritiene in generale che l'ipotizzato trasferimento di responsabilità alle autorità locali appare assolutamente improprio, dal momento che il commissariamento nella regione Campania risale a circa sette anni fa; auspica che siano individuate soluzioni idonee a scongiurare le possibili gravi conseguenze in precedenza delineate.

Dopo aver formulato alcune valutazioni per apportare modifiche di carattere formale, conclude preannunziando il voto favorevole sul testo in esame.

Franco GERARDINI (DS-U) intende esprimere alcune riserve sul testo in esame, sottolineando che le conclusioni finali appaiono improntate ad un'eccessiva prudenza.

Ritiene peraltro corretta la formulazione della premessa, in cui si parla dell'istituto del commissariamento come una sorta di «straordinaria normalità» delle gestioni attinenti al ciclo dei rifiuti; appare anche corretta la definizione di strumento improprio riferita alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, essendo essa stata varata nell'ambito dell'istituzione del servizio nazionale della protezione civile.

Osservato che nel testo in esame non appare sufficientemente delineata l'analisi del contenuto delle ordinanze che hanno dato origine ai commissariamenti, illustra dettagliatamente il contenuto della risoluzione, da lui presentata insieme ad altri parlamentari della sua parte politica il 5 maggio 1999 presso la Commissione ambiente della Camera, in cui venivano peraltro formulate critiche al modello di commissariamento proposto con le ordinanze succedutesi, operando una distinzione fra i diversi compiti assegnati ai soggetti interessati e proponendo il pieno coinvolgimento nelle attività riguardanti il ciclo dei rifiuti dei consorzi obbligatori e delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

In tale risoluzione si auspicava che deve essere tendenzialmente delineata una politica volta al superamento dell'emergenza, anche attraverso la riconsiderazione dell'attuale sistema dei commissari regionali, prevedendo restrizioni al libero mercato solo in presenza di una reale necessità di lotta alla malavita organizzata; si auspicava inoltre che al centro dell'iniziativa sia posta la definizione della programmazione regionale e quella di ambito più ristretto, determinando le condizioni per il pieno coinvolgimento degli enti locali, dei consorzi, delle forze imprenditoriali e della popolazione per definire un sistema integrato dei rifiuti in vista della riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché del suo riciclo e riuso.

Nella risoluzione veniva poi proposto di sostituire le attuali strutture commissariali con organismi di carattere collegiale, dotati di alcune specifiche funzioni e caratteristiche.

Ritiene che nel documento in esame debba essere sottolineata la confusione ed il «rimpallo» di responsabilità connessi ai ritardi da parte degli organi ministeriali nei rinnovi delle ordinanze che danno origine ai commissariamenti. Riferendosi all'ordinanza dei mesi scorsi relativa alla Sicilia, precisa che l'obiettivo in essa contenuto del cinquanta per cento del livello di raccolta differenziata da raggiungere entro i prossimi mesi appare sicuramente irrealizzabile: ciò significa che l'onere relativo viene scaricato sulle imprese, quindi sul CONAI, mentre le responsabilità sarebbero da attribuire alle gestioni delle amministrazioni locali.

Ritiene poi che dovrebbe essere formulata un'analisi più stringente delle attività finora svolte dagli organi commissariali, avanzando proposte precise con specifiche attribuzioni di responsabilità ai presidenti delle province ed ai sindaci, naturalmente entro ben determinati archi temporali.

Appare anche assai necessario sottolineare con forza la necessità di rafforzare concretamente il sistema dei controlli, soprattutto con riferimento a quelle regioni che ancora non hanno attivato le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Deve essere svolta un'attenta riflessione sul settore dell'impiantistica, formulando proposte operative per mettere in moto le capacità imprenditoriali del settore tecnico-privato: di fatto, affidando il commissariamento la gestione degli impianti alla parte pubblica, ha escluso l'imprenditoria privata «sana». Chiede al relatore che sia svolta una verifica precisa delle imprese iscritte nell'albo dei gestori dei rifiuti, per poterne poi fare esatto cenno nel testo in esame.

Riferendosi alla parte finale del documento, ritiene che debba essere meglio specificato che il «decreto Ronchi» può essere sicuramente migliorato al fine di una corretta applicazione delle norme in esso contenute, ma che non può essere revisionato e ripensato, costituendo esso lo strumento normativo principale nel settore.

È anche opportuno formulare un giudizio più netto riguardo all'operatività ed all'efficacia delle gestioni commissariali, avendo riguardo alla capacità di estromettere le organizzazioni criminali dal ciclo complessivo.

Osservato in generale che non è più possibile continuare con l'istituto del commissariamento per proseguire nell'inadempimento di fronte alle proprie responsabilità e che i commissariamenti non hanno sostanzialmente prodotto una nuova «cultura» ambientale, sottolinea che si dovrà tendere tendenzialmente a porre termine a tale esperienza e che in ogni caso si dovrà procedere con un modello diverso da quello finora utilizzato.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene soddisfacente l'impianto complessivo del documento ed apprezza la cautela che ha mosso il relatore nel non esprimere giudizi e prese di posizione troppo netti.

È tuttavia necessario sottolineare alcuni punti, che riassume brevemente, non sufficientemente svolti nel testo in esame: invita il relatore a prendere atto delle proposte finora formulate.

Giuseppe SPECCHIA, *relatore*, si dichiara d'accordo sulle valutazioni espresse dal senatore Iuliano riguardo alla situazione di emergenza in Campania, ed in particolare nella provincia di Salerno, ricordando che un'emergenza analoga esiste nella provincia di Brindisi.

Auspica che nei prossimi giorni possano essere ascoltati i responsabili dei commissariamenti nelle regioni Puglia e Campania per esaminare da vicino la situazione ed adottare i comportamenti che si renderanno opportuni.

Si sofferma poi ampiamente sui rilievi testé espressi dal Vicepresidente Gerardini in ordine alla proposta in titolo, affermando che – a suo giudizio – entro il 2001 dovrebbe terminare la fase del commissariamento nelle regioni meridionali, anche se deve riconoscere che alcune iniziative sono state intraprese, in particolare sotto il profilo impiantistico, ma non ancora portate a compimento.

Dovrebbe essere anche restituito alle regioni il potere di programmazione nella gestione del ciclo dei rifiuti e, a tale proposito, appaiono assai opportune le riflessioni testé formulate dal Vicepresidente Gerardini, con il quale consente anche circa l'irrealizzabilità delle percentuali di raccolta differenziata previste nell'ordinanza di commissariamento emessa nei mesi scorsi per la Sicilia.

Osservato che negli ultimi mesi sono state predisposte molte modifiche al «decreto Ronchi», che ne hanno appesantito la struttura originaria, ritiene che nella gestione del ciclo dei rifiuti debba essere previsto l'inserimento del settore imprenditoriale «sano», cercando di estromettere da esso il più possibile i comportamenti illegali.

Conclude fornendo assicurazione al Presidente Scalia ed ai commissari che nei prossimi giorni saranno apportate le modifiche al testo nel senso auspicato.

Seguito dell'esame della proposta di documento sui traffici transfrontalieri di rifiuti (relatore: Presidente Massimo Scalia)

Massimo SCALIA, *presidente*, fa presente in qualità di relatore che l'esame della proposta in titolo è rinviato alla prossima settimana, non essendo possibile continuare la seduta per concomitanti diversi impegni parlamentari.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, fa presente che il 18 e 19 dicembre prossimi la Commissione effettuerà sopralluoghi ed audizioni in alcune province della Toscana e dell'Umbria: invita i rappresentanti dei gruppi a far pervenire le loro adesioni.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo, 12 dicembre 2000, alle ore 13,30, per ascoltare i rappresentanti delle strutture commissariali per l'emergenza rifiuti delle regioni Puglia e Campania; al termine, è prevista una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000

Presidenza del Presidente Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Indagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani. Audizione del Ministro della Giustizia Piero Fassino

(Svolgimento e conclusione)

Dopo un intervento introduttivo del deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, il Ministro della Giustizia Piero Fassino svolge un'ampia relazione sul tema.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Anna Maria DE LUCA (FI) ed i senatori Italo MARRI (AN) e Piero PEL-LICINI (AN) a cui risponde il Ministro Piero Fassino.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 14,45.

AVVERTENZA

L'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi non ha avuto luogo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13.40.

Audizione del Presidente della società Sviluppo Italia, ingegner Umberto Di Capua, e dell'amministratore delegato, dottor Carlo Borgomeo, in ordine allo stato di attuazione del decreto legislativo 11 gennaio 1999, n. 7 recante riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, introduce l'audizione relativa allo stato di attuazione del decreto legislativo 11 gennaio 1999, n. 7 recante riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia».

L'ingegner Umberto DI CAPUA, presidente della società Sviluppo Italia, e il dottor Carlo BORGOMEO, amministratore delegato, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, i senatori Luciano MAGNALBÒ (AN) e Renzo GUBERT (Misto-Centro).

Replicano infine l'ingegner Umberto DI CAPUA e il dottor Carlo BORGOMEO.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ringraziando l'ingegner Di Capua e il dottor Borgomeo per la loro disponibilità, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ANAS ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale. Il termine per la presentazione della proposta di parere è fissato per lunedì 11 dicembre 2000, alle ore 12. Il termine per la presentazione degli emendamenti e delle proposte di parere alternativo è fissato alle ore 10 di mercoledì 13 dicembre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'audizione informale ha avuto luogo dalle ore 14,10 alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000

49^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente CIRAMI

La seduta inizia alle ore 10,05.

Audizione dell'assessore all'agricoltura e foreste della Regione Sicilia, onorevole Salvatore Cuffaro, e dei dottori Domenico Caccamo e Giuseppe Venezia

La Commissione procede all'audizione dell'assessore all'agricoltura e foreste della Regione Sicilia, onorevole Salvatore Cuffaro, cui spetta, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789 e dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1948 n. 35, la vigilanza sui consorzi agrari siciliani, del dottor Domenico Caccamo, che presso l'assessorato ha ricoperto, in passato, l'incarico di dirigente responsabile del gruppo Tutela e Vigilanza degli enti pubblici ed economici in agricoltura, e del dottor Giuseppe Venezia, attuale responsabile di tale gruppo.

Il PRESIDENTE informa che il dottor Venezia ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna per motivi di salute e che è presente il dottor Michele Sarrica, capo di gabinetto dell'assessore Cuffaro.

Dopo aver ringraziato l'onorevole Cuffaro e i dottori Caccamo e Sarrica per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, avverte che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Prendono quindi ripetutamente la parola, per svolgere considerazioni e per porre domande, il deputato MISURACA, il senatore D'ALÌ e il PRESIDENTE.

Rispondono ai quesiti formulati l'onorevole CUFFARO – che chiede di poter depositare una breve nota illustrativa –, il dottor CACCAMO e il dottor SARRICA.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e dispone che sia acquisita agli atti la nota presentata dall'onorevole Cuffaro.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 14 per procedere all'audizione del dottor Umberto Apice e della dottoressa Giovanna De Virgiliis, componenti nel 1991 del Collegio giudicante della procedura di concordato preventivo della Federconsorzi.

La seduta termina alle ore 11.

50^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Audizione del dottor Umberto Apice e della dottoressa Giovanna De Virgiliis, componenti, nel 1991, del Collegio giudicante della procedura di concordato preventivo della Federconsorzi

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il dottor Apice e la dottoressa De Virgiliis per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Formula quindi alcuni quesiti, ai quali forniscono risposte la dottoressa DE VIRGILIIS e il dottor APICE.

La Commissione prosegue brevemente i suoi lavori in seduta segreta.

Ripresa l'audizione in seduta pubblica, il dottor APICE e la dottoressa DE VIRGILIIS rispondono ad ulteriori domande poste dal PRESI-DENTE. Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,50.

<u>SOTTOCOMMISSIONI</u>

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2000 300° Seduta

Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,50.

(4835-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente COVIELLO, in sostituzione del relatore CADDEO, fa presente che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto all'articolo 1 un comma aggiuntivo (comma 5-bis) che riduce l'aliquota dell'IVA per le opere di prevenzione idrogeologica eseguite dagli enti locali, senza prevedere alcuna copertura: rileva, peraltro, che oltre ai gravi rilievi finanziari – confermati dal parere contrario reso anche dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati – vi è una evidente infrazione alla normativa comunitaria. Ritiene, quindi, necessario formulare parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul comma 5-bis dell'articolo 1. Pur consapevole che, qualora modificato, il provvedimento in titolo deve essere restituito all'altro ramo del Parlamento, ritiene che vi siano i tempi per la conversione del decreto-legge prima dei termini di decadenza.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le osservazioni del relatore, confermando che si tratta di un onere non irrilevante e che vi sono certamente gli estremi per una procedura di infrazione a livello comunitario. I termini ravvicinati di decadenza del decreto-legge richiedono, peraltro, un sollecito esame da parte del Senato, al fine di consentire alla Camera di approvarlo in via definitiva.

Il senatore VEGAS prospetta la possibilità di modificare il decreto-legge individuando un'idonea copertura e non sopprimendo il comma 5-bis dell'articolo 1.

Il senatore MORO, dopo aver sottolineato che il comma segnalato dal presidente Coviello esprime la volontà di un ramo del Parlamento e quindi impegna il Governo ad individuare soluzioni finanziariamente equilibrate, si dichiara contrario alla proposta formulata dal relatore. Richiede, pertanto, la remissione dell'esame del provvedimento in sede plenaria.

Il presidente COVIELLO prende atto della richiesta del senatore Moro e rinvia l'esame alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 16,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Giovedì 7 dicembre 2000, ore 10, 16 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (4886) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Stati di previsione dell'entrata e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001 (limitatamente alle parti di competenza) (Tabb. 1 e 2).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- e della petizione n. 828 e del voto regionale n. 272 ad essi attinenti.

FINANZE E TESORO (6a)

Giovedì 7 dicembre 2000, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile

- 1999, n. 112 concernenti il riordino della disciplina relativa alla riscossione» (n. 781).
- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 2001 (n. 785).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla alienazione di beni mobili dello Stato» (n. 788).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similiari

Giovedì 7 dicembre 2000, ore 14

Audizione del dottor Giambattista Scidà, Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania.